DELLO STESSO AUTORE

Corporis Inscriptionum Latinarum Supplementa Italica consilio et auctoritate Academiae Regiae Lynceorum edita (Romae 1884).

Storia della Sicilia e della Magna Grecia I (Torino Clausen 1894). Opera premiata dalla R. Accademia delle Scienze di Torino.

Ancient legends of roman history (New York Dodd Mead et C. 1905. 2.ª ed. London S. Sonnenschein et C. 1906). Letture tenute nel *Lowell Institute* di Boston, nell' *Harvard University*, Cambridge Mass., nella *Columbia University* di New York e nelle Università di Chicago e del Wisconsin.

Ricerche storiche e geografiche sull' Italia antica (Torino S.T.E.N. 1908).

Ancient Italy (The University of Chicago Press 1908).

Storia critica di Roma durante i primi cinque secoli. Vol. I in due parti (Roma Loescher 1913).
— Vol. II (Roma Loescher 1915).

Ricerche sulla storia e sul diritto pubblico di Roma. Serie I. (Roma Loescher 1915).
— Serie II (ib. 1916).

Dalle guerre Puniche a Cesare Augusto. Parte I (Roma Nardecchia 1918)
— Parte II (ib. 1918).

In corso di stampa:

Storia critica di Roma. Vol. III e IV.

Ricerche sulla storia e sul diritto pubblico di Roma. Serie IV.

Nuove ricerche storiche e geografiche sull' Italia antica.

Colonizzazione e popolazione dell' Italia nell' età romana.

Storia della legislazione romana.

RICERCHE

SVLLA STORIA
E SVL DIRITTO PVBBLICO

DI

ROMA

DI

ETTORE PAIS

SERIE TERZA

I Fasti dei Tribuni della plebe
e lo svolgersi
della tribunicia podestà sino all'età dei Gracchi

258656
31.8.31

ROMA
P. MAGLIONE & C. STRINI
(Succ. di E. Loescher & C.°)

1918

DG
209
P32
Ser. 3

Pisa - Stabilimento tipografico del Cav. Francesco Mariotti 11-1917

AI VECCHI COLLEGHI ED AMICI

FRANK FROST ABBOTT

DELLA PRINCETON UNIVERSITY

GEORGE WILLIS BOTSFORD

DELLA COLUMBIA UNIVERSITY

JAMES C. EGBERT

DELLA COLUMBIA UNIVERSITY

CHE NELLA GRANDE E LIBERA TERRA D'AMERICA

DIFFONDONO IL NOME E LA CIVILTÀ

DI

ROMA

CONTENUTO DEL PRESENTE VOLUME

Dedica . . . . . p. V

Prefazione . . . . . » IX

PARTE I. — I FASTI DEI TRIBUNI DELLA PLEBE.

I. — *Opportunità e programma del lavoro presente* . . . p. 3

II. — *Serie alfabetica delle stirpi tribunicie* . . . . . » 10

III. — *Aggiunta ai fasti tribunici ed edilici.* (Esame di passi di Cicerone e di altri scrittori relativi a persone, come *Cethegus, Flavoleius, Laetorius,* che parrebbero aver coperto il tribunato della plebe) . . . . . » 215

PARTE II. — SVOLGIMENTO DELLA TRIBUNICIA PODESTÀ SINO ALL'ETÀ DEI GRACCHI.

I. — *A proposito dell'autenticità dei Fasti tribunicii* . . p. 227

II. — *Norme che regolavano l'iterazione del tribunato ed il passaggio alle supreme magistrature curuli* . . . . . » 242

III. — *Patria originaria dei tribuni della plebe ed estendersi del territorio da cui provenivano* . . . . . » 247

IV. — *Classi sociali alle quali i tribuni della plebe appartenevano* » 260

V. — *Contegno politico ereditario delle più antiche stirpi tribunicie* . . . . . » 279

VI. — *Caratteristiche fondamentali del tribunato durante il più antico periodo ed evoluzione dall'*auxilium *ai privati e dall'*intercessio *a potestà preponderante dello Stato* . . . » 279

CONTENUTO DEL PRESENTE VOLUME

Dedica . . . . . p. V

Prefazione . . . . . » IX

PARTE I. — I FASTI DEI TRIBUNI DELLA PLEBE.

I. — *Opportunità e programma del lavoro presente* . . . p. 3

II. — *Serie alfabetica delle stirpi tribunicie* . . . . . » 10

III. — *Aggiunta ai fasti tribunici ed edilici.* (Esame di passi di Cicerone e di altri scrittori relativi a persone, come *Cethegus, Flavoleius, Laetorius,* che parrebbero aver coperto il tribunato della plebe) . . . . . » 215

PARTE II. — SVOLGIMENTO DELLA TRIBUNICIA PODESTÀ SINO ALL'ETÀ DEI GRACCHI.

I. — *A proposito dell'autenticità dei Fasti tribunicii* . . p. 227

II. — *Norme che regolavano l'iterazione del tribunato ed il passaggio alle supreme magistrature curuli* . . . . . » 242

III. — *Patria originaria dei tribuni della plebe ed estendersi del territorio da cui provenivano* . . . . . » 247

IV. — *Classi sociali alle quali i tribuni della plebe appartenevano* » 260

V. — *Contegno politico ereditario delle più antiche stirpi tribunicie* . . . . . » 279

VI. — *Caratteristiche fondamentali del tribunato durante il più antico periodo ed evoluzione dall'*auxilium *ai privati e dall'*intercessio *a potestà preponderante dello Stato* . . . » 279

VII. — *Attribuzioni del tribunato della plebe di fronte alle magistrature curuli ed ai sacerdozi.* . . . . . p. 296
VIII. — *Contenuto della legislazione Graccana* . . . . . » 320
IX. — *Quanto di tale legislazione sia naturale svolgimento o ripresa dell'anteriore attività tribunicia, quanto sia invece risultato di mutate condizioni politiche* . . . . . » 344
X. — *L'età successiva ai Gracchi, il tribunato e l'Impero* . » 373

Excursus I. La *lex Plautia de vi* . . . . . » 377
Excursus II. *Amantius fu tribuno della plebe?* . . . . . » 381
Aggiunte e correzioni . . . . . » 383

Indice I. — Ordine cronologico nel quale, stando alla tradizione superstite, si presentano le stirpi tribunicie . » 390
Indice II. — Serie cronologica dei tribuni della plebe con l'elenco dei plebisciti da essi rogati . . . . . » 399

PREFAZIONE

Quis leget haec? . . . . .
Vel duo vel nemo.

PERS. I 2 sq.

Nel secondo volume di queste *Ricerche* ho cercato indagare la storia delle genti, che si succedettero nel consolato. Nel presente, raccolgo ed illustro il materiale, pur troppo frammentario, relativo ai tribuni della plebe, che dei consoli furono di regola vigorosi rivali. Esso è quindi complemento di quello che lo precede.

Era mia intenzione comprendervi ulteriori indagini intorno allo svolgimento delle competenze e della legislazione tribunicia di fronte agli altri organi e poteri dello Stato. Ma le gravi difficoltà che nell'ora attuale intralciano la stampa di opere estese, mi obbligano rimandare a tempi più tranquilli la pubblicazione di altri studi, che hanno più stretta relazione con la storia del diritto pubblico e con la legislazione di Roma.

*
* *

Ricerche di questa natura, ebbi già occasione di rilevarlo altrove, sono d'indole e d'inspirazione del tutto italiane. Bartolomeo Borghesi, che dalla vetta di S. Marino spandeva per tutta Europa i fiumi della sua dottrina, mostrò quale vantaggio da studi di questo genere venga alla conoscenza della storia e dell'antichità romana. Se non che, per nostro disdoro, trascurata dagli Italiani, la tradizione borghesiana fu continuata da eruditi stranieri.

A Parigi non a Roma venivano raccolte le opere del grande italiano, e la tradizione di lui fu nobilmente proseguita da Teodoro Mommsen, che al Borghesi come a MAGISTRO, PATRONO, AMICO, dedicava la insigne collezione delle *Inscriptiones regni Neapolitani*, che fu la pietra angolare del futuro *Corpus Inscriptionum Latinarum*.

Le ricerche del Borghesi servirono inoltre come fondamento e sustrato ad una lunga serie di opere straniere. La *Prosopographia imperii Romani*, edita dal Dessau, dal Kleber e dal von Rohden, sotto gli auspici della R. Accademia delle Scienze di Berlino, al pari di molte egregie monografie di Fr. Muenzer e di altri eruditi, inserite ad es. nella

recentissima Enciclopedia del Pauly-Wissowa, sono talora la correzione e l'aggiornamento delle indagini già intraprese dal dotto italiano.

Solo chi è digiuno di studi romani o non vede e non pensa che attraverso le opere stampate all'estero, s'imagina che lo studio del *Corpus Inscriptionum Latinarum*, preparato dalla grandiosa attività del Mommsen e dei suoi collaboratori, renda ormai inutile compulsare gli scritti del Borghesi.

Con queste e con analoghe indagini, miro pertanto a richiamare in onore fra noi una tradizione, che a torto da taluni, si considera come estranea all'indole nazionale, da altri, frutto particolare dell'erudizione straniera.

* * *

La lotta immane che oggi insanguina l'Europa, esercita una ripercussione anche nel sereno campo della scienza. Essa vi determina una reazione analoga a quella che è sorta, e che proseguirà, nell'ambito della politica e dell'economia nazionale. Il che ben si spiega, sopratutto per quegli studi d'indole letteraria e storica, che conservano il sacro patrimonio delle memorie patrie ed hanno profonda radice nel sentimento nazionale.

È da sperare che codesto naturale movimento

*
* *

Ricerche di questa natura, ebbi già occasione di rilevarlo altrove, sono d'indole e d'inspirazione del tutto italiane. Bartolomeo Borghesi, che dalla vetta di S. Marino spandeva per tutta Europa i fiumi della sua dottrina, mostrò quale vantaggio da studi di questo genere venga alla conoscenza della storia e dell'antichità romana. Se non che, per nostro disdoro, trascurata dagli Italiani, la tradizione borghesiana fu continuata da eruditi stranieri.

A Parigi non a Roma venivano raccolte le opere del grande italiano, e la tradizione di lui fu nobilmente proseguita da Teodoro Mommsen, che al Borghesi come a MAGISTRO, PATRONO, AMICO, dedicava la insigne collezione delle *Inscriptiones regni Neapolitani,* che fu la pietra angolare del futuro *Corpus Inscriptionum Latinarum.*

Le ricerche del Borghesi servirono inoltre come fondamento e sustrato ad una lunga serie di opere straniere. La *Prosopographia imperii Romani,* edita dal Dessau, dal Kleber e dal von Rohden, sotto gli auspici della R. Accademia delle Scienze di Berlino, al pari di molte egregie monografie di Fr. Muenzer e di altri eruditi, inserite ad es. nella

recentissima Enciclopedia del Pauly-Wissowa, sono talora la correzione e l'aggiornamento delle indagini già intraprese dal dotto italiano.

Solo chi è digiuno di studi romani o non vede e non pensa che attraverso le opere stampate all'estero, s'imagina che lo studio del *Corpus Inscriptionum Latinarum*, preparato dalla grandiosa attività del Mommsen e dei suoi collaboratori, renda ormai inutile compulsare gli scritti del Borghesi.

Con queste e con analoghe indagini, miro pertanto a richiamare in onore fra noi una tradizione, che a torto da taluni, si considera come estranea all'indole nazionale, da altri, frutto particolare dell'erudizione straniera.

* * *

La lotta immane che oggi insanguina l'Europa, esercita una ripercussione anche nel sereno campo della scienza. Essa vi determina una reazione analoga a quella che è sorta, e che proseguirà, nell'ambito della politica e dell'economia nazionale. Il che ben si spiega, sopratutto per quegli studi d'indole letteraria e storica, che conservano il sacro patrimonio delle memorie patrie ed hanno profonda radice nel sentimento nazionale.

È da sperare che codesto naturale movimento

non degeneri per effetto di passioni estranee al culto del vero. D'altro canto è pur desiderabile che esso non abbia carattere passeggiero, subordinato a contingenze di indole politica ed ancor meno ai fini personali di chi, di codeste contingenze si vorrebbe giovare o per rimettere in valore merce avariata o per far dimenticare la propria subordinazione all'attività scientifica di dotti di altre nazioni.

Auguriamoci che un senso profondo di dignità e di responsabilità morale, ci induca, più che per il passato, a coltivare gli studi di storia romana, che sino ad ora abbiamo, si può dire, del tutto negletti, per giunta abbandonati agli stranieri.

Spesso anche fra persone colte, gli studi di storia romana sono fra noi malamente confusi con quelli dell'archeologia e non esercitano azione profonda nella vita dello spirito. L'Istituto Storico Italiano (non mi stancherò mai di ripeterlo) venne da noi creato, vari decenni or sono, con il nobile proposito di pubblicare le fonti della storia italiana; ma si escluse dal suo còmpito il periodo della storia di Roma antica.

La storia italiana, si fece invece cominciare, secondo una vecchia e deplorevole consuetudine, con il periodo delle invasioni barbariche, che inizia la fase del nostro servaggio politico. Fra noi, la storia romana, coltivata da pochi professori universitarii, si insegna solo ai giovinetti delle scuole

ginnasiali. A costoro si porge, è vero, qualche notizia su Romolo e Remolo, su Muzio Scevola ed Orazio Coclite, magari sulle gozzoviglie imperiali. Ma ad essi non si potrebbe, anche volendo, far comprendere il significato dell'opera politica che Roma ha esercitato ed esercita tuttora nel mondo.

*
* *

Ma se la guerra, che oggi l'Italia sostiene per il riscatto delle terre che le furono usurpate e per il rispetto di tutte le nazionalità, avrà anche il benefico effetto di rinsaldare il senso della nostra dignità ed indipendenza scientifica, non deve però servire di pretesto per favorire meschine tendenze di scrittori ignoranti o leggieri.

Non di ignoranti, che reputano nobile caratteristica italiana affettare disprezzo per ricerche metodiche basate sull' esame accurato dei fatti. Essi non considerano che la piena conoscenza dei fattti è base incrollabile di qualunque opera storica, e forse non sanno che il paese che ha dato le opere del Muratori e del Borghesi fu già antesignano e modello per studi nei quali l'erudizione straniera si è pur troppo, con il tempo, sovrapposta alla nostra.

Non di spiriti leggieri, che dalle condizioni

create dalla guerra presente si valgono per accreditare presso i volghi composizioni fantastiche, prive di valore scientifico, che essi presentano come frutto della genialità della nostra stirpe e che, ove anche non siano vuote ciancie, sono talora il raffazzonamento più o meno palese di libri stranieri.

Si intende come costoro, intenti a nascondere la genesi dei propri libri, affettino disprezzo per la ricerca delle fonti!

* * *

In realtà, se rispetto a concezioni generali, nell'interpretazione dei grandi fatti della storia, possono esplicarsi particolari attitudini sintetiche, proprie di singoli individui, la scienza trae partito dall'esame sereno ed obiettivo di tutto ciò che, dovunque, è stato osservato con serietà di proposito.

Opera storica severa non è poi dato compiere, ove tutti i dati relativi ai singoli problemi non siano vagliati, e senza codesto lavoro preliminare, non è lecito risalire a considerazioni d'indole generale.

Risultanze storiche di qualche momento si conseguono soltanto con l' esame di numerose serie di fatti, così come attraverso gli umili meati nascosti nelle viscere del monte, si raccolgono le ac-

que, che, erompendo da una roccia, dànno vita ad un corso perenne.

Chi, per citare un esempio, non si sia reso conto di tutti i singoli personaggi ricordati nella copiosa corrispondenza e negli altri scritti di Cicerone, rinuncia a ben conoscere la storia che dall' età dei Gracchi giunge a Cesare. Chi non abbia famigliare il vastissimo materiale dell' epigrafia latina, non è certo in grado di intendere le vicende dell' Impero.

Se negli studi letterarii, che mirano ad educare i sentimenti ed il senso dell' arte, è naturale la protesta contro coloro che, scambiando mezzi con il fine, vorrebbero ridurre la filologia a puro tecnicismo paleografico e grammaticale, negli studi di carattere propriamente storico, fondamento di ogni ricerca è l' appuramento dei fatti, dai quali sgorgano teorie e conclusioni.

*
* *

Certo vi sono gradi di capacità critica segnati dalla natura dell' ingegno o dall' intensità dell' esercizio. Chi a dottrina congiunge potenza ricostruttiva, può giungere ad integrazioni che non hanno modo di formulare sopratutto coloro che iniziano l' aspro e faticoso tirocinio della ricerca.

Come pochi reggitori di Stati governano molti

cittadini, così molti ricercatori operano accanto ad intelligenze sovrane, alle quali natura, rafforzata dallo studio, concede spaziare su campi più vasti. Spiriti eccelsi dall' esame dei fatti sono in grado di ricavare in modo sintetico grandi e nobili risultati, così come alte intelligenze dalla contemplazione degli antichi poeti traggono inspirazione per comporre nuove e insigni opere d' arte.

Manifesterebbero spirito angusto coloro che, resisi esperti solo nel collazionare codici e leggere papiri, affettassero dispregio verso chi, con larghezza di cultura e potenza d' ingegno attende all' interpretazione artistica dei grandi scrittori. Lo sarebbe del pari chi, intento solo a raccogliere epigrafi o ad illustrare documenti, negasse valore alle meditazioni di sapienti, che con potenza d' intuito, nutrito da salda dottrina, mirano a ricostruire le leggi che governano le società umane.

L' eccellenza di qualche pensatore non dia però pretesto per discreditare ricerche, che sono il valido fondamento su cui anche le opere dei grandi si appoggiano. Quegli stessi che, dotati di potenza intuitiva maggiore, dispongono, per così dire, di raggi X ed hanno il dono di una seconda vista, conseguono risultati più duraturi ove si sottopongano alla faticha di controllare e di porgere le prove più esaurienti delle loro intuizioni o scoperte. Nel-

la scienza infatti rimane solo quanto è stato dimostrato od è dimostrabile con l'esperimento o con la documentazione. Ed offrono maggior garanzia sintesi basate su ricerche fatte dallo stesso autore, di quelle che ricapitolano osservazioni altrui.

*
* *

Perchè il sapere dia frutti cospicui, non basta l'opera di pochi studiosi, siano pur eminenti. Occorrono raccolte che accolgano il frutto di lavoro collettivo, condotto con armonia di intenti e con metodo rigorosamente analitico e statistico.

Negli studi, come nella costruzione di grandi edifici, è necessaria la collaborazione dei molti, che dall'architetto al semplice operaio procedono con unità di disegno e di fini.

La produzione sintetica rappresenta bensì in certi casi l'ispirazione di un solo intelletto; ma questa è utile ove chi vi attende, abbia piena conoscenza dei risultati particolari conseguiti dai singoli operai del pensiero,

È buon architetto solo colui che, conoscendo il valore di ogni strumento e materiale costruttivo, è anche in grado di apprezzare la capacità dei singoli artefici. Ed è buon generale solo chi, alla sua volta, sa scegliere e valutare l'opera dei suoi collaboratori e conosce tutti i mezzi di guerra

con cui gli eserciti si preparano e si conducono alla vittoria.

L'attendere a raccolte di materiali, a ricerche preparatorie, utile a persone esperte, è indispensabile sopratutto per i giovani. Questi riceverebbero grave danno alla loro educazione scientifica, se, avviandosi al lungo e difficile cammino degli studi, si appagassero di generalità, sia pur brillanti, prima ancora di aver disciplinata la mente con ardue e metodiche indagini d'indole tecnica. Ed il danno non sarebbe minore ove, invece di apprendere l'uso diretto delle fonti, si valessero, come talora avviene, di manuali e di repertori.

Pur troppo la pubblicazione di qualche pregevole repertorio straniero ha di recente facilitato produzioni che non sono frutto di estesa e diretta conoscenza dei testi antichi. E consigli ed incoraggiamenti non sempre buoni, dati talora anche a nome della scienza d'oltr'Alpe, hanno in questi ultimi anni, favorito fra noi impazienze giovanili. Si è anzi manifestata la tendenza a combattere ed a deridere studi d'indole analitica e statistica per favorire opere di apparenza scientifica, ma che in realtà sono più o meno larvate compilazioni.

Certo, per molti, indagini originali, minute, pazienti, presentano gravi inconvenienti. Richiedono tempo e fatica e porgono frutti non proporzionati per coloro, che mirano a collocare la loro opera ad

interessi alti e frequenti. Nè tali indagini ama chi non desidera controllo nella costruzione di edifici inalzati con materiali scadenti, ma con apparenze grandiose. E sotto veste scientifica appaiono talora libri che, nell'ipotesi migliore, sono selezioni (*contaminationes* avrebbero detto gli antichi) di ricerche altrui più o meno abilmente cucite.

Sottraendosi alle molestie dell'indagine, esponendo in forma, a seconda dei casi, grave o disinvolta, i risultati altrui, essi riescono in qualche caso a conseguire il favore di lettori, che non sono in grado di giudicare, o meglio che nemmeno si curano di sapere quanto di codeste opere appartenga o no a chi se ne proclama autore.

Codesti scrittori, non meno dei loro lettori, fanno pensare agli applausi che si odono nelle pubbliche recitazioni. Nè recitatori nè ascoltatori riflettono che il plauso, spetta in fondo, soltanto ai grandi poeti, di cui si sono ripetuti i versi.

*
* *

Non ostante le infinite radici, che favoriscono ancora la pianta del dilettantismo scientifico, sebbene troppo spesso escano alla luce opere che, magari sotto austere apparenze scientifiche, si limitano ad assimilare od a discutere risultanze altrui, inco-

minciano a manifestarsi anche in Italia i segni di un notevole risveglio. In qualche Istituto maestri ed allievi attendono già con comuni intenti a formare e ad illustrare pregevoli raccolte di materiali.

Speriamo che codesta nuova attività si estenda anche all'immenso campo della storia romana, così immenso da promettere ampia messe a chi intenda coltivarlo.

Per chi non compili, ma rifletta, per chi, senza trascurare risultati anteriori, si inspiri alle naturali facoltà ed energie della propria mente, molti argomenti di storia romana, che si reputano esauriti, porgeranno frutti nuovi e copiosi. Occorrerà però riesaminarli con più largo corredo di cultura e di confronti e con piena indipendenza di giudizio.

Verrà certo il giorno in cui, accresciuta la coscienza politica della Nazione, anche gli studi di storia romana torneranno fra noi a fiorire. È anzi a sperare che codesto giorno sia vicino e che, terminata questa nobile guerra di riscatto, alla quale ha dedicato le sue forze migliori, la nostra balda gioventù coltivi con fede ancor più gagliarda le glorie vetuste della Patria italiana.

Roma, Novembre 1917.

Ettore Pais.

I.

I FASTI DEI TRIBUNI DELLA PLEBE

. . . . bellum nescio quod habet susceptum consulatus cum tribunatu.

Cic. *de lege agrar.* II 6, 14.

I Fasti dei tribuni della plebe e lo svolgersi della tribunicia podestà sino all'età dei Gracchi.

Le osservazioni che ho di già esposte intorno al trasformarsi della società romana durante la repubblica determinano uno studio ulteriore intorno ai Fasti dei tribuni della plebe, al cui valore ebbi già occasione di accennare.[1]

L'esame dei Fasti infatti non giova soltanto a trar conferma delle grandi modificazioni sociali che ebbero luogo in Roma durante i secoli della vita repubblicana. Esso ci indica anche in quale misura si svolse man mano l'attività dei nuovi strati sociali e per mezzo di quali misure legali o rivoluzionarie gli elementi più umili della popolazione urbana e successivamente quelli venuti dal di fuori, riuscirono a trasformare il carattere dell'antica costituzione ed a cambiare il contenuto della stessa legislazione.

In una seduta tenutasi il 22 d. C. nel senato romano, discutendosi la risposta a Tiberio, che aveva chiesta la tribunicia podestà per il figlio Druso, M. Iunio Silano propose: *ut publicis privatisque monimentis ad memoriam temporum*

[1] V. queste *Ricerche* II p. 35 sg.

non consulum nomina praescriberentur, sed eorum qui tribuniciam potestatem gererent.

Ciò come apprendiamo da Tacito, fu allora detto per adulazione all'imperatore ed *ex contumelia consulatus.*[1]

Silano non alludeva in nessun modo all'importanza dell'antico tribunato repubblicano. È tuttavia lecito affermare che l'attività spiegata per secoli dai tribuni della plebe fu nella vita interna e legislativa di Roma pari e spesso maggiore di quella dei consoli. E se noi conoscessimo la serie completa dei *tribuni plebis* od anche l'elenco sommario ma completo delle leggi che da essi furono fatte approvare, potremmo dire di possedere almeno nelle linee generali il profilo della storia interna di Roma e della sua legislazione.

Per nostra grande sventura codesto elenco è invece in gran parte perito. Conosciamo appena il nome della decima parte dei tribuni della plebe ed anche sulla loro attività siamo in generale assai poco informati. Tralasciando infatti il periodo delle origini, per il quale le notizie talora relativamente abbondano ma non sono sufficientemente garantite, abbiamo indicazioni relative a fatti importanti solo per il periodo che giunge sino alle ultime guerre Sannitiche, ma ci mancano quelle per il periodo molto importante relativo alla storia interna che dal 296 va al 218. Con quest'anno torniamo a riavere qualche indicazione sopratutto intorno ai fatti che avevano maggior rapporto con le vicende politiche, ma siamo daccapo all'oscuro per l'età successiva al 167 per la quale gli annali Liviani ci abbandonano.

Ci sono pervenute, è vero, informazioni preziose intorno

[1] Tac. *ann.* III 57.

ad alcuni personaggi come i Gracchi ed i Livi Drusi, che impersonarono durante pochi anni la stessa storia del tribunato; ma non conosciamo nè i precedenti nè le vicende successive dell' istituzione, di guisa che riesce spesso assai difficile determinare in che cosa l' opera loro si venne veramente a differenziare da quella dei loro antecessori e sino a qual punto siano o no attendibili gli apprezzamenti che su codesti personaggi furono espressi dagli scrittori contemporanei, da cui derivano in modo compendioso e talora inesatto le informazioni a noi pervenute.

Maggiori notizie abbiamo, è vero, per l'età ciceroniana; ma si riferiscono ad una breve serie di anni, eppoi ad un periodo del tutto rivoluzionario, in cui la vita costituzionale di Roma si trovava ormai agli estremi aneliti. I rapporti fra tribuni, consoli e pretori, fra la tribunicia podestà l'imperio dei magistrati curuli e l' autorità senatoria, erano ormai profondamente alterati. Lo Stato era nel fatto governato dalla iniziativa di pochi ambiziosi o addirittura da facinorosi, che sovvertendo ogni antica norma di legge e di costituzione politica, prepararono la via al principato, divenuto quindi unica àncora di salvezza.

Sebbene a noi sia imperfettamente nota l'opera di circa quattrocento fra gli oltre quattromila personaggi che esercitarono la tribunicia potestà, ed anzi della maggioranza di coloro si conosca poco più del nome, abbiamo nondimeno vari elementi che, raccolti ed usufruiti con l'aiuto di prudenti integrazioni, ci dànno modo, entro certi limiti, di stabilire la successione di nuovi strati sociali e sopratutto di nuove correnti di idee rispetto agli interni ordinamenti politici, alle relazioni di Roma con i soci ed i peregrini, infine a ciò che ha attinenza con i costumi e con le nuove necessità sociali.

Per ottenere risultati sicuri e che non riposino esclusivamente su intuizioni sottoposte al pericolo di venir poi distrutte da qualche testo trascurato o dimenticato, occorre prendere in esame tutto quanto il materiale che ci è pervenuto. Reputo quindi opportuno far precedere alle mie conclusioni una breve e rapida redazione dei Fasti tribunicii.

*
* *

È bensì vero che il materiale relativo ai tribuni della plebe è stato in questi ultimi anni raccolto e vagliato da ricercatori egregi, primo fra tutti G. Niccolini. Tuttavia non ho creduto inopportuno far precedere una nuova revisione di tale materiale. Dopo la pubblicazione accurata del Niccolini, esso è stato in qualche parte oggetto dei pregevoli studi di Max. Ziegler, e si è qua e là accresciuto, sia pure in modesta misura, grazie alla scoperta della nuova epitome liviana di Oxyrhynchos.

Nè la mia nuova revisione è, credo, inutile, dacchè, anche ove ho sottoposto a nuovo esame il materiale già noto, mi è avvenuto di aumentare di qualche nome la lista dei tribuni o di meglio determinare varie circostanze rispetto alla loro attività legislativa.

Il materiale di questi Fasti non lo espongo secondo l'ordine cronologico tenuto dal Niccolini e poi dallo Ziegler. Lo ho invece raggruppato per stirpi e famiglie.

È nota legge della società romana che assai spesso, se non sempre, i discendenti di magistrati agirono in conformità di tradizioni di famiglia gelosamente rispettate.

I Duilii, i Cassii, i Cecilii, i Livii, gli Octavii, i Sempronii, i Trebonii quali tribuni della plebe, seguirono esempi familiari, non meno dei consoli Manlii e Cornelii Scipioni.

L'ordinamento da me accolto ha pertanto la sua ragione d'essere; nè è il caso di osservare che solo la serie cronologica porge un concetto chiaro dello svolgersi dell'attività tribunicia. Frammentaria è la lista dei tribuni e lo è del pari quella delle leggi da essi rogate. E se è utile esaminare il materiale dal lato cronologico, non sarà del tutto inutile considerarlo anche sotto un aspetto diverso.

L'ordinamento del materiale secondo l'ordine delle stirpi è poi imposto dalla stessa natura degli studi compresi in questa indagine. Esso infatti, al pari di quello edito nel volume precedente di queste *Ricerche*, è destinato allo studio delle genti e delle stirpi che governarono lo Stato romano, mira a studiare sopratutto l'autenticità dei dati tradizionali e il rinnovamento dello Stato romano per mezzo di nuove famiglie.

Con ciò non intendo rinunciare ai vantaggi dell'ordinamento cronologico. I tribuni sono indicati anno per anno in fondo al volume, accanto alle leggi da loro rogate. Ho invece lasciato da parte quelle che è incerto se debbano essere considerate *plebiscita* oppure leggi d'iniziativa consolare o pretoria.

Del complesso della legislazione romana sino ad Augusto intendo del resto occuparmi in opera separata, in cui esaminerò anche l'attività dei tribuni nei rapporti con i consoli, i pretori ed il Senato.

Alle notizie relative ai tribuni ho reputato opportuno aggiungere quelle che si riferiscono agli edili della plebe. Per l'età anteriore alle leggi Licinie-Sextie, essi ebbero stretta relazione con l'attività e con le funzioni dei tribuni della plebe; e le notizie relative agli edili per i tempi successivi sono troppo scarse perchè siano inutile impaccio.

* * *

Esaminando i lavori dei miei predecessori mi sono talora imbattuto in qualche loro inesattezza, qualche volta anche in errori.

Mirando solo a stabilire il vero, non già a polemizzare, ho corretto, ove l'ho scorto, l'errore ma non ho rilevato le pubblicazioni nelle quali ciò ha avuto luogo. Tali inconvenienti sono ben naturali in ricerche di questa natura, ed io, avendo molto appreso da chi mi ha preceduto, mi guardo bene dal muovere censure, che potranno in vari casi essere anche a me rivolte.

Non escludo infatti di aver inciampato in qualche errore rispetto alla data di qualche tribuno, così come in più di una svista sarò forse caduto a proposito dei Fasti consolari discussi nello studio precedente.

Lavori perfetti in questo genere di studi produce solo chi riassume con diligenza lavori altrui. Lacune ed errori non evita invece chi, nella misura delle sue forze, pur tenendo in debito conto l'operosità dei predecessori, tenta portare qualche contributo personale e fa assegnamento sulla operosità di coloro che, proseguendo gli stessi studi, elimineranno imperfezioni di indagini che tendono a riaprire il solco di campi ormai fra noi abbandonati.

Non tutto è stato da me risolto e non ho nemmeno tentato risolvere.

I tribuni della plebe entravano in carica, come è noto, il 10 di dicembre. Non risulta sempre con sufficiente chiarezza se quanto ci è riferito a proposito della loro attività vada attribuito alla fine dell'anno in cui assumevano

la *potestas,* od al corso dell' anno successivo. Per questo lato sento che varie fra le determinazioni cronologiche anteriori anche da me accettate saranno oggetto di ulteriore controllo e rettifica.

La mia nuova revisione gioverà ad ogni modo all'erudito che vorrà un giorno raccoglier le notizie sparse in diverse pubblicazioni relative a tutti i magistrati della repubblica romana: pubblicazione che se, rispetto ad alcuni magistrati, come ad es. ai pretori, porge ancora varii quesiti da risolvere, richiede ormai più diligenza che estese ricerche e non presenta più quei grandi problemi che dettero occasione a gloriose investigazioni di grandi eruditi. Fra i quali, primo a ricordarsi è Bartolomeo Borghesi, la cui nobile tradizione, per questo lato, più che da dotti italiani, con poco nostro onore, fu sinora proseguita da eruditi stranieri.[1]

[1] Ho già indicato in queste *Ricerche* II p. 92 le memorie più recenti sulle singole magistrature romane. Nel presente mi riferisco più frequentemente, alle seguenti.

1. I. Niccolini *Fasti tribunorum plebis ab anno* 260-494 *usque ad annum* 731-23, (Estratto dai miei « Studi Storici » Pisa 1906).

2. Max. Ziegler *Fasti tribunorum plebis* 133-70 progr. (Ulm 1903).

3. I. Seidel *Fasti aedilicii vom der Einrichtung der plebejischen aedilitaet bis zum Tode Caesars* (Breslau 1908). Fra le varie raccolte delle leggi romane cito:

G. Rotondi *Leges publicae populi Romani.* Estratto dalla « Enciclopedia Giuridica Italiana » (Milano 1912).

SERIE DELLE STIRPI TRIBUNICIE.

M. Aburius 187.

Stirpe oscura. Il trib. pl. del 187 Liv. XXXIX 4; 5; 12, raggiunse la pretura nel 176, Liv. XLI 14, 15. Abbiamo due monetari di questa stirpe: Babelon I p. 93-98. Grueber I p. 146 sg.

Nel suo tribunato M. Aburius si prestò a farsi interprete delle ire del console M. Emilio assente contro il collega M. Fulvio, che chiedeva il trionfo per le imprese compiute in Etolia e per la presa di Ambracia. La sua condotta fu ripresa dal collega nel tribunato T. Sempronio Gracco e Fulvio potè trionfare, Liv. XXXIX 4.[1]

Acilii Glabriones 201, 123 o 122.

aed. pl. 197.

Raggiungono il consolato dal 191.

Non v'è ricordo di Acilii prima della seconda guerra Punica, v. ad es. Liv. XXI 25, 4 (dato incerto) cfr. XXVII 10, 25, 2.

Il monetale *M. Aburius* si suole identificare con il nostro tribuno del 187; il secondo *C. Aburius Geminus,* con il personaggio omonimo che nel 171 andò ambasciatore a Masinissa ed a Cartagine, Liv. XLII 35, 7, cfr. Mommsen apud Muenzer in PW. *RE.* I col. 127. La classificazione cronologica del Conte de Salis apud Grueber I l. c. abbassa però l'età di questi due monetali al periodo che intercede fra il 124 ed il 103.

È per semplice svista che il Grueber l. c. dice che *C. Aburius Geminus* fu tribuno della plebe nel 185.

Dalle monete di M.' Acilius Glabrio attribuite già al 54 a. C. ed ora al 50 in cui si scorge l'imagine della *Valetudo* (Babelon I p. 105 sg. Grueber I p. 496) si ricavò che gli Acilii Glabriones derivavano da Arcagato figlio di Lisania Peloponnesio, che fu il primo medico greco a stabilirsi a Roma nel 219 a. C., al quale venne accordata la cittadinanza e donata *publice* una taberna nella località a cui rimase il nome di *compitum Acilium*. Cass. Hem. apud Plin. XXIX 6, 12.

Ora è curioso che di Acilii si faccia menzione la prima volta solo nell'anno seguente in cui un M.' Acilius è ricordato fra i triumviri incaricati di distribuire terre per le colonie Latine allora dedotte presso il Po, Liv. XXI 25 ad a. 218.

Non è ammissibile che codesto medico abbia potuto aspirare agli onori ed abbia allo stesso tempo abbandonata la sua lucrosa professione. È ovvio invece il pensiero che gli Acilii, al pari dei Postumii Albini, furono fra i primi ed i più ardenti fautori della coltura greca. Arcagato di Lisania, divenuto cittadino romano, prese il nome da quello del suo fautore Acilio.

Con l'amore della civiltà greca per parte degli Acilii si spiega poi come il console del 191, vincitore di Antioco alle Termopili, abbia introdotto il culto della *Pietas,* alla quale dedicò un tempio nel Foro Olitorio, con cui era connesso il mito attico di Micone, Liv. XL 34. Val. Max. II 5, 1.

M.' Acilius e Q. Minucius, trib. pleb. nel 201, interrogarono il popolo se intendesse far pace con Cartagine, Liv. XXX 43.

M.' Acilius Glabrio, tribuno nel 123 o nell'anno seguente, fu autore di una *lex repetundarum* (Cic. *Verr.* I 17, 51) che

dal Mommsen in poi, ad *CIL.* I 198, si suol generalmente identificare con quella di cui si è conservata buona parte del testo. Le opinioni dei moderni v. in Rotondi op. cit. p. 312 sg. ed in Ziegler *Fasti* p. 6 sgg. in PW. *RE.* I n. 37-38.

Nel senatoconsulto sugli Astipalei, *CIG.* 2485 l. 12, si fa ricordo di una *lex Rubria-Acilia.* Codesto Acilio sarebbe, pare, lo stesso personaggio che rogò la legge *reputandarum* nel 123 o nel 122 e che fu quindi collega di C. Gracco.

M.' Acilius Glabrio e C. Laelius furono aed. pleb. nel 197, Liv. XXXIII 25.

M. Acutius 401.[1]

Persona del tutto oscura al pari del collega Lacerius. Sarebbero stati cooptati *haud dubie patriciorum opibus*, Liv. V 10, 11.

Q. Acutius è rammentato da Cic. *ad Q. fr.* III 2, 3. Un Acutius è ricordato da Cesare *b. G.* III 84; un altro è senatore nel 25 a. C., v. *Prosop. Imp. Rom.* I p. 10. Non v' è poi, a mia notizia, menzione di altri Acutii per l' età repubblicana.

È sincera la tradizione, che avrebbe serbato ricordo di un tribuno così oscuro? Ovvero abbiamo l' indizio di tarde vanterie di famiglie di assai modeste origini, che si sarebbero procurati antenati posticci? Cfr. oltre a proposito dei Considii, dei Lacerii, di Ti. Pontificius.

Aelii verso il 286; verso il 194; 177; prima del 129; 58 (Ligus). aed. 296; 204; 202.

[1] *Q. Acutius Nerva* raggiunse il consolato nel 100 d. C. Su lui e su altri Acutii dell' impero v. *Prosop. Imp. Rom.* l. c. Cfr. *CIL.* VI 10557 sqq.

aed. pleb. 296; 204; 202.

P. Aelius Ligus fu console il 172 quando per la prima volta si verificò un collegio di due consoli plebei. Gli Aelii si vantavano aver dato uno dei primi questori plebei sino dal 409 Liv. IV 54, 3.

C. Aelius trib. pleb. verso il 286 circa rogò una legge *in Sthennium Stallium Lucanum qui Thurinos bis infestaverat. ob id Aelium Thurini statua et corona aurea donarunt.* Plin. *n. h.* XXXIV 15, 32.

Q. Aelius Tubero tribuno sul finire del 194 od al principio dell'anno seguente propose si deducessero due colonie latine, una nel paese dei Brutti, l'altra *in Thurinum agrum* Liv. XXXIV 53. Egli prese pur parte come triumviro alla fondazione della colonia Latina di *Castrum Frentinum,* che veniva dedotta appunto per virtù della sua rogazione (Liv. XXXV 9, 7: *cuius lege deducebatur*). È questione non risolta e forse non risolvibile se *Castrum Frentinum* facesse parte dell'agro dell'antica Thurii. Così non è chiaro se il suo tribunato cada nel 194 o nel 193, dacchè non sappiamo se le parole di Livio *exitu anni* XXXIV 53, 1, si riferiscano al tempo posteriore od anteriore al 1° Dicembre in cui i tribuni solevano entrare in carica. Non porge indizio alcuno il fatto che nel 193 lo vediamo triumviro nel dedurre la colonia di Castrum Frentinum, dacchè, non ostante il divieto per i tribuni di allontanarsi per più di un giorno da Roma, vediamo C. Gracco partecipare come triumviro alla fondazione della colonia di Cartagine da lui fatta dedurre *Ep. Liv.* 60; Plut. *G. Gracch.* 10 sq.

È però lecito, credo, farsi la domanda se la proposta per parte di un Aelius di fondare la colonia nell'agro dove

era già sorta Thurii e l'aver personalmente partecipato a fondarla (Liv. XXXIV 53, 1) non debba mettersi in relazione con le antiche benemerenze degli Aelii verso i Thurini (Plin. l. c.) e se in ciò non vi sia uno dei tanti esempii di pubblica clientela.

Q. Aelius nel 177 *magnis contentionibus* ottenne di impedire si approvasse la proposta dei colleghi Licinio Nerva Papirio Turdo acchè non si prorogasse l'imperio del console Manlio. Liv. XLI 6, 2. Cfr. Niccolini p. 35.

Q. Aelius Tubero, come si apprende da Cicerone *Brut.* 117, sarebbe stato tribuno prima del 129, ove con il Piderit in luogo di: *qui quidem in triumviratu iudicaverit contra P. Africani avunculi sui testimonium vacationem augures quo minus iudiciis operam darent non habere* cet. si leggesse *in tribunatu.*

Da questo passo ciceroniano come da un altro *Lael.* 37 si apprende che si oppose a Tiberio Gracco. Cfr. Niccolini add. p. 37.

Intorno ad Aelius Ligus tribuno pleb. nel 58 abbiamo le seguenti testimonianze: Cic. *pro Sextio* 32, 70: *ex novem tribunis, quos tamen habueram, unus me absente defluxit, cognomen sibi ex Aeliorum imaginibus adripuit, quo magis nationis eius quam generis videretur.*

ib. *intercessit* (cioè al ritorno di Cicerone) *Ligus iste nescio qui, additamentum ininimicorum meorum*

de domo 19, 49: *denique etiam ille novicius Ligus, venalis scriptor et subscriptor tuus cum M. Papirii sui fratris esset testamento et iudicio improbatus mortem eius se velle persequi dixit; nomen Sex. Propertii detulit* cet.

de harusp. resp. 3, 5: *itaque eum* (cioè Clodio) *numquam*

a me esse accusandum putavi, non plus quam stipitem illum qui quorum hominum esset nesciremus, nisi se Ligurem ipse esse diceret.

Da tutti i passi testè riferiti pare che Cicerone scherzi fra il doppio significato di *Ligus,* come indice di rude nazione e quale cognome assunto allo stesso tempo da un ramo degli Aelii, dacchè P. Aelius Ligus fu il primo di tal stirpe che raggiunse il consolato nel 172. Nè è improbabile che a costui tale cognome di *Ligus* fosse derivato da imprese compiute (v. Liv. XLII 10, 11) in Liguria.

Si direbbe che codesto Aelius Ligus, che era uno dei tribuni amici di Clodio (*omitto iam Numerium, Serranum Aelium quisquilias seditionis Clodianae* — Cicero *pro Sextio* 43, 94) appartenesse per nascita alla Liguria e che approfittasse di tal cognome per farsi passare per un discendente degli Aelii di Roma. Tutto ciò è però oltremodo incerto, tanto più che Cicerone, allorchè si tratta di amici di Clodio, perde addirittura la bussola e non ha mai avuto difficoltà come avvocato di calunniare i suoi nemici personali.

Aelius Ligus il console del 172 ebbe probabilmente, come ho testè detto, cognome da imprese che egli od uno dei suoi antenati aveva compiute nella Liguria. Ci è detto, è vero, che il senato assegnò la Liguria come provincia ad ambedue i consoli C. Popilio e P. Elio Ligus (Liv. XLII 10, 12); ma nel seguito della sua narrazione Livio parla di ciò che fu compiuto da Popilio (che anche in causa degli incidenti avvenuti al fratello con i Liguri Statielli nell' anno precedente attrae maggiormente la sua attenzione), ma tace delle gesta del collega di lui Elio (cfr. ib. 21; 28).[1]

Non è chiaro in qual anno un Aelius propose la famosa

[1] Nelle notizie degli Scavi 1886 p. 114 in un' epigrafe della ligure Ven-

legge sulla *obnuntiatio* (forse è da assegnare verso gli anni 158-156? v. Rotondi *Leges* p. 288) e tanto meno se codesto Aelius fu un *trib. pleb.*[1]

L. Aelius Paetus e *C. Fulvius Curvus* furono aed. pleb. nel 296 Liv. X 23, 11.

P. Aelius Paetus e *P. Villius Tappulus* lo furono nel 204 Liv. XXIX 38, 4.

P. Aelius Tubero e *L. Plaetorius* lo furono nel 202 Liv. XXX 39, 8.

C. Afranius 196.

L'ipotesi sopra esposta (*Ricerche* vol. II p. 176) che Afranius, il console del 60, fosse di origine picena non riposa su argomenti molto solidi. Certo sino dal principio del secolo II v'è ricordo di Afranii. Cfr. Afranius Stellio pretore nel 185 Liv. XXXIX 55, e fra il 172 ed il 151, stando alla cronologia monetale del Conte de Salis accolta dal Grueber I p. 91 abbiamo un S. Afranius magistrato monetale.

timiglia è ricordato un *Allius Ligus*. È appena il caso di rammentare che *Allius* è la forma arcaica di *Aelius*.

Codesta inscrizione porge qualche elemento per giudicare pienamente dei passi ciceroniani? Abbiamo un individuo che ebbe tal gentilicio e tal cognome in seguito alla clientela del console omonimo vincitore dei Liguri?

[1] Le leggi Aelia e Fufia che regolavano l'obnuntiatio rogate verso il 154, che giovavano al partito aristocratico e che furono violate da Clodio, difficilmente erano, come da taluno si ammette, (v. testi o pareri di moderni in Niccolini p. 216 ed in Rotondi p. 288) tribunicie. A me pare più naturale pensare a pretori anche perchè i tribuni, pur tendendo ad invadere attribuzioni di altri corpi e magistrati, non avevano alcun interesse a proporre leggi che giovassero al partito ottimate.

Contro la teoria dell'origine romana degli Afranii si può nondimeno notare che un Afranius fu duce dei Latini durante la guerra Sociale, ove tal nome sia da accogliere in Floro II 6, 6 ed. Rossbach ed in Appiano *b. c.* I 40 ed. Mendelssohn.

Insieme al collega C. Atinio Labeone il tribuno del 196 si oppose acchè si deliberasse unitamente in una sola relazione intorno al trionfo dei due consoli. Liv. XXXIII 22, 1.

L. Albinius Paterculus 494.

Stando alle tradizioni concordi di scrittori latini, Sempronio Tuditano, Attico, Cicerone, Livio apud Ascon. in *Corn.* p. 68 K. S. Liv. II 33, Albinio fu uno dei primi tribuni. Non v'è motivo di dubitare della tradizione, la quale è conseguente ove ricorda un Albinio fra i primi plebei che raggiunsero il tribunato militare *consulari potestate* nel 379 Liv. VI 30 Diod. XV 51.

Ha carattere di autenticità il noto aneddoto di quel L. Albinius *de plebe homo,* che disceso dal veicolo su cui trasportava i suoi, vi fece salire le Vestali e le trasportò a Cere Liv. V 40. *CIL.* I *elog.* 24. Val. Max. I 1, 10. Plut. *Cam.* 41. Flor. I 7. Era un particolare di cui s'era serbato ricordo dagli stessi sacerdoti e di cui rimaneva traccia nel culto.

Gli Albinii si andarono presto attenuando; non abbiamo modo di stabilire se fossero o no loro discendenti quelli di cui si parla sporadicamente per l'età successiva, v. ad es. Cic. *pro Sext.* 6; *ad fam.* XIII 8. Cfr. *CIL.* X 4750.

C. Alfius 59.

Gentilicio che non parrebbe latino corrispondente al romano Albius; v. il materiale in Schulze p. 119: 221.

Fu tra i tribuni favorevoli a Cesare nell'anno del suo primo consolato. Essi lo sostennero contro l'opposizione dell'altro console Calpurnio Bibulo. *Schol. Bob.* p. 324, 9 cfr. Cic. *in Vatin.* 16, 38. Fu perciò respinto nella pretura che ottenne poi nel 54 v. Hoelzl *Fasti praetorii* p. 68.

I giudizii su di lui da parte di Cicerone variarono secondo l'opportunità. Lo presenta come un imbecille durante il tribunato *parum videlicet intellexit in tribunatu quid vero populo probaretur — pro Sextio* 53, 114 cfr. *Schol. Bob.* p. 304, 15. Ma due anni dopo, essendo Alfio giudice, e trattandosi della sorte di Plancio difeso da Cicerone questi lo loda come: *meorum consiliorum in consulatu socius, pericolorum particeps, rerum quas gessi adiutor fuisti* cet. *pro Plancio* 42, 104.

Così in occasione del processo di A. Gabinio già nemico e per opportunità politica diventato suo amico, Cicerone loda C. Alfius come *quaesitor gravis et firmus, ad Q.* fr. III 3, 3.

Alienii trib. 455; aed. 454; trib. verso il 55?

Livio III 31, 5 racconta che nel 454 furono chiamati in giudizio i consoli Veturio e Romilio dell'anno precedente: *dies dicta est, Romilio ab C. Calvio Cicerone tribuno plebis, Veturio ab L. Alieno.*

Dionisio X 48 riferisce le cose medesime; ma differisce in ciò che fa chiamare Romilio in giudizio dal tribuno Siccio, mentre Veturio lo fu da Λεύκιος δέ τοτ' ἀγορανομῶν δήμαρχος δὲ τῷ παρελθόντι ἔτει γεγονώς.

È probabile che nel testo corrotto di Dionisio si faccia menzione del nostro Alieno; ma non è sicuro, vista la divergenza rispetto a Calvio in luogo del quale nomina Siccio.

Merita per sè poca fede la notizia che sino dai primi decenni della repubblica conseguisse magistratura plebea un Alienus. La forma Alienus od Allienus fa, è vero, ripensare al nome del fiume Alia od Allia ma il suffisso *-enus* non ha carattere romano; esso, come quello di Labienus, conviene al Piceno od a regione a questo vicina. Altri Alieni non compaiono del resto nel corso dell'autentica storia romana prima dell'ultimo secolo della repubblica. V. il materiale in PW. *RE.* I col. 1585.

La menzione di un tribuno della plebe verso il 55 accolta ad es. dal Willems *Le Senat d. l. rep. rom.* p. 498 cfr. Niccolini *Fasti* p. 491 riposa sulla indicazione di una *lex Mamilia, Roscia, Peducea, Alliena, Fabia* di cui è fatto ricordo nei Gromatici Latini ed. Lachmann I p. 263, Bruns *Fontes* ed. VII p. 95. Considerando che le stesse parole che figurano in quel testo ricompaiono quasi alla lettera nel cap. 104 della legge della Colonia Iulia Genitiva (v. le indicazioni in Rotondi p. 388 ed in Bruns l. c.) si è pensato che possa essere un regolamento di quinqueviri susseguito alla legge Iulia.

Gli antichi ci dicono che talora alcuni capi di leggi erano tralatici e venivano riprodotti alla lettera in posteriori. Si tenga ad esempio conto dei passi seguenti:

Cic. *pro C. Rabirio Postumo* 4, 8: *si est hoc novum in lege Iulia, sicuti multa sunt severius scripta quam in antiquis legibus et sanctius, inducatur sane etiam consetuetudo huius generis iudiciorum nova, sin hoc totidem translatum caput est quo fuit non modo in Cornelia sed etiam in Servilia* cet.

Plin. *n. h.* X 50, 139, ove parla della *lex sumptuaria Fannia* (a. 161): *quod deinde caput translatum per omnes leges ambulavit.*

Macrob. III 17, 7 ove a proposito della *lex Licinia* del 103 dice: *paucis mutatis in plerisque cum Fannia congruit. in ea enim ferenda quaesita est novae legis auctoritas exolescente metu legis antiquioris ita, Hercules, ut de ipsis XII Tabulis factum est, quarum ubi contemni antiquitas coepit, eadem illa, quae illis legibus cavebantur, in alia latorum nomina transierunt.* Cfr. Gell. *n. A.* II 24, 7.

Nulla esclude pertanto che invece di quinqueviri incaricati di applicare una legge, si tratti di una vera e propria *lex* passata attraverso a cinque diverse redazioni, che porti il nome dei vari magistrati che la rogarono. Ma anche ammettendo ciò, non veniamo alla sicura conclusione che si tratti di legge tribunicia.

T. Ampius Balbus 63.

È l'unico magistrato romano di tal nome. A parte persone ricordate in epigrafi non si conoscono altri Ampii oltre a costui ed un suo liberto (v. il materiale in Klebs in PW. *RE.* I col. 1978).

Sulla forma del nome v. Schulze p. 257; 345.

T. Ampius Balbus fu amico di Cicerone, il quale cercò di mitigare l'ira di Cesare contro di lui (*ad fam.* VI 12 ad a. 47), che a Capua due anni prima aveva fatto leve di soldati nell'interesse di Pompeio e del senato (*ad Att.* VIII 11). Altre notizie v. *ad fam.* I 3, 2; *ib.* II 3; III 7, 5; *de leg.* II 6.

T. Ampius era stato pretore verso il 57 a. C. e governò l'Asia, Wehrmann *Fasti* p. 63. Come tribuno nel 65 insieme a T. Labienus propose onoranze a favore di Pompeio Magno vincitore di Mitridate. Vell. II 40, 4. Cfr. Cass. Dio XXXVII 21.

La circostanza che egli faceva leve a Capua farebbe pensare che egli appartenesse a questa regione. Cfr. gli indici ad *CIL.* X.

M. Ampudius N. f. q. tr. pl. aid. CIL. X 6082: *litteris antiquioribus.* Cfr. Seidel p. 82.

Q. Ancharius 59.

Il gentilicio Ancharius è assai diffuso in Etruria, a Tuscolo, nel Piceno, in Umbria, v. Schulze p. 122; 165; 203. Esso non è di origine romana.

Q. Ancharius fu uno dei fautori del partito ottimate nell'anno del consolato di Cesare e naturalmente Cicerone *pro Sextio* 53, 113, ne mette in rilievo la *fides* e la *fortitudo.*

Annii 110; 57.

Non è dato stabilire se vi siano connessioni con gli Annii consoli nel 153 e nel 128.

Un Annius di Setia è ricordato come *praetor* dei Latini nel 340 Liv. VIII 3; Annii compaiono nelle inscrizioni arcaiche di Preneste *CIL.* XIV 3058.

L. Annius e P. Licinius Lucullus fecero parte del tribunato nel 110, in un anno in cui *seditionibus tribunicis atrociter respublica agitabatur* e contro la volontà dei colleghi tentarono rimanere in carica anche per l'anno successivo, Sallust. *Iug.* 37. Sulla cronologia v. Ziegler p. 9.

Il tribuno del 57 è il ben noto Milone nemico di Clodio.

Egli era di Lanuvio, ma suo padre naturale era un Papius. Gli Annii sono assai diffusi. V. il materiale raccolto dal Muenzer PW. *RE.* I col. 2271 sgg.

Antistii 422; 420; 319; verso il 103; 88; 58; 56.

Gli Antistii od Antestii conseguirono il tribunato militare cons. pot. sino dal 379; divennero consoli solo nel 30 e poi nel 6.

Risulta dal racconto di Dionisio IV 57 che il più antico ramo di questa stirpe derivava da Gabii al tempo dei Tarquinii. Ciò sarebbe pur confermato dalle monete in cui si legge *C. Antist. Regin. foedus P. R. qum Gabinis,* Babelon I p. 149. Grueber II p. 98. Ciò che riconfermerebbe l'origine sabina di questa stirpe; Regillum era limitrofo a Gabii.

I racconti rispetto ai tribuni del 422 e 420 non sono tali da renderci pienamente tranquilli che si tratti di fatti storici. Per il 422 infatti il trib. Antistio si trova commemorato insieme ai dubbi colleghi Tempanio, Asellio, Spurilio (Liv. IV 22; cfr. oltre sotto questi nomi).

Per il 420 si fa poi menzione di particolari minuti rispetto a gare di elezioni che assai difficilmente erano narrate nei documenti più antichi (Liv. IV 44).

È invece storico quanto si raccontava intorno alla *rogatio* del tribuno M. Antistius rispetto alla defezione dei Satricani avvenuta verso il 319 (Liv. XXVI 33, 10 cfr. IX 16, 2).

L. Antistius Reginus tribuno verso il 103 è citato da Valerio Massimo IV 7, 3 come esempio di amico esemplare e allo stesso tempo di cattivo magistrato, perchè non solo

liberò dal carcere ma accompagnò nella fuga Cepione punito per essere stato sconfitto dai Cimbri.

Sulla data del tribunato di lui v. Niccolini *Fasti* p. 39. Ziegler p. 13.

Il gentilicio Antistio manca però in Valerio; perciò non da tutti i moderni codesto *Reginus* è identificato con un personaggio di quella *gens.*[1]

Su P. Antistius giunto in tarda età al tribunato nel 88, (era nato fra il 135-32) mentre aveva già coperta la pretura cfr. Cic. *Brut.* 63, 226, nel quale anno dette sua figlia in sposa a Pompeio Magno (Plut. *Pomp.* 4) rimando ai dati dello Ziegler *Fasti* p. 18.

Di L. Antistius trib. pleb. nel 58 siamo informati da Suetonio ove si dice che Giulio Cesare, terminato l'anno del suo consolato, richiesto di render conto dei suoi atti, dopo tre giorni di vane contestazioni se ne andò in provincia, lasciando alle prese il suo questore, ma che *mox et ipse a Lucio Antistio Tr. Pl. postulatus, appellato demum collegio optinuit, cum rei publicae causa abesset, reus ne fieret. Caes.* 23.

C. Antistius trib. pleb. nel 56 ricordato da Cicerone *ad Q.* fr. II 1, 3 è il Vetus ricordato da *ad Att.* XIV 9, 3.

È probabile fosse trib. pleb. quel M. Antistius che insieme a Q. Terentius nel 218 si recò vanamente dal console Flaminio imponendogli il ritorno a Roma Liv. XXI 63, 12.

[1] Nell'elenco dei numerosi Antistii di cui ci è giunta memoria (sono 62) registrati con la consueta accuratezza dal Muenzer PW. *RE.* I col. 2545 sg. manca il più antico ricordato da Dionisio IV 57.

Può sospettarsi fosse tribuno della plebe quel L. Antistius *disertus homo* che accusò T. Matrinius di Spoleto *unus ex eis quos C. Marius civitate donasset*, Cic. *pro Balbo* 21, 48. Ma non insisto sulla congettura.[1]

Antii 137 (Briso) 72-70? (Restio).

M. Antius Briso, d'accordo con il console M. Aemilius Lepidus si oppose all'approvazione della *lex Cassia tabellaria*, ma in seguito desistette dall'opposizione. A ciò fu indotto, per quel che allora si pensò, da P. Scipione Africano. Cic. *Brut.* 25, 97.

C. Antius Restio è ricordato come tribuno nell'inscrizione in cui si fa menzione della *lex Visellia CIL.* I 1593. Egli è probabilmente l'autore di quella *lex sumptuaria*, rogata fra l'età di Silla ed il tribunato di M. Antonio (Gell. *n. A.* II 24, 13. Macrob. III 17, 12), che per il primo si guardò bene dal mettere in pratica.

Dalle monete recanti il nome di C. Antius Restio ed aventi l'imagine degli dei Penati, Grueber I 522, si potrebbe forse ricavare che questa gente era originaria di Lavinio, mentre il nome stesso ricorda d'altra parte la città di Antium. Sulla cronologia Niccolini add. p. 42 Ziegler p. 22.

Che C. Antius Restio monetale verso il 46, Grueber I p. 521, cfr. Babelon I p. 153 sg. connettesse la sua gente con Anzio risulta, credo, da quelle fra le sue monete che presentano l'imagine della Fortuna. L'autenticità di questa moneta non è del tutto sicura v. Grueber I p. 523 n. 1.

[1] Un P. Antistius *aedilicius* ucciso dal pretore Damasipo, perchè fautore del partito sillano, è ricordato per l'82 da Velleio II 26, 2. Ma non è chiaro se fu curule o plebeo.

Non è certa la identificazione ammessa ad es. dal Grueber di questo Antius con quello che fu proscritto dai triumviri nel 43 cfr. App. *b. c.* IV 40.

Dalle monete inoltre si scorge che gli Antii si riconnettevano con Ercole. Ciò fa pensare che anche Antonio il celebre triumviro ricollegava la sua prosapia con Anton figlio di Ercole.

Le due genti credevano discendere dai medesimi progenitori od altre ragioni, che non abbiamo più modo di rintracciare, fecero accogliere tale tesi. È degno ad ogni modo di nota che gli Antonii erano imparentati con gli Iulii, e che gli Antii si assunsero il nome degli Iulii come mostrano i titoli e le testimonianze relative a C. Antius A. Iulius A. f. Quadratus, console nel 93 e nel 105 v. il materiale apud Rohden in PW. *RE.* I 2564 Suppl. I 95.

Io non oso decidere se di codesta relazione fra Antii ed Antonii sia un ulteriore prova il cognome di Ἄνθυλλος che aveva il figlio maggiore nato dal matrimonio di M. Antonio con Fulvia, Plut. *Ant.* 71; 81. Cass. Dio XLVIII 54, o se tal cognome sia solo un vezzeggiativo datogli dai Greci di Alessandria come sospettano i moderni (Drumann ed. Groebe I p. 381; cfr. in PW. *RE.* I col. 2614 n. 32). Sono ad ogni modo degni di nota i nomi di *M. Antonius Antius Lupus* il pretore fatto uccidere da Commodo nel 182 (*Hist. Aug. Comm.* 7, 5; cfr. PW. *RE.* I n. 37).

Ove in Livio IV 17 si dovesse leggere *Sp. Antium* (cod. V. *spuantium*) confermando il testo di Cicerone *Phil.* IX 2, 5: *Sp. Antio;* in luogo di quello di Plinio *n. h.* XXXIV 23: *Spuri Nauti,* avremmo una più chiara idea del valore di questa genealogia accolta dagli Antii. Si potrebbe anzi più agevolmente comprendere perchè, discutendo con Ottaviano, M. Antonio triumviro mostrasse di preferire d'essere piut-

tosto un discendente di Ercole anzichè un adottato dagli Iulii (App. *b. c.* III 16; 19).

Antonio si sarebbe ricollegato con la stirpe patricia degli Antii, a cui avrebbe appartenuto uno dei quattro oratori uccisi dal re dei Veienti nel 438 e con quelli fra gli Antonii che sarebbero stati patricii e che avrebbero pur dato un Xviro.

Antonii 167; verso 71; 49; 44.

Prescindendo dagli Antonii, che sono presentati come patrici, Xviro *legibus scribundis* nel 450; mag. equit. nel 334, il primo degli Antonii plebei raggiunse il consolato nel 99.

In complesso è oltremodo probabile che gli Antonii abbiano proceduto in modo del tutto analogo agli Octavii di Velletri, i quali vantavano un vecchio patriciato dall'età dei Tarquini (anche Velitrae era città etrusca). Gli Octavii dicevano di essere diventati poi plebei. Suet. *Aug.* 1.

Queste pretese genealogiche di M. Antonio si connettono con parole di scherno che M. Antonio volgeva ad Ottaviano rinfacciandogli le sue umili origini municipali per parte di madre Cic. *Phil.* III 15, ed il proavo di condizione libertina Suet. *Aug.* 2. Codeste parole meglio si comprendono ove si ammetta non solo che Antonio contrapponeva al rivale municipale l'essere, come oggi ancora si dice, *Romano de Roma* ma l'appartenere od il discendere da una gente patricia.[1]

M. Antonius trib. pleb. nel 167 insieme al collega M. Pomponius si oppose assai vivacemente a che si dichia-

[1] Certo non è da spiegarsi come un vezzeggiativo il nome di quel Ἀντύλλος o Ἀντύλλιος od *Antyllius* servo o *preco* del console Opimio ricordato a proposito dell'uccisione di C. Gracco Appian. *b. c.* I 25. Plut. *C. Gracch.* 13 sq. *Comp. Gracch. et Cleom.* 5. Auct. *de vir. ill.* 65.

rasse guerra ai Rodii, Liv. XXXV 21. Polibio XXX 4, 6 ricorda il solo Antonio e così Diodoro XXXI 5 che da lui dipende.

M. Antonio fu pure il tribuno che tenne la *contio* in cui Paolo Emilio vincitore di Perseo riferì sulle sue imprese Liv. XXXV 40, 9.

C. Antonius è il primo dei tribuni rammentati nel plebiscito del 71 (o 70? cfr. Niccolini add. p. 42) che accordò la *libertas* e la qualità di *amici* e *socii* del popolo Romano ai Termesi Maiores della Pisidia. *CIL.* I 204. Egli ricompare nell'iscrizione relativa alla *lex Visellia* sulla cura delle vie *CIL.* I 593. Egli raggiunse il consolato l'anno stesso di Cicerone e ebbe il cognome di Hybrida. Cfr. Plin. *n. h.* VIII 213.

Su lui Drumann-Groebe I p. 390. Ziegler p. 22.

M. Antonius tribuno nel 49 è il celebre triumviro *reipublicae constituendae.*

Con il tribunato di M. Antonio è collegata, stando a Cassio Dione XLI 18, la rogazione della legge che restituì ai figli dei proscritti da Silla la facoltà di aspirare agli onori. La data però di questa legge è molto controversa (cfr. Drumann ed. Groebe III p. 400; 424) perchè la maggioranza degli antichi porge indicazioni diverse. Non reputo quindi inutile trattare brevemente tale questione.

Plutarco *Caes.* 37 la fissa non già come Cassio Dione nel tempo in cui Cesare partì per la guerra ispanica, ossia dopo l'aprile del 49, nel tempo in cui Antonio fu per così dire il luogotenente di Cesare, per cui incarico, dice Dione, la presentò, bensì dopo il ritorno di costui a Roma, vale a dire nel periodo degli undici giorni in cui Cesare dittatore sbrigò

in Roma varie faccende di Stato prima di partire per Brindisi e poi per Dyrrachium. Ma se Cesare avesse a ciò personalmente atteso, lo avrebbe indicato dove egli stesso, *b. c.* III 1, accenna ai provvedimenti presi durante quegli undici giorni.

Stando a Suetonio *Caes.* 41 il dittatore *admisit ad honores et proscriptorum liberos* dopo che ebbe posto fine alle guerre civili e celebrato i trionfi. Egli ne fa ricordo dopo di aver parlato del riordinamento del calendario (46 a. C.). Ma se ciò fosse, non si capirebbe come mai Vibio Pansa figlio di un proscritto da Silla (Cass. Dio XLV 17), ammesso agli onori solo nel 46, potesse poi ad un tratto coprire il consolato nel 43. Poichè invece sappiamo che Pansa copriva di già cariche curuli rivestite di *imperium* nel 45 (Cic. *ad fam.* XV 17, 3) ed anzi sino dal 47 amministrò come pretorio la Bitinia (Hoelzl *Fasti* p. 77 sgg.) è oltremodo probabile che la legge sui figli dei proscritti sillani fosse di già approvata nel 49, come Cassio Dione afferma.

Resta infine la notizia di Velleio II 43, 4 che di Cesare dice: *restituta in aedilitate adversante quidem nobilitate monumenta C. Marii simulque revocati ad ius dignitatis proscriptorum liberi et praetura quaesturaque mirabili virtute atque industria obita in Hispania* cet.

Ma Velleio confonde evidentemente ciò che Cesare compì essendo *iudex quaestionis* nel 64, ossia nel tempo che intercedette tra la sua edilità curule (65) e la sua pretura (62 a. C.).[1] Allora sopratutto per opera di Cesare (τοῦ Καίσαρος τοῦ Ἰουλίου τοῦθ' ὅτι μάλιστα παρασκευάσαντος Cass. Dio XXXVII 10. Suet. *Caes.* 11) vennero giudicati e condannati

[1] Cfr. anche Cic. *pro Cluentio* 29, 79 ove in luogo di *C. Iunium* come si legge ad es. nell' edizione del Baiter va corretto *C. Iulium*.

gli uccisori dei proscritti da Silla e non valse loro l'essere stata esplicitamente garantita la incolumità nelle leggi del terribile dittatore (Suet. l. c.).

Ed a trarre in errore Velleio contribuì forse il fatto che nel 63 (l'anno in cui Cesare come *iudex* condannò C. Rabirio l'uccisore di Apuleio Saturnino) fu fatta la proposta dai tribuni d'accordo con C. Antonio Hybrida, collega di Cicerone, di accordare l'*ius honorum* ai figli dei proscritti sillani Cass. Dio XXXVII 25. Plut. *Cic.* 12). Non ci è esplicitamente detto che Cesare in quella occasione abbia perorato la causa loro. Ma tutto quanto sappiamo sulla sua condotta politica in piena opposizione a Cicerone che come console in quell'anno fece andare a vuoto la legge sui figli dei proscritti da Silla (in Pison. 2, 4. Plut. *Cic.* 12. Plin. *n. h.* VII 30, 117. Cfr. Drumann-Groebe V p. 46) ci induce a pensare che Cesare fu sino d'allora tra i fautori della legge che per suo incarico venne infine presentata da M. Antonio. Nulla pertanto ci autorizza a pensare che Cassio Dione abbia errato.[1]

Il tribuno del 44 è il fratello del IIIviro M. Antonio flagellato più volte da Cicerone nelle *Philippicae* autore di una legge che, fatta eccezione per il consolato, lasciava a Cesare determinare metà dei candidati alle magistrature. (Cic. *Phil.* VII 16; Suet. *Caes.* 41). È anche autore di un'altra *agraria* la quale si riferiva all'ager Campanus, alle paludi Pomptine, all'agro Leontino Cic. *Phil.* V 7; VI 14; VII 17;

[1] I lamenti di Cicerone *ad Att.* IX 14, 2 ad a. 49 sulle reali condizioni della *pax* vantata da Cornelio Balbo non porgono invece argomenti a favore ovvero contro la tesi che i figli dei proscritti sillani avessero riacquistato sino d'allora l'*ius honorum*.

XI 30; XIII 37. Cass. Dio XXXV 9. Su lui v. il materiale in Klebs in PW. *RE.* I col. 2585 sgg.

Apudius v. s. v. *Pacubius.*

Apuleii 391; 103; 100; 99; 43.

Gli Apuleii figurano nei fasti consolari sin dal 300. Io ho per il passato dubitato del tribunato di un Apuleio nel 391 partendo dal doppio concetto che non fosse attendibile quanto è narrato sul processo contro Camillo del quale L. Apuleius sarebbe stato accusatore *propter praedam Veientanam* Liv. V 32, 8. Io pensai già che lo stesso nome di Apuleius accennasse a rapporti con popoli che solo più tardi vennero in relazione con Roma.

Mi affretto ora a dichiarare che credo di aver errato. I dubbi sul processo contro Camillo esposti da critici valorosi oggi, dopo aver meglio esaminato il problema, mi paiono men validi di quello che per il passato io pure ammisi.

Sia pure che nel racconto relativo a questo processo vi siano aggiunte di età posteriore e particolari fantastici; nulla però ci obbliga a credere imaginario il processo stesso per cui Camillo andò in esilio; nulla di strano che la plebe che numerosa prese parte all'assedio di Veii per la speranza di preda, abbia concepito livore verso il duce che cercò usarne buona parte a pubblico vantaggio e che non volle fosse tutta distribuita ai singoli militi.

I dubbi d'altra parte che già esposi sul nome di Apuleio non hanno valore di sorta, perchè codesto nome si trova anche in regione etrusca e lo studio di tutta l'onomatologia romana sta ad insegnarci che già da codesta età Roma era

popolata da numerosi elementi dell' Etruria meridionale (v. in queste *Ricerche* II p. 141).

Con il tempo della guerra di Veii Roma è entrata nel periodo sostanzialmente storico e non v'è ragione di affacciar dubbi ove non vi siano atti specifici i quali mostrino che la tradizione è in errore.

Nulla prova che la stirpe dell'Apuleius del tempo di Camillo avesse rapporti con quella del più noto L. Apuleio Saturnino tribuno del 100-99 a. C. Di Apulei Saturnini abbiamo già ricordo per il 173. Liv. XLII 4. Da Cicerone *pro Plancio* 19, 27 sq. apprendiamo l'esistenza di un ramo della gente degli Apulei Saturnini residenti nella prefettura di Atina.

L. Apuleio Saturnino, il più celebre tribuno di questo nome, esercitò tale magistratura nel 103 nel 100 e nel 99.

Le leggi da lui rogate di cui ci è rimasto ricordo nella tradizione superstite sono le seguenti:

1. La lex frumentaria (103 a. C.?). Si riferiva ad una riduzione del prezzo del grano già fissato al tempo di C. Gracco. Auctor *ad Herenn.* I 21. Cic. *pro Sextio* 55.

2. Stando all'Auct. *de viris illustribus* 73: *Lucius Appuleius Saturninus tribunus plebis seditiosus ut gratiam Marianorum militum pararet, legem tulit, ut veteranis centena agri iugera in Africam dividerentur intercedentem Baebium collegam facta per populum lapidatione submovit.* (103 a. C.).

Contenuto analogo hanno le notizie nelle quali si parla delle terre che Apuleio propose si dividessero nella provincia Gallia dopo la guerra contro i Cimbri App. *b. c.* I 29; 30 e poi delle terre nella Sicilia, nella Achaia, nella Macedonia Auctor *de vir. ill.* 75 cfr. Cic. *pro Balbo* 48 (a. 100?).

3. *Lex de maiestate* Cic. *de orat.* II 107: 201. A quanto

pare essa era diretta contro coloro che si erano opposti all'approvazione delle leggi popolari.

Sulla data di queste leggi variano le opinioni degli eruditi.[1]

Collega del più noto Apuleio nel 99 (o nel 98? Ziegler) fu pure C. Appuleius Decianus uomo *spectatae integritatis* Val. Max. VIII *damn.* 2, condannato per aver accusato il collega P. Furio ed aver deplorata la morte di Saturnino, Cic. *pro Rabirio perd.* 8, 24 e che si recò esule presso Mitridate. *Schol. Bob.* p. 230. Su lui cfr. anche Cic. *Pro Flacco* 77.

P. Appuleius tribuno nel 43 è un noto amico di Cicerone *Phil.* VI 1; XIV 16; *ad Brut.* I 7, 2 favorevole al partito degli ottimati, Appian. *b. c.* III 93.[2]

In *CIL.* V 862 è pure rammentato un *C. Appuleius M. f. Tappo pr. aed. tri. pl. q. iudex quaestionis rerum capitalium* appartenente all'ultimo secolo della repubblica, ma che non è dato fissare con esattezza cronologica. Cfr. Seidel p. 82.

[1] Per altri testi e rispetto alle assai vessate questioni cronologiche, v. le egregie memorie di G. Niccolini *Fasti* p. 354 cfr. *L. Apuleio Saturnino e le sue leggi* in *Studi ital. di Filol. classica* V (1897) p. 441.

Fr. Vonder Muehll *De L. Apuleio Saturnino tribuno plebis* (Basilaea 1906). Cfr. Fr. Walter Robibson *Marius Saturninus und Glaucia* (Bonn 1912).

[2] Un L. Apuleius Saturninus fu *aedilis* prima del 60 v. Cic. *pro Plancio* 8, 19; ma non appare se curule o plebeo.

Nulla di sicuro può affermarsi sulla data della *lex Appuleia de sponsu.* Gaius III 122, che si suole in generale attribuire dopo il 241, in cui fu istituita la prima provincia, la Sicilia, perchè poteva essere applicata anche ai cittadini nelle provincie. Le opinioni dei moderni v. in Rotondi p. 246.

C. Apronius 449.

Un Apronius diventò console suffetto nell'8 p. C.

Il tribuno del 449 è, al pari di M. Titinius, M. Pomponius, Villius, C. Oppius, uno di quei *spe deinde magis quam meritis electis* (Liv. III 54), che si sogliono giustamente considerare di dubbia autenticità.

Sebbene siano raramente ricordati, abbiamo tuttavia menzione di Apronii *aedilicii* per tempo poco anteriore al 266. Val. Max. VI 6, 5.

L. Aquilius Gallus 55.

Un Aquilius plebeo è console sino dal 259.

Un L. Aquilius Gallus è *praetor* sino dal 176 Liv. XLI 145; 15, 5.

Intorno agli Aquilii patricii ed alla loro probabile origine etrusca discorro in queste *Ricerche* II p. 101 sgg.

P. Aquilius Gallus insieme a C. Ateius Capito resistette al partito di Pompeio e Crasso nei comizi elettorali del 55. Aquilio vi fu ferito. Plut. *Cato Minor* 43; Cass. Dio XXXIX 36.

Il nome degli Aquilii è congiunto con la *lex Aquilia.* Bruns *Fontes* ed. VII p. 45) di cui ignoriamo la data. Scrittori Bizantini, Anon. *ad Bas.* LX 3, 1. Theophan. IV 3, 15 accennano vagamente a tempi che si potrebbero identificare con quelli della terza secessione, ossia della *lex Hortensia.* 287-186). I moderni hanno esposte le opinioni più disparate (cfr. Rotondi *op. cit.* p. 241. Cfr. C. H. Monro *Digest.* IX 2 *Lex Aquilia* (Cambridge 1898).

C. e *L. Arrenii* 210.

Oltre ai due Arrenii trib. pleb. Liv. XXVII 6, 3 (Hertz legge: *Arrii*, il Pighio: *Arriani*) v'è menzione di un Arrenius *praefectus socium* nel 208 Liv. XXVII 30, 13; 27.

Questo nome parrebbe non aver carattere romano; forse è etrusco; v. simili nomi in Schulze *op. cit.* p. 125.

C. e L. Arrenii tentarono, ma invano, nel 210 di impedire che nei comizi elettorali si eleggessero consoli Q. Fabio per la quinta e Q. Fulvio per la quarta volta, adducendo ragioni di convenienza a non perpetuare il comando nelle stesse persone, per giunta mentre uno di essi teneva la presideuza dei comizi, Liv. XXVII 6.

M. Asellius 422.

Nessun Asellius è conosciuto per età anteriore all'impero (per i pochi personaggi di quest'ultima età v. von Rohden in PW. *RE.* II col. 1531).

Può darsi che M. Asellius Liv. IV 42 sia un tribuno posticcio come Tempanius e Ti. Spurilius.

C. Asinius Pollio 47.

C. Asinius Pollione è il celebre personaggio che divenne console nel 40. Egli era di Teate Marrucinorum. È stato più volte notato che negli *Acta* dei trionfi manca l'indicazione del suo avo. Cfr. Drumann-Groebe II p. 1 sgg. Muenzer in PW. *RE.* II col. 1589.

Durante il suo consolato si oppose con il collega Trebellio alle proposte dell'altro collega Cornelio Dolabella, rispetto alle *novae tabulae* destinate a ridurre i debiti, Plut. *Anton.* 9.

C. Ateius Capito 55.

C. Ateius Capito cos. suff. 5 p. C.

Gli Ateii Capitones erano di Castrum Novum dell'Etruria v. s. p. 192. L'avo del console era un semplice centurione Tac. *ann.* III 75.

C. Ateius Capito ed il collega P. Aquilius Gallus furono i due tribuni che si opposero a Pompeio e Crasso consoli del 55 nei torbidi comizi elettorali. Di Ateio rimasero poi celebri le terribili e solenni esecrazioni che fece contro Crasso nel momento che lasciava la città per recarsi a combattere infelicemente contro i Parti. Cass. Dio XXXIX 32. Plut. *Crass.* 16. In Floro I 46, 3 il tribuno che *ducem hostilibus diris devoverat* è detto *Metellus.* Che però la tradizione plutarchea sia esatta è provato da Cicerone *de dir.* I 16, 26, ove si discute sulle *dirae* e sull'*obnuntiatio* di Ateio ivi giustificato dell'accusa di aver mentito. Da Cicerone apprendiamo che Ateio fu notato dal censore Appio Claudio (nel 50 a. C.) cfr. Plut. l. c.

Sul contegno politico del nostro tribuno dapprima nemico di Pompeio e di Crasso e difensore del senato, più tardi citato come fedele amico di Cesare v. il materiale in Muenzer PW. *RE.* II col. 1904.

A. Aternius 448.

Il console del 454 tribuno della plebe nel 448 con Sp. Tarpeius (Liv. III 65) è l'unico personaggio di questa gente.

È stato notato che gli Aternii compaiono in Dalmazia *CIL.* III 6010, 20; 12014, 8: 14641; ma ciò non prova affatto una derivazione di quest'ultima gente dalla patricia.

La stirpe attestata dalle epigrafi della Dalmazia può anche aver avuto origine dal nome del fiume Aternus (oggi il Pescara), che sbocca appunto sulle coste dell'Italia opposte alla spiaggia dalmata.[1]

Atilii 311; 210; 57.

Gli Atilii vantavano il tribunato *consulari potestate* sino dal 444. Ma i dati sui tre tribuni *consulari potestate* di quell'anno come abbiamo fatto notare a suo luogo (*Ricerche* II p. 110; 120) sono frutto di errore di testo o porgono per lo meno materia a dubbi. Ove non vi sia stata falsificazione, come nel caso di Cecilii, ove realmente un Cloelius, un Sempronius Atratinus fossero stati trib. mil. con un Atilius, dovremmo concludere che anche questo Atilio era un patricio.

All'esistenza di Atili patricii accenna anche il racconto intorno a quell'Atilio punito all'età regia per aver propalati segreti di religione (Dion. Hal. IV 62).

Di fronte a tali ipotesi sta il fatto che gli Atilii figurano fra i primi plebei che realmente conseguirono il tribunato *consulari potestate* nel 396 e nel 400.

Gli Atilii raggiunsero poi il consolato sino dal 335. Gli Atilii Sarani sono tra i primi monetali, Grueber I p. 92 fra il 172-151.

Il trib. pleb. L. Atilius insieme a C. Marcius nel 311 fu autore della *rogatio* sui *tribuni militum a populo* Liv. IX 30.

L. Atilius trib. pleb. nel 210 propose il plebiscito sulla sorte dei Campani dopo la ripresa di Capua Liv. XXIV 33.

[1] È così frequente il caso che nomi geografici della costa orientale dell'Italia si ritrovino anche su quelle dell'opposto Illirico che nulla vi sarebbe di strano che il nome *Aternus* derivasse da una località dalmata.

Sex. Atilius Serranus trib. pleb. nel 57 fu uno dei nemici di Cicerone. Tentò opporsi al senatoconsulto per cui a Cicerone si restituiva la casa. Era detto *Gavianus* perchè adottato da un Gavio Cicerone *pro Sestio* 72; 74; 85; (*ad Att.* IV 24; cfr. *de harusp. resp.* 32; *post. red. ad. Quir.* 12. Cfr. Ascon. *in Pison.* p. 10 KS.) chiamava lui ed il collega. Q. Numerio *de lapide emptos.* Asconio l. c. spiega: *quia mercede id faciebant.*[1]

Atinii 197; 196; 149; 131 (Labeones).

A noi non è giunto ricordo di Atinii prima del 12 IV, XXV 15. Il nome Atinio farebbe pensare alla derivazione da una località Atina; da Cicerone apprendiamo invece che gli autori delle *leges Atiniae* provenivano da Aricia, *Phil.* III 16.

Fra queste leggi vi doveva esser quella di cui Gellio *n. A.* XVII 7, 1 così parla: *Legis veteris Atiniae verba sunt: quod subruptum erit, eius rei aeterna auctoritas esto.* Poichè Gellio dichiara in seguito che il padre di Q. Scevola, Bruto e Manilio discutevano *utrumne in post facta modo furta lex valeret an etiam in ante facta,* si suole ricavare che essa era anteriore all'età in cui M.' Manilio e P. Mucio furono consoli (respettivamente nel 149 e nel 133). Tenuto però conto della scarsità delle nostre fonti, è vano voler fissare date precise.[2]

[1] La *lex Atilia de tutore*, anteriore al senato consulto sui *Bacchanalia* (Liv. XXXIX 199, 9) a. 186, di cui fanno menzione i giuristi ad es. Gaius I 185 sqq., può essere stata tanto pretoria quanto tribunicia.

[2] È incerto se sia o no un plebiscito la lex Atinia *de usucapione* (Bruns *Fontes* ed. VII p. 47) che si suole fissare verso il 149, cfr. Rotondi p. 291.

Il più antico tribuno di cui ci sia giunta memoria è C. Atinius che nel 197 propose la fondazione di cinque colonie *civium*, a Vulturno, a Literno, a Puteoli, a Castrum Salerni, a Buxentum, Liv. XXXII 29, 3. Cfr. però per il 194 Liv. XXXII 45.

A. Atinius Labeo nel 196 a. C. insieme al collega C. Afranius, obbligò i consoli Q. Minucio e C. Cornelius a riferire separatamente sulle loro imprese. Il secondo trionfò a Roma sui Galli, il primo sul monte Albano, Liv. XXXIII. 22 sq.

Nell'anno medesimo (196 a. C.) si fa ricordo di C. Atinius Labeo che con il collega Q. Marcius Ralla interrogò il popolo se volesse far pace con Filippo di Macedonia vinto a Cinoscefale, Liv. XXXIII 25.

I frammenti dell'epitome liviana di Ὀxyrhynchos 1, 107 p. 133 R. ci fanno assai probabilmente conoscere la data della *lex Atinia* di cui avevamo notizia da Varrone citato da Gellio *n. A.* XIV 8: *nam et tribunis, inquit plebis senatus habendi ius erat quamquam senatores non essent ante Atinium plebiscitum.*

Ecco il testo della nuova epitome liviana: *de tribunis pl. la*[*ta est*] *l*[*ex*] *At*[*inia*] (ad a. 148 a. C.).

Le opinioni anteriori degli eruditi intorno alla data di questa importante legge oscillavano fra il 216 ed il 102. V. il materiale in Rotondi p. 330 sg. il quale, per quel che noto, non tien conto dell'indicazione nel papiro di Oxyrynchos.

C. Atinius Labeo Macerio trib. nel 131 v. Epit. Liv. LIV: *C. Atinius Labeo trib. pl. Q. Metellum censorem, a quo in senatu legendo praeteritus erat, de saxo deici iussit; quod ne*

fieret ceteri tribuni auxilio fuerunt. Altri particolari sull'incidente v. in Cic. *de domo* 47, 123 e sopratutto in Plin. *n. h.* VII 44, 143.

Aufeius 123.[1]

La gente Aufeia è ricordata in epigrafi di Capua e di Tuder, Schulze p. 348. L'acqua Marcia anticamente si chiamava *Aufeia* Plin. *n. h.* XXXI 41 ed io propendo ad assegnare ad un Aufeius il denaro con la leggenda M. AUF in nesso RVS che i numismatici (Grueber I 130. Babelon I p. 233) attribuiscono ad un Aufidius; cfr. oltre in queste *Ricerche.*

Da Gellio *n. A.* XI 10 apprendiamo che C. Gracco fece una *dissuasio* contro la *lex Aufeia,* la quale favoriva coloro che speravano pecunia dal re Nicomede e premi dal re Mitridate. A ragione lo Ziegler p. 27 fa notare che può trattarsi di un'orazione presentata da un tribuno del collega di Gracco ostile alle sue vedute.

Aufidii 170; 61.

Gn. Aufidius Orestes cos. 71.

Notammo a suo luogo (*Ricerche* II p. 174) il carattere non romano di questo nome.

[1] La *lex Aufeia* ed il tribuno omonimo sono sfuggiti ai compilatori dell'*Enciclopedia* del Pauly Wissowa.

L'oncia con la leggenda *M. Auf* in nesso con rappresentazione di un centauro che si suole attribuire ad un Aufidius (Babelon I p. 234 cfr. Grueber I p. 131 n. 1), sia che appartenga realmente a tale stirpe ovvero ad un Aufidius, pare accennare all'etimo del gentilicio derivato da una riviera, si tratti di una sorgente come l'Aufeia, ovvero di una fiumana come l'Aufidus.

Un Aufidius Pontianus Amiterninus v. ricordato in Varrone *r. r.* II 9, 6.

Su Gn. Aufidius collega di M. Iuventius Thalna nel 170 v. al n. precedente. Accusarono il pretore C. Lucrezio di aver maltrattati i Calcidensi amici del popolo Romano. C. Lucrezio fu condannato: Liv. XLIII 7 sq.

L'Aufidius tribuno del 61 è l'autore di una *lex de ambitu* Cic. *ad Att.* 16, 13.

Del tutto incerto è il tempo a cui va riferita la notizia di Plinio *n. h.* VIII 24, 64: *senatus consultum fuit vetus ne liceret Africanas in Italiam adveher* (ossia le pantere). *Contra hoc tulit ad populum Cn. Aufidius tribunus plebis, permisitque Circensium gratia importare.*

La data abitualmente accolta del 170 non ha per sè alcun argomento. Non ha però maggior valore quella del 103 fissata in base all'indicazione dei leoni importati a Roma (v. Rotondi p. 328).

Sulle pantere africane cfr. anche Cic. *ad fam.* VIII 9, 2 sq.

Aurelii Cotta verso il 154; 104 o 103; (verso il 90?); 49. aed. pleb. 216.

Stirpe sabina. Consoli dal 252.

L. Aurelius Cotta nel 154 dette un'interpretazione abusiva delle garanzie assicurate alla sacrosanta potestà tribunicia, per non soddisfare ai suoi obblighi privati. Tutti i colleghi dichiararono che se non avesse adempiuto il suo dovere avrebbero prestato il loro *auxilium* ai creditori. Val. Max. VI 5, 4. Cfr. Muenzer in PW. *RE.* II col. 2484 n. 98.

(Identificato dal Niccolini con il tribuno del 104 (= 95) p. 355 cfr. 39 add.).

L. Aurelius Cotta verso il 104, al tempo in cui si istituì il processo contro Servilio Cepione, predatore del tesoro di Tolosa, sconfitto dai Cimbri (106 a. C.), tentò intercedere insieme al collega T. Didio in opposizione di Norbano e degli altri colleghi. Cic. *de orat.* II 107; 167; 197.

Sulla cronologia v. Robinson *mem. cit.* Lo Ziegler pone questo tribunato nel 103.

È incerto se sia stato tribuno C. Aurelius Cotta verso il 90 Cic. *de orat.* II 17, 24 III 3, 11; cfr. Ziegler p. 27.

Stando a Lucano III 143 un Aurelio Cotta intercedette contro L. Cecilio Metello suo collega, il quale si oppose acchè, scoppiata la guerra civile, Cesare si valesse dell'erario (49 a. C.).

M. Aurelius Cotta fu aed. pleb. nel 216 con M. Claudius Marcellus Liv. XXIII 30, 16.

Baebii 217; 204; 200; (194?); prima del 111: (104 ovvero 103). aed. pleb. 200.

Non si conoscono Baebii prima della seconda guerra Punica. Raggiungono il consolato nel 182.

I Baebii Tamphili sono tra i più antichi magistrati monetali: Grueber I p. 71 fra il 196 ed il 173.

I Baebii sono forse di origine etrusca (cfr. Schulze *op. cit.* p. 13).

Q. Baebius Herennius come trib. pleb. nel 217 spiegò la sua influenza affinchè contro la volontà degli ottimati venisse eletto console suo cognato C. Varrone, colui che fu poi vinto a Canne, Liv. XXII 34, 3. Cfr. Niccolini p. 33 add.

Cn. Baebius trib. pl. nel 204 colse occasione dei dissidii sorti fra i due censori Claudio Nerone e Livio Salinatore e dall'asprezza di cui avevano dato prova nella loro censura per chiamarli in giudizio, dal quale furono liberati dal Senato, Liv. XXIX 37, 17. Val. Max. VII 2, 6.

Q. Baebius trib. del 200 tentò invano in opposizione al senato di impedire che il popolo dichiarasse guerra alla Macedonia, adducendo a motivo la continuità delle guerre, Liv. XXXI 6.

Nella lex agraria del 111 *CIL.* I 200 l. 43 sq. si legge: *ex lege*] *pl(ebeive) sc(ito) quod M. Baebius tr. pl. III vir coloni(a) e deducend*[*ae rogavit* cfr. 45 sqq. 96. Essa si riferiva all'agro italico, africano, corintiaco.

Ora dacchè nel 194 un Baebius Tamphilus fu uno dei triumviri incaricati di dedurre la colonia di Sipontum, Liv. XXXIV 45, 3 parve al Mommsen ad *CIL.* I p. 95 che le due persone siano da identificarsi. Ipotesi non molto sicura, sia perchè gli altri precedenti di questa natura citati nella *lex agraria* si riferiscono ad età più vicine alla sua promulgazione, sia perchè nulla esclude che altri Baebii fra il 194 ed il 111 siano stati incaricati di distribuzioni di terra.

Di C. Baebius tribuno pleb. del 111 corrotto *magna mercède* da Giugurta fa ricordo Sallustio *b. Iug.* 33.

Un Baebius collega di Apuleio Saturnino che si opponeva acchè si concedessero terre in Africa ai soldati di Mario (a. 104? 103?) si parla dall'Auctor *de vir. ill.* 73. Appuleio si liberò della sua intercessione con farlo prendere a sassate (cfr. Niccolini *Saturnino* p. 476 n. 1).

Cn. Baebius Tamphilus aep. pleb. nel 200. V. in Liv. XXXI 50, 1.[1]

Caecilii 439; 213; 90; prima del 75; verso il 72; 63; 62; 61; 59; 49.

aed. pleb. 209; 208; 189.[2]

I Cecilii più volte consoli dopo il 284, una delle più potenti stirpi plebee sin dal III secolo, avrebbero dato un tribuno *militum consulari potestate* sino dal 444, Liv. IV 7. Ma in luogo di un *Caecilius* va letto *Cloelius* (*Ricerche* II p. 120 cfr. 110).

Anche Q. Caecilius, tribuno della plebe del 439, ricordato in occasione di Minucio Augurino denunziatore di Spurio Melio, è oltremodo sospetto (v. Liv. IV 16, 5; cfr. la mia *Storia critica di Roma* II p. 194 sgg).

Q. Caecilius Metellus del 213 intentò processo contro i censori P. Furio e M. Atilio, che lo avevano fatto *aerarius* per aver egli proposto, essendo questore, di abbandonar l'Italia dopo il disastro di Canne Liv. XXIV 43.

Di Q. Caecilius Metellus Celer trib. pleb. nel 90 parla Cicerone *Brut.* 79, 305, che lo dice oratore non spregevole.

Q. Caecilius Creticus trib. pleb. è rammentato da Cic. *de*

[1] Ignoriamo se la *lex Baebia* Liv. ad a. 180: XL 44, 2: *praetores quattuor post multos annos lege Baebia creati;* fosse plebiscito ovvero legge consolare.

[2] Non è chiaro se è un tribuno M. Caecilius accusatore di Calpurnio Bestia uccisore delle mogli Plin. *n. h.* XXVII 4.

imp. Pomp. 5, 58. Forse è il personaggio che diventò poi pretore nel 75 a. C., v. Muenzer in PW. *RE.* III col. 1210 n. 87.

Di Q. Caecilius si fa parola nell'epigrafe (*CIL.* I 593), a proposito della *lex Visellia* sulla cura delle vie approvata prima del 72. È anzi probabile, se non certo, che in essa si parli di tribuni plebis (cfr. Mommsen in *Jur. Schrift.* III p. 27 sg.).

Di L. Caecilius Rufus, tribuno nel 63, parla Cicerone per l'interesse che prese per il fratello uterino P. Cornelio Sulla e per aver promesso di intercedere contro la legge agraria di Rullo *pro Sulla* 23, 65; *ad Q.* fr. III 3, 2. Cass. Dio XXXVII 25.

Nel 62 è tribuno Q. Caecilius Metellus Nepos noto nemico di Cicerone e di Catone Ascon p. 6 K. S. Plut. *Cat. Min.* 20 sqq. *Cic.* 23, 26. Cass. Dio XXXVII 38, 42 sq. Suet. *Caes.* 16. *Schol. Bob.* p. 202 O.

Cornutus Pseudocato trib. pl. nel 61, amico di Cicerone *ad Att.* I 14, 6, nemico a Clodio più tardi pretore *post red. in sen.* 9, 23, si suole identificare con il Caecilius Cornutus di cui abbiamo monete battute in Amisus, Borghesi *Ouvres* I p. 463; cfr. Muenzer in PW. *RE.* III col. 1200 n. 43.

Q. Caecilius Metellus, tribuno nel 59 (Cic. *ad Att.* II 1, 9) riuscì contro Favonio, cfr. Niccolini p. 44 add.

Più noto è L. Caecilius Metellus che nel 49 cercò impedire che Cesare si impadronisse dell'*aerarium sanctius.* Caes. *b. c.* I 33. Plut. *Pomp.* 61. Cfr. Drumann-Groebe II p. 46 n.31.[1]

[1] Non tengo conto del *Caecilius* con cui è collegato il ricordo della legge relativa all'aumento dell'*Urbs* Cic. *ad Att.* XIII 20, 1; 35. Non è infatti ben chiaro se si tratti di una vera e propria rogazione tribunicia e se

Può darsi sia stato un tribuno della plebe quel M. Caecilius che accusò Calpurnius Bestia che soleva uccidere con l'aconito le mogli allorchè dormivano. Manca ad ogni modo un criterio per fissare al caso l'età di codesto tribuno. Si apprende solo da Plinio *n. h.* XXVII 2, 1 che si leggeva ancora o che per lo meno al suo tempo era ancora famosa la *atrox peroratio in digitum* pronunciata da Cecilio.

Q. Caecilius Metellus aed. pleb. nel 209 con C. Servilius Geminus v. Liv. XXVII 21, 9. Cfr. Seidel p. 27 sg.

A. Caecilius aed. pleb. nel 189 con Q. Fulvius Flaccus, Liv. XXXVIII 35, 5.

C. Caedicius 475.

Consoli dal 256; un censore nel 283.

Un M. Caedicius *de plebe* avrebbe udita la voce del dio. Aius Locutius, Liv. V 32, 6; 50, 5. Plut. *Cam.* 14; 30, annunziante l'arrivo dei Galli e Q. Caedicius centurione si sarebbe distinto al tempo della catastrofe Gallica dopo la sconfitta dell'Allia.

Su C. Caedicius prefetto della cavalleria contro i Sanniti nel 294, 293 v. Liv. X 40 sg.

L'atto eroico di Q. Cedicio in Sicilia durante la prima

sia stata rogata a nome di un Pomponius o di un Caecilius, cfr. Rotondi *Leges populi Romani* p. 425.

Non è nemmen chiaro se la *lex Caecilia repetundarum* anteriore al 156 in cui per essa fu condannato il console L. Cornelio Lentulo Val. Max. VI 9, 10, sia o no tribunicia.

guerra Punica era celebrato da Catone apud Gell. *n. A.* III 7, mentre Claudio Quadrigario parlava di un Laberio.

Il tribuno del 475 L. Caedicius insieme al collega T. Statius avrebbe chiamato in giudizio il console dell'anno precedente per aver male condotta la guerra contro gli Etruschi, Liv. II 52.

Caelii, verso la metà del II secolo; 52; 51.

All'età di Catone il censorio appartiene un trib. pleb. M. Caelius contro il quale Catone pronunciò un'orazione di cui sono talora citati alcuni frammenti, Fest. p. 344; 169; 234 M., Paul. *ep.* 59 M., Prisc. 244, Gell. I 15, 9.

M. Caelius Rufus amico di Milone fu tribuno nel 52.

È il ben noto Celio difeso da Cicerone nell'orazione che porta il nome di lui. Fu amante di Clodia e probabilmente il rivale di Catullo.

Era di origine municipale; ma dal corrotto passo di Cicerone, *pro Caelio* 5, non si ricava con certezza se fosse di Tuscolo (ove è fatto ricordo dei Caelii *CIL.* XIV 2624; 2627. Su tuttociò rimando all'accurato articolo del Muenzer in P. W. *RE.* III col. 1266 sgg.

M. Caelius Rufus nel 52 fu autore di proposte per *novae tabulae* Caes. *b. c.* III 21; cfr. Cass. Dio XLII 22.

Sul secondo C. Caelius del 51 sappiamo solo che fu tra quelli che intercedettero a favore di Cesare: Cic. *ad. fam.* VIII 8, 6; cfr. *ad Att.* VII 1, 4.

L. Caesetius Flavus 44.

Un Caesetius è già ricordato per il tempo di Catone il vecchio che lo difese, Fest. s. v. *sultis* p. 301 M., Prisc. X p. 520, 23.

Caesetius è gentilicio raro fra i Latini, v. Conway *The italic dialects Ind.* III. Caesetii magistrati a Pompeii v. in *CIL.* X 857.

Cesetio e Marullo furono fra i tribuni che prendevano occasione da qualunque incidente, come quello della corona offerta da M. Antonio a Cesare nel 44 il dì dei Lupercalia, per accreditare la voce che il dittatore aspirasse al regno. Questi per mezzo del loro collega Helvius Cinna ne fece abrogare la tribunicia podestà. Essi però più tardi ottennero di ritornare, ma non riebbero il tribunato. Cic. *Phil.* XIII 15, 31 cfr. Obseq. 70 Liv. ep. 116 Vell. II 68, 4 Val. Max. V 7, 2 Suet. *Caes.* 79 Plut. *Caes.* 61 App. *b. c.* II 108 Cass. Dio. XLIV 9 sq. XLVI 40. V. altro materiale in Muenzer PW. *RE.* III col. 1310. Cfr. la mia memoria *L'aspirazione di Cesare al regno* in *Studi storici* (Pisa V (1912) p. 129 sgg.).

Q. Calidius 98.

Il suffisso *-idius* mostra trattarsi di gente in origine non romana. Il più antico Calidio a noi noto è il magistrato monetale attribuito al 110 dal Mommsen, cfr. Muenzer in PW. *RE.* III col. 1353 n. 3 e che il Grueber II p. 255 riferisce al 124 circa.

Q. Calidio, essendo tribuno della plebe nel 98, propose

con fortuna il ritorno di Q. Metello Numidico. Il figlio del Numidico, che ebbe il cognome di Pius, serbò tanta gratitudine a Calidio da pregare in seguito il popolo affinchè lo eleggesse pretore (nel 79. Cfr. Wehrmann *Fasti praetori* p. 33).

Da Cicerone, che fu testimone oculare di quest'ultimo fatto, e da Valerio Massimo V 2, 7 si ricava che Calidio era un *homo novus* di modesta condizione politica specialmente di fronte ad un Cecilio Metello (*longe inferioris hominis* Val. *l. c.*). Il fatto che Metello Pio *patronum eum domus et familiae suae semper dictitavit.* Val. Max. *l. c.*, mostra che non era di stirpe umile. Assai probabilmente apparteneva a quelle genti italiche, come ad es. i Didii, che in grazia della loro ricchezza ed autorità in patria ottennero di infiltrarsi in Roma e di averne per sè ed i loro discendenti la cittadinanza e gli onori.

Sulla accusa da parte di Q. Lollio ed intorno alla sua risposta ai giudici che misero a prezzo la sua condanna, v. Cic. *Verr.* III 63 cfr. I 17, 38; *Pseud Ascon.* p. 145 O. Su lui cfr. anche Auct. *de vir. ill.* 62.

Calpurnii 149; 121 (Pisones); 62 (Bestia).

Calpurnii Pisones consoli dal 180; Bestia cos. nel 111.

L. Calpurnius Frugi trib. pleb. nel 149 è una delle grandi personalità del III secolo. Doveva il cognome alle sue virtù, Cic. *Tusc.* III 8, 16, e le accuse di *turpia* e di *flagitiosa* mossegli da C. Gracco (*pro Fonteio* 39) furono frutto di odio politico. Ci è infatti detto che egli *fuit C. Graccho capitalis inimicus.* L'orazione di costui contro Pisone era *maledictorum magis plena quam criminum. Schol. Bob. in pro Flacco* p. 37 ed. Hildebrand.

Nell'anno del suo tribunato rogò la *lex de repetundis* Cic. *Brut.* 27, 107 cfr. *in Caec.* 65: *lex ipsa de pecuniis repetundis sociorum atque amicorum populi Romani patrona.* Essa era la prima di questa specie Cic. *in Verr.* III 84, 195; cfr. *Brut.* 27, 106; *de off.* II 21, 75: *nulla antea cum fuisset;* Tac. *ann.* XV 20, cfr. Mommsen *CIL.* I p. 63, 81.

Il tribuno del 149 è, come è noto, pure uno fra i più antichi annalisti ed oratori. (Cic. *de leg.* I 6; *de orat.* II 16, 51 sqq.; *Brut.* 27, 106).

L. Calpurnius Bestia inaugurò bene la sua carriera politica con il tribunato del 121 nel quale riuscì a restituire alla patria P. Popilio che C. Gracco aveva spinto in esilio, ma più tardi, in causa delle sue colpevoli relazioni con Giugurta, fu colpito dalla *lex Mamilia* (a. 109) Cic. *Brut.* 34, 128; cfr. *de orat.* II 70, 283.

C. Calpurnius Bestia al pari di Cecilio Metello suo collega nel tribunato del 62, ed a Cesare che copriva la pretura, disapprovò apertamente l'operato di Cicerone console intorno all'uccisione dei congiurati con Catilina, Sallust. *Cat.* 43. Brut. *ad Att.* I 17, 1. App. *b. c.* II 3. Cfr. Cic. *pro Sulla* 10, 31. *Schol. Bob.* 294 O.

In un frammento dello storico Cornelio Sisenna apud Non. s. v. *ergo* p. 107 = fr. 120 Peter, si legge: *milites ut lex Calpurnia concesserat virtutis ergo civitate donari.*

Si è pensato ad un plebiscito e non è per nulla escluso si abbia ricordo di una legge proposta da un console o da un pretore di età non ben definibile. Certo con un plebiscito convengono le parole dello stesso Sisenna (apud Non. s. v. *senati vel senatuis* = framm. 17 Peter): *Lucius Calpurnius Piso ex senati consulto duas novas tribus.*

Dal contesto dei frammenti di Sisenna può pensarsi si tratti di legge approvata nell'età sillana per cui questo storico era fonte primaria. Ed alla medesima serie di notizie parrebbe doversi riconnettere ancora il seguente frammento di Sisenna 119 Peter = Non. s. v. *iusso: tamen Tudertibus senati consulto et populi iussu dat civitatem.*

Tuder fu tra le città prese in guerra da Crasso nell'età sillana (Plut. *Crass.* 6, 7) ma nulla sappiamo della sorte che a lei fu riservata. Ben poco conosciamo del resto sul modo e sul tempo in cui fu accordata la cittadinanza romana nel tempo Mariano ed in quello successivo alla guerra Sociale ed alle leggi Iulia e Plautia-Papiria. Essa fu concessa ora a singole persone, ora a città da Mario, da Pompeio Strabone ed anche più tardi per virtù delle leggi Cornelia-Gellia (72 a. C.).[1]

In tali condizioni di cose è imprudente voler determinare con tutta esattezza, come si è spesso tentato, il valore del frammento relativo alla legge Calpurnia di cui abbiamo sopra fatto ricordo.

C. Calvius Cicero 454.

Stirpe ignota durante la repubblica; sui Calvii dell'età imperiale v. PW. *RE.* III col. 1413.

Il tribuno del 454 (Liv. III 31) sarebbe stato collega di Siccio Dentato, ed al pari di lui avrebbe accusato il console

[1] Cic. *pro Balbo* passim. Plut. *Mar.* 29. Ascon. in *Pison.* p. 3. Plin. *n. h.* III 138.

Con la gente Calpurnia si collega anche una delle *legis actiones*. Ma ignoriamo se fosse stata rogata da un tribuno e quando v. Gaius IV 19. La data del 204 (v. Rotondi p. 263) non riposa su argomenti sicuri.

Romilio. È pur ricordato a proposito della legge sulla facoltà concessa a tutti i magistrati di infliggere multe, Dion. Hal. X 50.

L. Caninius Gallus 56.

L. Caninii Galli cos. 37, suff. 2 sono il figlio ed il nipote del nostro tribuno, noto fautore di Pompeio ed amico di Cicerone.

Durante il suo tribunato L. Caninius prese parte vivace alla discussione di affidare a Pompeio l'incarico di ricondurre Ptolomeo Aulete ad Alessandria, Cic. *ad Q.* fr. II 2, 3; *ad fam.* I 2, 1; 4, 1. Cfr. Plut. *Pomp.* 49 ove per errore dei testi si legge Κανίδιος. Sulla questione v. Cass. Dio XXXIX 16.

Cfr. il materiale in Muenzer PW. *RE.* III col. 1477.

Ti. Cannutius 44.

È gentilicio raro in territorio latino, cfr. Schulze p. 142.

Ti. Cannutius fu il credulo strumento del quale si valse Ottaviano per aver modo di parlare nei comizi eludendo le difficoltà che gli creava Antonio, di cui Cannutio era fiero nemico. Le parole di Cicerone *Phil.* III 9, 23: *Ti. Cannutium a quo erat honestissimis contentionibus et saepe et iure vexatus* contrastano con quelle di Velleio II 64, 3: *tribunus Cannutius canina rabie lacerabat Antonium.*

Vittima della sua buona fede verso Ottaviano, ne divenne nemico. Fu proscritto ed in seguito fu fatto uccidere da Ottaviano dopo la presa di Perusia, App. *b. c.* V 49. Cic. *Phil.* III 23; *ad fam.* XII 3, 2; 23, 3. Cass. Dio XLVI 6; 12. App. *b. c.* III 41.

Sugli altri Cannutii v. il materiale in Muenzer PW. *RE.* III col. 1485.

Canuleii 445; 420; 98.

Nessun Canuleio raggiunse il consolato; ma di un Canuleius *praetor* si parla per il 171, Liv. XLII 28; XLIII 2.

C. Canuleius, tribuno del 445, è l'autore della celebre proposta della legge che aboliva le anteriori disposizioni del codice decemvirale vietanti i matrimonii fra patrici e plebei. Liv. IV 1. Cic. *de r. p.* II 63.

M. Canuleius, nel 420, si associò ai colleghi nel combattere il patriciato e nel proporre leggi agrarie. Liv. IV 44.

C. Canuleio, tribuno nel 98, avendo accusato P. Furio tribuno dell'anno precedente, che s'era opposto al richiamo di Metello, fu causa che costui venisse ucciso a furia di popolo, App. *b. c.* I 33. Cass. Dio fr. 95, 3.

Carfulenus 44.

Gentilizio non romano; cfr. un Carfenus a Benevento *CIL.* IX 1642. Altri nomi affini v. in Schulze p. 353 che li crede con certezza etruschi.

Carfulenus fu tra i tribuni nemici di Antonio. Perì nel *bellum Mutinense*, Cic. *Phil* III 9, 23: *ad Att.* XV 4, 1; *ad fam.* X 33, 4.

Non è chiaro se sia la stessa persona lodata per la *animi magnitududine et rei militaris scientia* dall'Auct. *b. A.* 31 e

il Καρσογλήϊος ricordato fra i duci del console Hirtius e di Ottaviano alla guerra di Modena App. *b. c.* III 66 sq.

Che nei nostri testi sia da leggere: *Carsulenus* e che vi si parli di persona originaria di *Carsulae?* È però ipotesi sulla quale non intendo affatto insistere.

Sp. e *L. Carvilii* 212.

I Carvilii sono una vecchia stirpe plebea che giunse al consolato sino dal 293. Essi vantavano anzi un questore già dal tempo di Camillo (391), Plin. *n. h.* XXXIV 13. Plut. *Cam.* 12.

Si è affermato senza valide ragioni, che codesto questore è posticcio, ed è l'anticipazione dei due tribuni Sp. e L. Carvilii del 212 che multarono il pubblicano M. Postumio Pirgense Liv. XXV 3, 13. Ma il fatto che dei Carvilii come tribuni si discorre solo per il 212, mentre avevano di già coperto il consolato sino dal 293, mostra quanto sia lacunosa la nostra tradizione, sia rispetto ad essi, sia ad altre genti.

I due tribuni Sp. e L. Carvilii accusarono il disonesto appaltatore M. Postumio Pirgense nel 212. Liv. XXV 3.

Cassii 486; 137; 104; 89; (56?) 49; 44.

Cassi Longini consoli dal 181.

Mentre la tradizione canonica sa di Sp. Cassio console nel 502, 493, 486, un'altra, di cui si è serbata menzione presso Valerio Massimo VI 3, 2, parla invece di Spurio Cassio tribuno della plebe, che d'accordo con i colleghi, meno P. Mucio, avrebbe tentato *ut magistratibus non subrogatis communis libertas in dubium vocaretur.* P. Mucio mandò a vuoto il tentativo e *vivos cremavit* i colleghi fedifraghi.

Abbiamo pertanto tradizione affatto diversa sia rispetto a Sp. Cassio come a Mucio, che in altri racconti figura come colui che stende senza timore la mano sul fuoco per dimostrare a Porsenna il coraggio romano. Consoli furono trasformati in tribuni, patrici in plebei.

La soluzione di tali quesiti è fra le più ardue. Non siamo sicuri se abbiamo il travisamento di una versione antica ed autentica, ovvero varianti di tradizioni tutte incerte. Nè è lecito poi stabilire sino a qual punto tali versioni siano state elaborate dagli storici dei Cassii plebei (ad es. da Cassio Emina) miranti probabilmente a collegarsi con i patricii di tal nome, che, se esisterono, assai presto scomparvero. Nè siamo in grado di decidere se i Mucii Scevola plebei, che non appaiono nelle gesta sicure prima del III secolo, non abbiano pur contribuito a trasformar racconti assai diversi rispetto al più antico dei Mucii.

Una versione diversa intorno a nove personaggi, che sarebbero stati bruciati vivi, e che sapeva, per quel che pare, non di plebei bensì di patrici, è conservata nella mutila voce di Festo s. v. (*novem*) p. 174 M. Analoghi dubbi presentano le memorie relative ai Minucii Augurini ed agli Iunii.

L. Cassius trib. nel 137 fu l'autore della seconda *lex tabellaria* (la prima fu la Gabinia del 139), v. Cic. *de leg.* III 16, 35: *a nobili homine lata L. Cassio — sed pace familiae dixerim — dissidente a bonis atque omnis rumusculos popularis aurae aucupante;* cfr. *Brut.* 25, 97: *homo non liberalitate ut alii, sed ipsa tristitia et severitate popularis;* cfr. 27, 106 *pro Sestio* I 48, 103, *Lael.* 12, 41, ove si parla dei timori che tal legge fece sorgere fra gli ottimati.

Sulla sua severità e sul suo giudicio sopra le Vestali colpevoli di incesto v. Ascon. *in Milon.* p. 40 KS. cfr *Schol.*

Bob. 303; 310. Pseud. Ascon. p. 141. Cfr. i denari di Q. Cassius monetale verso il 58 relativi a questo processo in Babelon I p. 331. Grueber I p. 481 n. 2.

Sul tribuno del 104 ci informa Asconio *in Cornel.* p. 69 KS: *Altera Cassia lex quae populi iudicia firmavit, quae sit potest quaeri. est autem haec: L. Cassius l. f. Longinus tribunus plebis, C. Mario C. Flavio coss., plures leges ad minuendam nobilitatis potentiam tulit, in quibus hanc etiam, ut quem populus damnasset cuive imperium abrogasset in senatu ne esset. Tulerat autem eam maxime propter simultates cum Q. Servilio, qui ante biennium consul fuerat et cui populus, quia male adversus Cimbros rem gesserat, abrogavit imperium.*

L. Cassius trib. nel 89 abbracciò la causa dei creditori contro il pretore Sempronius Asellio e determinò quel sanguinoso moto in cui lo stesso pretore fu assassinato. Val. Max. VIII 7, 4.

Un C. Cassius Longinus è ricordato da Cicerone *ad Q. fr.* II 1, 2 ad a. 56. Che fosse tribuno, come generalmente si ammette, non appare evidente.

C. Cassius Longinus, cesariano, più tardi uccisore di Cesare fu tribuno nel 49 Cic. *ad Att.* VII 21, 2; 23; 24; 25. Su lui v. Muenzer in PW. *R. E.* III col. n. 1728.

Q. Cassius Longinus, fu insieme ad Antonio, uno dei tribuni che allo scoppio della guerra civile intercedette a favore di Cesare (49 a. C.) e che cacciato da Roma riparò presso di lui, Caes. *b. c.* I 2. *Perioch. Liv.* CIX 2. App. *b. c.* II 33: su altri passi cfr. Muenzer in PW. *RE.* III col. 1740 n. 70.[1]

[1] La *lex Cassia,* in virtù della quale Cesare *sublegit* plebei nel patriciato, Tac. *ann.* XI 25, anziché un plebiscito, fu forse una legge pretoria. Di parere diverso sono altri, v. Rotondi *op. cit.* p. 426.

L. Cassius Longinus fratello dell'uccisore di Cesare, nemico di Antonio, fu tribuno nel 44, Cic. *Phil.* III 23; *ad Att.* XIV 21; *ad fam.* XII 22; 71. Cfr. Muenzer l. c. col. n. 1739.

C. Cestilius 57.

C. Cestius fine della repubblica.

C. Cestilius fu uno dei tribuni che favorirono il ritorno di Cicerone: *post red. in sen.* 8, 21.[1]

Persona ignota; unico esempio per noi di magistrato avente tale forma di gentilicio, che ricompare del resto in quello di *C. Cestius L. f. Pob. Epulo pr. trib. pleb. VIIvir epulonum CIL.* VI 1374.

I varii Cestii di cui ci è arrivato il nome non sono anteriori agli ultimi anni della repubblica. V. il materiale in Muenzer in PW. *RE.* III col. 2004. Cfr. Grueber I p. 551. D'altra parte il trovar il loro nome inciso su uno dei ponti di Roma e nella celebre piramide *CIL.* VI 1374 li rivela *homines novi* in altri termini *parvenus* assai ricchi. È stato notato che il lor nome compare nelle inscrizioni arcaiche di Preneste *CIL.* XIV 2891; 3091 sqq.

Cestius *princeps* di Perugia nell'età di Augusto è ricordato da Velleio II 74. Cfr. App. *b. c.* V 49.

M. Cincius Alimentus 204.

Il gentilicio Cincius si trova in Etruria, a Falerii (cfr. Cincius Faliscus attore comico apud Don. *de com.* p. 10 R).

L'antichità dei Cincii parrebbe indicata dal fatto che essi avevano i loro sepolcri in quella parte della città che era presso la porta Romana ai piedi del Palatino, Fest. s.

[1] Per altri Cestilii v. il materiale in Schulze *op. cit.* p. 580 n. 4.

v. *Romanam portam* p. 362 M.; cfr. Paul. *ep. Fest.* p. 57 M. s. v. *Cincia.*[1]

M. Cincius Alimentus, trib. pleb. nel 204 (congiunto dell'antico annalista che fu prigioniero di Annibale, Liv. XXI 38, 2) nell'anno del suo tribunato si recò a Locri e poi in Sicilia con il collega M. Claudio Marcello e con legati del Senato per riferire sulle operazioni militari di Scipione Africano, Liv. XXIX 20.

Egli è il noto autore della *lex* omonima *de donis et muneribus,* v. il materiale in Rotondi *op. cit.* p. 261.

C. Cinci aidile pleib. è ricordato in un'iscrizione arcaica. *CIL.* VI 31585 = 1277.

M. Cispius 57.

Uno dei tribuni favorevoli a Cicerone e nemico di Clodio, più tardi invano da lui difeso in un processo *de ambitu, post red.* 8, 21; *pro Plancio* 31, 75; *Schol. Bob. ad l.* p. 267 O.

Il nome del Mons Cispius o Cespius (v. Varr. *d. l. L.* V 50) parte dell'Esquilino, induce a credere che i Cispii fossero di origine urboa.

La tradizione collegava però l'eponimo di quel colle con Cispius Laevus di Anagnia che sarebbe giunto a Roma al tempo di Tullo Ostilio Fest. p. 351 M s. v. *septimontio.*

Un Laevus Cispius legato di L. Planco è ricordato da Cicerone *ad fam.* X 18, 1; 21, 3.

Q. Claudius 218; 204; 171 (Marcelli); 140 (Asellus) 42.
aed. pleb. 216; 205.
Claudi Marcelli consoli dal 331.

[1] Dai *Cincii* si fecero derivare in età moderna i *Cenci* i quali avevano le loro sedi non molto lungi dal Palatino e che raccoglievano, come prova di tale discendenza, le iscrizioni in cui si faceva ricordo di quella gente.

Il tribunato del 218 è attestato da Livio XXI 63, ove dice che il console designato C. Flaminio era inviso al senato *ob novam legem quam Q. Claudius tribunus plebis adversus senatum atque uno patrum adiuvante C. Flaminio tulerat: ne quis senator cuive senator pater fuisset maritimam navem, quae plus quam trecentarum amphorarum esset, haberet. id satis habitum ad fructus ex agris vectandos; quaestus omnis patribus indecorus visus.*

M. Claudius Marcellus con il collega M. Cincius Alimentus e con dieci legati senatorii si recò nel 204 a Locri ed indi in Sicilia per inquirere su Pleminio, il noto persecutore dei Locresi, e poi sul modo con cui Scipione preparava la guerra contro Cartagine. Liv. XXIX 20.

M. Claudius Marcellus nel 171 con M. Fulvius Nobilior dichiarò spettare ai consoli conoscere chi potesse esser chiamato alla guerra, salvo a prometter l'*auxilium* tribunicio ai cittadini a cui fosse recata ingiuria, Liv. XLII 32.

Tiberius Claudius Asellus, essendo trib. pleb. nel 140, chiamò in giudizio Scipione Emiliano obiettandogli l'*infelix lustrum* quale censore. Era vendetta, perchè Scipione in causa dei suoi costumi l'aveva fatto erario: ignominia dalla quale fu liberato da Mummio collega di Scipione nella censura, Cic. *de orat.* II 64, 258; 66, 268. Gell. *n. A.* II 20, 6; III 4, 1.

Dai frammenti dell'orazione che Scipione pronunciò per evitare la multa si ricava forse che codesto Claudio era della Sabina, Gell. *n. A.* VI 11, 9.[1]

che si attribuisce al III secolo a. C. in base a criteri paleografici cfr. SEIDEL p. 77.

[1] Tralascio di enumerare la *lex Clodia* sull'emissione dei vittoriati di

La data del tribunato di Claudio Asello è rivelata dai frammenti dell'epitome liviana di Oxyrhynchos l. 182 p. 143 R ove si legge: *C]aepio cos. intellegens Ti. C*[l]*audium Assellum tr⟨i⟩b. pl. interpelantem profectionem s]uam l*[*i*]*ctore⟨m⟩ stri⟨n⟩gens ensem deterruit.*

L. Clodius fu trib. pleb. nel 42, Cic. *ad Brut.* I 1, 1. Su lui v. Muenzer PW. *RE.* IV col. 65 n. 4.

M. Claudius Marcellus fu aed. nel 216 con M. Aurelius Cotta, Liv. XXIII 30, 16.

Ti. Claudius Asellus fu aed. pleb. nel 205 con M. Iunius Pennus, Liv. XXIX 11, 12.

P. Clodius Pulcher, che nella sua qualità di tribuno della plebe, si sarebbe dovuto chiamare *Fonteius.* 58.

Le vicende del patricio Clodius Pulcher, che nel 58, per mezzo di *adrogatio* e di *transitio ad plebem* divenuto plebeo e figlio di un Fonteius molto di lui più giovane ottenne i requisiti per aspirare al tribunato della plebe,[1] sono tanta parte della storia del tribunato ed anzi della stessa storia dell'età ciceroniana, che non se ne potrebbe parlare adeguatamente se non in un apposito libro.

Qui ci basti raggruppare le leggi da lui fatte approvare e rimando al Drumann od al Muenzer in PW. *RE.* IV col. 82 n. 48 per la raccolta dei passi degli antichi che si riferiscono alla sua vita. Presso il Rotondi (*op. cit.* 393 sgg.) sono anche citate le opinioni dei moderni, sui plebisciti fatti

cui si trova menzione in Plinio *n. h.* XXXIII 13, 46 perchè, a parte la questione sull'anno in cui fu rogata, non è provato sia di origine tribunicia.

[1] Cic. *de domo* 13, 35 sqq.; *de haruep. resp.* 27, 57; Suet. *Caes.* 20; Cass. Dio XXXVIII 12.

approvare dal focoso tribuno, uomo di partito, privo di scrupoli, ma che giudicato con serenità, non merita forse tutte le ingiurie di Cicerone e che, non ostante tutti i difetti che sono propri dei demagoghi e dei partiti estremi, mirò anche a togliere abusi indiscutibili del partito ottimate, che non considerava gente per bene se non quelli che facevano parte della propria camarilla o che ad esso si assoggettavano.

Le rogazioni di Clodio rispetto a questioni, diremo così di politica esterna, sono le seguenti:

1. La legge con cui dapprima abrogò le disposizioni fatte approvare da C. Gracco intorno all'assegnamento delle provincie consolari, che dovevano essere anno per anno attribuite dal Senato (ad es. Cic. *de domo* 9, 23; 26, 70; *pro Sestio* 25, 55; *de prov. consul.* passim). Egli invece fece dare anticipatamente ai due consoli dell'anno (Calpurnio Pisone e A. Gabinio) le provincie consolari Siria e Macedonia, salvo a far approvare con una successiva legge che Gabinio avesse la Cilicia in lungo della Siria.

2. Fece approvare la legge che si riducesse in forma di provincia l'isola di Cipro e si confiscassero i beni del re Ptolemeo (v. ad. es. *de domo* 20, 52).

Di questa legge fece parte (o ad essa susseguì come necessaria conseguenza) quella che inviò a Cipro Catone l'Uticense con imperio pretorio *extra ordinem*. Gli antichi sono unanimi nel dire che lo fece incaricare di così onorifica missione per non averlo oppositore a Roma (Cic. *de domo* 8, 21 sqq. Vell. II 45, 4. Cass. Dio XXXVIII 30. Plut. *Cato Minor*. 34.

Da Appiano *b. c.* II 33 parrebbe che la legge relativa alla missione di Catone fosse stata rogata separatamente, in seguito.

3. Tolse il sacerdozio della Magna Mater di Pessinunte al re Deiotaro e lo fece affidare al genero Brogitaro.

Stando a Cicerone, la rogazione fu proposta da Clodio perchè si era lasciato comprare con molto denaro, *pro Sextio* 56; *de har. resp.* 26, 29, 59; *de domo* 129. Clodio desiderava aver lui la *legatio* di questa faccenda o quella di ricondurre gli esuli di Bisanzio o per dir meglio ambedue le cose. Era *plena res nummorum,* come scriveva Cicerone al fratello Quinto II 7 (9), 2. E può ben darsi che Clodio si fosse fatto pagare. In questo tempo gli uomini politici, dalle mani nette, popolari o conservatori, si contavano sulle dita. Ma rispetto alla cosa in sè, va notato che era nella consuetudini orientali che il sommo sacerdozio fosse tenuto magari da persona della stessa famiglia a cui il re apparteneva. Di regola però ambedue gli offici, che si controbilanciavano per potenza e prestigio, non dovevano essere riuniti nella stessa persona. V. ad es. Strab. XII p. 535 C.

Rispetto alla legislazione interna Clodio propose le seguenti rogazioni:

1. L'annonaria: Asconio *in Pison.* p. 7 ne parla così: *ut frumentum populo, quod antea senis aeris ac trientibus in singulos modios dabatur, gratis daretur.* Cic. *pro Sextio* 25, 55 *ut remissis senis et trientibus quinta prope pars vectigalium tolleretur; de domo* 10, 25. Cass. Dio XXXVIII 13.

2. *De collegis restituendis novisque instituendis.* A parte i vecchi collegi riconosciuti dallo Stato, negli ultimi tempi altri se n'erano costituiti da persone risolute e d'umile stato. Ma in seguito alle condizioni pericolose del tempo successivo alla prima congiura di Catilina essi erano stati disciolti per virtù di un senato consulto nel 64, Ascon. p. 6, 8. Clodio presentò un plebiscito per ricostituirli e, se stiamo alle dichiarazioni di Cicerone, vennero composti dalla peggior schiuma della città sopratutto da servi, *pro Sextio* 15, 34; 25, 55: *post red. in sen.* 13, 33; *de domo* 30, 129; *in Pison.* 1,

9; *de har. resp.* 12, 26; cfr. Cass. Dio XXXVIII 13. Stando a Cicerone *pro Sestio* 15, 34 si trattava di gente pronta *ad vim, ad manus, ad caedem, ad direptionem.*

Tuttavia va pur rilevato che non tutti partecipavano almeno in principio a giudizii così pessimisti, dacchè Attico stesso, con grande rammarico di Cicerone, lo aveva persuaso della opportunità della legge v. *ad Att.* III 15, 4: *nec esses passus mihi persuaderi utile nobis esse legem de collegis perferri.*

3. *La lex* sulla *nota censoria* v. Ascon. *in Pison.* p. 8 c. s.: *Ne quem censores in senatu legendo praeterirent, neve qua ignominia afficerent, nisi qui apud eos accusatus et utriusque censoris sententia damnatus esset: hac ergo eius lege censuram, quae magistra pudoris et modestiae est, sublatam ait;* Cic. *in Pison* 1, 9 *vetus illa magistra pudoris et modestiae, censura, sublata est;* cfr. *pro Sextio* 25, 55; *de prov. cons.* 19, 46; *Schol. Bob.* p. 300, 26; Cass. Dio XXXVIII 13.

Nel 52, l'anno stesso in cui Clodio fu ucciso, il console Cecilio Metello Scipio la fece abrogare, ma, osserva Cassio Dione XL 57, non riuscì a ridare ai censori l'antica autorità e coraggio nel purgare il senato costituito in buona parte di uomini nulli. La censura decadde, dacchè nessun uomo saggio volle più assumerla.

Giudicata dal punto di vista del partito avanzato la legge di Clodio era perfettamente logica, dacchè la censura dell'antica repubblica, irresponsabile nelle sue deliberazioni rispetto alla elezione dei senatori, e che dei suoi atti non era chiamata a rendere conto a nessuno, conveniva ad una istituzione propria di uno stato aristocratico e non rispondeva in nessun modo alle condizioni ed ai fini di una società in cui i partiti avanzati ormai preponderavano.

4. Essendo riuscito ad adescare con le leggi testè no-

minate (così dice Cassio Dione XXXVIII 13) i senatori, i cavalieri e la plebe non più soggetti alla nota censoria, Clodio propose infine la rogazione del tutto rivoluzionaria:

Ne quis per eos dies quibus cum populo agi liceret de caelo servaret, Ascon. *in Pison.* p. 7-8 KS, allo scopo *ne auspicia valerent, ne quis obnuntiaret, ne quis legi intercederet.* Cic. *pro Sestio* 15, 33.

Cicerone, che potè essere più facilmente condannato, tolti gli ostacoli formali che opponevano le leggi sull' *obnuntiatio* e sui giorni atti o no a tenere i comizii, aveva pienamente ragione di protestare contro tali procedimenti del tutto rivoluzionarii, che erano infatti presi (cfr. anche Cass. Dio XXXVIII 13) a suo danno.

Tuttavia dal punto di vista generale era naturale che il tribunato privo degli *auspicia impetrativa,* che aveva continuamente trovato opposizioni prima dai sacerdoti patricii più tardi dagli ottimati della nobiltà patricia e plebea cercasse di tor di mezzo uno strumento che al partito liberale ed avanzato doveva sembrare un irrugginito avanzo del passato.

La legislazione di Clodio mirava a trasformare la costituzione e nello stesso tempo a colpire nemici od a favorire amici. Si comprende quindi che Clodio ripigliando il programma sostenuto da vari tribuni per i tempi passati e pochi anni prima da C. Manilius (66 a. C.) proponesse pure la legge: *qua libertini qui non plus quam in IIII tribubus suffragium ferebant, possent in rusticis quoque tribubus, quae propriae ingenuorum sunt, ferre* Ascon. *in Milon.* p. 46 KS e si intende pure che Cicerone, ove ha occasione di accennare a questa proposta, da parte sua le desse con evidente esagerazione il significato seguente *in Milon.* 87: *incidebantur iam domi leges quae nos servis nostris addicerent.*

Dal passo di Cicerone *de domo* 30, 81: *at tu etiam ereptor civitatis legem de iniuriis publicis tulisti Anagnino nescio qui Menullae pergratam, qui tibi ob eam legem statuam in meis aedibus posuit.* Noi non siamo in grado di precisare oltre la natura di questa legge e se avesse o no carattere di privilegio.

Di una *lex* di privilegio si tratta con sicurezza, ove si stia alle dichiarazioni di Cicerone, nel caso che a lui si riferiva poichè, sebbene la sua rogazione non si rivolgesse nominalmente contro Cicerone, ma genericamente verso quelle persone le quali avevano fatto uccidere *indemnatos cives*, nondimeno contemplava appunto l'Arpinate che durante il suo consolato cinque anni innanzi aveva fatto uccidere i complici di Catilina, Cic. *ad Att.* III 15, 5: *de domo* 24, 62 init. Cfr. *Ep. Liv.* 103; Vell. II 45; Plut. *Cic.* 30 sq.; Cass. Dio XXXVIII 14. Sul significato di *privilegium* v. in queste *Ricerche* I p. 399 sgg.

A questa prima *rogatio* succedette, come è noto, la seconda con la quale Cicerone venne interdetto *aqua et igni* Cic. *de domo* 18, 47; Plut. *Cic.* 32; Cass. Dio XXXVIII 17.

Sul carattere del resto della legislazione di Clodio potremmo meglio discorrere ove potessimo asserire con certezza che appartiene a lui la *lex Clodia*, di cui si fa cenno in Suetonio *Domit.* 9: *scribas quaestorios negotiantis, ex consuetudine sed contra Clodiam legem, venia in preteritum donavit.* Se l'autore di tal legge fu il nostro tribuno bisognerebbe pure confessare che in lui non fu tutto scoria e passione politica. L'aver avuto per nemico il più eloquente dei Romani gli fruttò ad ogni modo una fama molto peggiore di quella che realmente si era meritata.

Coelii 107; fra 82-76; prima del 67; 53; 52.
aed. pleb. prima del 47.

C. Coelius Caldus. *Homo novus,* che conseguì il consolato nel 94.

Cicerone *Verr.* V 70, 181; *de orat.* I 117; *pro Plancio* 52; *Brut.* 165 ci parla delle difficoltà superate da Coelius Caldus per raggiunger gli onori. Le monete del suo discendente, che di lui presentano il ritratto e ne glorificano le imprese (Babelon I p. 370 sgg.), mostrano pure l'assenza di vecchi culti o di vanterie di famiglia. Non abbiam modo di stabilire se fosse o no di origine urbana. Su lui cfr. il materiale in Drumann-Groebe II p. 344. Muenzer in PW. *RE.* IV col. 195 sg.

Le monete con la leggenda *C. Coel. Caldus cos.,* che a fianco del ritratto di questo personaggio hanno le sigle: *L. D.* e si interpretano *Libero, Damno* (v. anche Grueber I p. 474) sono generalmente riferite alla quarta *lex tabellaria,* di cui Cicerone parla nel modo seguente: *de leg.* III 16, 36: *uno in genere relinqui videbatur vocis suffragium, quod ipse Cassius* (l'autore della seconda legge tabellaria del 137) *exceperat, perduellionis: dedit huic quoque iudicio C. Caelius tabellam doluitque quod vixit se, ut opprimeret C. Poplilium, nocuisse rei publicae.*

Q. Coelius Latiniensis prima del 67.

Ricordato da Cicerone *de imp. Cn. Pomp.* 19, 58.

Forse è quel *Q. Coelius Q. f. Latiniensis* edile di Tusculo ricordato in *CIL.* XIV 2626; cfr. Muenzer in PW. *RE.* IV col. 197 n. 20.

M. Coelius Vinicianus 53.

Cominciò ad essere favorevole a Pompeio, terminò con essere un cesariano, Cic. *ad fam.* VIII 4, 3; Auct. *b. A.* 77.

Dall'inscrizione *CIL.* I 641: *M. Coelio M. f. Viniciano pr. pro cos. tr. pl. Q. Opsilia uxor fecit,* sembra lecito ricavare che, al pari del tribuno precedente, era di Tuscolo.

Q. Coelius aed. pleb. prima del 47, Cic. *Phil.* XIII 26. Sulla cronologia v. Seidel p. 72.

Cominius dopo il 326.

Un console patricio è rammentato per il 501. Un Cominius è pur ricordato per il 372 dal Chron. a. 354, mentre le altre fonti per quell'anno parlano di anarchia.

I plebei Cominii cominciano a comparire al tempo dell'invasione Gallica, Diod. XIV 116. Liv. V 46. Un Cominio trib. mil. è rammentato per il 325, Liv. VIII 30, 6. Senonchè tal fatto d'armi era saltato da altri autori, Liv. VIII 30, 7.

Il tribuno Cominius al tempo delle guerre Sannitiche chiamò in giudizio il tribuno *militum* M. Letorius Mergus *quod cornicularium suum stupri causa adpellasset.* Letorio si uccise prima del giudizio, Val. Max. VI 1, 11. Stando agli estratti di Dionisio XVI 4, Letorio fu condannato ἁπάσαις ταῖς ψήφοις; cfr. Suid. s. v. Λαιτώριος.

È un fatto analogo a quello che verso il 326 determinò la *lex Poetelia-Papiria de nexis* (Liv. VIII 28); ma non abbiamo modo di determinarlo cronologicamente.

Q. Considius 476.

Nome di formazione non latina ma sabellica. È quindi naturale trovare Considii ad es. a Peltuinum *CIL.* IX 3464.

I Considii, ove si faccia eccezione del tribuno di cui qui ci occupiamo (Liv. II 52), compaiono solo sul finire della repubblica ed al principio dell'Impero (PW. *RE.* IV col. 912 sg.).

Q. Considius ed il collega T. Genucius sono autori di una delle tante proposte di *leges agrariae* Liv. II 52.

È lecito il sospetto che il tribuno del 476 rappresenti una delle posteriori falsificazioni dei fasti tribunicii che, come già notammo altrove, vennero agevolmente adulterati, mancando liste del tutto complete o sincere per i tempi più antichi.

Cornelii dopo l'82 e prima del 76; 72?; 67; 51; (47).

Gn. Cornelius Lentulus Clodianus, tribuno fra l'82 ed il 76, appare essere stato un Claudius plebeo, adottato in seguito da un Lentulo. Cfr. Ziegler *Fasti* p. 26.

Cn. Cornelius tribuno nel 72 o nel 71, ricordato nella *lex Antonia de Thermessibus, CIL.* I 593; VI, I 1299, è persona oscura. Si è pensato fosse un liberto dei Cornelii patricii, v. Ziegler p. 22.

Abbondanti sono invece le informazioni su C. Cornelio tribuno nel 67, il noto oppositore della nobiltà senatoria, difeso brillantemente da Cicerone.

Con il nome di C. Cornelio sono infatti congiunte varie rogazioni che di già gli antichi sogliono fra loro distinguere, ma che dal complesso dei testi appare aver avuto fra loro una certa connessione.

La lotta di C. Cornelio contro il Senato ebbe origine dal fatto che fu respinta una proposta di lui per impedire che *exterarum nationum legatis* si desse, come per il passato, *pecunia magna*, la quale nel fatto serviva per conseguire illeciti guadagni (*usura turpiaque et famosa ex eo lucra*. Ascon. *in Cornel.* p. 50 KS).

Rigettata la sua proposta si rivolse direttamente al popolo e *promulgavit legem qua auctoritatem senatus minuebat, ne qui nisi per populum legibus solveretur, quod antiquo quoque iure erat cautum.*

Gli ottimati, di cui si diminuiva la potenza, fecero intercedere il collega di lui P. Servilius Globulus. Riusciti tumultuosi i comizi, C. Cornelio riportò la proposta in Senato ed ottenne con fatica si stabilisse, non si potesse su ciò deliberare se non erano presenti almeno duecento senatori. Ascon. *in Cornel.* p. 51. Cfr. Cass. Dio XXXVI 22.

Coordinata con tale legge è l'altra *de ambitu* intorno alla quale ci informa Cassio Dione XXXVI 21. Si apprende che il Senato, temendo le conseguenze delle proposte, che sarebbero derivate dalla rogazione di Cornelio, che proponeva pene severissime, e trovava favore nel popolo, si affrettò a farne rogare un'altra dai consoli Acilio e Calpurnio Pisone. Costoro la presentarono per necessità, sebbene essi per i primi avessero conseguita la loro magistratura per via di corruttela.

Asconio p. 52 ci dice inoltre: *alias quoque complures leges Cornelius promulgavit quibus plerisque collegae intercesserunt; per quas contentiones totius tribunatus eius tempus peractum est.*

Fra queste assai importante fu quella relativa agli editti pretorii: *multis tamen invitis tulit ut praetores ex edictis suis perpetuis ius dicerent.* Ascon. l. c. Ulteriori delucidazioni v. in Cass. Dio XXXVI 23.

C. Cornelio venne pure accusato di essere stato il vero autore della rogazione di C. Manilio, il tribuno del successivo 66, intorno ai voti dei libertini, Ascon. p. 56 sq. V. il materiale in Drumann-Groebe II p. 526. Cfr. in PW. *RE.* IV col. 1252 sgg. n. 18.

P. Cornelius tribuno nel 51 è ricordato da Cicerone *ad fam.* VIII 8, 6. Fu fra coloro che si valsero del diritto dell'*intercessio* contro i decreti del senato a danno di Cesare.

P. Cornelius Dolabella Lentulus 47.

È il notissimo genero di Cicerone, fautore di Cesare che, come aveva già fatto Clodio, si fece adottare da un plebeo, Cass. Dio XLII 29, 1. Cfr. Drumann III p. 665 sgg. VI p. 699 sgg. Muenzer in PW. *RE.* IV col. 1300 sgg.

Non conosciamo il gentilicio plebeo del suo adottante.

Intorno all'eredità per cui sino dal 50 a. C., ove Dolabella l'avesse accettata, da patricio *Cornelius* sarebbe divenuto un plebeo *Livius*, v. Cic. *ad Att.* VII 8, 3.

Q. Cornificius 69; 43.

Un L. Cornificius console nel 35.

Sull'umile origine di questa stirpe collegata con Diana Aventinense v. queste *Ricerche* II p. 184 sg.

Q. Cornificius e Q. Manlius tribuni nel 67 sono detti da Cicerone *Verr.* I 30: *severissimos atque integerrimos iudices.*

L. Cornificio fu accusatore di Bruto uccisore di Cesare nel 43, mentre M. Agrippa lo fu contemporaneamente di Cassio, Plut. *Brut.* 37. È probabile, come anche il Niccolini add. p. 46 sospetta, che abbia così agito in qualità di tribuno. Su lui Muenzer in PW. *RE.* IV col. 1623.

C. Cosconius 59.

aed. pleb. 57.

Di un M. Cosconius tribuno militare si parla di già per il 203. Liv. XXX 18, 15.

Il carattere anche urbano del nome è dimostrato dal *vicus Cosconius* Varr. *de l. L.* V 158.

È ricordato da Cicerone *in Vat.* 7, 16 in modo da lasciar pensare che fosse stato contrario ai progetti di Vatinio. Da questo medesimo passo si apprende che nel 57 divenne edile. Cfr. Seidel *Fasti* p. 65; Muenzer in PW. *RE.* IV col. 1668.

M.' Curii 299; 198; (57?).

Consoli dal 290.

Il ben noto M.' Curius Dentatus tribuno della plebe nel 299, console nel 290, non era di origine urbana ma al pari del suo intimo amico Ti. Coruncanio era municipale, Cic. *pro Murena* 17; *pro Sulla* 23.

Lo scoliasta Bobiense *ad l.* dice: *Sabinis oriundus videtur.* Se anche tali parole sono ipotesi e non trovano appoggio in altre testimonianze per noi perdute, meritano di essere prese in considerazione. Ammettendo infatti tale origine meglio si comprenderebbe perchè a lui fosse stata affidata la conquista e poi l'assegnazione di terre nell'agro

sabino, ossia di un paese in cui avrebbe avute antiche clientele. Può darsi che la vecchia e rozza villa nel territorio dei Sabini, in cui M.' Curio soleva passare gli ultimi suoi anni (v. Cic. *de leg.* II 3; *de sen.* 55 sq.) fosse retaggio paterno o per lo meno appartenesse alla sua patria originaria.

Sul suo tribunato del 299 c'è giunta la seguente notizia Cic. *Brut.* 14, 55: *M.' Curium quod is tribunus plebis interrege Appio Caeco diserto homine comitia contra leges habente, cum de plebe consulem non accipiebat patres ante auctores fieri coegerit, quod fuit permagnum nondum lege Maenia lata.*

Disgraziatamente non abbiamo modo di determinare con esattezza l'età e quindi la portata politica della legge Maenia. Le opinioni dei moderni v. registrate in Rotondi p. 248.

M.' Curius è ricordato per il 198 per avere, insieme al collega M. Fulvio, impedito si tenessero quei comizii, nei quali T. Quinzio Flaminino da semplice questore aspirava ad essere eletto console, Liv. XXXII 7, 10. Sulla data cfr. Niccolini add. p. 34.

Intorno a Curius, che stando alla lettura di codici ciceroniani, sarebbe stato tr. pl. nel 57 v. qui oltre s. v. Curtius.

Curiatii 401; 138.

Il Curiatius console nel 453, Xviro nel 451 è patricio. Dionisio X 53, 56 in luogo di Curiatius ha Ὀράτιος. Mancano Curiatii plebei consoli.

Che il tribuno del 401 sia posticcio, come pensa il Muenzer in PW. *RE.* IV col. 1832, può ben darsi. In Livio

V 10, 11 vi si dice *pugnatum inde in loca vacua ut patricii cooptarentur* ma si aggiunge che: *postquam obtineri non poterat* si cooptarono C. Lacerio e M. Acuzio *haud dubie patriciorum opibus.*

Tuttavia dal racconto di Livio V 11 non appare con chiarezza se codesto Curiatius sarebbe stato un plebeo ovvero uno di quei tr. pl. che, stando alla sua stessa narrazione, parrebbero essere stati cooptati non solo con l'assistenza dei patricii ma anche fra gli stessi patricii (V 11, 2: *patricii aut patriciorum adseculae*).

C. Curiatius tribuno nel 138 è uno dei più attivi rappresentanti delle tendenze rivoluzionarie che cinque anni dopo dovevano erompere con i Gracchi. Fu lui, stando a Cic. *de leg.* III 9, 20, il primo a tradurre in carcere i consoli: *Homo omnium infimus et sordidissimus tribunus pl. C. Curiatius in vincula coniecit quod ante factum non erat.* Cfr. Liv. *ep.* LV ove si legge: *tribuni pleb. quia non impetrarent ut sibi denos quos vellent milites eximere liceret, consules in carcerem duci iusserunt.*

Dai frammenti dell'epitome di Oxyrhynchos l. 203 sqq. p. 145 R apprendiamo che C. Curiatius (evidentemente il principale attore) fu in ciò assistito dal collega *S* (sic) *Licini[us*, e che, essendo di già i consoli in carcere, *praecibus populi mul[ta] re[missa.* Dopo una breve lacuna si legge: *qui trib. pl. pro commodis pop[uli agebat et omnibus luct[u] i expiravit, co[e]un[te plebe elatus.* Parole che non paiono riferirsi nè a Licinio od a Curiazio, ma ad un altro tribuno di cui il nome è perito.

Contro questa versione sta però quella accolta nella Perioca Liviana XLVIII in cui già per il 151 si legge: *L. Licinius Lucullus A. Postumius Albinus coss. cum dilectum*

severe agerent, nec quemquam gratia dimitterent, ab tribunis pl. qui pro amicis suis vacationem impetrare non poterant, in carcerem coniecti sunt.

C. Curiatius, accoppiando il ridicolo alla violenza, dette il nomignolo di *Serapion* a P. Cornelio Nasica, *Epit. Liv.* LV, con il quale contese anche per questioni relative alla carestia ed all'annona, Val. Max. III 7, 3.

Curtius 57.

Curtius Peducaeus ovvero un *Curius* parrebbe essere stato uno di quei tribuni che nel 57 favorirono il ritorno di Cicerone, senonchè nei manoscritti ciceroniani si legge *Carius* e non *Curtius* v. *ad Q. fr.* I 4, 3; *ad fam.* XIII 59; *post red.* 21. Sulla questione v. Muenzer I in PW. *RE.* IV col. 1869 n. 23 cfr. col. 1865 n. 8.

La lezione Curius è conservata nelle edizioni di Cicerone; cfr. ad es. Tyrrell and Purser *The correspondence of M. Tullius Cicero ad ll.* ove al nostro tribuno si assegna l'erronea data del 58.

L. Decidius Saxa verso il 43.

Da Cicerone si apprende che era un Celtibero *ex ultimis gentibus* (*Phil.* XI 12, XIV 4, 10, XIII 13, 27). Il suffisso *idius* mostra che l'origine prima di questo gentilicio va cercata nell'Italia sabella. Tale nome comparisce nelle tavole cerate di Pompeii, cfr. Schulten in *Klio* III (1903) p. 243. Concorda con ciò la menzione di un *Decidius Samnis* proscritto da Silla (Cic. *pro Cluentio* 161, cfr. Tac. *dial. de orat.* 21).

L. Decidius Saxa, noto cesariano, fu pure in seguito aderente di M. Antonio. Cfr. Drumann-Groebe I p. 318; Muenzer PW. *RE.* IV p. 2271.

Le contumelie che su lui versa Cicerone *Phil.* VIII 3, 9: *omnes Cafones omnes Saxae ceteraequae pestes.* IX 14, 37: *Saxae se et Cafoni tradiderunt ad facinus praedamque natis*, rispecchiano in parte odiosità politiche; ma le parole XIII 13, 27: *hominem deductum ex ultimis gentibus ut eum tribunum plebis videremus quem civem numquam videramus*, sono assai importanti poichè illustrano il periodo cesariano in cui a valorosi soldati anche peregrini fu possibile pervenire agli onori del Senato, v. in queste *Ricerche* vol. II p. 220.

Le parole *Phil.* X 18, 24: *et sollicitant homines imperitos Saxa et Cafo, ipsi rustici atque agrestes, qui hanc rempublicam nec viderunt unquam nec videre constitutam volunt, qui non Cesaris sed Antonii acta defendunt* cet. paiono riferirsi a magistrati non a semplici soldati di Antonio.

Non è improbabile che anche Cafo fosse tribuno *plebis.*

Sulla probabile cronologia v. quanto osservo qui oltre s. v. *Hostilii.*

Decii 491; 415; 311; 120; prima del 43.

I Decii raggiunsero il consolato sino dal 340. Sono da annoverare fra i più antichi tribuni della plebe. La scarsità di notizie sui Decii deriva probabilmente dallo stato lacunoso della nostra tradizione.

I particolari relativi al tribuno del 491 sono al solito sospetti, come quelli che si connettono con la leggenda di Coriolano, Auct. *d. v. ill.* 19; cfr. Dion. Hal. VII 39.

Il trib. del 415 è rammentato a proposito della proposta di dedurre una colonia a Bola, Liv. III 49.

Quello del 311 fu autore del plebiscito sui duumviri navali *classi ornandae reficiendaeque causa*, Liv. IX 30.

Infine Q. Decio, trib. nel 120, fu l'accusatore del consolare L. Opimio nemico di C. Gracco *quod indemnatos cives in carcerem coniecisset, Epit. Liv.* LXI.

P. Decius insieme a Saserna e T. Munatius Plancus è ricordato da Cicerone a titolo di dispregio fra i tribunicii amici di Cesare e di Antonio, *Phil.* XI 6, 13; XIII 12, 27. Cfr. Niccolini add. p. 46.

Didii 143? verso il 104.

T. Didius console del 98.

Stirpe di origine non urbana v. s. in queste *Ricerche* vol. II p. 167.

Un Didius, forse tribuno nel 143, rogò una *lex sumptuaria* estendente all'Italia la *lex Fannia*, approvata diciotto anni avanti.

Macrobio ove ci porge questa notizia aggiunge *Sat.* III 17, 6 sqq.: *cuius ferundae probandaeque tantum studium ab optimatibus impensum est, ut consulto senatus iuberetur, ut ea tantum modo promulgata priusquam trinundino probaretur, ita ab omnibus observaretur quasi iam populi sententia comprobata. Lex vero paucis mutatis in plerisque cum Fannia congrunit.*

Gli Italici, dice Macrobio, stimavano la Fannia *non in se sed in solos urbanos cives esse conscriptam.* Con ciò risponde forse il fatto che i Didii, che appartenevano alla categoria degli *homines novi* (Cic. *pro Murena* 17), come fu

già fatto sopra osservare, non erano essi stessi di origine urbana.

Manca però la prova sicura che la *lex Didia sumptuaria* fosse un plebiscito anzichè una legge di iniziativa pretoria.

T. Didius tribuno verso il 104, insieme al collega L. Aurelio Cotta, si oppose, ma vanamente, al giudizio contro Servilio Cepione accusato di aver rapito l'oro gallico di Tolosa e di essersi lasciato ignominiosamente sconfiggere dai Cimbri ad Aurasio, Cic. *de orat.* II 197. La battaglia ebbe luogo nel 105 e secondo ogni probabilità il processo fu intentato da Norbano nel 104.[1]

Si sogliono attribuire a codesto Didio i nummi di uno dei due T. Deidii monetali (Babelon I p. 455).

Domitii 103 (Ahenobarbus); 59 (Cavinus).

aed. pl. 196.

Calvini consoli dal 332; Ahenobarbi dal 192.

Erano due rami dalla stessa stirpe, Suet. *Nero.* I.

I Domitii erano fra le più antiche e cospicue stirpi plebee; la circostanza che solo con il 103 si fa menzione di tribuni di tal stirpe è prova evidente delle grandi lacune esistenti nella tradizione superstite.

Cn. Domitius Ahenobarbus, tribuno nel 103, presentò la rogazione che modificò la *cooptatio* con cui sino allora i sacerdoti avevano man mano provveduto a completare i loro collegii. La legge sarebbe stata presentata per motivi

[1] Sulla cronologia del tribuno del 104 v. Niccolini add. p. 39. Cfr. Robinson *Marius Saturninus und Glaucia* l. c. Il Muenzer in PW. *RE.* V col. 407 fissa tal tribunato al 103.

personali, dacchè Emilio Scauro non lo aveva creato augure. Domizio tolse a pretesto la poca cura che si aveva nei culti degli dei Penati a Lavinio, Ascon. *in Scaur.* p. 18 KS. I comizii che provvedevano all'elezione erano costituiti da XVII tribù soltanto, Cic. *de leg. agr.* II 7, 18; *ad Brut.* I 5, 3; Vell. II 12, 3 ad a. 103; Suet. *Nero* 2; Cass. Dio XXXVII 37.

Sui termini precisi e sulla portata politica della legge ho discusso in queste *Ricerche* I p. 324; 337 sgg.

Cn. Domizio accusò pure M. Iunio Silano per aver mal condotta la guerra contro i Cimbri, Ascon. *in Cornel.* 72, 11.

La data del suo tribunato da Asconio p. 72 sq. è fissata al 104, mentre Velleio, l. c., lo pone al 103.

Cn. Domitius Calvinus nel suo tribunato del 59, al pari del collega Q. Ancharius, difese il console conservatore M. C. Calpurnio Bibulo contro il partito cesariano. Più tardi fu invece uno dei più noti fautori di Cesare.

Sul suo tribunato v. Cic. *pro Sestio* 53, 113. Sulle sue ulteriori vicende v. Muenzer in PW. *RE.* V col. 1420 sgg.

Cn. Domitius Ahenobarbus fu aed. pl. nel 196 con C. Scribonius Curio Liv. XXXIII 42, 8.

Un Cn. Domitius Ahenobarbus fu aed., a quanto pare, prima del 56, ma non sappiamo se curule o plebeo. Cic. *pro Caelio* 13, 32; *ad Q. fr.* II 3, 2; cfr. Seidel p. 66.

Duellii 471; 470; 449; 357.

I Duillii figurano pure fra i decemviri plebei del secondo anno del decemvirato legislativo, Dion. Hal. X 58 e fra i primi tribuni *militum consulari potestate* nel 399. Essi raggiunsero il consolato nel 336.

La tradizione è pertanto compatta nel presentarceli fra le più vetuste stirpi plebee. Siamo però impotenti a stabilire quanto di veramente storico vi sia dei racconti relativi alla loro attività legislativa nel secolo V.

M. Duilio è fra i primi tribuni della plebe nominati nel 470 nella lista di Calpurnio Pisone apud Liv. II 58; cfr. Diod. XI 68; ricompare nell'anno successivo 470, Liv. II 61, 2.

Non è lecito stabilire sino a qual punto le gesta del tribuno del 471-470 siano diverse da quelle dell'omonimo del 449 Liv. III 54 sqq. Su ciò cfr. la mia *Storia critica di Roma* II p. 182 sgg. La pena della morte che si minaccia da Duillio 449 contro coloro che avessero attentato alle garantie già date alla plebe (Liv. III 54 sq.), torna a figurare, sebbene in modo differente, nel tribunato del 357, di cui un Duilio fa pur parte, Liv. VII 16, 8.

Con il tribuno del 449 sono collegate leggi fondamentali della costituzione romana, ossia quelle tra loro strettamente connesse che imponevano la creazione di consoli il cui imperio fosse limitato dal diritto di *provocatio* e che sancivano pena capitale a chi lasciasse la plebe senza tribuni e creasse magistrati aventi appunto imperio *sine provocatione* Liv. III 54, 55. Cfr. Diod. XII 25.

M. Duilio, insieme al collega L. Menenio, sarebbe stato autore della proposta relativa alla riduzione dell'interesse della pecunia data a mutuo (*de unciario foenere* Liv. VII 16) disposizione, di già sancita, stando a Tacito *ann.* VI 16, dai decemviri. Cfr. la mia *Storia critica di Roma* II p. 248. *Ricerche* I p. 12.

M. Duronius prima del 97.

Un Duronius pretore nel 181.

Il nome *Duronius* fa pensare a quello della Sannitica *Duronia* Liv. X 39.

M. Duronius fu cacciato dal senato nel 97 per opera dei censori M. Antonio e L. Valerio Flacco perchè, essendo tribuno della plebe, aveva sostenuto l'abrogazione di una legge *sumptuaria*. Egli anzi, come risulta da alcune parole di lui che ci sono pervenute, la combattè in modo poco rispettoso per l'antico costume, Val. Max. II 9, 5. Duronio si vendicò dell'onta accusando *de ambitu* il censore Antonio Cic. *de orat.* II 68, 274; 257. Cfr. in queste *Ricerche* I p. 461.

Si suole asserire che Duronio fece probabilmente abrogare la *lex Licinia sumptuaria* del 103 circa. (V. ad es. in Rotondi p. 334). Ma ciò non risponde al vero, perchè Valerio l. c. accenna ad una nuova *lex* che veniva presentata nello stesso anno del tribunato di Duronio: *quod legem de coercendibus sumptibus latam abrogaverat.* Cfr. poco dopo *lex enim lata est quae vos esse frugi iubet.*

C. Epidius Marullus 44.

Gentilicio non romano diffuso nella Campania, nell'Umbria, nel Sannio, v. Schulten in *Klio* III (1903) p. 243; 259.

Il trib. pl. del 44 fu collega di L. Caesetius Flavus, v. s. p. 47. Val. Max. V 7, 2. Vell. II 68. Cic. *Phil.* XIII 31, Liv. *ep.* 116, Suet. *Iul.* 79 sq., App. *b. c.* II 108; 122; 138, Plut. *Caes.* 61. *Ant.* 12. Obs. 70, Cass. Dio XXXIV 9, Zon. X 11.

L. Equitius 99.

L. Equitius si diceva figlio di Ti. Gracco, mentre sarebbe stato uno schiavo fuggito dall'ergastolo, Cic. *pro Rab. perd.* 7, 20. Appian. *b. c.* I 32. Floro II 4 lo chiama: *C. Gracchum hominem sine tribu, sine notore, sine nomine.*

Nell'elogio di Q. Cecilio Metello si affermava che questi l'aveva escluso dal censimento *CIL.* I² p. 196 el. XIX *a*. Era stato infatti atto di coraggio data la grande popolarità di cui Equizio godeva, essendo riuscito a farsi credere figlio di Gracco. Dall'Auct. *de vir. ill.* 62 è detto *Quinctius* in luogo di *Equitius,* ma l'elogio s. c. mostra esser vera la lezione *Equitius* data anche da Valerio Massimo IX 15; III 2, 18; 8, 6, dal quale si apprende che era di Firmum del Piceno.

Equitii si trovano, anche altrove, ad es. in Etruria *CIL.* XI 3648; 3649.

Su Equizio v. Niccolini *Saturnino* cet. p. 481 sgg.

[Fabius?]

Un tribuno Fabius parrebbe doversi ricavare dalla menzione della *lex Mamilia Roscia Peducaea Alliena Fabia* che si suole attribuire al 55, dato che qui si nominino tribuni della plebe, v. s. p. 19.

È pure incerta la data della *lex Fabia de plagiariis;* e non è provato se sia tribunicia (v. Rotondi p. 258 che dubitando, registra la data del 209. Cfr. però PW. *RE.* VI col. 1743 n. 2.

Fabricii 62; 57.

Consoli nel 282 e nel 2 (suff.).

Data la grande diffusione di questo nome (v. Muenzer in PW. *RE.* VI col. 1930), non è dato rintracciare le relazioni esistenti fra le varie famiglie di questo nome.

L. Fabricius trib. pl. nel 62 è rammentato nel titolo urbano del ponte di egual nome *CIL.* VI 31594 (= I 600).

Q. Fabricius trib. del 57 fu nemico di Clodio, e fece una proposta per il ritorno di Cicerone, Cic. *pro Milone* 38; cfr. *pro Sestio* 75, 78; *ad Q. fr.* I 4, 3.

T. Fadius 57.

Nome originariamente non romano.

I Fadii sono numerosi nelle regioni sabelliche, v. gli indici ad *CIL.* IX; un rutulo Fadus v. in Verg. *Aen.* IX 344. Cfr. Schulze p. 516.

T. Fadius è un noto amico di Cicerone di cui fu questore *post. red.* 8, 21; *ad Att.* III 23, 4; *ad Q. fr.* I 4, 3.

Poichè vediamo che un L. Fadius era uno degli edili di Arpino *ad Att.* XV 15, 1; 17, 1; 20, 4, è ovvia la domanda se anche il nostro tribuno non fosse del pari un Arpinate. È naturale infatti pensare che Cicerone si fosse scelto un conterraneo come questore e come persona di fiducia.

Alla stessa maniera egli condusse seco come legato il fratello Quinto e come *tribunus militum* l'arpinate Q. Fufidio (su quest'ultimo v. Cic. *ad fam.* XIII 12; cfr. XIII 11 *ad Q. fr.* III 1, 2).

Ammessa l'origine non urbana dei Fadii, acquistano pieno valore i passi delle *Filippiche* in cui III 17: II 3: XIII 13; *ad Att.* XVI 11, ad Antonio che rinfacciava ad Ottaviano l'origine municipale da parte della madre, si fa carico di aver avuti figli da una Fadia, figlia di un Fadio libertino.

Quest'ultimo era, per quel che sembra, un liberto dei Fadii Galli, *ad Att.* XVI 11, 1; ed è pure probabile che avesse il cognome Gallus anche il Fadius tribuno del 57. Cfr. *ad Fam.* V 18 con VII 23, 26.

Sugli altri Fadii Galli v. il materiale in Muenzer PW. *RE.* IV col. 1958.

Falcidii prima del 66; 40.

Non si conoscono altri Falcidii. Il suffisso li mostra estranei a Roma. Il nome assai raro nei titoli epigrafici compare a Rieti nella Sabina, *CIL.* IX 4719.

Il tribunato di C. Falcidio, il primo dei due Falcidii, è ben determinabile. Nell'orazione *pro Pompeio* 19. 58. tenuta nel 67, Cicerone lo ricorda *honoris causa* con Q. Metellus, Coelius Latiniensis e C. Lentulus, che al pari di lui, erano stati *trib. pl.* Cfr. Ziegler p. 26.

P. Falcidius nel 40 rogò la legge che assicurava all'erede non meno della quarta parte, Cass. Dio XLVIII 33. Abbiamo ancora parte del testo Dig. XXXV 2, 1: *Codex* VI 50; cfr. Gaius. II 227: 254. *Inst.* II 22. Ulp. 24, 32. Paul. *sent.* III 8, IV 5, 5. Isid. V 15, 2. Da Appiano *b. c.* V 67, appare che fu rogata per sopperire a necessità fiscali in tempo di guerra.

Fannii 187; 141; 59.
aed. pleb. poco prima del 83.
I Fannii giunsero al consolato nel 161 e poi nel 122.

C. Fannius è uno dei tribuni della plebe rammentati nel 187 in occasione del processo degli Scipioni, Liv. XXXVIII 58.

C. Fannius tribuno nel 141 ha particolare interesse rispetto ai Fasti tribunicii perchè Cicerone *ad Att.* XVI 13 c, 2 così si esprime: *in praesentia mihi velim scribas quibus censoribus C. Fannius M. f. tribunus pl. fuerit; videor mihi audisse P. Africano L. Mummio.*

Dalle quali parole chiaramente emerge che non esistevano Fasti comunemente diffusi su tale argomento, ma che ciò era oggetto di ricerca da parte di eruditi come Attico. Cfr. Cic. *ad Att.* XII 5, 3 sul tribunato di P. Mucio Scaevola.

La mancanza di documenti ufficiali di questo genere risulta ancora dalle altre questioni che Cicerone muove ad Attico *ad Att.* XII 5, 3 intorno all'identità o no dello storico Fannio con il genero di Lelio, l'amico di Scipione.

C. Fannius trib. nel 59 personaggio stimato da Cicerone *pro Sestio* 53, 113, fu tra gli accusatori di Clodio *ad Att.* II 24, 3.

M. Fannius aed. pl. è noto soltanto per mezzo delle monete che ricordano anche il collega L. Critonius e che si soglion fissare prima del 83. v. Seidel *Fasti* p. 51, cfr. Babelon I 442; 492 sg.

C. Flaminius 232.

Si è pensato che il nome dei Flaminii stia in relazione con la località in cui sino dal 449 (ove non si tratti di anticipazione) si trovavano i *prata Flaminia*, Liv. III 54, 15; 63, 7. Ma non vedo perchè esso non sia da riconnettere con quello dei *flamines* (cfr. i *Quinctii Flaminini*); così quello del tribuno *Pontificius* sta in rapporto con i pontefici.

Il tribuno del 232 è il celebre capo del partito popolare divenuto console la prima volta nel 223, la seconda nel 217, allorchè fu vinto da Annibale al Transimeno.

La sua nota *lex agraria* relativa alla divisione dell'agro Gallico e Piceno fu rogata, stando a Polibio II 21, 7 nel 232, mentre Cicerone *de sen.* 4, 11 la pone al 228. Altrove questi, *Acad. prior.* II 5, 13, si limita a dire: *C. Flaminium qui legem agrariam aliquot annis ante secundum Punicum bellum tribunus plebis tulerit invito senatu.* Cfr. *Brut.* 57; 77; *de invent.* II 52; *de leg.* III 20.

I Flaminii compariscono la prima volta nella storia con l'avolo di questo personaggio.

Flavii 327; 323; prima del 304; 60.

C. Flavius Fimbria raggiunge il consolato nel 104.

M. Flavius avrebbe conseguito il tribunato nel 327 grazie ad una *visceratio* data al pubblico in *funere matris.* Si diceva però l'avesse offerta per *speciem honorandae parentis*, nel fatto per ringraziare il popolo d'averlo assolto dalla colpa di aver stuprata una *mater familias.* L'atto di liberalità gli avrebbe anche giovato per conseguire il tribunato sebbene *absens*, Liv. VIII 22.

Livio però racconta ciò in modo da far chiaramente comprendere (*erant qui interpretarentur*) che riferiva una versione ostile, non serena.

Quanto è poi riferito intorno a M. Flavio tribuno nel 327 è un poco sospetto. Vi si dice infatti che i tribuni di quell'anno avrebbero protestato contro gli auguri che avevano già obbligato il dittatore M. Claudio Marcello ad abdicare sotto pretesti religiosi, Liv. VIII 24, 15. Ora un fatto molto somigliante è raccontato per il 215 in cui il celebre M. Claudio Marcello, eletto console, fu realmente obbligato per le medesime ragioni ad abdicare, Liv. XXIII 31, 13.

Probabilmente è lo stesso personaggio quel M. Flavius che ricompare tribuno nel 323 e che fece la proposta di punire i Tuscolani perchè *ope ac consilio* avevano aiutati i Veliterni ed i Privernati contro Roma, Liv. VIII 37, 8. Cfr. Val. Max. IX 10, 1. La cronologia di questi anni, come ho fatto valere altrove, è assai confusa e degli stessi fatti appaiono doppie redazioni.

Dal particolare riferito da Livio l. c. che la tribù Pollia fu l'unica ad approvare la proposta di Flavio e che ciò fu causa per cui la Papiria non votò mai più candidati che facessero parte di essa, è stato ricavato che Tuscolo apparteneva alla Papiria. Forse anche Flavio faceva parte della Pollia.

Ignoriamo i rapporti di codesto Marco, ovvero dei due Marcii Flavii, con il celebre Cn. Flavio il protetto di Appio Claudio censore, figlio di Annio (*libertino patre* Calp. Piso. apud Gell. *n. A.* VII 9; cfr. Plin. XXXIII 5, 17) e che fu tribuno della plebe qualche tempo prima del 304.

Secondo Plinio, l. c., il quale dipende da Calpurnio Pi-

sone, espressamente citato da Gellio l. c., Cn. Flavio fu tribuno della plebe nello stesso anno in cui coprì l'edilità curule (*additum Flavio ut simul et tribunus plebei esset*); ma stando invece a Licinio Macro, apud Liv. IX 46, 3, il tribunato della plebe precedette l'edilità curule del 304: *tribunatu ante gesto triumviratibusque, nocturno altero, altero coloniae deducendae.*

Non è quindi facile decidere se vi sia perturbamento nei fasti tribunici, se si debba pensare ad iterazione di magistratura (forse ammessa per codesto periodo) o se invece si tratti di due persone omonime.

Il tribuno L. Flavius nel 60 fece una prosta agraria a favore dei soldati di Pompeio, che, a quanto pare, venne poi da lui stesso ritirata, Cic. *ad Att.* I 19, 4, I 18, 6, II 1, 6. Cass. Dio XXXVII 50.

M. Fruticius M. f. pr. aed. tr. pl. CIL. V 3339. Seidel. p. 82.

Persona ignota; vissuta forse ai primi tempi dell'età augustea. Cfr. Mommsen *Roem. Staatsrecht* I³ p. 555 n. 1; Dessau *Prosop. Imp. Romani* II p. 89.

Fufii verso il 158?; 61.

Q. Fufius Calenus cos. 47.

La data del primo tribuno si ricava forse da quella della *lex Fufia* relativa all'*obnuntiatio* che da Cicerone *in Pison.* 5, 10 (cfr. *in Vatin.* 9, 23) si apprende essere stata rogata al pari dell'Aelia *centum prope annos.*

Manca un criterio sicuro per definire il valore di questa

espressione, dacchè può riferirsi tanto all'abrogazione della legge per opera di Clodio trib. pl. nel 58, da Cicerone ivi espressamente ricordato (*in Pison.* 4, 8), quanto al tempo in cui l'orazione contro Calpurnio Pisone fu tenuta (a. 55 a. C.).

A favore di questa seconda opinione può forse farsi valere che per il 153 fu fissata la regolarità dell'entrata in carica dei magistrati (Liv. *ep.* XLVII) e con tal fatto dal Lange *De lege Aelia et Fufia* fu messo in rapporto il passo degli *Schol. Bob.* p. 119 relativo all'efficacia di tali leggi.

È assai probabile, ma non certo, che si tratti di plebisciti.

Q. Fufius Calenus noto cesariano, console nel 47 tribuno della plebe nel 61 fu tra coloro che favorirono Clodio processato per aver contaminati i *sacra* della Bona Dea e nell'interesse di costui propose che si eleggessero i giudici con procedura singolare (Cic. *ad fam.* V 6; *ad Att.* I 14; *Schol. Bob.* p. 330 O; cfr. *parad.* IV 32, ove si fa esplicita menzione di *privilegium*).

Su lui v. Muenzer apud PW. *RE.* VII col. 204.

Fulvii 270; 198; 171; 122.

aed. pleb. 296.

La prima menzione dei Fulvii si ha a proposito del console del 322 di origine Tuscolana, Plin. *n. h.* VII 42, 136.

M. Fulvius Flaccus trib. pleb. nel 270 tentò vanamente impedire che non tenendosi conto del *mos maiorum* rispetto a *cives Romani* si uccidesse M. Caesius già scriba e poi successore di Vibellio duce della legione Campana, che a tradimento si era impadronito di Regio al tempo di Pirro, Val. II

7, 15. Rispetto alla data v. Polyb. I 7, 6 sqq. Dion. Hal. XX 16.

Sulle sue ulteriori vicende v. Muenzer in PW. *RE.* VII col. 239 n. 55.

M. Fulvius, insieme al collega M.' Curius, si oppose nel 198 si tenessero i comizii dai quali T. Quinctius Flamininus mirava a venir eletto console, avendo solo coperta sino allora la questura, Liv. XXXII 7, 8. Plut. *Flamin.* 2, 2. Sulla cronologia v. Niccolini add. p. 34.*

Nel 171 M. Fulvius Nobilior, insieme al collega M. Claudius Marcellus, essendo sorta protesta da parte dei primipili che non volevano seguire il console Licinio, che li aveva chiamati a prender parte alla guerra in Macedonia, dichiarò spettare ai consoli decidere chi avrebbe o no dovuto militare, pur dichiarandosi pronto a prestare assistenza ai cittadini, ai quali in tale occasione si recasse *iniuria,* Liv. XXXII 33, 6 sq.

M. Fulvius Flaccus, trib. pl. nel 122, è il noto amico e compagno di sventura di C. Gracco. Prima di essere tribuno in quell'anno aveva coperta la dignità consolare (a. 125). App. *b. c.* I 90: 102; 153. Plut. *C. Gracch.* 10 sqq.

Su lui Muenzer in PW. *RE.* VII col. 241 sq. n. 58.

C. Fulvius Curvus e L. Aelius Paetus furono aed. pleb. nel 296, Liv. XXIII 11.

Fundanii 249; 195; 71.
aed. pleb. 246; 213.

C. Fundanius Fundalus console nel 243.

Lo stesso nome indica l'origine loro da Fundi degli Aurunci.

Il tribuno Fundanius nel 249, insieme al collega Pullius(?), accusò di perduellione il console P. Claudio Pulcher che avendo combattuto a Drepanum contro gli *auspicia* aveva perdute centoventi navi, *Schol. Bob.* p. 337 O. Più tardi, essendo console (243), patì anche egli sconfitta dai Cartaginesi, Diod. XXIV 9, 2.

I Fundanii conseguirono la cittadinanza *optimo iure*, ossia con il diritto di essere partecipi degli onori solo nel 188 (Liv. XXXVIII 36, 7: *nam antea sine suffragio habuerant civitatem*, cfr. VIII 14, 10 ad a. 337). Se pertanto sino dal 249 vediamo cittadini Fundani conseguire il tribunato in Roma e poco dopo il consolato (nel 243) è evidente che ai primari cittadini dei municipii, anche se fossero *sine suffragio*, si accordava aspirare alle magistrature romane.

M. Fundanius nel 195, in compagnia di L. Valerius, ottenne venisse abrogata la legge relativa agli ornamenti muliebri fatta approvare venti anni innanzi dal tribuno Oppio, Liv. XXXIV 1 sqq. Val. Max. IX 1, 3. Plut. *Cat.* 8. Oros. IV 20, 3. Zonar. IX 17.

Fundanius C. f. tr. pl. è ricordato nella *lex Antonia de Thermessibus*, *CIL.* 204 a. 71. Cfr. s. p. 27.

C. Fundanius è pure uno dei magistrati rammentati nell'epigrafe in cui si fa menzione della *lex Visellia CIL.* VI 31590 da attribuirsi, secondo lo Ziegler *Fasti* p. 22; 23, al 72.

C. Fundanius, aed. nel 246 con Ti. Sempronius Gracchus,

(Ateius Capito apud Gell. X 6, 3) che accusò Claudia la sorella di Claudio Pulcher disfatto a Drepanum, è forse lo stesso personaggio che aveva di già coperto il tribunato della plebe nel 249.

M. Fundanius Fundulus e L. Villius Tappulus furono aed. pleb. nel 213, Liv. XXV 2, 6.

Furii 308; 99.

Livio IX 42, 3, parlando di Appio Claudio, il celebre censore del 312, dice: *Appium censorem petisse consulatum comitiaque eius ab L. Furio tribuno plebis interpellata donec se censura abdicarit, in quibusdam annalibus invenio.* Ora dacchè tutto il racconto su codeste gesta di Appio Claudio è incerto, è pure poco probabile (come giustamente osserva il Muenzer in PW. *RE.* VII 316, 43 cfr. III 2683, 37) l'apparizione di un Furio plebeo sino dal 308.

Se pertanto Livio dichiara che solo in alcuni annali si parla di codesto Furio, è lecito il sospetto che anche il particolare testè riferito non sia degno di fede.

P. Furius tribuno del 99 non era ingenuo, bensì figlio di un liberto, App. *b. c.* I 33.

Egli si oppose anche con Mario acchè Cecilio Metello venisse richiamato dall'esilio. Ma terminato l'anno della sua magistratura per istigazione del tribuno pl. C. Canuleius venne ucciso a furia di popolo. App. *l. c.;* cfr. Oros. V 17, 11.[1]

[1] Incerta è la data della *lex Furia testamentaria,* che si suppone rogata da un tribuno della plebe, legge che si reputa anteriore alla *Voconia* e posteriore alla *Cincia,* v. ad es. Gaius II 226; IV 23 sq. Passi ed opinioni dei moderni v. in Rotondi p. 282 sgg.

M. Furius Luscus fu aed. pleb. nel 187 con C. Sempronius Blaesus, Liv. XXXIX 7, 8.

Furnii 445; 50.

C. Furnius cos. nel 17.

Per tutta l'età della libera repubblica non v'è menzione che di questi due Furnii: il trib. pleb. del 50 amico di Cicerone e del partito ottimate (Cic. *ad fam.* VIII 10, 3; XV 14, 5 *ad Att.* V 18, 3; VI 1, 11 v. altri passi in Niccolini *Fasti* p. 497 ed in Muenzer PW. *RE.* VII col. 375 sgg.) ed il tribuno del 445 ricordato da Dion. Hal. XI 53. Anche costui, in opposizione dei suoi colleghi e contro gli interessi della sua classe, sarebbe riuscito ad impedire che uno dei consoli fosse eletto fra i plebei.

Ove si tenga conto della tarda età storica in cui si comincia a fare il nome di questa stirpe e della scarsa credibilità delle notizie relative al tribunato del V secolo, è per lo meno lecita la domanda se in questo caso, come in quelli relativi al tribuno Titius del 462 a. C. ed all'edile Seius della metà del V secolo circa, (v. oltre) non vi sia anticipazione di ciò che realmente ebbe luogo assai più tardi.

Si è rilevato che del Furnio più antico non v'è menzione in Livio, che esso è solo rammentato da Dionisio XI 53. Ma tale osservazione non ha peso di sorta, perchè i due autori dipendono in massima dalle stesse fonti. Livio abbrevia ed espone le cose più salienti, laddove lo scrittore greco indugia nel riferire anche minuti particolari.

Non v'è pertanto ragione di negare che in taluna delle fonti di Livio vi fosse menzione di questo personaggio, la cui autenticità è, del resto, più che sospetta.

Gabinii 139; 67.
A. Gabinius cos. 58.

Nei frammenti dell' epitome liviana di Oxyrhynchos l. 193 sq. p. 143 Rossbach, si legge: *A.(G)abinius, verna[e nepos legem tulit ut suffragium] per ta[bellam ferretur*, testimonianza che viene a confermare quella anteriore di Cicerone *de leg.* III 16, 35: *sunt enim quattuor leges tabellariae, quarum prima de magistratibus mandandis: ea est Gabinia, lata ab homine ignoto et sordido* (cfr. *Lael.* 12, 42).[1]

A. Gabinius tribuno del 67 è uno dei personaggi ben noti dell' età ciceroniana e che da Cicerone, non ostante l' anteriore inimicizia e le molte contumelie per ragion politica venne alfine difeso.

Fu, come è noto, uno dei tribuni nemici di Lucullo, ed amico di Pompeio. Egli combattè il primo con la legge che accordava al console M.' Acilio la provincia Asia provocandone il ritorno (Sall. *hist.* IV 71; V 13 Maur. Cic. *pro Sestio* 93: *de imp. Pomp.* 9, 26, Plut. *Luc.* 33 sqq. Cass. Dio XXXVI 13 sqq. Eutrop. VI 9) e fece approvare la ben nota legge *Gabinia* che affidò a Pompeio Magno la direzione della guerra contro i pirati. Gabinio propose l' abrogazione della podestà tribunicia del collega che ad essa si era opposto ed uguale minaccia fece al console C. Calpurnio Pisone. (Cic.

[1] Non tengo conto della notizia data nella declamazione attribuita a Porcius Latro in *Catil.* 19, in cui facendosi menzione di una *lex Gabinia* sulle *coitiones clandestinae* si afferma *primum XII Tabulis cautum esse cognovimus, ne quis in urbe coetus nocturnos agitarit: deinde lege Gabinia promulgatum qui coitiones ullas clandestinas in Urbe conflarisset, more maiorum capitali supplicio multaretur.*

de imp. Pomp. 12, 52; *d. l. agr.* II 46; *Corn.* fr. 1. Ascon. *in Corn.* p. 63 K. S. Cass. Dio XXXVI 21. Plut. *Pomp.* 27).

Con A. Gabinius si connettono pure le seguenti leggi:

a) *ex Kal. Febr. usque ad Kal. Mart. legatis senatum cotidie dari* Cic. *ad Q. fr.* II 11, 3. Cfr. *ad fam.* I 4, 1.

b) *de versura provincialibus non facienda* per impedire turpi lucri denunziati già lo stesso anno dal suo collega C. Cornelius, Cic. *ad Att.* V 21, 12; VI 1, 2, Ascon. *in Corn.* p. 50 KS.

Sull'ulteriori vicende di Gabinio v. le testimonianze accuratamente raccolte dal Vonder Muehll in PW. *RE.* VII col. 424 sgg.

Genucii 476; 473; 342; (241?).

I Genucii, dopo i Sextii (366) furono i primi plebei che giunsero al consolato (365): essi lo conseguirono anzi prima degli stessi Licinii (364).

Che la leggenda si fosse impadronita delle vicende dei Genucii prova la storiella di Cipo Genucio il pretore che, mentre usciva paludato dalla porta Rauduscula, si sentì spuntare sul capo le corna, Val. Max. V 6, 3, Plin. *n. h.* XI 123: storiella connessa con il culto di Diana Aventinense e con il luogo della loro dimora per cui i Genucii plebei erano detti anche essi *Aventinenses* mentre ai patrici si dà quello di *Augurini*. Su tutto ciò v. però in queste *Ricerche* II p. 399.

Anche le gesta dei Genucii posteriori sono collegate con racconti che dal lato cronologico non paiono molto attendibili.

Quelle dei tribuni del 476; 473 (Liv. II 52; 54) sono congiunte colla leggenda dei Fabii al Cremera e con le dubbie narrazioni sulle agitazioni agrarie del secolo V. Collega di T. Genucio nel 476 è un Considius personaggio anche egli di dubbia autenticità, v. s. p. 67.

Più grave è il fatto che il plebiscito del 342 *ne fenerare liceret* era riferito solo da alcuni autori, Liv. VII 42, ed era collegato con racconti che, stando allo stesso Livio, mancavano nelle narrazioni degli annalisti più vetusti.

Di non facile soluzione è un passo di Plutarco in cui si discorre di un Genucio citato da C. Gracco come esempio del grande rispetto che gli antichi Romani dimostravano verso i tribuni della plebe. Insultato dai Falisci, codesto tribuno Genucio sarebbe stato cagione di guerra.[1]

Pensai altre volte che nel testo plutarcheo vi fosse scambio fra un *trib. pleb.* ed un *trib. milit.* Più tardi sono giunto al risultato che manca qualsiasi ragione di dubitare della notizia di Plutarco e dell'affermazione di C. Cracco, il quale doveva pur essere bene informato sulle vicende della magistratura con cui era legato il suo nome. La notizia ben si intende ove, lasciando da parte moderni schematismi, si riconosca che nei tempi più vetusti i tribuni della plebe non erano magistrati esclusivamente urbani, ma esercitavano la loro attività anche fuori del pomerio e s'ingerivano anche in faccende militari, come avveniva ancora al tempo di Scipione Africano il Maggiore, in cui partecipavano alle ambascierie.

[1] Plut. *C. Gracch.* 3, 3: περιήγε τὸν δῆμον ἀναμιμνήσκων τῶν γεγονότων καὶ παρατιθεὶς τὰ τῶν προγόνων, ὡς ἐκεῖνοι μὲν καὶ Φαλίσκοις ἐπολέμησαν ὑπὲρ Γενουκίου τινος δημάρχου λοιδορηθέντος.

Ho raccolto altrove i testi degli antichi, che giustificano la mia interpretazione diversa da quella oggi generalmente accolta,[1] ma reputo vano ogni tentativo per fissare con esattezza la data di questo avvenimento. L'indicazione di Plutarco è troppo vaga. Si può riferire tanto al tempo della guerra con i Falisci del 241 a. C., a cui generalmente si è pensato, quanto ad età anteriore.

La tradizione superstite è troppo monca perchè sia dato risolvere questioni di tal natura. Basta dare uno sguardo agli aneddoti raccolti da Valerio Massimo per constatare quanto fosse grande l'abbondanza delle notizie di cui gli antichi disponevano e che negli storici superstiti più non si leggono.[2]

C. Helvius Cinna 44.

aed. pleb. 199; 198.

Un M. Helvius proconsole trionfò dei Celtiberi nel 195 *Acta Triumph;* cfr. Liv. XXXIV 10.

C. Helvius che, essendo tribuno della plebe nel 44, fece deporre i colleghi Cesezio e Epidio perì, come è noto, di mala morte, fatto a pezzi dal popolo, che lo scambiò con Cornelio Cinna, uno dei complici dell'uccisione del dittatore. Sul che v. Val. Max. IX 9, 1. App. *b. c.* II 147. Cass. Dio XLIV 10; XLV 6; XLVI 49. Zon. X 12.

[1] V. la mia *Storia critica di Roma* II p. 475.

[2] A titolo di esempio cito quanto VALERIO MASSIMO VI 3, 12 racconta intorno al divorzio di Sempronio Sofo (console nel 304). Era un aneddoto analogo a quello sul divorzio di Carvilio, e si trattava di un uomo per il suo tempo eminente. Orbene, in Livio e negli altri scrittori non ve ne è traccia alcuna.

Si è pensato che egli sia il poeta di egual nome di origine cisalpina, v. Skutsch in PW. *RE.* VIII col. 226.

La notizia di Suetonio *Caes.* 52: *Helvius Cinna tr. pl. plerisque confessus est habuisse se scriptam paratamque legem, quam Caesar ferre iussisset cum ipse abesset, uti uxores liberorum quaerendorum causa quas et quot vellet ducere liceret* (cfr. Cass. Dio XLIV 7, 3) può intendersi ove si ammetta che Cesare aspirava a congiungersi in matrimonio con Cleopatra, soddisfacendo bensì alla sua passione, ma mirando pure a regnare in Egitto ed in Oriente. Sul che rimando a quanto ho fatto notare nella mia memoria s. c. *L'aspirazione di Cesare al regno* nei miei *Studi storici* V p. 129 sgg.

C. Helvius fu aed. pleb. con M. Porcius Cato nel 199, Liv. XXXII 7, 12.

M. Helvius fu aed. pleb. con C. Sempronius Tuditanus nel 198, Liv. XXX 27, 6.

Herennii 80; 60.

Consoli dal 93.

Data la non comune diffusione degli Herennii, non è possibile risolvere il quesito sull'origine di codesti tribuni. Si tratta ad ogni modo di gente non romana (v. in queste *Ricerche* II p. 167).

Il primo dei due tribuni C. Herennius (a. 80) è noto per essersi opposto al trionfo di Pompeio Magno reduce dall'Africa, Sall. apud Gell. *n. A.* X 20. Sulla sua origine poco sappiamo (v. la discussione in Ziegler p. 19 ed in Muenzer apud PW. *RE.* VIII col. 663).

C. Herennius, figlio di Sesto, fu il tribuno che nel 60 prese parte alla cerimonia della *transitio ad plebem* di Clodio. Cicerone, trattandosi di un fautore del suo nemico, ne parla con disprezzo, come di persona ignota, *ad Att.* I 18, 4, e rincarando la dose *ib.* I 19, 5 lo dice *sane hominem nequam atque egentem.*

[*Hirtius* 48 (?)].

cons. nel 43.

Gli Hirtii, che compaiono solo alla fine della repubblica, provengono, come è noto, da Ferentinum dei Volsci, *CIL.* 1661-1663 = X 5837-5840.

È incerto se Hirtius console nel 43 sia stato trib. pleb. Cfr. Niccolini add. p. 45.

Non sappiamo se sia pretoria ovvero tribunicia la *lex Hirtia.* Cic. *Phil.* XIII 16, 32: *neminem Pompeianum qui vivat teneri lege Hirtia dictitatis* cfr. *CIL.* I 627. Ove fosse tribunicia converrebbe al 48, ove pretoria al 46, cfr. Vonder Muehll in PW. *RE.* VIII col. 1957.

L. Hortensius 422.

L'antichità degli Hortensii è dimostrata dal noto dittatore del 287 circa. Conseguirono poi il consolato nel 108 e più tardi nel 69.

Feci già osservare altrove che quanto si narra rispetto all' inimicizia politica di L. Hortensius verso il console Cornelio nel 422 (Liv. IV 42, 3. Val. Max. VI 5, 2) fa pensare a L. Hortensius padre del celebre oratore, il quale sposò Sempronia figlia di Sempronio Tuditano console nel

129 (Cic. *ad Att.* XIII 64: 30, 2; 32, 3; 33, 3). Non è escluso si tratti di un episodio inventato, analogo a quello più celebre relativo ai rapporti fra i Sempronii e gli Scipioni, che terminò con il matrimonio di Ti. Sempronio con Cornelia madre dei Gracchi.[1]

Hostilii verso il 72; prima del 43; 42.
Consoli dal 170.

L. Hostilius è uno dei tribuni del 72 circa rammentati nell'epigrafe in cui si fa menzione della lex Visellia, *CIL.* VI 31590, dato che ivi si faccia realmente menzione di tribuni pl. Per la cronologia v. Ziegler *Fasti* p. 21 sg.

Hostilius Tullus è ricordato da Cicerone *Phil.* XIII 26 come tribuno designato per il 42 insieme con Insteius.[2]

Forse è un Hostilius quel Saserna ricordato da Cicerone fra i tribunici anteriori al 43 amici di Cesare e di Antonio, che egli mostra di dispregiare, *Phil.* XIII 13, 28; cfr. *ad Att.* XV 23.

Il cognome di Saserna è proprio della gente Hostilia (Grueber *Coins.* I p. 512; cfr. s. in queste *Ricerche* II p. 312). Cfr. i Saserna autori di opere sull'agricoltura posteriori o contemporanei di Catone citati da Varrone e da Plinio.

[1] La mia ipotesi è parsa non improbabile anche al MUENZER in PW. *RE.* VIII 2466.

[2] Nulla prova sia tribunicia la *lex Hostilia de actione furti* di incerta età v. testi ed opinioni dei moderni in ROTONDI p. 480.

Icilii 493; 471; 456; 455; 449; 412; 409.
aed. pleb. 191.

Il nome degli Icilii va forse messo a riscontro con quello del monte *Vecilius* presso l'Algido e Tuscolo, ove si trova Virginio, il padre di Verginia fidanzata del celebre tribuno al momento in cui scoppia la rivoluzione (Liv. III 50). Esso fa pur a ripensare a quello di *Spusius Vecilius Laviniensis*, duce dei Latini (Dion. Hal. III 34) ed al cognome di *Sp. Cassius Vescellinus*. Il culto di *Iovis Vecellinus* compare anche a Compsa, Liv. XXIV 44.

Gli Icilii sono fra i cinque tribuni della plebe secondo l'annalista Calpurnio Pisone apud Liv. II 58, nominati allorchè l'elezione dei tribuni fu deferita ai comizi tributi. Cfr. Diod. XI 68 ove la lettura Ἀκίλιος è un evidente errore e va corretto Ἰκίλιος.[1]

Con un Icilio fidanzato di Verginia trib. pleb. nel 456 è pure connessa la celebre *lex de Aventino publicando* del 456 e nel 455 Liv. III 31. Dion. Hal. X 31 sqq.

Un Icilio sarebbe pur stato fra i primi a conseguire la questura, ossia a raggiungere il primo scalino delle magistrature curuli, Liv. IV 54, 4.

In Dionisio XI 28 ove si parla del fidanzato di Verginia (a. 449) si dice che era figlio Ἰκιλίου τοῦ πρώτου τε καταστησαμένου τὴν δημαρχικὴν ἐξουσίαν καὶ πρώτου λαβόντος.

[1] Non è il caso di pensare agli Acilii che compaiono la prima volta come trib. pl. nel 197.

Sp. Icilius trib. del 492 riposa sulla lettura di Dion. Hal. VII 1. Ma i testi migliori leggono Σικίνιος.

È dunque chiaro che in Dionisio VI 89 (ove si fa ricordo dei primi tribuni del 494) si ricordano L. Bruto Sicinio Belluto C. e P. Licinii e non vi si fa affatto menzione di un C. Visellius Ruga, accolto anche nell' edizione di Dionisio dello Iacoby e dai fastografi moderni.

I Visellii sono una stirpe assai recente, che nei testi a noi pervenuti non appare prima dell'ultimo secolo della repubblica. Cfr. in queste *Ricerche* II p. 194.

In luogo di: Γάϊον Ἴουσιλλιον (cod. *A*) o Οὐεσιλλίον (cod. *B*) va dunque letto Ἰκίλλιον.[1]

Nel 412 si riparla di un L. Icilio autore di leggi agrarie, Liv. IV 52. E per il 409 Livio IV 54, 3 ove ha occasione di raccontare che i plebei riuscirono a fare eleggere i Q. Silius, P. Aelius, P. Pupius quali questori osserva: *auctores fuisse tam liberi populo suffragii Icilios accipio, ex familia infestissima patribus tres in eum annum tribunos plebis creatos* cet.

Non v'è nulla di strano nel trovare ricordate tre persone della stessa famiglia. Anche più tardi, in età del tutto storica, ad es. nel 195 a. C. abbiamo quali tribuni della plebe due Iunii. Desta tuttavia sospetto la menzione dei *Silii* fra i primi questori dacchè questa famiglia non apparisce poi nelle gesta del popolo romano prima dell'età ciceroniana. (Cfr. in queste *Ricerche* I p. 189; 446).

C. Icilius Ruga (non Visellius v. s. p. 100).

aed. pleb. nel 491 con T. Iunius Brutus è secondo ogni probabilità la stessa persona ricordata come uno dei primi trib. pleb. cfr. Dion. Hal. VII 14. Cfr. oltre s. v. *Sicinii*.

[1] Rimando alla mia *Storia critica di Roma* II p. 212 sgg.

Il fatto che degli Icilii non si trova fatta più menzione dopo la fine del secolo V ci induce a pensare che, nonostante tutte le aggiunzioni ed invenzioni della annalistica meno vetusta, questa sia nel vero ove accenna alla loro attività per quel secolo. La circostanza però che quanto è detto per Icilio fidanzato di Verginia riproduce una storiella di Ardea, ci mostra d'altro canto quanto sia pericoloso voler discernere ciò che è veramente storico da quanto è pura fantasia.[1]

Insteius 42.

Il nome *Insteius* può avere origini urbane, v. *Vicus Insteius* Varr. *d. l. L.* V 52; Liv. XXIV 10, 8.

Un Insteius Cato fu duce degli Italici, Vell. II 16, 1; L. e C. Insteii combatterono in Spagna con Sertorio, Liv. XLI fr. 22.

Un L. Insteius L. f. della tribù Falerna, fece parte del *consilium* di Gn. Pompeio Strabone, padre del Magno, durante la guerra Sociale, come risulta dal decreto di costui a

[1] Critica minuta delle notizie sugli Icilii, che leggo dopo che io avevo di già scritte queste pagine v. in MUENZER apud PW. *RE.* IX col. 851 sgg., ove le opinioni dei moderni critici tedeschi sono riassunte.

Io mi limito solo ad osservare che il criterio generalmente seguito dalla critica alemanna di stabilire che un dato particolare è più o meno recente, a seconda che in Livio vi sia o no la traccia di quanto in Dionisio è detto più diffusamente, è secondo il mio modo di vedere affatto erroneo.

Il confronto minutissimo che ho fatto per più anni delle due narrazioni, mi conferma sempre più nella persuasione che la mancanza in Livio di particolari e di tradizioni che si leggono in Dionisio dipende soltanto dalla circostanza che Livio abbrevia ciò che lo scrittore greco, sia pure allargandolo con frasi e particolari espositivi e retorici, leggeva nelle medesime fonti.

favore dei cavalieri Ispani. V. la mia memoria negli *Studi storici* II p. 130.

L'oscurità ed umiltà di natali del tribuno del 42 è indirettamente dichiarata da Cicerone *Phil.* XIII 12, 26. *Insteius, nescio qui fortis ut aiunt latro;* ma il giudizio di lui è sospetto perchè colpisce un partigiano di Antonio.

Amici e satelliti di Catilina di Clodio, di Cesare e di Antonio, stando alle abituali dichiarazioni di Cicerone, non possono essere che furfanti.

Iunii 493; 439; 423; 195; dopo il 149 e prima del 122; 126; (fra il 100-70); 83.

aed. pleb. 492; 205; 193 (cfr. poco dopo del 125; prima del 74).

consoli dal 325.

Sono noti i dubbi dei moderni intorno alla realtà storica di Iunio Bruto patricio primo console della repubblica. Dopo il 509, gli Iunii non compariscono più quali consoli sino al 325 e questi ultimi sono plebei che aspiravano a ricongiungersi con quel più antico personaggio recando a prova argomenti che già agli antichi apparivano di assai dubbio valore.[1]

Nel caso presente valga notare che Iunio Bruto, il più antico tribuno della plebe, è presentato da Dionisio VII 70 in modo da farci riconoscere che è scimiottatura del primo console della repubblica. Si aggiunga che secondo Sempronio Tuditano, Cecilio Attico e Cicerone apud Ascon. *in Cornel* p. 68 K. S., cfr. *d. r. p.* II 59, primi tr. pl. sareb-

[1] Cfr. la mia *Storia critica di Roma* I p. 540 sgg.

bero stati solo due: L. Sicinio e L. Albinio. Anche Livio II 33, 3, pur riferendo la tradizione dei tre aggiunti a C. Licinio e L. Albinio, fa bensì menzione di un Sicinio, ma rispetto ai due rimanenti dice: *de duobus qui fuerint minus convenit.*

Il trib. pleb. del 439 è sospetto; esso è infatti ricordato a proposito delle tardive invenzioni su Minucio Augurino (Liv. IV 16 cfr. la mia *Storia critica di Roma* II p. 192 sgg.).

Anche quello del 423 è collegato con la storiella del centurione Tempanio, che è uno dei più evidenti esempi delle audaci invenzioni dell'annalistica recente (Liv. IV 40).

Gli Iunii Bruti Scaevae conseguirono il consolato sino dal 325. Considerando che quasi tutte le famiglie plebee raggiunsero le magistrature curuli dopo aver esercitato il tribunato della plebe, è per sè stesso probabile che siano in complesso autentiche le notizie intorno alla esistenza di Iunii trib. pleb. sino dal V secolo. Occorre però esser diffidenti intorno ai particolari che sono loro attribuiti per codesta età.

I due tribuni M. e P. Iunii, seguendo le rigide tradizioni della loro stirpe, nel 195 a. C. tentarono opporsi tenacemente all'abrogazione della *lex Oppia* vietante il lusso delle matrone, Liv. XXXIV 1. Val. Max. IX 1, 3.

M. Iunius D. f. è rammentato nella *lex Acilia repetundarum, CIL.* I 198, 74: *exve lege quam M. Iunius D. f. tr. pl. rogavit.* Poichè ivi è rammentata subito dopo la *lex quam L. Calpurnius L. f. tr. pl. rogavit*, giungiamo alla conclusione che il nostro *M. Iunius D. f.* fu tribuno dopo il 149 (v. s. p. 49). Mancano dati sicuri per giungere ad una più pre-

cisa determinazione. Il Niccolini p. 334 accetta la data del 129; lo Ziegler p. 25 (pur convenendo nella possibilità che la persona qui ricordata sia lo stesso M. Iunius Silanus che fu console nel 109) reputa che questa rogazione tribunicia vada fissata poco prima del 122.

M. Iunius Pennus, tribuno nel 126, è noto per avere fatto approvare disposizioni contrarie alla dimora dei peregrini in Roma; disposizioni combattute da C. Gracco, Cic. *Brut.* 28, 109; *de off.* III 11, 47. Fest. s. v. *respublica* p. 286 M. Cfr. Plut. *C. Gracch.* 2, 4.

Un *T. Iunius L. f. tribunicius,* che accusò di *de ambitu* il pretore designato P. Sextius, è ricordato da Cicerone *Brut.* 48, 180. Tuttavia da Cicerone medesimo *ib.* si può ricavare essere stato coetaneo di L. Iulius L. f. che fu aed. nel 90, v. Niccolini add. p. 40. Cfr. Ziegler p. 25 che lo pone fra il 100 ed il 70.[1]

M. Iunius, tribuno nel 83, fu autore di una rogazione per dedurre una colonia a Capua. Cic. *de lege agr.* II 33, 89 sqq.; *pro Quinctio* 20, 65; 21, 69.

Iunius Brutus aed. pleb. ricordato insieme a Sicinio da Dion. Hal. VII 14 ad a. 492 è lo stesso personaggio che insieme a questo stesso Sicinio era detto fondatore del tribunato nel 493; v. s. p. 103; cfr. anche sotto *Sicinii.*

[1] Di una *lex Iunia de repetundis* si fa ricordo nella *lex Acilia, CIL.* I p. 74, ma nulla sappiamo sul'a data.

Non è sicura la data della *lex Iunia de feneratione,* che fu discussa da Catone, Fest. s. v. *prorsus* p. 236. Non. s. v. *pedatu* p. 86 M. Il Rotondi la pone dubitativamente verso il 192.

M. Iunius Pennus fu aed. pleb. nel 205, Liv. XXIX 11, 12.

M. Iunius e Q. Oppius furono gli edili della plebe che innalzarono le *tabernae plebeiae novae* nel Foro, Fest. p. 230M. s. v. *plebeis tabernas novas.* Il Seidel p. 33 pensa sia lo stesso personaggio che figura come tribuno nel 195 e che la sua edilità cada nel 193.

M. Iunius Pennus che *facete agitavit in tribunatu C. Gracchum paulum aetate antecedens* e che fu tribuno della plebe nel 126, morì essendo *aedilicius* Cic. *Brut.* 28, 109, ma non è chiaro se curule o plebeo cfr. Seidel *Fasti aedil.* p. 43.

Così non risulta chiara quale edilità abbia coperto C. Iunius poco prima del 74. Cic. *pro Cluentio* 29, 79, cfr. Seidel p. 53.

M.' Iuventius Thalna 170.

cos. nel 163.

È nota stirpe tuscolana, Cic. *pro Plancio* 24, 58 ed il cognome *Thalna* ha pure schietto carattere etrusco (v. Schulze *Lat. Eigenn.* p. 94. Cfr. in queste *Ricerche* II p. 162).

Da Cicerone apprendiamo che il primo edile curule eletto fra i plebei sarebbe stato un Iuventius.

M.' Iuventius Thalna e Cn. Aufidius nel 170, Liv. XXXIII 8, accusarono efficacemente i pretori C. Lucretius Gallus e L. Hortensius per la crudele condotta tenuta nella guerra in Grecia e nelle coste dell'Asia Minore.

C. Lacerius 401.

Stirpe del tutto ignota. Il tribuno del 401 è l'unico personaggio, che io sappia, di questo nome in tutta quanta la storia romana.

C. Lacerius insieme a M. Acutius è uno dei tribuni eletti nel 401 grazie al favore dei patricii, Liv. V 10, 11.

È assai curiosa la circostanza che la comparsa così recente di una stirpe, che non è mai altrove nominata, si riproduca in modo quasi analogo rispetto al collega di lui M. Acutius. Nel periodo della libera repubblica, il nome degli Acutii è estremamente raro. Abbiamo già notato s. p. 12 quel Acutius Rufus pompeiano di cui parla Cesare *b. c.* III 83; possiamo aggiungere quel Q. Acutius detto: *bonus et eruditus adulescens* che nel 54 accusò di *de ambitu* Memmio che aspirava al consolato, Cic. *ad Q. fr.* III 2, 3.

Quest'ultimo personaggio già sfuggito a me, v. s. p. 12, (e che non vedo registrato nel Onomastico ciceroniano del Baiter e Kayser e dai compilatori della *Real Encyclop.* del Pauly-Wissowa s. v.) fu forse anche esso un *trib. pl.*

Rispetto all'attività politica conservatrice dei Lacerii e degli Acutii, parrebbe essersi verificato quel fenomeno di antecipazione che abbiamo rilevato anche a proposito dei Furnii, v. s. p. 91.

D. Laelius 54.

aed. pleb. 197.

Laelii consoli dal 90.

D. Lelius, come tribuno della plebe nel 54, intercedette a favore di A. Gabinio accusato dal collega Memmio, spinto

a ciò, per quanto ci è narrato, dal contegno superbo del collega, Val. Max. VIII *abs.* 3 cfr. con Cic. *ad Q. fr.* III 1, 5; 2, 1. Egli nel 59 aveva già accusato L. Valerio Flacco, la cui difesa, pronunciata da Cicerone, ci è pervenuta.

C. Laelius aed. pleb. nel 197 con M.' Acilius Glabrio, v. in Livio XXXIII 25.

C. Laetorius 471; 212?; 122?; 88?
aed. pleb. 216; 202.

C. Laetorius è detto collega di Publio Volerone e fautore della legge relativa all'elezione dei tribuni nei comizi tributi (Liv. II 56, Dion. Hal. IX 42 sq.).

Essendo semplice *primipilus* sarebbe stato prescelto al patricio Appio Claudio nel dedicare il tempio di Mercurio Liv. II 27. Per il passato ho giudicata assurda in sè stessa tale notízia, partendo dai concetti che in età storica presiedevano alle dediche dei templi. Considerando però il carattere esclusivamente plebeo del culto di questa divinità, temo di avere errato. Dato il debole valore della tradizione per questo periodo, il racconto non merita, è vero, molta fede in sè; ma il presupposto del rito compiuto da un plebeo non magistrato curule per un culto pur plebeo non ha nulla di anormale.

Nasce il sospetto che fosse un tribuno della plebe quel C. Laetorius che nel 212 fu inviato insieme a M. Metilius ai consoli affinchè non disperassero della pubblica salute dopo i rovesci patiti dagli eserciti romani, Liv. XXV 22.

Un Laetorius amico di C. Gracco è ricordato da Valerio Massimo IV 7, 2 cfr. Plut. *C. Gracch.* 16 sq. Oros. V 12, 7. Era forse un collega di lui nel tribunato?

Così ha tutta l'apparenza d'essere un magistrato plebeo quel Laetorius, che fu uno dei dodici personaggi dichiarati nemici pubblici nel 88, ricordato da Appiano *b. c.* I 60 (v. s. in queste *Ricerche* II p. 343.

Un Laetorius fu aed. pleb. nel 216, Liv. XXX 39, 8; un altro nel 202, Liv. XXX 39, 6.

T. Labienus 63.

È il primo e più autorevole legato di Cesare, che scoppiata la guerra civile passò a Pompeio con grande dolore del suo antico imperator (Cic. *ad fam.* XVI 12, 4). Egli era stato molto amico di Pompeio per il quale, nel 63, essendo trib. pl. in compagnia del collega T. Ampius, propose onoranze in premio delle vittorie su Mitridate, Vell. II 40, 4; cfr. Cass. Dio XXXVII 21.

Labieno, come tribuno, favorì Cesare aspirante al pontificato massimo e nell'interesse di lui (con cui si era pure trovato d'accordo nell'accusare C. Rabirio uccisore di Apuleio), propose venisse ripristinata la *lex Domitia* sull'elezione popolare dei sacerdozii, Cass. Dio XXXVII 37; cfr. Cic. *pro Rabir. perd.* 6.

Il fatto che Labieno impiegò le ampie ricchezze acquistate in Gallia (Cic. *ad Att.* VII 7, 6) per fondare Cingulum nel Piceno (Caes. *b. c.* I 15), ed il suffisso *-enus* mostrano che egli era Piceno. Apparteneva forse ad una di quelle famiglie che erano nella clientela politica dei Pompeii sino dal tempo del padre del Magno?

Licinii 493; 481; 375-367; 196; 177; 145; 138; 121 circa 110; 107; 86?; 73; (53?).

aed. 136; 59 (?).

trib. mil. consulari potestate dal 400; consoli dal 364.

È lecito dubitare del tribunato dei Licinii per il 494 e per il 481 per le ragioni sopra esposte a proposito dei Sicinii e degli Iunii Bruti, cfr. Liv. II 43.

Infatti per il 493 primo anno del tribunato, mentre Livio II 33 sa di C. Licinio come di uno dei due primi tribuni della plebe, altri come Tuditano ed Attico apud Ascon. *in Cornel.* p. 68 KS., riferivano il nome di L. Sicinio. Il confronto fra le due liste prova esservi stata varietà e contenzione fra le due stirpi intorno all'onore di avere fatto parte del collegio iniziale dei due primi magistrati della plebe.

Anche per il 481 assistiamo ad uno scambio del genere. Difatti mentre in Livio II 43 si parla della legge agraria e del tentato impedimento di far leve militari da parte di Sp. Licinio, in Dionisio di Alicarnasso IX 1 sq. si fa pur parola di un tribuno che a ciò attese, ma lo si chiama Σπόριος Σικίλιος; parole che danno occasione alla correzione in Σικίνιος.

Così sono generalmente accolti con diffidenza i particolari sulla durata del decennale tribunato della plebe tenuto da Licinio e da Sextio negli anni che precedettero le leggi da essi rogate. (Liv. VI 35-42). È noto infatti che l'anarchia connessa con codesti racconti sarebbe durata secondo varii autori cinque, quattro ovvero un solo anno (Liv. VI 35. Plin. *n. h.* XVI 235. Cassiod. XV 75). La versione che Roma

sarebbe restata vari anni senza magistrati curuli, mentre era circondata da aspri nemici, merita poca fede.

D'altro canto vediamo che i Licinii raggiunsero il consolato sino dal 364; è quindi oltremodo probabile che per le ragioni sopra esposte, avessero anche essi già esercitato il tribunato della plebe sino dal secolo V. I dubbi parrebbero aver pertanto valore solo rispetto ai particolari, non alla sostazza. Nel fatto essi furono fra i più vetusti tribuni della plebe.

Non vi sono nel fondo ragioni per dubitare che Licinio « Stolo » abbia lottato con successo insieme a L. Sextio Laterano perchè i plebei conseguissero il consolato.

C. Licinius Lucullus 196.

Autore della legge che si creassero i *tresviri epulones,* fu uno dei primi membri del collegio sacerdotale al quale venne accordato per legge il diritto di avere, come i pontefici, la pretesta, Liv. XXXIII 42.

Licinius Nerva 177.

Insieme al collega C. Papirius Turdo, combattè il console A. Manlius Vulso e gli chiese ragione della condotta della guerra nell'Istria, mentre a lui, come provincia, era stata affidata la Gallia Cisalpina. Il console dichiarò *privatum rationem redditurum earum rerum esse, quoniam consul noluisset.* Liv. XLI 6; 7, 7.

C. Licinius Crassus 145.

Nel 145 C. Licinio Crasso fece la proposta che i sacerdoti non venissero più cooptati dai colleghi ma si creassero dal popolo. Combattuta da Lelio non approdò, Cic. *Lael.* 25, 96. Cfr. in queste *Ricerche* I p. 321.

Lo stesso tribuno *primus instituit in Forum versus agere cum populo.* Cic. *ib.* Cfr. Varr. *r. r.* I 2, 9 ciò che, stando a Plutarco (*C. Gracch.* 5), fu un'innovazione di C. Gracco.

Dai nuovi frammenti dell'epitome di Livio scoperti ad Oxyrhynchos l. 203 p. 145 ed. Rossbach, si apprende ora che un S. (*sic*) Licinius fu collega di C. Curiatius nel tribunato del 138 e che con lui fece collocare in carcere i consoli D. Iunius Brutus e P. Cornelius Scipio (v. s. p. 72).

C. Licinius Nerva 121 circa.

Da Cicerone è detto che era stato *dissimilis in tribunatu reliquaque omni vita civis improbus,* da L. Calpurnius Bestia lodato invece per aver restituito P. Popilio cacciato da C. Gracco *Brut.* 34, 129. Da queste parole par lecito conchiudere, come già fecero il Pighio ed il Niccolini, che il tribunato di Licinio Nerva cade nello stesso anno di Calpurnio Bestia, che ebbe luogo nel 121 od in uno degli anni immediatamente successivi. La designazione di *civis improbus* ha pieno valore ove la si interpreti come contrasto fra i due colleghi, uno nemico, fautore l'altro, della politica di C. Gracco. Reputo quindi eccessivamente prudente in questo caso lo Ziegler p. 25, che fissa vagamente questo tribunato fra il 120-100.

Non è poi improbabile l'ipotesi di questo egregio ricercatore che il nostro tribuno sia quello di cui fa menzione Valerio Anziate apud Gell. *n. A.* VI 9, 9: *denique Licinius tribunus plebi perduellionem ei diem dixit et comitiis diem a M. Marcio praetore* [*pe*]*poscit.* Dalla cronologia dei rimanenti frammenti di Valerio Anziate può solo ricavarsi che questo tribuno Licinio fu posteriore al 132, v. apud Gell. l. c. VI 9, 12; cfr. Peter *Hist. Rom.* fr. 174. Ma non è nem-

meno da escludere che in questi anni vi sia stato qualche altro Licinio Lucullo tribuno della plebe.[1]

P. Licinius Lucullus 110.

Tentò al pari del collega L. Annius di continuare la magistratura per l'anno successivo, Sallust. *Iug.* 37. Sulla cronologia Ziegler p. 9.

L. Licinio Crasso trib. pleb. nel 107 è ricordato per avere pronunciato una *suasio* per la *lex Servilia iudiciaria* (106 a. C. Cic. *Brut.* 43, 161 sqq.). Su lui v. Ziegler p. 11.

Sull'assai dubbio tribuno Licinius del 86 od 85 v. qui oltre sotto la voce *Lucilius.*

C. Licinio Macro trib. nel 73 è il celebre annalista accusato da Cicerone. Un'orazione da lui pronunciata nel suo tribunato v. in Sallustio *hist. frag.* III 48 Maur.

P. Licinio Crasso Iuniano è rammentato da Cicerone *ad Q. fr.* III 8, 4 in modo da far supporre che fosse uno dei tribuni della plebe a lui amici. Niccolini p. 494 lo pone al 53.

[1] Non è chiaro se la *lex Licinia de sumptu minuendo* ricordata dal poeta Lucilio apud Gell. *n. A.* II 24, 9; XV 8, 1; XX 1, 23. Fest. s. v. *centenariae* p. 54 M, rogata da P. Licinius Crassus Dives (verso il 103?) sia tribunicia.

Incerto è pure a quale tribuno vada riferita la *lex tribunicia Licinia* con la quale venivano esclusi da *curatio* e da *potestas* i cognati, gli affini Cic. *de lege agr.* II 8, 21; *de domo* 20, 51. Alcuni fra i critici moderni seguendo il Lange tendono ad attribuirla al 154, v. Niccolini add. p. 36; Rotondi p. 290.

Non sappiamo l'età e se sia o no tribunicia la *lex Licinia de actione communi dividundo,* cfr. Rotondi p. 481.

P. Licinius Crassus Mucianus fu aed. poco prima del 136, Cic. *de orat.* I 56, 239. Non appare però se fu curule o plebeo. Cfr. Seidel p. 41.

Dai dati relativi a P. Licinius Crassus, Cic. *ad Att.* II 24, 4; *post red. in sen.* 9, 22 pare si possa ricavare che fu aed. (non sappiamo se curule o plebeo) poco prima del 59. Cfr. Seidel p. 61.

Livii 320; 146; 180; 122; 91.

I Livii raggiungono il consolato nel 302; nel 300 il pontificato, Liv. X 9, 2.

Ho fatto valere sopra (*Ricerche* II p. 140) le ragioni che mi paiono autorizzare il sospetto che i Livii fossero di origine Fidenate.

Il tribuno L. Livius per il 320 è ricordato da Liv. IX 8, 13, a proposito del *foedus Caudinum* insieme a Q. Maelius, mentre Cicerone *de off.* III 109 ricorda Q. Maelius e Ti. Numicius.

Se vi sia diversità di tradizione od errore o se invece tutti e tre facessero parte del collegio dei tribuni di quell'anno, non abbiamo, credo, modo di decidere con tutta quella sicurezza che traspare dalle scritture di più di un critico moderno.

Il tribuno Livius del 180 riposa sulla testimonianza dei frammenti dell'epitome liviana di Oxyrhynchos l. 78 p. 131 Rossb.; ma in Livio XL 44 in luogo di *L. Livius* si legge *L. Villius.*

L'esistenza di un Livius tribuno della plebe per il periodo che dal 146 va al 111 è dato ricavare dalla *lex agraria* del 111, *CIL.* I 200 l. 81 = Bruns *Fontes* VII p. 87, in cui si fa appunto menzione di una *lex Livia* relativa alle terre che i decemviri *Uticensibus reliquerunt adsignaverunt.*

Non è ben certo chi sia codesto Livio, sebbene non veda ragioni per escludere si tratti del celebre Livio Druso nemico di C. Gracco tribuno nel 122, al quale (Plut. *C. Gracch.* 9) contrappose le note rogazioni rispetto alla deduzione di nuove colonie ed alla legge agraria.

Alle proposte di C. Gracco relative alla fondazione di colonie M. Livio contrappose infatti con il favore del Senato, come è noto, quella delle XII colonie, ciascuna di tremila cittadini poveri. Vi aggiunse l'immunità dai tributi sulle terre, che nelle rogazioni di Gracco, erano invece stabiliti, Plut. *C. Gracch.* 9, 2. App. *b. c.* I 23; cfr. *Schol. Bob.* 301 O.

M. Livius Drusus tribuno del 91 è il non meno famoso personaggio che fu vittima della sua stessa legislazione liberale.[1]

Le leggi congiunte con il suo nome sono:

1. Sulla deduzione di nuove colonie in Italia ed in Sicilia. Sembra che fra le regioni destinate ad accoglierle vi fossero l'Etruria e l'Umbria, App. *b. c.* I 35.

2. Connessa con tale legge era naturalmente qualcuna di quelle agrarie e frumentarie che avrebbe fatto approvare, violando le leggi Caecilia e Didia, Liv. *ep.* LXX; LXXI;

[1] M. Livius Drusus iuniore è detto edile, collega di Remmius dall'Auct. *de vir. ill.* 66; ma si è fatto giustamente notare che nell'*elogium* di lui, ove sono indicate le altre cariche che coprì, non v'è ricordo dell'edilità, v. Seidel p. 79.

Cic. *de domo* 16, 41; cfr. Ascon. *in Cornel.* p. 60 sq., e che furono abrogate con il pretesto che erano state rogate e presentate *contra auspicia,* Cic. *de leg.* II 6, 14; 12, 31.

Esse avevano in fondo carattere analogo a quelle dei Gracchi e di quelle posteriori di Apuleio Saturnino, Flor. II 4, 5 *easdem leges adserere conatus.* Cfr. *CIL.* I² *elog.* XXX p. 199.

3. Pur connessa per la sua natura con le precedenti ed avente carattere economico era la legge di cui fa ricordo Plinio *n. h.* XXXIII 46: *Livius Drusus in tribunatu plebei octavam partem aeris argento miscuit.*

Portata particolarmente politica avevano poi le due seguenti:

4. La *iudiciaria ut aequa parte iudicia penes senatum et equestrem ordinem essent*, Liv. *ep.* LXXI. Era un compromesso verso le disposizioni graccane, che avevano investiti i soli cavalieri dei giudicii. Per virtù di essa si aggiungevano trecento cavalieri ai senatori e fra tutti si dovevano scegliere i giudici, App. *b. c.* I 35. La legge ebbe per effetto di disgustare gli uni e gli altri. Cfr. Flor. II 5. Vell. II 13. Cic. *pro Cluentio* 56, 153; *pro Rab. Post.* 7, 16. *Schol. Bob.* p. 356 O. Auct. *de vir. ill.* 66.

5. Finalmente Livio si proponeva di far accordare la cittadinanza romana a tutti i soci Italici, Liv. *ep.* LXXI. Vell. II 14 *ad dandam civitatem Italiae,* App. *b. c.* I 35. Cfr. Diod. XXXVII 11.

Con evidente errore Orosio V 18, 1, dopo aver detto che Livio Druso fu causa del *bellum sociale* per cui tutta l'Italia fu scossa, afferma che la legge si riferiva ai *Latini omnes.* Cfr. Auct. *de vir. ill.* 66.

Le notizie parziali pervenute sull'attività politica dei due Livi Drusi rendono assai difficile un giusto e compiuto apprezzamento sulle loro intenzioni e sulla loro efficacia di

fronte alle rogazioni graccane. Tali quesiti meritano ampia e separata trattazione.

M. Lollius Palicanus 71.

I Lollii raggiungono il consolato solo nel 21.

M. Lollius Palicanus è il ben noto personaggio che dopo Sicinio e Quinzio riuscì a restituire la tribunicia podestà già scemata da Silla, Pseud. Ascon. *in div.* p. 103 O. Cfr. su lui Cic. *Verr.* II 41, 110. Da Sallustio è detto *hist.* IV 43 fr. 12 Maur.: *humili loco Picens, loquax magis quam facundus*, cfr. Cic. *Brut.* 62, 223: *aptior etiam Palicanus auribus imperitorum.* Cfr. *Verr.* I 15, 45 scritto nel 88, ove, dopo tutto, non essendovi dissidio politico, si parla di lui senza disdegno.

Di Palicano *seditiosissimi hominis*, il quale *pestiferis blanditiis* sarebbe riuscito a conquistarsi il favore popolare, tanto da poter aspirare al consolato, e della resistenza contro lui di Calpurnio Pisone parla Val. Max. III 8, 3.

A questo fatto accennano le monete del suo discendente Lollius Palicanus, in cui si indica la sella *curulis* circondata dalle spighe, simbolo alla lor volta della magistratura plebea anteriormente coperta, v. Babelon II p. 148. Sulla cronologia v. Niccolini add. p. 43, Ziegler p. 24.

Non è stata ancora trovata spiegazione del cognome *Palicanus*. A me sembra sia da mettere in rapporto con il nome di *Pelicus* proprio dei Peligni, pressochè limitrofi alla regione dei Piceni a cui Lollio apparteneva e con quello di *Palacini*, che si legge nelle monete dei Peligni, Garrucci tav. LXXXII 28. Su Lollii del Sannio v. Zonar. VIII 17. Fest. *Peligni* p. 222 M.

Lucilius (214?); 86 od 85; 53.
Un Lucilius cos. suff. nel 7 d. C.

Un tribuno della plebe di nome Lucilio è rammentato da Frontone V 26; 27, e dal suo imperiale allievo. Fu notato dal censore Acilius per aver fatto mettere in carcere un cittadino romano contro la decisione dei colleghi.

Il Borghesi credette che codesto censore Acilius fosse il collega M. Aurelius Cotta a. 64 non ricordato nei mutili Fasti Capitolini, ma a lui si opposero il Mommsen seguito da De Boor *Fasti Censorii* p. 97 e dal Niccolini add. p. 33.

L'argomento fondamentale del De Boor è il seguente: Nel 64 causa l'intercessione tribunicia, non si procedette all'elezione del senato, Cass. Dio XXXVII 9, 4. Ora come avrebbe potuto il collega di Cotta notare il tribuno? Il De Boor suppone quindi che sia da correggere *Acilius* in *Atilius* e pensa che il censore di cui parla Frontone sia *M. Atilius Regulus* del 214, ricordato come esempio di grande severità, Liv. XXIV 18; 43, 2. Val. Max. II 9, 8. Gell. VI 18, 1. Cic. *de off.* I 13, 40; III 32, 113.

Ma ove anche fosse da respingere l'opinione del Borghesi non ne verrebbe di troppo afforzata quella del De Boor, dacchè Livio, parlando dei censori del 214, dice: *creati M. Atilius Regulus et P. Furius Philus; ne lustrum perficerent mors prohibuit P. Furii; M. Atilius magistratu se abdicavit.* Ed ove la correzione di *Acilius* in *Atilius* si dovesse accettare, che cosa ci impone pensare ad Atilius, censore del 214, anzichè a A. Atilius Calactinus, censore del 247, od a C. Atilius Balbus censore nel 234?

In breve non abbiamo elementi sicuri per identificare il censore ricordato da Frontone e quindi ci manca modo di

fissare cronologicamente il tribuno Lucilio che fu colpito con la nota censoria.

Velleio II 24, 2 racconta che nel VII consolato di Mario e del suffetto Valerio Flacco (a. 86) un *P. Laenas tribunus pl. Sex Lucilium, qui priore anno tribuno pl. fuerat saxo Tarpeio deiecit.*

Nell'epitome di Livio LXXX si dice che Mario nel 86 (od 85?) *S. Licinium senatorem de saxo deici iussit.* In Plutarco *Mar.* 45 si ricorda pure tal fatto e come nell'epitome liviana si menziona Σέξτον τινα Λικίννιον. Cfr. Cass. Dio fr. 102, 12 ad a. 86, ove si parla di un tribuno di cui non si fa il nome.

C. Lucilius Hirrus Varronianus trib. pl. nel 53 fu tra i più ardenti fautori di Pompeio per il quale propose la dittatura con rischio di perdere il tribunato, Cic. *ad Q. fr.* III 8, 4; 9, 3; *ad fam.* VIII 3. Plut. *Pomp.* 54. *CIL.* I p. 77.

Poichè sappiamo che il poeta Lucilio era imparentato con i Pompeii, nasce la domanda, se per caso codesto tribuno Lucilio fautore di Pompeio non appartenesse alla stessa gente del poeta.

Ulteriori notizie su lui v. in Tyrrell and Purser *The correspondence of M. Tullius Cicero* III (Dublin 1890) p. 305.

Lucretii 210; 172.

aed. pleb. 206; 133.

Q. Lucretius Vespillo divenne console nel 19. Gli altri Lucretii consoli sino dal 509 sono patricii.

L. Lucretius trib. pl. nel 210, non ostante il rifiuto del console e del pretore a procedere alla nomina del dittatore, lo fece creare dalla plebe, Liv. XXVII 5, 16.

M. Lucretius nel 172 promulgò la *rogatio ut agrum Campanum censores fruendum locarent,* rivendicando norme messe a tacere nell' interesse di privati, Liv. XLII 19.

Sp. Lucretius e Cn. Octavius furono aed. pleb. nel 206. Liv. XXVIII 38, 11.

Lucretius Vespillo fu aed. pleb. nel 133. Auct. *de vir. ill.* 64, 7. Paris *ep. Val. Max.* I 4, 2; cfr. in queste *Ricerche* II p. 393.

Maecilii 416.

Si tratta di gente oscura, che figura solo più tardi negli annali sinceri del popolo romano (v. Maecilius in Liv. XXIII 31 ad a. 215. Cfr. in Babelon II p. 159, un monetale del tempo di Augusto). Il nome Maecilius non parrebbe di origine romana, bensì derivato dalla località di *Maecium* presso Tusculum; d' onde anche il nome della tribù *Maecia.*

M. Maecilius tribuno pl. nel 41 Liv. IV 48 è fatto autore con il collega M. Metilius di una lex agraria.

Maelii 436; 320.

I dati intorno ai Maelii non sono facilmente risolvibili. Sp. Maelius trib. del 436 è il vendicatore di Spurio Melio,

il ricco cavaliere romano, il quale avrebbe mirato alla tirannide con assicurarsi il favore della plebe oppressa dalla carestia, Liv. IV 21, 3. Val. Max. V 3, 2.

Due Maelii figurano d'altra parte come tribuni militari cons. pot. per il 400 ed il 396. Ma quello del 400 è detto patricio da Livio V 12, 10, che cade forse in errore anche perchè fra i patrici ricorda pure un Titinius mentre codesta stirpe era plebea. Per il 396 il nome di un *Maelius* riposa sul testo di Diodoro XIV 90: Μελαῖος; ma non è da escludere che sia preferibile la lezione di Livio V 18 che ha invece Maenius.

Q. Maelius trib. pl. nel 320, è poi ricordato in occasione del pur dubbio racconto della *deditio Caudina*, Liv. VIII 9, 8.

Maenii 483; 279?
I Maenii divennero consoli nel 338.

Quanto è detto rispetto al tribuno della plebe che nel 483 avrebbe impedito i consoli di far leve (Liv. II 42. Dion. Hal. VIII 87) rappresenta forse una facoltà che si irrobustì qualche tempo dopo i primi decenni del riconoscimento della plebe come organo sociale avente particolari diritti.

Cicerone *Brut.* 14, 55 ricorda M. Curio tribuno pl. che a proposito del rifiuto da parte di Appio Claudio di accogliere il nome di un console plebeo: *patres ante auctores fieri coegit, quod fuit permagnum mondum lege Maenia lata.* Poichè di tal legge non si trova più tardi ricordo, pure naturale l'opinione del Mommsen che sia fra quelle

che erano rammentate nella seconda decade di Livio fra gli anni 292-219.

Di una *lex Maenia* relativa ad un *dies instauraticius* discorre Macrobio I 11, 3, il quale afferma che fu rogata: *anno enim post Romam conditam quadrigentesimo quarto.* Poichè Macrobio segue l'era Capitolina (*Somm. Scip.* II 11, 16) l'anno 474 della Città risponde al 279 a. C.

La storiella che Macrobio racconta a proposito di codesto *dies instauraticius* richiama un analogo aneddoto riferito a proposito della leggenda di Coriolano, (Liv. II 36. Dion. Hal. VII 68. Val. Max. I 7, 4. Plut. *Corol.* 24)[1] e da ciò anche io fui per il passato indotto a pensare che nel testo di Macrobio vi fosse errore di numero. Ma i giorni *instauricii* andarono man mano crescendo di numero. Nulla quindi di strano che rispetto alle cause che avrebbero determinati tali instaurazioni si raccontassero aneddoti alquanto simili ma non uguali. Perciò mentre rispetto alla leggenda di Coriolano si fa ricordo di un Latinius che avrebbe riferito al senato la storiella del servo crocifisso, a proposito della *instautatio* (ἀπὸ σταυροῦ), in Macrobio si parla di un Annius.[2]

[1] Cic. *de divin.* I 25, 56 riferendosi ai principali annalisti (*omnes hoc historici, Fabii, Gellii sed proxume Caelius*) attribuisce tale aneddoto alla guerra latina *cum bello Latino ludi votivi maximi primum fierent,* vale a dire alla battaglia del lago Regillo. Resta però a sapersi se Cicerone sia qui eco di una tradizione lievemente diversa dal lato cronologico, ovvero se egli non commetta una di quelle tante inesattezze che non è difficile trovare negli scritti di chiunque allorchè si affidi alla memoria.

[2] Si pensa sia pretoria e non tribunicia la *lex Maenia de dote* di data non determinabile. Le opinioni moderne v. in Rotondi p. 286. Ai testi antichi ivi citati, che si riferiscono alla legge, si aggiunga Varr. apud Non. p. 79 M. III L. IV p. 63 sq. L.

P. Magius 87.

Gente oscura di origine non romana.

Il nome Magius compare tanto nell' Italia meridionale (Liv. XXIII 7; XXIV 19, in Etruria *CIL.* XI 4293 v. ad es. Vell. II 16) quanto nella Cisalpina (si pensi a Numerio Magio di Cremona Caes. *b. c.* I 24 *a;* cfr. indici ad *CIL.* V).

Da Cicerone *Brut.* 48, 179 si apprende che il trib. pleb. del 87 fu collega di M. Verginio.[1]

Mamilii 109; 55?
aed. pl. 208; 207.

Il tribuno del 109 ha il cognome *Limetanus.* Le monete del monetario C. Mamilius Limetanus, che si attribuiscono al 84 a. C. (Babelon II p. 173) e che rappresentano Ulisse, ci fanno chiaramente comprendere che apparteneva alla stessa gente dei Mamilii Turrini e Vituli di origine tusculana, i quali raggiunsero il consolato nel 255 e nel 239.

Questi ultimi si collegavano con il dittatore tusculano di egual nome che aveva recato aiuto ai Romani al tempo di Appio Erdonio (a. 460). E questi alla sua volta era un discendente di Mamilio Tusculano primario cittadino e forse principe di Tusculo al tempo di Tarquinio il Superbo, che si diceva disceso da Ulisse e da Circe (Liv. I 49. Dion. Hal. IV 45).

[1] Di un Magius che insieme a Fannius profugo dopo la disfatta di Fimbria si unì a Mitridate parla Orosio VI 2, 12 ad a. 84.

Sallustio *Iug.* 40 ove parla del tribunato di C. Mamilius Limetanus del 109 dice: *rogationem ad populum promulgat, uti quaereretur in eos quorum consilio Iugurtha senati decreta neglexisset, quique ab eo in legationibus aut imperiis pecunias accepissent, qui elephantos quique perfugas tradidissent, item qui de pace aut bello cum hostibus pactiones fecissent.*

Il plebiscito fu approvato. Per effetto di esso giudici di sentimenti Gracchani condannarono i quattro consolari Calpurnio Bestia, C. Porcio Catone, Sp. Postumio Albino e L. Opimio, che erano stati rispettivamente consoli nel 111, nel 114, nel 110 e nel 121, v. Cic. *Brut.* 34, 128.

Mamilius tr. pl. del 55 risulterebbe dalla lex Mamilia, Roscia Peducacea, Alliena Fabia, ove questa sia veramente una lex tribunicia.

C. Mamilius fu aed. pl. con M. Caecilius Metellus nel 208, Liv. XXVII 36, 8.

Q. Mamilius Turrinus fu aed. pl. nel 207 con M. Pomponius Matho, Liv. XXVIII 10, 7.

Manilii 66; 52 (Cumanus).

C. Manilio tr. pl. nel 66 è l'autore della legge che affidava a Pompeio la guerra contro Mitridate, Cic. *de imp. Pompeii* 1 sqq. Ascon. p. 57 K. S. Liv. *ep.* 100. Plut. *Pomp.* 30; *Luc.* 35; Gell. *n. A.* II 33. App. *b. Mithr.* 97. Cass. Dio XXXVI 42 sq. Zon. X 4.

Manilio presentò pure una legge sui suffragi dei libertini

Asc. p. 56 sq. *Schol. Bob.* p. 284, che determinò grandi tumulti. Si credeva però che il vero autore ne fosse C. Cornelio, il coraggioso tribuno dell'anno precedente, Ascon. p. 52 K. S.

Ignoriamo le relazioni della sua stirpe con quella del console Manilio, del 149 valoroso giurista ottimo cittadino reso insigne anche dalla sua disinteressata attività giuridica, sebbene un modesto podere a Labici, accanto alla casetta sulle Carine, costituissero tutto il suo piccolo patrimonio, Cic. *parad.* VI 50.

(Q.) Manilius Cumanus trib. nel 22 è ricordato come collega di Caelius Rufus al pari di lui favorevole a Milone. Asconio in *Milon.* p. 32 K. S. racconta un incidente relativo ad un servo di Milone che i due tribuni avrebbero sottratto dalla casa del triumviro capitale.

Il cognome *Cumanus* lo mostrerebbe di origine diversa da quella degli altri Manilii.

Manlii 107; 69.

Nessun Manlio plebeo raggiunse il consolato.

T. ovvero C. Manlius Mancinus tribuno nel 107 presiedette i comizi in cui il popolo dette a Mario il comando della guerra contro Giugurta, Sall. *Iug.* 73.

Gellio VII (VI) 11 ci ha serbato un frammento dell'orazione in cui Q. Cecilio Numidico rispose con disprezzo alle insolenze con le quali il tribuno lo aveva offeso in un discorso politico.

Il prenome C. è dato da Gellio; cfr. Prisc. VIII 17 ed. Keil. II p. 382; nel codice P. di Sallustio si ha T.; in altri codici C.

Q. Manlius e Q. Cornificius tribuni del 69 sono lodati da Cicerone *Verr.* 10, 30 come *severissimii atque integerrimi iudices.*

Marcii 389; 311; 196 (Ralla); 172 (Sermo et Scylla); verso il 104; 72; 62; 49.

aed. prima del 439.

I Marcii sono fra le più antiche e potenti stirpi plebee. Raggiungono il consolato dal 357, la censura dal 351.

C. Marcius Rutilus fu il primo dittatore ed il primo censore plebeo, Liv. VII 22.

Nulla di strano che un *Marcius trib. pl.* fosse tribuno sino dal 389 in cui, stando alla tradizione, avrebbe accusato Q. Fabio, il quale contro il diritto delle genti, avrebbe combattuto contro i Galli, Liv. VI 1.

C. Marcius trib. nel 311 insieme al collega rogò il plebiscito sui *tribuni militum* da crearsi *a populo,* Liv. IX 30.

Q. Marcius Ralla insieme ad C. Atinius Labeo nel 196 interrogò il popolo se volesse far pace con Filippo di Macedonia, Liv. XXXIII 25.

M. Marcius Sermo e Q. Marcius Scylla nel 172 fecero approvare la *rogatio* sui Liguri Statelli contro i quali, pur essendo pacati, M. Popilius aveva mosso guerra *contra ius ac fas,* Liv. XLII 21, 4.

Degno di considerazione è il tribunato di L. Marcius Philippus, da assegnarsi, per quanto sembra, al 104. Egli

propose una *lex agraria ad aequationem bonorum pertinens,* Cic. *de off.* II 21, 73, ma, con placida tolleranza dello stesso rogatore fu antiquata.

Lo Ziegler p. 25 lo pone fra il 100-101.

Q. Marcius è uno dei magistrati ricordati nell'epigrafe relativa alla lex Visellia *CIL.* I 593, che ricompaiono in parte nella *praescriptio* della lex Antonia *de Thermessibus* della Pisidia all'a. 72, *CIL.* I 204 ove si ricordano i tribuni della plebe. Cfr. Ziegler *op. cit.* p. 21; 23.

Il tribuno L. Marcius del 62, insieme a M. Porcio Catone, propose la legge con la quale si minacciava pena *imperatoribus... qui aut hostium occisorum in proelio aut amissorum civium falsum numerum litteris senatui ausi essent referre* e che imponeva ad essi *cum primum Urbem intrassent, apud quaestores urbanos iurare de utroque numero vere ab iis senatui esse scriptum,* Val. Max. II 8, 1.

Marcius Philippus, tribuno nel 49, che intervenne acchè Fausto Silla non fosse inviato con imperio in Mauretania, è rammentato da Cesare *b. c.* I 6.[1]

[1] Di una *lex Marcia adversus feneratores* parla GAIUS IV 2; IV 23: *ut si usuras exegissent, de his reddendis per manus iniectionem cum eis ageretur.*

Probabilmente è un plebiscito, ma la data non è affatto sicura. Le differenti opinioni dei moderni v. in ROTONDI p. 326 che preferisce, pare, la data del 104. Io proposi (*Storia critica di Roma* I p. 276) la data del 91.

Non so perchè il ROTONDI l. c. citi: CAT. *Praef. ad rr.* Cfr. PSEUD. ASC. p. 111 O.

Non è chiaro se la *rogatio Marcii Censorini* combattuta da C. Gracco CHARIS. p. 208 Keil, fosse proposta da un pretore, come da taluno si pensa, (ROTONDI p. 311) ovvero da un collega nel tribunato ostile a lui e se si riferiva alla scelta dei *tribuni militares.*

Plinio *n. h.* XVIII 4, 15 sq., ove si riferisce a quei tempi assai vetusti in cui *nulla provinciarum pascente Italia,* vi era *annonae vilitas incredibilis,* racconta che *Manius Marcius aedilis plebis primum frumentum populo in modios assibus datavit.* Aggiunge tosto che L. Minucius Augurinus *qui Sp. Maelium coarguerat, farris pretium in trinis nundinis ad assem redegit undecumus plebei tribunus.* Narra quindi che *T. Seius in aedilitate assibus populo frumentum praestitit, quam ob causam et ei statuae in Capitolio ac Palatio dicatae sunt, ipse supremo die populi umeris portatus in rogum est.* Passa infine Plinio a narrare dell'abbondanza straordinaria del raccolto dell'anno in cui fu introdotto a Roma il culto della *Mater Deum* di Pessinunte (a. 204) e conchiude con il ricordare che nell'anno del trionfo di Cecilio Metello sui Cartaginesi (250 a. C.) *assibus singulis farris modios fuisse item vini congios fici siccae pondo XXX, olei pondo X, carnis pondo XII.*

Risulta dalla lettura di tutto il testo che Plinio enumera questi fatti in ordine cronologico. E poichè dell'edile Manio Marcio si parla prima di Minucio Augurino, è probabile si accenni ad un fatto anteriore all' anno 439.

Contro questa conclusione può tuttavia notarsi che esiste una moneta di M. Marcius M.' f. nella quale è appunto rappresentato il modio e la spiga di frumento (Babelon II p. 185). Ora tal moneta appartiene alla fine del II secolo a. C.

L'apparente contradizione si toglie forse ove si ammetta che si abbia uno dei non rari fenomeni di antecipazione, di cui nel passo pliniano qui discusso abbiamo un altro esempio ove si discorre di T. Seius, il quale nella sua edilità, posteriore per quel che sembra al 439, avrebbe dato il grano ad un asse il moggio.

T. Seius parrebbe essere infatti un pseudo antenato di un edile vissuto al tempo in cui dopo conquistate le provincie transmarine, a Roma cominciò la distribuzione quasi gratuita del grano. Seppure costui non è addirittura il pseudo antenato di quel M. Seius edile curule che, essendovi carestia nel 74 a. C., dette appunto al popolo il frumento ad un asse il moggio (Cic. *de off.* II 17, 58: *ne Marco quidem Seio vitio datum, quod in caritate asse modium populo dedit* e che, stando a Plinio *n. h.* XVI 2: *olei denas libras singulis assibus praestitit populo Romano per totum annum.*

Marii 119; 87?

C. Mario fu console la prima volta nel 117.

C. Mario, l'eroe di Arpino, se stiamo a Valerio Massimo VI 9, 14,[1] conseguì il tribunato dopo aver patito repulsa (a. 119) e fu pure respinto nelle elezioni per l'edilità. Siccome da Plutarco *Mar.* 5, ciò è detto solo a proposito della sua candidatura all'edilità curule e poi della plebea, si è pensato che Valerio abbia esagerato (v. Ziegler p. 8). Quest'opinione sembra trar vigore dal fatto che Cicerone *pro Plancio* 21, 51 dice: ... *C. Marii, qui duabus aedilitatis acceptis repulsis, septiens consul est es factus,* ma non accenna al suo insuccesso per il tribunato.

Cicerone rivolgendosi ad Iuventius Laterensis, il quale non aveva conseguito l'edilità, ricorda una serie di persone che come Appio Claudio, L. Volcatio, M. Calpurnio Pisone, C. Mario, avevano patito repulsa per quella magistratura ed

[1] Il tribunato di Mario è attestato anche dall'*elogium CIL.* I² n. XVIII p. 195.

aggiunge l'esempio di L. Cesare, di Cn. Ottavio, di M. Tullio *quos omnis scimus aedilitate praeteritos consules esse factos.*

Tuttavia non vi sono prove definitive per affermare che Valerio non dica il vero. È pur probabile che egli ci porga un dato sincero ove dice che Mario aveva già patito repulse in patria, *Arpinatibus honoribus iudicatus inferior, quaesturam Romae petere ausus.*

Mario, secondo la concorde testimonianza degli antichi, era di oscurissima familia, era nato da poveri contadini. Plut. *Mar.* 3 (e *plebe infima C. Marius,* Tac. *hist.* II 38; cfr. Vell. II 11, 1; 128. Plin. *n. h.* XXXIII 150). Era dunque naturale dovesse trovare ostacoli nel salire i gradini delle varie magistrature prima di divenir pretore.

Nel suo tribunato C. Mario presentò una legge relativa al modo di procedere alle elezioni. Essa incontrò le più fiere opposizioni in senato, Plut. *Mar.* 4. A ciò accenna anche Cicerone *de leg.* III 17, 38: *pontis etiam lex Maria fecit angustos.*[1]

Dal testo di Appiano *b. c.* I 65, si è voluto ricavare che Mario Gratidiano (pretore verso l'85-84 e poi nell'82 a. C. Wehrmann *Fasti praetorii* p. 27; 30) sia stato con C. Mi-

[1] I ponti elettorali, attraverso i quali passavano i cittadini elettori, sono raffigurati, come è noto, nelle monete degli Hostilii Saserrae e di P. Licinius Nerva (Babelon I p. 552; II p. 128).

Le monete che hanno il nome dei Marii presentano difficili problemi. Gli assi e le monete divisionali con la leggenda: *Q. Mari* (Babelon II p. 200), che si fissano al 159 circa, mostrerebbero che prima ancora dei Marii di Arpino v'erano a Roma magistrati di tal nome. I denari con la leggenda: *C. Mari C. f. Capito* con la testa di Cerere e nel rovescio un colono che ara, si fissano al tempo di Mario il vincitore dei Teutoni e dei Cimbri. Ma senza ragioni sufficienti si collegano con la fondazione di Eporedia, come da taluni si afferma (Babelon II p. 212. V. invece Grueber *Coins* I p. 353 n. 2).

lonio uno dei tribuni pl. nel 87 (v. Lange *Roem. Alterth.* III p. 129; Niccolini p. 365 add. p. 40, ad a. 87).

L. Mecilius 471.

L. Mecilius era nominato dall'annalista Calpurnio Pisone per l'anno 471 insieme a Gn. Siccius, L. Numitorius, M. Duillius, Sp. Icilius. Egli avrebbe fatto parte del primo collegio di cinque tribuni, Liv. II 58. Cfr. Diod. XI 68 (presso il quale il 471 della vulgata risponde al 466 a. C.). Siccome però in Diodoro si ricordano solo C. Sicinio, L. Numitorio, M. Duilio, Sq. Acilio, così si è più volte pensato che il nome di Metilius rappresenti un'aggiunta da parte dell'annalistica posteriore.

Memmii 111; 90; 66; 54.
aed. pleb. prima del 210.

I Memmii raggiungono il consolato nel 34.

La pretesa dei Memmii di discender da un compagno di Enea (Verg. V 117. Cfr. Serv. ad loc.) confermata dalle monete (Babelon II p. 212 sgg.) e dalla nota dedica del poema di Lucrezio farebbe pensare che tale stirpe, la quale compare la prima volta al tempo di Scipione Africano il Maggiore (v. ad es. Front. IV 1, 1) fosse di origine urbana o per lo meno latina.

C. Memmius il trib. del 111 è il *vir acer et infestus potentiae nobilitatis* ricordato più volte da Sallustio nella *Iugurthina*, aspirante al consolato, fatto uccidere a colpi di ba-

stone da Apuleio Saturnino e da Glaucia, Cic. *in Catil.* 4, 2. App. *b. c.* I 32. Flor. II 4.

Non è chiaro se la *lex Memmia,* la quale *eorum qui rei publicae causa abessent recipi nomina vetabat* (Val. Max. III 7, 9; cfr. VI 8, 1) sia o no da attribuirsi al nostro tribuno o ad uno anteriore. Il Niccolini add. 38; 48 (cfr. Val. Max. III 7, 9) la pone al 113; lo Ziegler, p. 9, al 111.

L. Memmius trib. pl. nel 90 è rammentato dallo storico Cornelio Sisenna apud Non. s. v. *callet* = fr. 44 P. come *consiliarius* del più celebre collega M. Livio Druso fautore degli Italici.

C. Memmius, trib. nel 66, fu fiero oppositore di Lucullo; lo accusò di peculato e gli ritardò di tre anni l'onore del trionfo. Fra Memmio e Lucullo v'era inimicizia per ragione di donne; e pure per via di donne (ossia per mezzo della sorella di Catone moglie di Lucullo) questi riuscì a trionfare, Plut. *Luc.* 37; *Cato Minor* 29; cfr. Cic. *ad Att.* I 18; *Acad. prior.* II 1, 3.

C. Memmius trib. nel 54 è il noto accusatore di A. Gabinio e di C. Rabirlo Postumo, Cic. *ad Q.* fr. II 1, 15; 2, 1; 3, 2; *pro Rab. Post.* 3, 7; 11, 32.

In un nummo di C. Memmius C. f. Quirinus della metà circa del I secolo a. C. (Babelon II p. 219) si legge: *Memmius aed. Cerialia preimus fecit.* Poichè Livio XXX 39, mentre già ricorda questi ludi per il 202, non menziona un Memmio fra gli edili plebei degli anni 210-198, di cui offre la serie completa, è ovvio pensare, come è stato più volte fatto, (cfr. Seidel p. 25) che vi si accenni ad un Memmius anteriore al 210 a. C.

Menenii 410; 384; 359.

I Menenii porgono materia di dubbi e di esitazioni.

Menenio Agrippa, il personaggio che con il noto aneddoto sarebbe riuscito a persuadere la plebe a desistere dalla prima secessione, era patricio. Ma già di lui si diceva derivasse dalla plebe: *placuit igitur oratorem ad plebem mitti Menenium Agrippam, facundum virum et, quod inde oriundus erat, plebi carum*, Liv. II 32, 8. Sicchè va pensato o che egli appartenesse alle *gentes minores* che sul finire dell'età regia erano state accolte, come la tradizione afferma, nel patriciato o che vi fossero due tradizioni diverse che presentavano i Menenii quali patricii ovvero quali plebei.

A favore di una *gens* patricia Menenia sta il nome della omonima tribù. Nulla esclude però che da tempo antichissimo vi fossero i Menenii patricii accanto a quelli che in origine erano loro clienti e che non pervennero al patriciato.

Quanto si racconta rispetto al tribuno del 410 non porge tratti caratteristici particolari. Difende la proposta di leggi agrarie, cerca impedire le leve militari fra i plebei, ciò che è presentato come attività abituale dei tribuni di codeste età, Liv. IV 53.

P. Menenio insieme al collega P. Publilio accusò M. Manlio Capitolino, il salvatore del Campidoglio, Liv. VI 19 sq.

Più importante è la parte attribuita a L. Menenio tribuno nel 357, dacchè insieme a M. Duilio è fatto autore del plebiscito sul *fenus unciarium*, Liv. VII 16. Racconto che

fa sorgere molti dubbi, dacchè si connette con l'origine prima di codeste leggi *fenebres* e con le questioni relative alle XII Tavole, v. Tac. *ann.* VI 22. Cfr. la mia *Storia critica di Roma* II p. 249.

C. Messius 57.

Sul carattere non romano del nome v. Schulze *Zur Latein. Eigenn.* p. 33; 193, il quale pensa ad origini illiriche. Anche fra i Volsci, che sarebbero gente illirica, secondo Alessandro Polistore apud Serv. *ad Aen.*, si riscontra *ab antico* il nome Messius, Liv. IV 28. La *gens* Messia è diffusa nell'Italia osco-sannitica, v. indici ad *CIL.* X, ad es. a Formiae *CIL.* X 6108; 6085 sq.; cfr. a Venusia *CIL.* IX 445.

Il tribuno del 57 fu fautore di Cicerone *post. red.* 8, 21; *de domo* 70; *pro Sestio* 72; fu aed. nel 55 non sappiamo se curule o plebeo, Val. Max. II 10, 8; cfr. Seidel p. 68.

Nell'anno del tribunato di C. Messius (57 a. C.) i consoli P. Cornelius Lentulus Spinter e Q. Caecilius Nepos proposero che a *Pompeio per quinquennium omnis potestas rei frumentariae toto orbe terrarum daretur.* C. Messio ne presentò *alteram qui omnis pecuniae dat potestatem et adiungit classem et exercitum et maius imperium in provinciis quam sit eorum qui eas obtineant*, Cic. *ad Att.* IV 1, 7.

Cicerone che reputava non *ferenda* la proposta di Messio favorì invece la consolare (cfr. Plut. *Pomp.* 49. Liv. *ep.* 140).

C. Messius, scoppiata la guerra civile, fu tra gli amici fedeli di Pompeio, Cic. *ad Att.* VIII 11 d. 2 ad a. 49.

Metilii 416; 401; 217.

Stirpe diffusa e potente nell'Impero (v. *Prosop. Imp. Rom.* II p. 370 sg.) ma raramente ricordata durante la repubblica, v. ad es. Liv. XXIII 31 ad a. 215; XXV 22 ad a. 212.

Il tribuno del 416 sarebbe stato eletto per la terza volta insieme a Sp. Maecilius, che in quel medesimo anno avrebbe coperto tale magistratura per la quarta volta (Liv. IV 48). Notammo s. p. 119 i dubbi che involgono codesto suo collega.

Analoghi sospetti occorre ripetere a proposito dei colleghi di Metilio tribuno nel 401 (Liv. V 11). Fra costoro figurano infatti un C. Lacerius ed un M. Acutius, che, appartengono a stirpi accertate solo per più tarda età storica (v. s. p. 12; 106).

Livio XXII 25 ad a. 217 ricorda M. Metellus *trib. pl.*, il quale fece la proposta *de aequando magistri equitum et dictatoris iure.* Essa veniva a scemare l'autorità del dittatore Q. Fabio Cunctator. In Plutarco *Fab.* 8; 23, 3, però invece di Metellus si ha Μετίλιος e questa lezione parrebbe più confacente a persona del tutto popolare ed appartenente al partito demagogico anzichè ad un membro della plebea ma allo stesso tempo aristocratica gente dei Caecilii Metelli.

Codesto Metilius si suole mettere in relazione con il passo di Plinio *n. h.* XXXV 197: *cum lex Metilia extet fullonibus dicta quam C. Flaminius L. Aemilius censores dedere ad populum ferendam.*[1] Codesti censori compirono il *lustrum* nel 220.

[1] L'espressione *censores dedere al popolum ferendam* ha colpito qualche giurista che l'ha trovata poco corretta. Ma a me sembra correttissima. I

Ma non v'è necessità alcuna di stabilire che sí tratti di una sola persona anzichè di membri della stessa famiglia che poterono esercitare il tribunato a distanza di uno o pochi anni.[1]

C. Milonius 87.

L'ipotesi del Lange III p. 129 seguita dal Niccolini *Fasti* p. 365; cfr. add. p. 39 sq., combattuta dal Wehrmann *Zur Geschichte des roem. Tribunats* (Stettin 1887 p. 13), che C. Milonius cacciato dalla Città riparò presso Cinna, riposa sull'interpretazione che si intende dare al passo di Appiano *b. c.* I 65.

Fu uno dei duci di Mario, il quale gli affidò parte della cavalleria; perì nel successivo assalto di Roma, Gran. Licin. fr. XXXV p. 17; 19 ed. Flem.

Minucii [439]; 401; 216; 201; 187; (133?); 121; 62.
aed. pl. 201.

I Minucii plebei raggiunsero il consolato solo nel 221.

I Minucii detti Augurini consoli nel 497; 492; 491; 458; ed il Xviro del 450 sono patricii; ma la *cooptatio* del patricio Minucio Augurino, il denunziatore di Spurio Melio ad undecimo tribuno della plebe, come di già notava, Livio IV 16, 4, è una falsificazione.

censores non avevano facoltà di presentare leggi. Era quindi naturale che si siano talora valsi di tribuni ad essi amici per far approvare definitivamente come legge ciò che essi non avevano modo di far valere che durante la loro censura e come editto.

[1] Forse fu tribuno pl. quel M. Metilius che nel 212 si recò dai consoli affinchè non disperassero della pubblica cosa, Liv. XXV 22 (cfr. XXIII 31).

M. Minucius con i colleghi P. Curiatius, M. Metilius, accusa Sergio e Verginio tribuni *militum* causa il cattivo andamento della guerra Veiente e li fa condannare in dieci mila assi di multa (a. 401). In realtà l'ira dei tribuni sarebbe stata determinata dall'avere i patricii violate le disposizioni della lex Trebonia intorno all'elezione dei tribuni della plebe, Liv. V 11 sq.

M. Minucius, trib. nel 216, fu autore della legge sui triumviri mensari (Liv. XXIII 61). Le opinioni dei moderni su di essa v. in Rotondi p. 252 sg.

Q. Minucius nel 201, insieme al collega M.' Acilius, interrogò il popolo sul fare o no pace con i Cartaginesi, Liv. XXX 43.

C. Minucius Augurinus, stando alla fonte di Gellio *n. A.* VI 19, fu nel 187 tra i tribuni ostili a L. Scipione fratello dell'Africano e determinò l'intercessione di otto colleghi a favore dell'Asiageno.

Il tribunato di un Minucius nel 133 riposa sulla fede di Orosio V 12, 4 il quale, come suppone lo Zangemeister *ad l.*, cfr. Ziegler *Fasti* p. 3, lo avrebbe confuso con M. Minucius Rufus, che fu tribuno nel 121, vale a dire nell'anno successivo alla morte di C. Gracco. Il tribuno che stando a Plutarco *Ti. Gracch.* 13, 18 sarebbe stato nominato per opera di Ti. Gracco in sostituzione di Ottavio da lui fatto deporre, era un certo Μούκιος uomo affatto oscuro, suo cliente. Nel testo a noi pervenuto di Appiano *b. c.* I 13 si legge Μούμμιος (v. qui oltre p. 140).

M. Minucius tribuno nel 121 è un ben noto avversario di C. Gracco *Fest.* p. 201 M. s. v. *osi sunt.* Flor. II 3. Oros. V 12, 4. Auct. *d. v. ill.* 65.

Q. Minucius, Thermus trib. nel 62, fu collega ed amico di Catone l'Uticense e gli fu coadiutore violento nell'impedire che il collega Cecilio Metello *Nepos* facesse approvare la proposta di richiamare Pompeio dall'Asia perchè gli venisse dato incarico di ricostituire la repubblica, Plut. *Cato Minor* 27. Cass. Dio. XXXVII 41 sq.

Q. Minucius Rufus fu aed. pl. con L. Apustius Fullo nel 201, Liv. XXXI 34, 5.

Mucii 485; 141; 133; 106.
64 (Orestinus) 54.
aed. pl. 201.

I Mucii raggiunsero il consolato nel 175.

Data la partecipazione di Mucio Scevola, pontefice massimo alla redazione degli annali massimi, è lecita la domanda se il tribuno del 485, che avrebbe bruciato il collega Sp. Cassio, non sia da collegare con codesti plebei ed anche con gli annali pontificii (Val. Max. VI 3, 2. Cass. Dio. frag. 21. Zon. VII 17).

Contro tale ipotesi può forse osservarsi che la tradizione, diremo così canonica, sa invece di C. Mucio *adulescens nobilis*, Liv. II 12, il quale avrebbe tentato uccidere Porsenna.

Il caso dei Mucii è al tutto eguale a quello dei Cassii di cui abbiamo testè discorso. Non abbiamo prove perentorie per affermare esser falso che sino dal V secolo vi siano

state genti patricie di tal nome. È evidente invece il fatto che v'erano diverse tradizioni tanto nell'uno come nell'altro caso, che presentavano i medesimi personaggi come plebei o come patrici. Può pensarsi tanto a patrici posticci inventati dai plebei, da cui essi sarebbero derivati per mezzo di *transitio ad plebem*, quanto ad autentiche genti patricie alle quali i plebei più tardi si ricollegarono.

L'espressione di Dionisio V 25: Γάιος Μούκιος, ᾧ Κόρδος ἐπονύμιον ἦν, ἀνὴρ ἐξ ἐπιφανῶν πατέρων non giova a risolvere tale questione (cfr. Liv. II 12 *abulescens nobilis*). Nell'età di codesti scrittori, *nobilis* è usato talora promiscuamente, tanto per indicare patrici quanto personaggi della nobiltà plebea (v. ad es. Sall. *Cat.* 5, 4 (Catilina era patricio); *Iug.* 85, 10; 25. Cfr. in queste *Ricerche* II p. 202.[1]

P. Mucio Scevola tribuno nel 141 si illustrò con l'accusare il pretore L. Hostilius Tubulus (a. 142. Cfr. Wehrmann *Fasti praetorii* p. 9) uomo scellerato che s'era lasciato sfacciatamente corrompere (Cic. *de fin. bon. et mal.* II 16, 54) e che perì malamente, Asc. *in Scaur.* p. 20 K. S.

Dalle parole di Cicerone *ad Att.* XII 5, 3: *nunc velim, P. Scaevola, pontifex Maximus, quibus consulibus tribunus pl. equidem puto Caepione et Pompeio; praetor enim L. Furio Sex. Atilio. dabis igitur tribunatum et si poteris, Tubulus quo crimine,* è lecito scorgere che anche per tarde età storiche non si possedeva una redazione ufficiale dei Fasti dei tri-

[1] Mancano documenti sicuri per provare che nei plebei Mucii si sia serbato il cognome di *Cordus*. Ignoriamo infatti a qual famiglia vada riferita la leggenda *Cordus* che si legge nel rovescio del nummo che dà il nome di Fufio Caleno e che appartiene all'ultimo secolo della repubblica (Babelon I p. 512 II p. 236 cfr. Grueber *Coins* I p. 415).

Il cognome *Cordus*, tenuto conto dell'impresa attribuita a Mucio, parrebbe ben ricavato ed attribuito al coraggio che egli avrebbe dimostrato.

buni della plebe. Per ritrovarli occorreva procedere all'esame di documenti e fare ricerche.

Stando a Plutarco, 13, 18, Tiberio Gracco (a. 133) fece eleggere un suo cliente un oscuro Mucio: οὐδὲνα τῶν ἐπιφανῶν ἀλλὰ Μούκιον τινα πελάτην αὐτοῦ, in luogo di Octavius al quale egli aveva fatto abrogare la tribunicia podestà. Senonchè in Appiano *b. c.* I in luogo di Mucio si legge Κοΐντος Μούμμιος ed in Orosio V 12, 4 è dato il nome di Minucius.

Si è pensato che Orosio scambi Minucius successore di Ottavio al tempo di Ti. Gracco con Q. Minucio Rufo che fu tribuno nel 121, vale a dire nell'anno successivo alla morte di C. Gracco. Ma nulla sta a dare un qualche fondamento a tale ipotesi.

P. Scaevola tribuno nel 106 (Cic. *Brut.* 43, 160; cfr. Ziegler p. 12) è il celebre giurista, che raggiunse il pontificato massimo e fu trucidato nel 82 a. C.

Q. Mucius Orestinus (a. 64) è ricordato da Asconio p. 74 K. S.

Egli si oppose acchè si rafforzassero le disposizioni atte a colpire i rei *de ambitu,* che apparivano necessarie per frenare Antonio e Catilina candidati alle elezioni consolari per il 63. Fu la sua intercessione (che rispondeva alle vedute di Cesare e di Crasso) che indusse Cicerone a pronunciare l'orazione *de toga candida.*

Q. Mucius Scaevola tribuno nel 54 si oppose per mezzo dell'*obnuntiatio* a M. Scauro che chiedeva il consolato, Cic. *ad Att.* IV 17, 4. D'accordo con i pretori Catone e Servilio, tentò mandare a vuoto il trionfo di Pomptino sui

Galli Allobrogi, che ebbe invece luogo grazie all'astuzia del suo compagno d'armi Servio Sulpicio Galba pretore, il quale radunò i comizi all'alba di modo che i tribuni contrari non ebbero modo di intercedere, Cic. *ad Att.* IV 18, 4; *ad Q. fr.* III 4, 6. Cass. Dio. XXXIX 65.

Q. e *L. Mummii* 187.

L. Mummius Achaicus console nel 146.

Ignoriamo la provenienza di questa stirpe d'origine assai umile.

Q. e L. Mummii, rammentati a proposito del processo degli Scipioni, si sarebbero opposti alla forma aspra della inchiesta proposta dai colleghi Petilii circa il denaro dato da Antioco. Essi avrebbero interceduto contro i colleghi Petilii che richiedevano la cognizione straordinaria del pretore urbano. *Senatum quaerere de pecunia in publicum, ita ut antea semper factum esset, aequum censebant,* Liv. XXXIV 54, 5.

Il tribuno Q. Mummius del 133 riposa sul testo di Appiano *b. c.* I 13. Ma Orosio V 12, 4 ha Minucius. Plutarco *Tib. Gracch.* 13. 18, parla invece di un oscuro Mucius che era un cliente di Tiberio Gracco (v. s. p. 139).

Codesto Mummio o Minucio fu fatto eleggere da Ti. Gracco in luogo di Ottavio al quale aveva fatto abrogare la tribunicia podestà.

T. Munatius Plancus Bursa 52.

I Munazii Planci erano di origine Tiburtina v. in queste *Ricerche* II p. 181.

T. Munatius Bursa, fratello del celebre L. Munazio Planco, console nel 42, è personaggio che conosciamo abbastanza, grazie a parecchie indicazioni di Cicerone e di Asconio.

Fu nemico di Milone e si oppose alla sua candidatura al consolato; seguì Clodio e dopo l'uccisione di lui diè fuoco alla curia d'onde uscì scottato. Condannato per virtù della *lex Pompeia de vi,* andò in esilio. Fu restituito da Cesare. Più tardi lo troviamo tra gli amici di M. Antonio. Prese parte alla guerra di Mutina e fu cacciato ferito da Ponzio Aquila da Pollentia; morì durante la guerra civile. Su di lui v. i dati raccolti in Drumann-Groebe IV p. 230.

Rispetto al suo tribunato (a. 52) va messo in particolare rilievo che si oppose acchè i patrici si radunassero per eleggere un interrè, Ascon. *in Milon.* p. 27 K. S.; che tenne molti e violenti discorsi contro Milone *ib.* p. 28 sqq., minacciò di giudizio Cicerone *ib.* p. 33. Asconio *ib.* p. 39 riferisce, togliendolo dagli *Acta* del tempo, parte di una dichiarazione di lui dalla quale appare che insieme al collega Sallustio, il celebre storico, si oppose acchè si accogliesse la proposta di Ortensio affinchè in seguito all'uccisione di Clodio *extra ordinem quaereretur apud quaesitorem.* Cfr. Cic. *ad fam.* VII 2, 2 XII 18; *Phil.* VI 10; X 22; XI 14; XII 20; XIII 22 sq. *ad Att.* VI 1, 10; XIV 10, 2.

Cicerone lo deride per la sua ignoranza letteraria (*ne habeat Bursa Plancus apud quem litteras discas, ad fam.* IX 10, 2 sq.). Tuttavia da Asconio p. 37 è detto: *fuit autem paratus ad dicendum,* ed il frammento del suo discorso, pur riferito da Asconio p. 39, lo mostra uomo arguto.

M. Naevius 184.

Il carattere romano del gentilicio Naevius si può rica-

vare dalla *porta* e dalla *siva Naevia*, v. Fest. p. 169 M. cfr. Paul. *ep.* 168.

Le assai complicate e forse irresolvibili questioni intorno ai processi degli Scipioni sul nome e sulla parte che vi ebbero gli accusatori non intaccano la reale esistenza dei due Petili, Val. Ant. apud Liv. XXXVIII 50, e nemmeno quella di Q. Naevius ricordato in *magistratuum libris*, Liv. XXXIX 52, 4.

Valerio Anziate affermava che v'era un'orazione di P. Scipione Africano scritta contro codesto Nevio. *Hic Naevius* aggiunge Livio XXXIX 52, 3 sq.: *in magistratuum libris, est tribunus plebis P. Claudio L. Porcio consulibus ante diem quartum idus Decembres. inde tres menses ad idus Martias sunt quibus P. Claudius L. Porcius consulatum inierunt. ita et vixisse in tribunatu Naevi videtur* (ossia Scipione Africano) *diesque ei dici ab eo potuisse, decessisse autem ante L. Valerii et M. Porcii censuram.*

P. Nigidius Figulus 59?

Il gentilicio è estremamente raro e rivela carattere non romano.

P. Nigidius Figulus è il noto scrittore amico di Cicerone.

Il Niccolini *Fasti* p. 476 dalle parole di Cicerone *ad Att.* II 2, 3: *ecquid vides kalendas venire? iudices cogi? nam ita ad me mittunt Nigidium minari in contione se iudicem qui non adfuerit compellaturum* ricava che Nigidio Figulo fu tribuno nel 59. La lettera ad Attico è infatti scritta nel dicembre del 60 ed il processo di C. Antonio Hybrida a cui si riferisce si tenne appunto nel 59.

Osta tuttavia il fatto che nel 58 Nigidio Figulo fu pretore, v. Wehrmann p. 62; Hoelzl p. 56.

Ninnius Quadratus 58.

Gentilicio campano, Liv. XXIII 8, che appare in altri paesi sabellici, v. indici ad *CIL.* IX.

L. Ninnius Quadratus nel 58 fece la proposta del ritorno di Cicerone *pro Sestio* 26; 68 *post. red. in sen.* 2; 3 e consacrò a Cerere (ossia alla divinità protettrice della libertà plebea) i beni di Clodio *de domo* 48, 125. Ostile al movimento demagogico tentò pure impedire avessero luogo i ludi Compitalici, Ascon. *in Pison.* p. 7 K. S. Cfr. Cic. *ad Att.* III 23, 4; X 16, 4. Plut. *Cic.* 20.

D. Nonius Asprenas 44.

Il cognome Asprenas accenna ad origine etrusca v. *Ricerche* II.

Cos. suff. 6 p. C.

Nonius Asprenas nell'interesse del partito conservatore, sebbene non avesse come tribuno l'*ius* di impetrare gli auspicia, disse di aver avuto segni contrari al tenersi i comizi. Ciò per impedire che Dolabella avesse il governo della Siria; ma il suo tentativo non sortì effetto causa l' appoggio dato a Dolabella da M. Antonio che era console, App. *b. c.* III 7.

Nonius Balbus 32.

Sono ben noti i titoli di Ercolano in Campania relativi ai Nonii Balbi, *CIL.* XI 425 sqq. Dal n. 1429 si apprende che traevano l'origine da Nuceria.

Altri elementi ci conducono però al Piceno *CIL.* III p. 186. Cfr. Borghesi apud Dessau *Prosop. Imp. Roman.* II p. 412.

Il tribuno del 32 intercedette a favore di Cesare Ottaviano allorchè il console Sosio, vigoroso amico di M. Antonio, lo attaccò in senato, Cass. Dio. L 2.

M. Nonius Sufenas 56.

I Nonii sono diffusi in tutta l'Italia centrale e meridionale. I *Trebulani Suffenates* della Sabina sono ricordati da Plinio *n. h.* III 107.

Il Willems *Le Senat* I p. 474, cfr. Niccolini add. p. 44, pensa che nel 56 in luogo di Nonius Sufenas e di Procilius fosse tr. pl. L. C. Scribonius Libo, cfr. Cic. *ad fam.* I 1, 3.

C. Norbanus 104.

Stirpe non romana, il nome accenna a persona originaria da Norba e la desinenza *-anus* fa piuttosto pensare alla città limitrofa al *Latium vetus* che all'antichissima Norbe del Lazio vero e proprio (cfr. Plin. *n. h.* III 68).

C. Norbano divenne console nell'83. Il tribunato di Norbano (a. 104) fu celebre per la sedizione che egli mosse per il processo contro il consolare Servilio Cepione vinto dai Cimbri ad Arausio e predatore dell'oro depositato nello stagno di

Tolosa, Cic. *de orat.* II 89; 107; 124; 167; 188; 197; 199; *de off.* II 49.

Sulla data del processo v. Niccolini *Saturnin.* p. 481, *Fasti* add. 39. Cfr. Robinson mem. cit. Lo Ziegler lo pone invece al 103.

L. Novius 58.

È gentilicio diffuso a Capua e nelle regioni sabelliche, v. indici ad *CIL.* X; cfr. anche il Novius scrittore di Atellane Cic. *de orat.* II 63, 255; 69, 279; 70, 285; Novius è prenome dei Calavii Campani, Liv. IX 26; Novius è il noto nome inciso nella cista Ficoroniana.

L. Novius trib. pl. nel 58 è ricordato da Cic. Ascon. in *Milon.* p. 41 K. S.

Ascon. in *Milon.* p. 41, 14 sqq. riferisce dagli *Acta* alcune delle parole pronunciate XV Kal. Sept. da L. Novius tribuno pl. che, sebbene fosse stato ferito dall'apparitore di Clodio ed impedito dalla violenza di armati di partecipare alla cosa pubblica, mentre Pompeio era assediato, nondimeno dichiarava: *cum appeller non utar eius exemplo quem vitupero, et iudicium tollam et reliqua de intercessione.*

Q. Numerius Rufus 57.

Il gentilicio Numerius è molto diffuso. Cfr. Schulze p. 164.

Q. Numerio Rufo trib. pl. nel 57 fu nemico di Cicerone che l'accusò di lasciarsi corrompere *pro Sestio* 72; 94; *in Pis.* 35. Cfr. Ascon. *ad l.* p. 10 K. S.

Avrebbe avuto per derisione il nomignolo di *Gracchus.*

Ti. Numicius 320.

Il console del 469 è naturalmente un patricio.

Secondo Cicerone *de off.* III 30, 109 (ove parla del *foedus* determinato dalla catastrofe Caudina a. 320): *Ti. Numicius Q. Maelius qui tum tribuni pl. erant, quod eorum auctoritate pax erat facta dediti sunt ut pax Samnitium repudiaretur.* Stando però al racconto di Livio IX 8, 13, i tribuni della plebe L. Livius e Q. Maelius osservano non potersi *exolvi religione populum* con la *deditio* del consolare Spurio Postumio.

Tutti questi particolari (ciò è stato più volte notato) sono mal sicuri.

Numitorii 470; 449.

Questa stirpe figura solo nel 470 e nel 449, vale a dire in quegli anni in cui sarebbe avvenuto il rinvigorimento e la restituzione del tribunato. (Liv. II 58; III 54; Dion. Hal. XI 46). Non è escluso, come è stato fatto più volte valere, che si tratti di geminazione degli stessi avvenimenti.

Numitorio è pure ricordato dalla fonte di Diodoro XI 68; ad Olymp. 73 = 466 (= 471 Vulg.): ἐν τῇ Ῥώμῃ τότε πρώτως κατεστάθησαν δήμαρχοι τέσσαρες Γάιος Σικίνιος καὶ Λεύκιος Νεμετώριος, πρὸς δὲ τούτοις Μάρκος Δουίλλιος καὶ Σπόριος Ἀκίλιος (leggi Ἰκίλιος).

A seconda delle varie tendenze critiche queste parole sono state diversamente interpretate. Chi vi ha visto un'esplicita prova che il tribunato, stando alla versione diodorea,

sorse la prima solo nel 471 circa. Chi invece vi ha trovato la conferma della tradizione, nota a Livio II 58, che per quell'anno sa di un rinvigorimento del tribunato di già esistente. Il carattere capriccioso e lacunoso dei sunti di Diodoro rende difficile una risposta del tutto sicura e convincente.

Il Numitorius, di cui si parla per il 449, è l'avo della leggendaria Verginia; nessun Numitorius figura nelle gesta posteriori della repubblica. Quello di cui si parla da Cicerone *de invent.* II 105; *de fin.* V 62; *Phil.* III 17 è di Fregellae.

Octavii 133; 90?

aed. pl. 206; 64 o 63.

L'imperatore Augusto sarebbe disceso stando, ai suoi genealogisti, da un ramo secondario di quella stessa stirpe che sino dal 165 dette un console. Ambedue codesti rami vantavano origini urbane.

Codesta *gens* sarebbe stata da principio *adlecta* nelle *minores gentes* da Tarquinio Prisco, in seguito tradotta *in patricias* da Servio Tullio. Più tardi essa *ad plebem se contulit.* Però gli Octavii riconoscevano che la patria originaria era Velitrae. Suet. *Aug.* 1 sq. Poichè questa città, come dice lo stesso nome era di origine etrusca, non sorprende il far risalire la loro nobiltà sino ad un re di origine etrusca.

Il ramo da cui proveniva Augusto non raggiunse gli onori urbani che assai più tardi. Lo stesso Augusto dichiarava di appartenere ad una ricca famiglia di grado equestre nella quale *primus senator pater suus fuerit.* Ma M. Antonio, del quale già avemmo occasione di rilevare i fumi aristo-

cratici e l'orgoglio d'essere un *Romano de Roma,* gli rinfacciava *proavum libertinum restionem e pago Thurino, avum argentarium.* Suet. ib. 2.

M. Octavius tribuno nel 133 è il celebre oppositore di Tiberio Gracco che lo fece deporre, Liv. *ep.* LVIII. Plut. *Ti. Gracch.* 12. Altri passi in Niccolini p. 223.

Di un altro M. Octavius posteriore al tribunato di C. Gracco si parla in Cicerone *Brut.* 62, 222: *M. Octavium Gn. f., qui tantam auctoritate dicendoque valuit, ut legem Semproniam frumentariam populi frequentis suffragiis abrogaverit; Cn. Octavium M. f. M. Catonem patrem, Q. etiam Catulum filium abducamus ex acie.* cet. Cfr. *de off.* II 21, 72: *C. Gracchi frumentaria magna largitio, exahauriebat igitur aerarium: modica M. Octavii et rei publicae tolerabilis et plebi necessaria, ergo et civibus et rei publicae salutaris.*

È incerto se la *lex Octavia frumentaria,* di cui parla Cicerone *de off.* II 72; cfr. *Brut.* 222 e che fu contrapposta a quella di C. Gracco, sia da assegnarsi al 90 come fra gli altri pensano il Niccolini p. 361, che segue il Lange, ed il Cardinali *Frumentationes* in *Diz. Epigr.* del De Ruggiero cfr. Sall. *hist. fr. L.* I 62 Maur., ovvero al tempo di C. Gracco, come parrebbe doversi ricavare dal testo di Cicerone *de off.* II 72, il quale la contrappone appunto a quella di C. Gracco.

Si è osservato che le date dei consolati di M. Lucullo (73) e di Cn. Ottavio (76 a. C.) dànno approssimativamente quella del nostro tribuno; perciò il Niccolini p. 361, seguendo il Lange, lo fissa al 90. Lo Ziegler p. 3, 26 si contenta invece dei termini molto più vaghi del 100-70 a. C. Il Rotondi p. 317, seguendo il Rudorff, accetta dubitativamente la data del 120 circa a. C.

Una determinazione cronologioa assai diversa si avrebbe seguendo il Maurenbrecher dal frammento di Sallustio I 62: *idem fecere Octavius et Q. Caepio sine gravi cuiusquam expectatione neque sane ambiti publice.* Si verrebbe agli avvenimenti del 78 a. C.

Ma sono tutti quanti, mi pare, calcoli vani. La nostra tradizione sull'attività dei tribuni della plebe è troppo lacunosa. Nulla esclude anche la possibilità che avvenuta la reazione Graccana, poco dopo la stessa morte di C. Gracco, si sia accordata la tribunicia podestà ad un discendente di M. Ottavio, che da Ti. Gracco era stato spogliato.

Un altro accenno ad un Ottavio e per quel che sembra per affari di annona si ha per il 75 a. C. Pare si tratti del console del 75. Sall. *fr.* II 45 Maur. Nulla però esclude che l'Octavius qui nominato sia un altro personaggio di tal gente.

Cn. Octavius e Sp. Lucretius furono aed. pl. nel 206, Liv. XXVIII 38, 11.

C. Octavius, il padre di Augusto, fu aed. pl. con C. Toranius nel 64, oppure nel 63 *CIL.* I 2 *elog.* XXIX p. 199. Suet. *Aug.* 27. Sulla data v. Seidel p. 60.

Q. e *Gn. Ogulnii* 300.

Consoli dal 269.

Abbiamo già fatto valere che sono stirpe etrusca (v. *Ricerche* II p. 144). Non se ne trova più ricordo a partire dal secolo III rispetto alle alte cariche curuli. Ricompaiono però nell'ultimo secolo della repubblica fra i monetari, v. *Ricerche* II p. 310.

I tribuni del 300 sono gli autori del plebiscito che aprì ai plebei gli alti sacerdozii, il pontificato e l'augurato, Liv. X 6.

Q. Opimius 75.

Gli Opimii conseguirono il consolato nel 154 e nel 121.

Di Q. Opimius Cicerone *Verr.* II 160, 155 dice: *adductus est in iudicium, verbo, quod, cum esset tribunus pl., intercessisset contra legem Corneliam; re, quod in tribunato dixisset contra alicuius hominis nobilis voluntatem.* Opimio fu condannato.

Stando al Pseud. Ascon. p. 200 O, Opimio avrebbe interceduto contro la legge di Cornelio Silla *ut tribuni pl. aliorum quoque magistratuum capessendorum potestatem haberent.* Cfr. al proposito Ziegler *Fasti* p. 21.

Oppii 449; 215; 197.

aed. pl. 193.

Il decemviro del 450 è considerato plebeo da Dion. Hal. X 58. L'origine della gente Oppia, ove si stia alla leggenda di Opiter Oppius, che si sarebbe fissato sul colle omonimo, allorchè vi venne in aiuto di Romolo, proveniva da Tuscolo, Varr. apud Fest. p. 344 M. s. v. *Septimontio;* cfr. *d. l. L.* V 49.

C. Oppius è uno dei tribuni pl. che, rovesciato il decemvirato, sarebbe stato eletto *spe magis quam meritis* insieme a M. Titinio, a M. Pomponio, a C. Apronio, ad Ap. Villio, Liv. III 54. Si è più volte sospettato dell'autenticità di codesti tribuni.

C. Oppius riuscì a far approvare nel 215 la legge omonima che regolava il lusso delle matrone, legge che non ostante l' autorità di Catone, fu abrogata nel 195, Liv. XXXIV 1 sqq.

Il tribuno del 197 L. Oppius è rammentato per l'opposizione che con il collega Q. Fulvio fece ai consoli rispetto alla loro ripartizione delle provincie e si rimise la cosa al senato, Liv. XXXII 28.

L. Oppius Salinator fu aed. pl. nel 193, Liv. XXXV 23. Il Seidel p. 33, sospetta sia lo stesso edile che insieme a M. Iunius Brutus fece erigere le taberne plebee nel Foro e che da Festo p. 220 M. è detto Q. Oppius.

C. Orchius 182.

Il gentilicio Orquios ed Orcevios si trova con frequenza a Preneste, v. indici ad *CIL.* XIV.

Da Macrobio III 17, 2 si apprende: *prima autem omnium de cenis lex ad populum Orchia pervenit, quam tulit C. Orchius tribunus plebi de senatus sententia tertio anno quam Cato censor fuerat. cuius verba quia sunt prolixa praetereo, summa autem eius praescribebat numerum convivarum* (a. 182).

Catone il censorio pronunciò a favore di essa una *suasio,* v. Fest. s. v. *obsonitavere* p. 201; *percunctatum* p. 242 M. (In questo ultimo luogo v' era forse una sanzione per impedire lo spionaggio dei servi? Cfr. *Schol. Bob.* p. 310).

Ovinius prima del 312.

La *lex Ovinia* fissò come è noto le norme relative alla composizione del senato. Da Festo apprendiamo infatti che per il tempo anteriore a questo plebiscito rispetto all'elezione dei senatori *coniunctissimos sibi quosque patriciorum et deinde plebeiorum legebant donec Ovinia tribunicia intervenit qua sanctum est ut censores omni ordine optimum quemque curiatim in senatu legerent.* Stando al Mommsen *Roem. Staatsrecht.* II p. 413 cfr. Willems *Le senat* I p. 153, essa fu approvata poco prima del 312. Determinazione che ha finito per prevalere (cfr. Rotondi p. 233) sebbene siano insufficienti gli elementi di giudizio.

Sex. Pacubius 27.

È l'autore della *devotio* dei senatori e del popolo ad Augusto, Cass. Dio LIII 20; ed è pure ricordato come autore della proposta per cui il mese Sestile, in cui Augusto era nato, si chiamasse d'allora in poi *Augustus,* Macrob. I 12, 35; II 4, 4.

Non è chiaro se chi propose la devotio τὸν τῶν Ἰβήρων τρόπον e che da alcuni autori era detto Ἀπούδιος, Cass. Dio. l. c., fosse egli stesso un Ibero e avesse quindi introdotto, come parrebbe naturale pensare, un costume patrio.[1] Per sè stesso il nome ha carattere sannitico. V. il materiale in Schulze p. 476 sg.

[1] Sulla *devotio* iberica v. Sall. *frag,* I 125 Maurenbr. Sui devoti Aquitani detti *soldurii* Caes. *b. c.* III 22.

Papirii Carbones 177; 131; prima del 93?; 89; poco prima del 67.

Sui Papirii Turdi e Carbones plebei v. Cic. *ad fam.* IX 21.

I Papirii Carbones raggiunsero il consolato nel 120.

C. Papirius Turdus è rammentato con il collega Licinio Nerva per il 177 a proposito di contese con il console Manlio, Liv. XLI 6. Cfr. Niccolini add. p. 35.

C. Papirius Carbo continuatore dell'opera dei Gracchi nel 131 propose la *lex tabellaria*, che, al pari delle altre di questa natura assicurava il voto segreto, Cic. *de leg.* III 16, 35; cfr. *Lael.* 12, 41. Cicerone, a cui le leggi di questo genere spiacevano, in questa occasione qualifica Carbone come: *seditiosus atque improbus civis.*

Carbone propose pure una legge *ut eundem tribunum pleb. quotiens vellet creari licetet*, *Epit. Liv.* LIX che non approdò in causa dell'opposizione di Scipione Emiliano e di Lelio, Cic. *Lael.* 25, 96.

Ulteriore discussione sui testi che a lui si riferiscono v. in Ziegler *Fasti* p. 4.

Se prima del 93 vi sia stato un Gn. Papirius Carbo tribuno, non è del tutto sicuro, v. Ziegler p. 29.

C. Papirio Carbone è uno dei proponenti la *lex Plautia-Papiria* (89 a. C.), che accordava la cittadinanza romana agli abitanti delle città federate, le quali all'atto della presentazione di essa avvessero avuto il domicilio in Italia e fatta la *professio* entro sessanta giorni presso il pretore, Cic. *pro Archia* 4, 7. I testi a lui relativi v. discussi dallo Ziegler p. 17.

Intorno ad un C. Papirio prima del 67 v. Cass. Dio XXXVI 40; cfr. Ziegler p. 26.

C. Papirius Carbo, che era già stato tribuno nel 67, accusò Oppio questore di M. Aurelio Cotta, Cass. Dio. XXXVI 40; cfr. Memn. fr. 59. Sulla questione cronologica v. Ziegler p. 26.

Un C. Papirius Maso aed. pl. dell'ultimo secolo della repubblica è ricordato in *CIL.* VI 1480; 1481, Seidel *Fasti* p. 82.

Questi testi stanno pertanto a smentire Cicerone *ad fam.* IX 21, il quale dando torto a Papirio Peto, sosteneva che i Papirii fossero stati patrici delle *minores gentes* ad accezione dei *Turdi* e dei *Carbones* di cui riconosceva la plebeità.[1]

C. Papius 65.

La *lex Papia* del 65 cacciava dall'Urbs i peregrini (Cic. *de off.* III 11, 47; cfr. *pro Balbo* 23, 52; *pro Archia* 5, 10; *ad Att.* IV 18, 4: cfr. *Scol. Bob.* p. 354: *qui temere et inlicite civitatem Romanam usurpassent*). Venivano allontanati da Roma coloro che non fossero abitatori dell'Italia, Cass. Dio XXXVII 9, 5.

[1] Si suole attribuire ad un Papirio tribuno pl. la *lex de sacramentis* Fest. p. 344 M. ma se ne ignora del tutto l'età. In generale la si colloca fra il 243 ed il 124 v. Bruns. *Fontes. iur. Rom* p. 47.

Una *lex Papiria seminunciaria,* Plin. *n. h.* XXXIII 3, 46, è pure di età incerta. Si suole attribuirla all'89. Io esposi già il pensiero che essa possa appartenere all'età dei Gracchi, *Storia di Roma* II 1 p. 145.

Nel *CIL.* VI 1933 si fa ricordo di un *viator aed. pl. lege Papiria.*

Questa legge severa, che non solo puniva chi assumeva illecitamente la qualità di cittadino romano, ma che vietava persino di abitare nella Città (disposizione che Cicerone esplicitamente biasimava, *de off.* III 11, 47) fu applicata persino al padre del console M. Perperna (130 a. C.) del vincitore di Aristonico, Val. Max. III 4, 5; cfr. in queste *Ricerche* II p. 245.

Il nome Papius è diffuso. Non siamo quindi in grado di stabilire la patria originaria del nostro tribuno; può darsi si tratti di persona di origine urbana come di Latino o di socio Italico. L'ipotesi che fosse di Lanuvio si basa sulle monete di L. Papius Celsus (Babelon II p. 283 sg.) le quali ricordano il culto di Iuno Lanuvina ed il mito dell'aquila e della lupa relativo alla fondazione della vicina Lavinio (cfr. Dion. Hal. I 59).[1]

Peducaei 113; 55?

Stirpe non romana, forse di origine sabina, v. *CIL.* IX 4582; cfr. Schulze p. 365; 409.

Sex. Peducaeus è rammentato per aver accusato il pontefice L. Metello e tutto il collegio pontificale di aver parzialmente giudicato a proposito dell'incesto delle vestali avendo esso condannata la sola Emilia ed assolta Marcia e Licinia. Determinò così il nuovo giudizio di L. Cassius (il tribuno del 137; v. s. p. 54), il quale nel 114 le condannò tutte e tre, Ascon. *in Milon.* p. 40 K. S.; cfr. Cic. *de nat. deor.* III 30, 74; *Brut.* 43, 160. Liv. *ep.* LXIII 9. Oros. V 15, 22. Iul.

[1] Ignoriamo l'età e gli autori delle leggi *Papiae de vestalium lectione* Gell. *n. A.* I 12, 11 e *de iure patroni et de bonorum libertis*, Gaius III 42.

Oseq. 37. Cass. Dio. XXVI fr. 87 Boss. Macrob. I 10, 5. Cfr. Ziegler p. 9.

Il tribuno del 55 risulterebbe dalla *lex Mamilia Roscia Peducaea Alliena Fabia* che il Willems *Le Senat d. l. rep. rom.* I p. 498 attribuirebbe al 55. Ma è degna di attenzione l'opinione del Mommsen *Gessamm. Schriften* V p. 200, il quale reputa invece si tratti di un regolamento di quinque viri.

Q. Petilii 187.

Cfr. Q. Petillius Spurina console nel 176.

I due Q. Petilii che sarebbero stati gli strumenti di Catone il Censorio nel processo contro gli Scipioni erano rammentati da Valerio Anziate presso Livio XXXVIII 50 sqq. mentre Gellio *n. A.* IV 18, 7 e Plutarco *Cato Maior* 15, parlano di un solo Petilio.

M. Pinarius Rusca prima del 181.

Cicerone racconta *de orat.* II 65, 261: *olim Rusca cum legem ferret annalem dissuasor M. Servilius: « dic mihi inquit M. Pinari, num si contra dixero mihi male dicturus es ut ceteris fecisti? » « ut sementem feceris, ita metes » inquit.* cet.

La data di questa legge *annalis*, che mirava a regolare il corso degli onori, non ci è nota. Si fa generalmente osservare che Livio XL 44, cita la *lex Vilia* come la prima di questa specie. Sicchè una delle due: o la lex Pinaria non fu approvata ed è da mettersi innanzi alla Villia, oppure

essa è a questa posteriore. Nessuna delle due opinioni si basa su argomenti validi.

M. Pinarius Rusca è fra i pretori del 181. Si suppone sia la stessa persona con il tribuno, che avrebbe così coperto il tribunato qualche anno innanzi. Ma nulla dimostra che questi non fosse un discendente del pretore.

Dal passo ciceroniano testè riferito non è poi dato ricavare se quel M. Servilio si debba o no identificare con M. Servilius rammentato nel *Brutus* 77, 239.

Rispetto a questo Pinario Rusca come ai tribuni Valerii, Servilii, non abbiamo modo di stabilire se si tratti di discendenti ovvero di clienti, o di liberti delle antiche genti patricie e quando invece sia il caso di pensare a persone giunte a Roma dai municipii e dalle terre vicine.

Plaetorii dopo il 242?; verso il 193-192?

Il contenuto del testo di Censorino *de die nat.* 24, 3: *M. Plaetorius tribunus plebi scitum tulit, in quo est: urbanus qui nunc est quique posthac fiet, duos lictores apud se habeto usque supremam iusque inter cives dicito* si suole assegnare ad anno posteriore alla creazione del *praetor peregrinus* ossia dopo il 242.

Questa opinione non parrebbe ammissibile considerando che la pretura, stando alla tradizione, non sorse per iniziativa plebea, ma come istituzione destinata a riservare ai patrici la giurisdizione civile.

D'altro canto, abbiamo notizia che solo assai tardi si accordò alle Vestali il diritto di avere littori (Cass. Dio XLVII 19, 4). Per analogia potrebbe dunque ammettersi che simile onore (riservato in origine solo al *praetor ma-*

ximus) si fosse man mano esteso ai *pretores* (ossia ai due consoli) infine al *praetor* propriamente detto. Questa tesi avrebbe forse a favor suo il fatto che dei due consoli aveva in origine i fasci solo colui che esercitava l'*imperium*, mentre nel frattempo il collega ne era privo, Suet. *Caes.* 20.

La *lex Plaetoria* sulla *corcumscriptio aduluscentium* (Cic. *de off.* III 15, 61 *de or. nat.* III 30, 74. Gaius II 163, IV 57. *Ulp.* XII 4. *Dig.* XLIV 1. *Tab. Heracl.* l. 108; *Berl. Urk.* n. 611) è di già rammentata due volte da Plauto *Pseud.* 1, 3, 69-70; *Rudens.* III 5, 24.

In base a tali passi il nostro E. Costa in *Bull. Istituto d. diritto rom.* II (1889) p. 72 è giunto a fissarla fra la fine del 193 ed il principio del 192; cfr. Prisc. VIII 27; XIX 149. *Cod. Theod.* VIII 12, 7. Cap. *Vita Marci* 10.

Nei *Berl. Urkund.* l. c. invece della forma L. Plaetorius si ha Laetorius. Ciò induce a domandare se Laetorius non sia per caso una forma addolcita di Plaetorius e se quanto si racconta anche sulla attività dei tribuni Laetorii non si riferisca ad un'unica stirpe. Contro tale ipotesi sta tuttavia il fatto che le monete che giungono sino alla fine del I secolo della repubblica Babelon II p. 308 sgg. serbano la forma Plaetorius.[1]

Gn. Plancius 56.

È il notissimo personaggio difeso da Cicerone che nel 54 fu eletto edile curule. Cfr. le monete con il suo nome in cui è detto *aed(ilis) cur(ulis)*, Babelon II p. 317. Dall'ora-

[1] Nulla si può dire rispetto alla *lex Plaetoria* ricordata dal titolo *CIL.* VI 3732 in cui si fa menzione di una dedica sacra al *Dio Verminus* da un *A. Postumius duovir lege Plaetoria.*

zione che Cicerone pronunciò in favore di lui e da vari altri accenni apprendiamo che era di Atina, che suo padre era *princeps iam diu pubblicanorum*, Cic. *pro Plancio* 8, 29; 13, 32, 9.

Plancio è uno dei più chiari esempi della potenza degli uomini d'affari che dai municipi d'Italia portavano a Roma l'abilità del far denaro congiunta con il desiderio d'arrivare.

Plautii 89 (Silvanus); 78-77? 56.

Un Plautius Proculus è console sino dal 358, un Venno o Venox sino dal 347.

M. Platius Silvanus trib. nel 89 insieme al collega Papirius rogò la ben nota legge che accordava la cittadinanza ai soci Italici, Cic. *pro Archia* 4, 7.

Sullo stesso personaggio Ascon. *in Cornelian.* p. 70 riferisce: *M. Plautius Silvanus tribunus plebis Cn. Pompeio Strabone L. Porcio Calone coss., secundo anno belli Italici, cum equester ordo in iudiciis dominaretur, legem tulit adiuvantibus nobilibus. quae lex vim eam habuit quam Cicero significat: nam ex ea lege tribus singulae ex suo numero quinos denos suffragio creabant qui eo anno iudicarent. Ex quo factum est ut senatores quoque in eo numero essent, et quidam etiam ex ipsa plebe.*

La *lex Plautia de vi* attribuita al 78 od al 77 (Niccolini p. 367; Ziegler p. 19) si suole riconnettere con un tribuno.

Di codesta *lex Plautia de vi* discorro oltre separatamente.

A. Plautius fu il tribuno che nel 56 lesse nel senato le

lettere di Ptolomeo Aulete, il quale desiderava essere ricondotto nel regno, Cass. Dio. XXXIX 16.[1]

Poetelii 441; 358.
Uno dei decemviri plebei nel 450; consoli dal 360.

Nel 441 un Poetelius figura tribuno per la seconda volta e si mostra attivo rispetto al chiedere la divisione delle terre, Liv. IV 12.

Con il tribuno *C. Poetelius* del 358 è congiunta la menzione della prima legge *de ambitu*. Livio VII 15, 12 così si esprime: *de ambitu ab C. Poetelio tribuno plebis auctoribus patribus tum primum ad populum latum est; eaque rogatione novorum maxime ambitionem, qui nundinas et conciliabula obire soliti erant, compressam credebant.*

Con codesta informazione non risponde del tutto quanto Livio aveva di già narrato per il 432, IV 25, ove parla del dolore dei *principes plebis* di non riuscire a conseguire il tribunato militare *consulari potestate* e della facilità con cui la plebe veniva messa da parte, grazie alle candidature dei patrici, ed ove dice della proposta dei tribuni del tempo: *ne cui album in vestimentum addere petitionis causa liceret,* Liv. IV 25, 13.

[1] Lascio indecisa la questione, perchè non mi sembra risolvibile, se le monete di bronzo aventi la leggenda *L. P. D. A. P.* (Babelon I p. 75 II p. 318) si debbano interpretare con il Borghesi *Lucius Plautius Decianus aedilis plebis* ovvero *Lege Papiria de aere publico* (cfr. Grueber *Coins* I p. 241).

Sulla *lex Plotia agraria* v. Cic. *ad Att.* I 18, 6. È incerto se sia stata approvata.

Sulla *lex Plautia iudiciaria* v. Cic. *pro Cornelio* fr. 53, Pseud. Sall. in Cic. 2. Gell. XIII 3. Si suole attribuire all'a. 89.

Vero è che quanto si racconta sui particolari della lotta fra patrici e plebei del secolo V va accolto con la massima cautela e diffidenza. Ma va pur osservato che i Poetelii appartenevano alle famiglie plebee, riuscite a raggiungere molto prima delle altre le cariche curuli e proprio lo stesso consolato due anni prima della *lex de ambitu* testè ricordata. Essi erano i più interessati a che tale onore non venisse conseguito dalle rimanenti stirpi plebee.

La tradizione non dice pertanto nulla di illogico ed i dubbi da me esposti in proposito per il passato, non hanno, forse, valore di sorta.

Pompeii (133?); (105?); 102; 99; 52.

Consoli dal 141.

Sulla genealogia e connessione dei Pompeii v. Velleio II 21, 5.

Il più antico personaggio di tal nome, di cui sia a noi giunta memoria, è L. Pompeius tribuno militare nel 171 (Liv. XLII 65, 6). Se con esso abbiano relazione i più celebri Pompeii non abbiamo modo di stabilire. Parrebbe tuttavia di no, non tanto perchè si diceva che A. Pompeio padre del console del 141 fosse figlio di un suonatore di clarinetto (Plut. *Apopht.* 8) quanto per il passo di Cicerone in cui, parlandosi appunto di codesto console, *in Verr.* V 70, 181, così si dice: *Q. Pompeius humili atque obcuro loco natus, nonne plurimis inimicitiis maximisque suis periculis ac laboribus amplissimos honores est adeptus?*

L'umiltà dei suoi natali è infine confermata dal fatto che nei Fasti della Regia egli è semplicemente detto *A. f.* senza indicazione dell'avo (Cic. *Brut.* 96; *pro Fonteio* 23; *pro*

Murena 16. Sen. *contr.* I 6, 4. Cfr. in queste *Ricerche* II p. 347 sgg.).[1]

Non è chiaro se nelle parole di Orosio V 8, 4: *obsistente Nasica etiam Pompeius spopondit se Gracchum, cum primum magistratu abisset, accusaturum* si debba ricavare che Pompeio fu tribuno nel 133.

Dalle parole di Orosio V 16, 8: *isdem temporibus Q. Fabius Maximus filium suum adulescentem, rus relegatum, cum duobus servis parricidi ministris interfecit ipsosque continuo servos in pretium sceleris manumisit. die dicta Gn. Pompeio accusante damnatus est.* (cfr. Val. Max. VI 1, 5. Quint. *decl.* III 17) il Niccolini add. p. 39, tenendo conto anche di quanto è narrato rispetto al tribuno M. Pomponio accusatore di Manlio, è indotto, a ragione forse, a riconoscere anche nel nostro Pompeio (a. 105?) un tribuno della plebe.

A. Pompeius trib. pl. nel 102 trattò con poco riguardo Batace sacerdote della dea Cibele giunto da Pessinunte al tempo in cui Mario combatteva contro i Teutoni. Preso da febbre, tre giorni dopo, Pompeio morì, Diod. XXXVI 13, Plut. *Mar.* 17, 8. Cfr. però Niccolini add. p. 38.

Un Pompeius nel 99, insieme ad un Cato, fece la proposta di richiamare dall'esilio Metello Numidico: essa però naufragò causa l'opposizione del tribuno Furio e del partito mariano, Oros. V 17, 11.

[1] L'affermazione di qualche scrittore moderno che Pompeio Magno apparteneva ad una famiglia di grande lignaggio è in piena opposizione con i dati della tradizione, la quale è costante nell'affermarne l'umiltà dei progenitori.

Lo Ziegler p. 14 crede che codesto Pompeio fu il collega di Silla nel consolato dell'88. Cfr. Drumann-Groebe IV p. 311.

Q. Pompeius Rufus nepote di Silla per via materna, trib. pl. nel 52 fu tra gli amici intimi di Clodio e gli avversari di Milone e di Cicerone. Su lui v. Ascon. *in Milon.* p. 28; 30; 33; 44 sqq.[1]

Possediamo le monete emesse da lui, Babelon II p. 338, in cui fa pompa di suo avo paterno, il console omonimo, e di Silla suo avo materno. Gloria di natali che non gli impedì di essere accusato e di andare in esilio e di vivere in strettezze.

Sex. Pompilius 420.

Non si ha menzione di Pompilii prima della fine della repubblica. Eppure ad una relativa antichità accennerebbe la leggenda di Numa Pompilio, se pure i Pompilii non si attribuirono vanterie di famiglia proprie dei Pomponii, Plut. *Numa* 21. Dion. Hal. II 58. Cfr. i nummi dei Pomponii in Babelon II p. 359.

Non è d'altra parte da dimenticare che *Pompilii* e *Pomponii* paiono essere la differenziazione di uno stesso *nomen.* Cfr. Poblilius e Poblicius.

Può discutersi se le monete con la rappresentazione della lupa allattante i Gemelli e colla leggenda: *Sex. Po. Fostlus* vadano attribuite alla gente Pomponia ovvero ai nostri Pompilii. Certo manca assolutamente alcuna ragione per riferirla ai Pompeii come si fa ad es. dal Babelon II p. 336 e dal Grueber *Coins of the roman republik* I p. 131.

[1] Un Pompeius Rufus edile, non è detto se curule o plebeo, e di età non bene determinabile, è rammentato da Ael. *h. a.* IX 62.

Livio IV 44, ricorda a proposito del tribuno del 420 particolari che meritano essere riferiti perchè ci dànno un' idea esatta della facilità con cui l'annalistica recente inventava circostanze che nessuno per quel tempo aveva modo di conoscere, o per meglio dire, che nessuno aveva mai raccolto: *Tribunicia primum comitia sunt habita. creati tribuni consulari potestate omnes patricii L. Quinctius Cincinnatus tertium, L. Furius Medullinus iterum, M. Manlius, A. Sempronius Atratinus. Hoc tribuno comitia quaestorum habente petentibusque inter aliquot plebeios filio A. Antisti tribuni plebis et fratre alterius tribuni plebis Sex Pompili nec potestas nec suffragatio horum valuit, quin, quorum patres avosque consules viderant, eos nobilitate praeferrent. Fuere omnes tribuni plebi ante omnes Pompilius Antistiusque repulsa suorum accensi* cet.

Con l'aiuto del collega Canuleio, secondo il racconto liviano i tribuni della plebe sfogarono la loro ira su C. Sempronio, che aveva mal condotta la guerra contro i Volsci.

È già difficile ammettere che gli annalisti avessero modo di conoscere in ordine cronologico, la serie dei tribuni del secolo V, ma è assolutamente da escludere che fosse serbata memoria delle varie candidature e delle repulse di quell' età.

Pomponii 449; 395; 394; 362; 167; 90 od 89?
Consoli nel 233 e nel 231.

I Pomponii sono colleghi dei Sicinii dei Verginii nel 449 come nel 395-394 (Liv. III 54 cfr. con V 24-29).

La precoce importanza dei Pomponii risulta dal fatto che fecero di buon ora trionfare la credenza di discendere dal re Numa Pompilio (Dion. Hal. II 58. Plut. *Num.* 21).

M. Pomponius è uno dei tribuni della plebe *spe magis electi quam meritis,* Liv. III 54. Cfr. s. p. 33 s. v. *Apronius.*

Q. Pomponius trib. pl. nel 395 e nel 394 insieme al collega A. Verginius è accusato di favorire i *patres,* Liv. V 29; cfr. 25.

M. Pomponius trib. pl. nel 362 è accusatore del dittatore L. Manlius Imperiosus (Liv. VII 4) e con le vicende di tale accusa è collegato il racconto della pietà del figlio di Manlio più volte riferita dagli antichi (v. i dati in Niccolini *Fasti* p. 174).

M. Pomponius si oppose acchè nel 167 si dichiarasse guerra ai Rodii, Liv. XXXV 21.

Se Cn. Pomponius trib. pl. ricordato da Cicerone *Brut.* 88, 305, appartenga al 90 od al 89 non è ben chiaro. Cfr. Ziegler *Fasti* p. 18.

M. Pomponius Matho aed. pl. nel 207 Liv. XXVIII 10, 7.

M. Pomponius aed. pl. nel 82 Plin. *n. h.* VIII 19.

Ti. Pontificius 480.
È stirpe del tutto oscura.

Ti. Pontificius figura fra i più antichi autori di leggi agrarie. Per conseguire il suo scopo, avrebbe tentato impedire le leve militari, Liv. II 44. Dion. Hal. IX 5.

L. Pontius Aquila 45.

Pontii si trovano in varie regioni. Il nostro (ciò che è sfuggito al Drumann-Groebe III p. 638 e ad altri) era di Sutrio. Il che si apprende dal titolo *CIL.* XI 3254, 13.

Da questo titolo congiunto con quanto si dice rispetto ai suoi mezzi finanziarii (v. oltre) risulta che apparteneva alla ricca aristocrazia di quella città.

L. Pontius Aquila fu fra i tribuni che osarono opporsi a Cesare anche nel momento della massima potenza di lui. Egli non sorse in piedi davanti al dittatore mentre trionfava e ne determinò il rancore, Suet. *Caes.* 78. Da Cic. *ad Att.* XIV 21, 3 si ricava che Cesare confiscò i beni di Ponzio e che apparteneva a lui il predio *Neapolitanum* che Cesare stesso donò a Servilia, madre di Bruto il tirannicida, arricchita con le proscrizioni.

Ponzio Aquila, che era pompeiano, fu fra gli uccisori di Cesare (App. *b. c.* II 113). Nella guerra civile combattè a Pollentia contro Munazio Bursa duce di Antonio (v. s. p. 141) e morì nel *bellum Mutinense*, Cic. *Phil.* XI 14; XIII 27; *ad fam.* X 33, 4; *ad Brut.* I 15, 8.

Il senato gli eresse una statua e restituì agli eredi il denaro da lui speso per ricondurre in patria i soldati di Decimo Bruto, Cass. Dio XLVI 40.

Intorno al suo tribunato ed alla sua opposizione a Cesare ho scritto nella memoria *L'aspirazione di Cesare al regno* nei miei *Studi storici* V (1912) p. 129 sgg.

Popilii 366; 84; 72.

Consoli sino dal 359.

M. Popilius Laenas nel 357 fece condannare Licinio Stolone perchè aveva per primo violata la sua legge agraria sulla misura dell'*ager publicus* che era lecito possedere. Livio VII 16, 9 (cfr. Val. Max. VIII 6, 3. Plin. *n. h.* XVIII 17) dice che lo si colpì di multa; e da ciò il Seidel p. 9, è indotto a pensare che, non essendovi ancora pretori plebei, Popilio abbia agito come edile della plebe. Il Niccolini *Fasti* add. p. 31, alla cui tesi più volentieri accederei, pensa invece che fosse tribuno della plebe.

Certo è ad ogni modo che si tratta di un magistrato plebeo. I Popilii sono fra le più antiche e cospicue famiglie della nobiltà plebea.

P. Popilius Laenas trib. 85-86 a. C. fece precipitare dal sasso Tarpeio un tribuno della plebe dell'anno precedente, che da Livio *ep.* LXXX; cfr. Cass. Dio fr. 103, 12 e da Plutarco *Mar.* 45, è chiamato Licinio, ma che è invece detto Lucilio da Velleio II 24, 2. Questi aggiunge: *et cum collegae eius, quibus diem dixerat, metu ad Sullam profugissent, aqua ignique iis interdixit.*

Sul tribuno C. Atinio Macerione, che nel 131 tentò far precipitare dal sasso Tarpeio Cecilio Metello che lo aveva cacciato dal senato v. s. p. 38.

Un C. Popilius è ricordato nell'inscrizione ir cui si fa menzione della *lex Visellia* (*CIL.* I 593) del 72-71 a. C.

Porcii 199; 100; prima del 90; 62; 56.

aed. pl. 199.

Il più antico consolato dei Porcii Catones cade nel 195. Stirpe modesta, come è noto, di Tusculo. Non è però

escluso del tutto l'ipotesi che l'origine prima di essa possa cercarsi nella Sabina. Cfr. Corn. Nep. *Vita Cat.* 1: *M. Cato, ortus municipio Tusculo, adulescentulus, priusquam honoribus operam daret, versatus est in Sabinis, quod ibi heredium a patre relictum habebat.* Cfr. Plut. *Cato Maior* 1.

P. Porcius Laeca trib. nel 199 impedì a L. Manlio Acidinus di entrare ovante nella Città in seguito ai successi ottenuti in Spagna, non ostante che il Senato glielo avesse accordato, Liv. XXXII 7, 4.

Ignoriamo se questi sia lo stesso Porcio Leca che rogò la lex Porcia *pro tergo civium* o meglio una delle tre *leges Porciae* che si riferivano a questo argomento (Cic. *de rep.* II 31, 54; cfr. *pro Rab. perd.* 3, 8; 4, 12; 13; *in Verr.* V 63, 163. Sall. *Catil.* 51. (Sall.) *in Cic. invect.* 3, 6. Liv. X 9, 4; *Perioch. Liv.* 55, 57.

Che un Porcius Laeca abbia effettivamente rogata una di tali leggi risulta dai nummi di un monetale di codesta famiglia (Babelon II p. 370) in cui si vede un cittadino nell'atto di appellare con sotto la leggenda: *provoco.*

D'altro lato, dalle parole di Catone il Censore conservate nella voce di Festo *pro scapulis* p. 234 M. appare che anche costui fu l'autore di codeste leggi. (Bibliografia e discussione dei moderni sul soggetto v. in Rotondi *op. cit.* p. 268).

M. Porcio Catone fu tribuno pl. nel 100. Cfr. Ziegler p. 14.

La notizia di Orosio V 17, 11 ad a. 99: *tunc Cato atque Pompeius rogationem de reditu Metelli Numidici totius Urbis gaudio promulgarunt: quae ne perficeretur Marii consulis et Furii tribuni plebi factionibus intercessum est,* cfr. Cic. *pro Rab.* 7, 21, accenna, per quel che pare, all'attività di due Porcii tribuni.

Sul tentativo di identificare questo Catone con il pretore del 91 console nel 89 morto nella guerra Sociale (Gell. *n. A.* XIII 20, 14) v. Ziegler *Fasti* p. 15.

Prima del 90 fu tribuno quel M. Cato ricordato come tale da Gellio *n. A.* XIII 20, 14, padre di Catone l'Uticense, di cui parla anche Cicerone *de off.* III 16, 66. Cfr. Ziegler p. 25.

Nel 62 fu trib. pl. M. Porcio Catone l'Uticense, Cic. *pro Sestio* 61. Val. Max. II 8, 1; Cic. *pro Murena* 21; *Schol. Bob.* p. 302 O. Gell. *n. A.* XIII 20, 14; cfr. *ib.* 12, 6.

Catone l'Uticense, per tener testa alle largizioni del partito popolare diretto da Cesare, fece fare distribuzioni di frumento. Ciò ebbe però luogo per virtù di senatoconsulto e non pare vi sia stato apposito plebiscito, Plut. *Cato Minor* 26. *Cic.* 23. *Caes.* 8.[1]

Su C. Porcius Cato trib. pl. nel 56 v. *Perioch. Liv.* 105. Cfr. Niccolini *op. cit.* p. 488.

L. Porcius Licinus fu aed. pl. nel 210 con Q. Catius, Liv. XXVII 6, 19.

M. Porcius Cato fu aed. pl. nel 199 insieme a C. Helvius Liv. XXXII 7. 12.

L. Precilius, tr. pl. verso la metà dell'ultimo secolo della Repubblica, è attestato solo da un'epigrafe *CIL.* VI 1321.

Di un Precilius fa ricordo Cicerone *ad fam.* XIII 15.

[1] Di una *lex Porcia fenebris* siamo informati da Prisc. III 11, 2, 90 Keil. Si sospetta appartenga al 118. Rotondi p. 320.

Procilius 56.

Dai nummi si ricava che i Procilii erano di Lanuvio, Babelon II p. 385 sg.

Che Procilio sia stato tribuno pl. si ricava da Cicerone *ad Q. fr.* II 6, 13 II 6, 1 e con maggior sicurezza dai passi in cui Cicerone *ad Att.* IV 15, 4; 16, 5 parla dei processi intentati a lui, a Nonio Sufenate ed a C. Porcio Catone. Cfr. Niccolini p. 489. I due ultimi furono assolti laddove Procilio fu condannato. Catone e Nonio avevano avuta parte cospicua nel tempestoso tribunato del 56 in cui, fra l'altro, impedirono si tenessero i comizi consolari, Cic. *ad Q. fr.* II 4, 6. *Perioch. Liv.* 105. Cass. Dio XXXIX 16, 28, e furono accusati, a quanto pare, di aver violato la costituzione e probabilmente le disposizioni della legge Iunia-Licinia del 62 a. C. Cic. ll. cc.

Non si ha, credo, altra menzione di Procilii, fatta eccezione per lo storico di questo nome ricordato da Cicerone, da Varrone e più tardi da Plinio; v. i frammenti in Peter *Histor. Roman. Fragm.* p. 198.

Invece di Procilius e di Nonio Sufenate, il Willems I p. 474 sg. (cfr. Niccolini p. 44) crede fosse tribuno pl. L. Scribonio Libone.

C. Publicius Bibulus 209.

aed. pl. 240.

M. Publicius Malleolus fu console nel 232.

C. Publicius Bibulus, essendo tribuno nel 209, cercò fare abrogare l'imperio di Claudio Marcello (il celebre conquistatore di Siracusa) di cui era privato nemico; ma Marcello si scolpò e fu eletto console da tutte le centurie, Liv. XXVII 21.

L. e M. Publicii Malleoli aed. pl. nel 240 secondo Velleio I 14, 7 e nel 238, stando ai nostri testi di Plinio *n. h.* XVIII 28, 286: *anno Urbis DXVI* = 238 a. C. istituirono i ludi in onore di Flora, cfr. Tac. *ann.* II 49.

I dati di cui noi disponiamo non ci concedono di fissare il tempo o per lo meno l'anno a cui vada riferito il titolo famoso tuttora *in situ* ai piedi del colle Capitolino: *C. Poplicio L. f. Bibulo aed. pl. honoris virtutisque causa senatus consulto populique iussu locus monumento quo ipse postereique eius inferrentur publice datus est. CIL.* VI 1319.

L'ipotesi che appartenga al tribuno del 209 e che il monumento in epoca antica sia stato rinnovato non ha a suo favore, per quanto io so, argomenti di sorta.[1]

Publilii 472; 471; 384.

Trib. mil. cons. potestate dal 339.

L. Publilio Volerone tribuno plebis del 472 e 471 (Liv. II 56) è l'autore della ben nota rogazione relativa all'elezione dei tribuni nei comizi tributi.

Se anche, come par credibile, vi sono inesattezze o falsi-

[1] Un trib. pl. della gente Publicia rogò un plebiscito *de cereis* determinato dal fatto che molti nell'occasione dei Saturnali pretendevano eccessivi doni dai clienti. Affinchè tal peso non gravasse eccessivamente sui *tenuiores,* fu stabilito che i *cerei* venissero inviati in dono solo dai *ditiores* Macrob. I 7, 33.

È ipotesi degna di essere considerata che questo plebiscito abbia una certa analogia ed affinità di contenuto con la *lex Cincia de muneribus,* e può darsi che sia stata approvata in quello stesso periodo. Ma si tratta di pura ipotesi dacchè disposizioni di questo genere possono anche essersi prese prima ed in seguito.

ficazioni rispetto alla portata di tal legge, non vi sono però ragioni definitive per pensare che sia del tutto inventata la personalità di Volerone. Per lo meno il particolare che egli era di assai umile condizione[1] non fu escogitato dagli stessi Publili.

I Publilii figurano fra i primi plebei che nel 400 conseguirono il tribunato militare; sembra perciò sia da dar pieno credito alla tradizione ove li ricorda pure fra i più vetusti tribuni della plebe.

Q. Publilius trib. pl. nel 384 a. C. è con M. Menenius uno dei due accusatori di M. Manlio Capitolino (Liv. VI 19 sq.).[2]

Pullius 249.

Pullius, insieme al collega Fundanius, nel 249 accusò C. Claudio Pulcher di aver combattuto a Drepanum contro gli auspicii, *Schol. Bob.* p. 337 O. L'ipotesi che Pullius sia da correggere in Tullius non riposa su alcun argomento plausibile, dacchè Pullius è noto gentilicio romano (v. ad es. *CIL.* VI 25217 sq.).

L. Quinctius 74.

Abbiamo un altro problema pressochè insolvibile. Se fosse stato un Quinzio dal patriciato passato alla plebe, difficilmente Cicerone avrebbe detto di lui *pro Cluentio* 40, 112:

[1] Dion. Hal. IX 41: γένος τε γὰρ ἐκ τῶν ἐπιτυχόντων ἦν καὶ τεθραμμένος ἐν πολλῇ ταπεινότητι καὶ ἀπορίᾳ.

[2] Del tutto incerta è l'età in cui fu rogata la *lex Publilia de sponsu,* Gaius IV 22; III 127; IV 9, 171.

si fuisset homo nobilis, quis eum cum illa superbia atque intollerantia ferre potuisset?.... superbiam autem atque adrogantiam eius deridendam magis arbitrarentur propter humilitatem hominis quam pertimescendam.

Da Cicerone risulta ch' era eloquente ed influente *ib.* 28, 77; 29, 79 e dal Pseudo Asconio *in div.* p. 1030, si apprende che fu tra i tribuni che riuscirono a restituire la potenza del tribunato deminuita da Silla.

È ricordato da Plutarco *Luc.* 5 (cfr. 33; 69?) come uno dei fu fieri oppositori alle istituzioni sillane che da Lucullo fu vigorosamente combattuto; il che trova piena conferma in Sall. *histor* fr. III, 48, 11 Maur. Cfr. IV 71.

Più tardi fu pretore; sul che v. Ziegler p. 21.

C. Rabuleius 486.

Gentilicio estremamente raro. Un M.' Rabuleius figura fra i decemviri *legibus scribundis* Liv. III 35. Diod. XII 34. Dionisio X 58; XI 23, lo ricorda fra i patricii.

Il gentilicio ricompare a Tibur *CIL.* XIV 3830.

Dionisio VIII 72, ove parla del tribuno Rabuleio, che dice ἀνὴρ οὐκ ἄφρων, afferma che approvò le proposte di Sp. Cassio e del collega Virginio per ciò che si riferiva ai terreni da dividersi fra i cittadini, ma non l'altra difesa dal solo Cassio di accordare uguale trattamento ai Latini ed agli Ernici. Ma, a parte la forma del discorso di Dionisio, che rivela la tarda elaborazione dell'annalistica romana, va rilevata la circostanza più volte del resto notata, che in tutto codesto racconto ove si parla dei Latini e degli Ernici attirati a Roma da Sp. Cassio per votare la legge ed allontanati da un edito del collega Virginio, si pressuppongono avveni-

menti e circostanze che ebbero realmente luogo al tempo dei Gracchi, cfr. Mommsen *Roem. Forschung.* II p. 165 sgg.

L. Racilius 56.

Di Racilii patrici si parla in occasione della moglie di Cincinnato, Liv. III 26.

Cicerone ricorda L. Racilius come uno fra i suoi più fedeli e vigorosi amici *pro Plancio* 77; *ad Q. Fr.* II 1, 2 (altri elogi di lui *ad fam.* I 7, I). Racilio fu uno fra i più fieri oppositori di Clodio *ad Q. fr.* II 1, 2: *ib.* 3: *de tribunis pl. longe optimum Racilium habemus.* Dagli *Schol. Bob. ad Plan.* p. 268, 20 sq. apprendiamo: *extat libellus Ciceronis, qui ita inscribitur EDICTUM L. RACILII TRIBUNI PLEBI quod sub nomine ipsius Cicero scripsit in invectionem P. Clodi.*

Remmius fra il 91-80.

Un Remmius trib. pl. collega di Livius Drusus è ricordato dall'*Auct. de vir. ill.* 66 ove si legge che Livio Druso: *Remmio collegae quaedam de utilitate reipublicae suggerenti. « Quid » inquit, « cum republica nostra? »*. Parole che fanno pensare alle analoghe, se non alle simili, che Catilina, discendente dal patriciato, pronunciò contro Cicerone da lui disprezzata per essere di origine municipale (Sall. *Catil.* 31, 8).

Secondo ogni verosimiglianza le parole attribuite a Livio Druso mostrano che anche i Remmii erano di origine non urbana.

È incerto se al nostro Remmio ovvero ad un altro tribuno di questo nome vada riferita la *lex Remmia de calum-*

niatoribus già ricordata da Cicerone *pro Roscio Amerino* 19, 55; 20, 57 non posteriore quindi al 80 a. C.

Roscii 67; 55?

Sui Roscii patricii del secolo V v. in queste *Ricerche* II p. 411 sgg.

Di Roscii si fa menzione per Preneste (v. le monete di Roscius Fabatus in Babelon II p. 402).

Dai tipi delle monete di L. Roscius Fabatus si apprende che la stirpe era di Lanuvio (v. Babelon ib.). Tal *nomen* ricompare in Ameria nell'Umbria (si pensi alla nota orazione di Cicerone *pro Roscio Amerino*) e finalmente nell'Etruria Schulze p. 176 n. 3. Anche il cognome Otho con l'aspirazione non romana riconduce all'Etruria. (Cfr. il cognome dei Salvii Othones di Ferentum nell'Etruria a cui apparteneva l'imperatore Otho).

L. Roscius Otho trib. pl. nel 67 è l'autore della nota *lex Roscia theatralis,* che ripristinò a favore dei cavalieri il diritto di sedere in teatro nei primi 14 ordini dopo l'orchestra.

Che L. Roscius Otho fosse tribuno della plebe è detto esplicitamente nell'*Epitome liviana* XCIX e da Cass. Dio. XXXVI 25. Plutarco *Cic.* 13 invece ne fa autore (ma a quanto sembra per errore) nell'anno del consolato di Cicerone (63 C.) il pretore M. Otho. Certo Plutarco erra nel pronome, dacchè da Cicerone apprendiamo che Roscio si chiamava Lucio, *pro Murena* 19, 40. Asc. *in Cornel.* p. 70. La legge è ricordata con frequenza (ad es. Vell. II 32, 3. Plin. *n. h.* VII 116. Tac. *ann.* XV 32.

L'esistenza di un Roscius tribuno nel 55 si ricaverebbe dalla Lex Mamilia, Roscia Peducaea, Alliena, Fabia in Gromat. Lat. I p. 263 Lachm. Bruns. *Fontes* p. VII ed. p. 95 dato che realmente si tratti di una lex.

Rubrii 133; 123 ovvero 122; prima del 42.

Non v'è credo ricordo di Rubrii prima del II secolo.

Rubrius, tribuno, collega di Ti. Gracco nel 133, presiedeva i comizi per le elezioni dell'anno successivo e pare fosse uomo di carattere irresoluto, App. I *b. c.* I 14.

Di un Rubrius trib. pl. si riparla per il 123 o per l'anno successivo. Egli fu autore della proposta di fondare la colonia di Cartagine, alla cui deduzione prese poi parte il collega C. Gracco, Plut. *C. Gracch.* 10. Alla sua rogazione si accenna, come è stato più volte notato, nella *lex Acilia repetundarum* del 123 o del 122 verso 22, e poi nella *agraria* del 111 (v. l. 59). Ivi si indica appunto una *lex Rubria.*[1]

Cicerone *Brut.* 45, 168 dice: *fuit etiam Q. Rubrius Varro qui a senatu hostis cum C. Mario iudicatus est acer et vehemens accusator et in eo genere sane probabilis.*

Lo Ziegler p. 6 pensa sia una sola persona il Rubrius tribuno nel 123 o nel 122. Io ricevo invece l'impressione si tratti di un discendente o cognato più giovane coetaneo di Saturnino e di Glaucia.

[1] La questione se la *rogatio Rubria* di fondare Cartagine cada nel 123 (Vell. I 15. Eutrop. IV 21. Oros. V 11) o invece nel 122 (Liv. *ep.* LX. Plut. *C. Gracch.* 10) non è forse dato risolvere. Si può pensare che alla deduzione si sia atteso qualche tempo dopo, come ad es. fece il Mommsen; forse si tratta di differenza di calcoli cronologici; infine non è escluso che la varietà dei dati sia da spiegare con errore di qualche scrittore.

Un Rubrius è infine ricordato nella legge incisa nella tavola Veleiate custodita nel museo di Parma, in cui si tratta della giurisdizione dei magistrati della Gallia Cisalpina *CIL.* I 205 1.

Si suole fissare la data della tavola Veleiate fra il tempo in cui Cesare accordò la cittadinanza romana alla Gallia Cisalpina (49 a. C.) e quello successivo alla battaglia di Filippi, in cui Augusto la comprese nei confini d'Italia (a. 42).

Ma ove sia anche giusta, tale determinazione non riguarda affatto la data della *lex Rubria* che si rivela precedente alla tavola Veleiate, ove è riferita a titolo di disposizioni particolari.

La *lex Rubria* vi è infatti nominata rispetto al: *iivir iiiivir*, *praefect. ex lege Rubria* e forse a proposito del *dannum infectum* di cui poco dopo si parla.

Allo stato delle nostre cognizioni è pertanto imprudente voler fissare anche approssimativamente l'anno di tal legge e quello del tribuno che in essa è rammentato.

Rufrenus dopo il 44?

Gentilicio di origine non romana e nemmeno latina. Su Rufreno v. Cic. *ad fam.* X 21, 4.

CIL. I 626: *Divo Iulio iussu populi statutum est lege Rufrena.*

Rutilii 169 136; 56 (Lupus).

P. Rutilius Rufus cos. 105; Lupus 90.

Ignoriamo se fosse tribuno della plebe quel M. Rutilio

che, come apprendiamo da un frammento di Livio (XXI frag. 12 Weissenb.) è da riferirsi agli anni che dal 241 vanno al 212. Rutilio *seditionem populi concitavit* perchè il patricio P. Cloelius si era unito in matrimonio con una congiunta che a Rutilio era di già *sponsa*.

P. Rutilio trib. del 169 (Liv. XXXIII 16. Val. Max. VI 5, 3) è una trista figura. Irato perchè i censori Ti. Gracco e C. Claudio avevano obbligato un suo omonimo cliente libertino a demolire un *paries* eretto su suolo pubblico, si prestò come strumento dei cavalieri esclusi dai censori dagli appalti, li chiamò in giudizio e propose di annullare i loro atti. C. Claudio, preso specialmente di mira, avrebbe rischiato di essere condannato nei comizii centuriati, causa la potenza dei cavalieri, ove non fossero venuti in suo aiuto i *principes civitatis* ed il collega Sempronio che si dichiarò pronto a seguire il collega in esilio. Cfr. Cic. *de rep.* VI 2, 2.

P. Rutilius trib. pl. nel 136 si oppose acchè facesse oltre parte del senato C. Hostilius Mancinus, che, non essendo stato ratificato il *foedus* da lui contratto con i Numantini, era stato *deditus* a costoro che non l'avevano ricevuto, sicchè era ritornato a Roma. Rutilio negò: *eum civem . . . esse, quia memoria sic esset proditum, quem pater suus aut populus vendidisset aut pater patratus dedidisset, ei nullum esse postliminium*, Cic. *de orat.* I 40, 181: cfr. *de off.* III 109.

Rutilius Lupus trib. nel 56 prese parte viva al dibattito tenuto in senato sul ricondurre il re Plotomeo Aulete nel suo regno. A quel tempo egli era favorevole a Pompeio, (Cic. *ad fam.* I 1, 3; II 2. Cfr. *ad Att.* VIII 12 A. 4). L'anno precedente aveva tenuta una notevole orazione sull'agro Cam-

pano (Cic. *ad Q. fr.* II 1, 1); più tardi lo troviamo fra gli amici di Cesare (*ad Att.* IX 1, 2).

Non è chiaro a quale anno ed eventualmente a qual tribuno vada riferita la legge di Rutilius Rufus che si riferiva ai *tribuni militum* eletti dal popolo e che dai consoli per distinguerli da quelli *a populo* venivano detti *Rufuli* (Fest. p. 261 M. s. v. *Rufuli*). L'opinione di quei critici che l'assegnano al tribuno del 169 (v. opinioni dei moderni in Rotondi p. 478 sg.) non si basa su argomenti sicuri.

Sallustius Crispus 52.

È il celebre storico nato ad Amiternum nella Sabina.

Il tribunato di Sallustio ci è noto grazie alle preziose indicazioni di Asconio. Sappiamo infatti che egli, insieme a Munazio Planco Bursa ed a Q. Pompeio Rufo, fu tra i tribuni che attaccarono Milone dopo l'uccisione di Clodio. Sallustio insieme a Rufo disse che Milone era stato ucciso a *manu Milonis . . . consilio vero maioris alicuius.* Però non persistette come Munazio nell'odio contro Milone e Cicerone e corse voce si fosse con essi pacificato, Ascon. *in Milon* p. 33; 39; 43-45.

Salvius 43.

Il gentilicio Salvius sembra avere le sue scaturigini nell'Etruria v. i documenti apud Schulze p. 93.

Alla gens Salvia apparteneva l'imperatore Otho di Ferentum nell'Etruria.

Sebbene si fosse opposto acchè Antonio venisse dichiarato nemico pubblico, il tribuno Salvius (a. 43) scontò la suc-

cessiva amicizia per Cicerone. Fu il primo a cader vittima della proscrizione dei triumviri, Appian. *b. c.* III 50-52 IV 17.

Q. Sanquinius Q. f. Stell. tr. pl. pro cos. CIL. VII 323. Titolo della metà circa del I secolo a. C.

Il nome Sanquinius sta in relazione con quello del dio Sancus.

All'età di Augusto appartengono alcune monete con la leggenda *M. Sanquinius III vir.* In una di esse, accanto alla dicitura: *August. divi f. ludos saec.* si vede una persona coperta di un elmo cornuto, che con la destra presenta un caduceo, e con la sinistra regge uno scudo, forse ombilicato. Babelon II p. 417.

Saserna, v. p. 98 s. v. *Hostilii.*

P. Satureius 133.

È l'unica persona a noi nota di questa stirpe.

Πόπλιος Σατυρήιος ebbe triste celebrità. Egli fu il primo a colpire con uno sgabello Ti. Gracco suo collega mentre fuggiva, Plut. *Ti. Gracch.* 19, 3.

Il testo in Plutarco è corretto?

Saufeius verso il 91?

È stato più volte notato che i Saufei sono ricordati con frequenza nelle epigrafi di Preneste, *CIL.* IV 3244 sqq.[1]

[1] Le monete con il nome dei Saufeii (Babelon II p. 420 sg.) non ci porgono alcun utile indicazione intorno all'origine di questa stirpe.

Nell'elogio di M. Livio Druso tribuno nel 91 si legge: *tr. pl. XV a. d. a. lege sua et eodem anno V vir a. d. a. lege Saufeia, CIL.* p. 199; elog. XXX.

Da questa indicazione si suole generalmente ricavare che la *lex Saufeia* fu rogata l'anno stesso in cui Druso fu tribuno e per opera di un collega di lui.

Può darsi che tal congettura colga nel segno.

Codesto Saufeius non era ad ogni modo il primo della sua stirpe a conseguire gli onori dacchè un C. Saufeius era di già stato questore nel 100 e fu ucciso con Saturnino, App. *b. c.* I 32 cfr. Cic. *pro Rabirio perd.* 7, 20: *cum Saturninus Capitolium teneret armatus, esset una C. Glaucia, C. Saufeius etiam ille ex compedibus atque ergastulo Gracchus* cet. Cfr. Oros. V 17, 8.

Che fosse collega di Saturnino?[1]

Scantinius prima del 225.

Mentre stando a Valerio Massimo VI 1, 7, C. Scantinius Capitolinus è tr. pl., Plutarco *Mar.* 2 lo menziona quale edile della plebe; versione che pare preferibilire al Seidel *Fasti* p. 20.

Non è chiaro se vi sia rapporto fra questo tribuno e la *lex Scantinia* sullo stupro di ingenui; v. qui sotto alla voce *Scantius.*

[1] Su Saufeius Sabinus v. *Not. d. scavi* 1914 p. 195.

M. Scantius 293.

È l'unico magistrato di questa stirpe di cui ci è giunto ricordo.

Il tribuno del 293 accusò L. Postumio Megello console la terza volta nel 291, che contro il volere della maggioranza dei tribuni aveva trionfato, Liv. X 46, 16; cfr. *ib.* 37, 6 sq.

Nei nuovi frammenti dell'epitome liviana di Oxyrhynchos 1, 115 p. 135 ed Rossbach, si legge *M. Sca[n]tius . . . am tulit in stupro deprensi. . .* Tale notizia che si riferisce al 149 a. C., ha qualche rapporto con la legge Scantinia?

Scribonii 216; 149; 90, 56?; 50.

aed. pl. 196.

I Curiones conseguono il consolato nel 76; i Libones nel 74.

L. Scribonius Libo tribuno nel 216 per effetto della *rogatio Minucia* fu uno dei triumviri mensali, Liv. XXIII 21, 6. Egli nell'interesse di un suo cognato tentò pure in quell'anno, ma vanamente, di far redimere i prigionieri di guerra dopo Canne; però quest'ultimo racconto non era generalmente accolto, Liv. XXII 61, 5.

L. Scribonius Libo tribuno nel 149 propose si rendesse la libertà ai Lusitani superstiti dall'eccidio che ne aveva fatto il pretore Sulpicio Galba e di costui fu accusatore Cic. *Brut.* 89. *Epit. Liv.* XLIX. Val. Max. VIII 1, 2.

C. Scribonius Curio trib. pl. nel 90 è rammentato da Sisenna apud Nonn. s. v. *callet* p. 258 fr. 44.

Sulla probabilità di un trib. Scribonio nel 56 v. Willems *Le senat* I p. 474; 495; 501 seguito dal Niccolini p. add. 44 (cfr. Cic. *ad fam.* I 1, 3).

C. Scribonius Curio trib. pl. nel 50 è il ben noto fautore di Cesare più volte rammentato da Cicerone nella sua corrispondenza epistolare passim. Cfr. *Schol. Bob. in Clod. et Cur. argum.* Caes. *b. G.* VIII 52; *b. c.* II 25; *Perioch. Liv.* 109. Vell. II 48. Plut. *Caes.* 29; *Ant.* 5; *Pomp.* 58. Suet. *Caes.* 29.

A proposito dell'attività tribunicia di Curione si fa menzione di una *lex* sulle vie, App. *b. c.* II 27, cfr. con Cic. *ad Att.* VI 1, 25; *ad fam.* VIII 6, 5 e di un'altra sull'agro Campano, Cic. *ad fam.* VIII 10, 4.

Curione fece pure la proposta *de regno Iubae publicando* Caes. *b. c.* II 25 ed a lui è riferita l'altra *de Memmio restituendo*, Cic. *ad Att.* VI 1, 23.

Non è però il caso di assegnare alla attività tribunicia di Curione la sua proposta *de intercalando,* sebbene essa sia stata da lui fatta nell'anno in cui era tribuno pl. Egli, partigiano di Cesare, non si rivolse per ciò ai comizi ma agì nella qualità di pontefice presso i colleghi, che avendo comprese le sue mire non lo seguirono, Cass. Dio XL 62 cfr. con Cic. *ad fam.* VIII 6, 5. Cfr. in queste *Ricerche* I p. 195.

C. Scribonius Curio fu aed. pl. nel 196 insieme a Cn. Domitius Ahenobarbus, Liv. XXXIII 42, 8.

Sempronii 310; 211; 200; 193; 191; 189; 187; 167; 133; 123; 122.

aed. 146; 198; 187.

P. Sempronius Sophus conseguì il consolato nel 304 l'anno stesso così memorabile dell'edilità curale di Gneo Flavio.

P. Sempronio tr. pl. nel 310 insieme a sei colleghi avrebbe tentato mettere in catene Appio Claudio, che, terminato il tempo stabilito dalla *lex Aemilia,* non intendeva abdicare dalla censura. I rimanenti colleghi si sarebbero però opposti. Liv. IX 33 e così Appio Claudio *summaque invidia omnium ordinum, solus censuram gessit,* Liv. IX 33-4.

Se anche nel racconto di tal contesa fra censore e tribuni v'è alcun che di vero, è per lo meno lecito sospettare, che la scena della lotta sia stata colorita tenendo presenti le condizioni dell'età gracana e sillana, in cui vennero distese le scritture degli annalisti consultati da Livio e dai rimanenti autori, di cui ci sono a noi pervenute le scritture.

Ho indicato altrove quali fra i dati relativi alla censura di Appio Claudio rispecchino condizioni di età affatto posteriore. Per il caso nostro basti osservare che la stessa tradizione afferma che l'atto del tribuno C. Curiatius che nel 138 *in vincula coniecit* i consoli Decimo Bruto e P. Scipione veniva considerato del tutto nuovo (*quod ante factum non erat,* Cic. *de leg.* III 9, 20).

Abbiamo quindi un'evidente anticipazione, analoga a quella che rispetto alle contese del tempo di Cn. Flavio e di Appio Claudio parla di *anuli aurei* (Plin. *n. h.* XXXIII 18). Sappiamo infatti che questi non vennero usati che molto più tardi (Plin. *ib.* 21).

C. Sempronius Blaesus trib. pl. nel 211 accusò Cn. Fulvio per aver perduto l'esercito nell'Apulia e l'obbligò ad esulare a Tarquinii, Liv. XXVI 2 sq.

Ti. Sempronius Longus trib. pl. nel 200 tentò opporsi acchè L. Cornelio Lentulo entrasse ovante nella Città, Liv. XXXI 20.

M. Sempronius trib. pl. nel 193 rogò una legge: *ut cum sociis ac nomine Latino creditae pecuniae ius idem quod cum civibus esset,* Liv. XXXV 7 Cfr. Rotondi p. 271.

P. Sempronius Baesus trib. pl. nel 191 intercedette per ritardare il trionfo di P. Cornelio Nasica sui Galli Boii, ma più tardi lo favorì, Liv. XXXVI 39.

P. Sempronius Gracchus e C. Sempronius Rutilus, accusandolo di aver sottratto parte della pecunia e della preda presa su Antioco, impedirono a M.' Acilio Glabrione di portarsi candidato nel 189 alla censura, Liv. XXXVII 5, 57.

Ti. Sempronius Gracchus nel 187 è ricordato a proposito del processo degli Scipioni. Tiberio Gracco, sebbene nemico di P. Scipione, intercedette, come è noto, a favore di L. Scipione e da questo processo nacquero in seguito quei rapporti amichevoli che condussero al matrimonio di Sempronio con Cornelia madre dei Gracchi, Liv. XXVIII 53 sqq. Altri passi v. in Niccolini *Fasti* p. 206.

Ti. Sempronius è nominato per il 167 occasionalmente come quello fra i tribuni pl. che fu incaricato di presentare la *rogatio* sul conteso trionfo di Paulo Aemilio su Perseo, Liv. XLV 36.

I tribunati del 133 e poi del 123 e del 122 sono resi celebri dai fratelli Tiberio e Gaio Gracchi. Sul contenuto delle loro riforme discorro oltre.

C. Sempronius Graccus insieme con B. Fundanius Fundulus è aed. pl. nel 246, Gell. X 6, 3.

C. Sempronius Tuditanus e M. Helvius furono aed. pl. nel 198, Liv. XXXII 27, 6.

Nel 187 C. Sempronius Blaesus fu aed. pl. con M. Furius Luscus, Liv. XXXIX 7, 9.

T. Seius aed. pl. dopo il 439.

Su questo dubbio personaggio Plin. *n. h.* XVIII 4, 16 v. quanto si osserva s. p. 127 a proposito dell'edile M.' Marcius.

Servilii 212; dopo 209; verso il 111? 67; 63; 44; 43.
aed. pl. 209 dopo 209, 173?
Dei varii rami dei Servilii i Gemini raggiunsero il consolato dal 252; i Vatia dal 79.

C. Servilius è tribuno della plebe fra il 209 (in cui è aedilis plebis, Liv. XXVI 21, 9) ed il 203 (in cui fu console Liv. XXX 19, 9).

C. Servilius Casca trib. pl. nel 212 era cognato del corrotto pubblicano M. Postumio Pirgense ed intercedette a favore di lui, Liv. XXV 3.

C. Servilius Glaucia (a. 111 a. C.?) è il ben noto agitatore alleato di Saturnino. Di lui Cicerone *Brut.* 62, 224, mosso probabilmente da livore politico, confrontandolo con

Iperbolo dice: *peracutus et callidus cum primisque ridiculus,* cfr. *de orat.* III 164 *pro Rabirio Post.* 6, 14.

Il tribunato di Glaucia è incerto al pari della data. La *lex Servilia repetundarum* (di cui fa parola Cicerone *Brut.* 224; *pro Balbo* 54; *Verr.* I 26; Ascon. *in Scaur.* p. 19 K. S. Val. Max. VIII 1, 8, è pur menzionata nella *lex Acilia repetundarum* e da essa si ricava essere anteriore al 111.

Sul tribunato di Servilio Glaucia v. l'accurata discussione in Ziegler p. 28. Cfr. Robinson m. c. p. 43.

P. Servilius Globulus come tribuno pl. nel 67 si prestò dapprima a favore degli ottimati, che vedevano di mal occhio le rogazioni del tribuno della plebe C. Cornelio. Quando però Cornelio difeso da Cicerone fu chiamato in giudizio, lo assistette, Asc. *in Cornel.* p. 51; 54 K. S.

P. Servilius Rullus è il notissimo tribuno del 63 autore della *lex agraria* combattuta da Cicerone. Altri testi v. in Niccolini p. 380.

C. Servilius Casca trib. pl. nel 44 rimase noto negli annali romani sopratutto per la sua omonimia con P. Servilius Casca tribuno dell'anno successivo. Temendo di essere confuso con costui (uno fra gli uccisori di Cesare) e peggio le conseguenze di tale scambio, che avevano causata la morte di Helvius Cinna, fece noto al pubblico aver comune con colui il nome ma non i sentimenti, Cass. Dio XLIV 52.

P. Servilius Casca l'uccisore di Cesare tribuno nell'anno successivo (43) fu poi fatto destituire dietro accusa del collega P. Titius. Cass. Dio XLVI 49. Iul. *Obs.* 70.

C. Servilius Geminus fu aed. pl. con Q. Caecilius Metellus nel 209, Liv. XXVII 21, 9.[1]

Dalla moneta di *C. Serveil.* nel cui rovescio si legge: *Floral. Primus* (Babelon II p. 452) si suol ricavare (cfr. Seidel *Fasti aed.* p. 37) che codesto monetale, appartenente verso la metà del II secolo, ricordi le benemerenze di un suo antenato. Ora dacchè nel 173 (Ovid. *fasti* V 327 sqq.) i ludi in onore di Flora (già istituiti dal 240 o dal 238 dagli edili della plebe L. ed M. Publicii) divennero annui, si pensa che tale moneta accenni ad un Servilio che in codesto anno sarebbe stato edile. Si aggiunge che costui sarebbe stato un aed. pl., perchè a partire dalla seconda guerra Punica i Servilii ad eccezione dei *Caepiones* sono plebei. Ragionamenti che si fondano su argomenti non solidi dacchè ignoriamo a qual famiglia dei Servilii appartenesse il monetale di cui qui ci occupiamo.

P. Sestius fra il 100-80; 57.
Gentilicio, come è noto, assai diffuso.
A parte i Sestii patricii v. P. Sestius cos. suff. 23.

A un anno che non abbiamo modo di definire appartiene il tribunato di L. Sestius padre di P. Sestius difeso da Cicerone, di cui ci è pervenuta l'orazione, il quale di lui dice *pro Sestio* 3, 6: *homine... sapiente et sancto et severo qui cum tribunus plebis primus inter homines nobilissimos temporibus optimis factus esset, reliquis honoribus non tam uti voluit quam dignus videri.* Cfr. Ziegler p. 25.

[1] Sui *Servilii Gemini* patricii e plebei v. MOMMSEN *Roem. Forschung.* I 117 sgg.

P. Sestius è il noto personaggio accusato da Cn. Nerio *de ambitu* e lo stesso giorno *de vi* da un tal M. Tullio, assolto grazie alla difesa di Ortensio e di Cicerone, che pronunciò a favore di lui l'orazione che ci è pervenuta.

Questore di C. Antonio, del console collega di Cicerone, aveva contribuito a soffocare gli avanzi della congiura di Catilina. Come tribuno della plebe fu tra coloro che si opposero a Clodio e che fu ferito dai seguaci di costui. Presentò una rogazione sull'abrogare gli *acta* di Clodio che a Cicerone non pareva però abbastanza efficace.

Su lui v. sopra tutto Cic. *pro Sestio* passim; in *Vat.* 41; *pro Milone* 38; *ad Q. fr.* II 3, 6; *red. in sen.* 20; 30; *ad Quir.* 15 e nella corrispondenza epistolare passim.

Sextii 414; 376-367.

I Sextii furono i primi fra i plebei a conseguire il consolato nel 366.

Ciò fa naturalmente pensare fossero tra le stirpi plebee più in vista sino dal secolo precedente e ci induce a prestar fede alla tradizione che ce li presenta quali tribuni della plebe sino dal 414. Non v'è ragione di dubitare contenga un tratto storico la notizia che M. Sextius in codesto anno abdi nuovo insistito affinchè venisse approvata la proposta già fatta l'anno precedente dal tribuno L. Decio di colonizzare Bola (Liv. IV 49, 11 cfr. con IV 49, 6). Tanto più che anche la versione relativamente migliore e più attendibile di Diodoro XIII 42, 6 sa della conquista in codesto tempo di Bola, tanto è a dire di una località vicina a Labici ma che al pari di Labici non siamo in grado di determinare con tutta sicurezza dal lato topografico.

Il racconto intorno al decennale tribunato di L. Sextio Laterano insieme al collega C. Licinio Stolone 376-367 (Liv. VI 35-42) ha dato più volte occasione a dubitare dell'esattezza cronologica come dei particolari; nel fondo però la tradizione dice il vero.

Sul contenuto e sull'efficacia delle leggi Licinle-Sextie discorro oltre.

M. Sextius Sabinus aed. pl. nel 203, Liv. XXX 26, 6.

Sicinii 493; 492; 491; 470; 454; 449; 395; 394; 393; 387; 76.

aed. pl. 494; 185.

Le forme Siccius e Sicinius sono varietà dello stesso *nomen*, v. ad es. Liv. II 58: *Siccius*. Diod. XI 68: Σικίνιος.[1] Esse derivano probabilmente dalla forma originaria *Siculus*, ossia dal nome dei più antichi abitatori del Lazio.

Dei Sicinii vi sarebbe stato anche un ramo patricio, ove sia autentico il console del 487: *T. Sicinius Sabinus* Liv. II 40; Σίκκιος in Dion. Hal. VIII 64; X 36.

Mentre in Asconio p. 68 KS. i due primi tribuni furono: *L. Sicinius L. f. Velutus*,[2] *L. Albinius C. f. Paterculus*, Livio II 33, 2 ha invece: *ita tribuni plebei creati duo C. Licinius et L. Albinus. hi tres collegas sibi creaverunt; in his Sicinium*

[1] Di diversa opinione è il Mommsen *Roem. Forschung.* il quale fa tale osservazione a proposito dei Siccii patricii.

[2] Alla forma *Velutus* corrisponde in Dionisio ad es. VII 33 quella di *Belutus*, che stando a Paul. *ep. Fest.* p. 34 M. equivale: *bestiae similis*. Cfr. il cognome *Brutus*, che avrebbe significato tanto *stupidus* quanto *gravis* v. Fest. *ep.* p. 31 s. v. *brutum*; 187 s. v. *obbrutuit*.

fuisse seditionis auctorem, de duobus, qui fuerint, minus convenit. Sunt qui, duos tantum in Sacro monte creatos tribunos esse dicant ibi sacratam legem latam.

I dubbi su Sicinio trib. pleb. nel 494, 492 (Dion. Hal. VII 17), 491; Id. VII 33) si estendono anche a quello del 470 in cui si sarebbe incominciato a creare codesti magistrati nei comizi tributi, mentre per il passato venivano eletti nei curiati, Calp. Pis. apud Liv. II 58 (cfr. Diod. XI 68). Essi si estendono anche a quello del 454 (L. Siccius Dentatus Dion. Hal. X 47. Plin. *n. h.* VII 101. Gell. *n. A.* II 11, 1) quanto a quello del 449 in cui Sicinio figura fra i restauratori del tribunato dopo la caduta del governo decemvirale, Liv. III 54.

Il ritrovare sempre i medesimi nomi non costituisce per sè un argomento definitivo a favore della tradizione. Può dopo tutto osservarsi la circostanza che un Sicinio fu il tribuno che per primo si mosse acchè venisse restituita la tribunicia potestà imminuta da Silla (v. qui oltre).

Ciò contribuisce a far credere vera l'affermazione che i Sicinii furono fra i più antichi, anzi tra i primi magistrati e difensori della plebe. Tuttavia sta il fatto che codesti Sicinii o Siccii sono ricordati per un periodo che ridonda di incertezze e talora anche di falsificazioni. Per tale età i fenomeni di geminazione sono poi oltremodo sospetti.

Non v'è invece motivo di dubitare del carattere storico dei Sicinii tribuni della plebe per il tempo delle guerre di Veii e di Camillo 395; 394; 393; 387 (Liv. V 24; 29; VI 5).

Con Sicinius trib. nel 492 e nel 491 (non con un Icilius come è detto in Rotondi p. 193) è collegata la *lex sacrata* di cui parla Dionisio VII 17. In essa si sanciva che non si

potesse impedire ai tribuni di tenere concioni con la plebe e di interromperlo. Chi di ciò si rendesse colpevole, doveva pagare la multa; chi non desse garanzie era condannato a morte ed i beni di lui venivano consacrati.

Di questa legge si riparla poi nel 456 (Dion. Hal. X 32) a proposito del tribuno Icilio, che l'avrebbe recitata allorchè fece approvare la *lex de Aventino publicando.*

Gn. Siccio, tribuno nel 470 insieme al collega M. Duilio, avrebbe chiamato in giudizio Ap. Claudio, nemico acerrimo della plebe, che ne fu sottratto da un morbo, Liv. II 61. Dion. Hal. IX 51 sqq. Zon. VII 17.

L. Siccio Dentato trib. pleb. nel 454 è il leggendario Achille romano, Dion. Hal. X 47. Plin. *n. h.* VII 101; Gell. *n. A.* II 11, 1.

C. Sicinio fu uno dei tribuni eletti dopo la caduta del decemvirato (449), Liv. III 54.

Ti. Sicinius nel 395 propone di abbandonare Roma per abitare Veii Liv. V 24, 11. Egli è nominato di nuovo per l'anno 394 e per il 393, Liv. V 25, 13; 29, 1.

Nel 387 L. Sicinio fa la proposta di dividere l'agro Pomptino, Liv. VI 1.

Cn. Sicinius, che Cicerone *Brut.* 60, 216 chiama *homo impurus sed admodum ridiculus* fu colui che ebbe il coraggio (*ausus loqui* Sall. *hist.* fr. 48, 8 Maur.) di prendere per primo la parola perchè venisse ripristinata la tribunicia potestà scemata da Silla. Pseud. Ascon. *in divin.* p. 103 O. Sarebbe

stato, come abbiamo testè osservato, un obbligo di famiglia poichè la tradizione ricordava appunto un Sicinio come uno dei fondatori del tribunato della plebe.

Dionisio VII 14 porge la notizia che Sp. Sicinio, essendo capo del tribunato nel 492, volendo protestare contro la deduzione della colonia di Norba, invocò l'autorità di Sicinio e di Iunio Bruto, che in quell'anno erano edili, ma che erano già stati i fondatori del tribunato. Se la notizia avesse qualche valore potrebbe indurci a pensare che si fosse serbata memoria di Fasti edilicii risalenti al principio del V secolo. Tuttavia, a parte il valore delle notizie di questo genere per l'età di cui qui ci occupiamo, è degno di nota il fatto che dopo il tribunato si sarebbe allora coperta l'edilità, mentre la tradizione ci presenta il tribunato maggiore per importanza e gli edili come adiutori dei tribuni.

Non è tuttavia da escludere che varie tradizioni presentassero gli stessi personaggi o come tribuni ovvero come edili. E va pur rilevato, a giudicarlo dall'importanza che l'edilità ebbe come magistratura in altre regioni del Lazio e dell'Etruria, che anche a Roma gli edili della plebe, ossia i sacerdoti di Cerere della dea plebea per eccellenza, prima ancora del sorgere del tribunato, abbiano avuto l'ufficio di protettori della plebe. Cfr. su ciò la mia *Storia critica di Roma* II p. 463 sgg.

Di un Cn. Sicinius edile plebeo si fa menzione da Livio XXXIX 39 per l'anno 185 (cfr. Seidel *Fasti aedilicii* p. 35).

Ti. Spurilius 422.

Stirpe oscura, sebbene le monete che appartengono al

214 circa (Babelon II p. 465) ci attestino un monetale A. Spuri[lius].

Il tribuno del 422, insieme a Sex. Tempanio, Ti. Antistio ed a M. Asellio, sarebbe stato uno dei centurioni eletti tribuni pl. essendo *absentes*, Liv. IV 42.

T. Statius 475.

Considerando il nome di schietto carattere sabellico (cfr. Conway *The Italic dialects* II p. 585) e che non appare generalmente a Roma, si sarebbe indotti a sospettare sull'autenticità di questo tribuno per il 475 (Liv. II 52). Mancano però argomenti esaurienti per risolvere tali dubbi. Anche *Decius* è nome sabellico, eppure compare nei primi secoli della repubblica; lo stesso vale per *Cominius*.

T. Statius insieme al collega L. Caedicius avrebbe chiamato in giudizio i consoli per cattiva condotta della guerra, Liv. II 53.

P. Sulpicius Rufus 88.

Già il Mommsen *Roem. Forschung.* I p. 119 n. 102, osservò che questo celebre personaggio doveva in origine appartenere alla ben nota e potente gente patricia dei Sulpicii. Cfr. però C. Neumann *Geschichte Roms* I p. 508.

Trattandosi di personaggio celebre trib. pl. (88) basti ricordare solo il titolo delle sue rogazioni.

I. Cominciò con l'intercedere acchè *ne exules quibus causam dicere non liquisset reducerentur*, ma finì *immutata vo-*

luntate con il prometterne un'altra per effetto della quale si proponeva non *esules sed vi eiectos se reducere,* Auct. *rhet. ad Herenn.* II 28, 45; cfr. Liv. *ep.* LXXVII: *ut exules revocarentur.*

II. Propose che i nuovi cittadini dopo la guerra Sociale venissero inscritti in tutte le 35 tribù (Liv. *ep.* LXXVII: *ut novi cives, libertinique in tribus distribuerentur;* cfr. Ascon. *in Cornel.* p. 57. App. *b. c.* I 55).

I nemici di Sulpicio dicevano che vendesse apertamente la cittadinanza ai liberti ed ai meteci, Plut. *Sull.* 8, ossia ai peregrini e socii che avevano preso dimora in Roma.

III. Fu autore della rogazione che affidava a Mario il comando della guerra contro Mitridate, Liv. *l. c.* Plut. *Mar.* 34. Val. Max. IX 7 *mil. Rom.* 1. Vell. II 18, 5 sq. App. *l. c.* Flor. II 9, 6. Auct. *d. v. ill.* 75.

IV. Vietò ai senatori di contrar debiti per somma maggiore di due mila dramme, Plut. *Sull.* 8.

Forse Sulpicio in questo caso riconfermava per fini personali disposizioni anteriori. Egli stesso poi, se stiamo alla voce dei suoi nemici, Plut. *l. c.* morendo, avrebbe lasciato debiti per trecento miriadi di dramme.

Le leggi di Sulpicio Rufo come è noto, vennero abrogate da Silla, App. *b. c.* II 59. Cic. *Phil.* VIII 7.

Sp. Tarpeius 448.

Non v'è ricordo, per quanto io ho presente, di un altro Tarpeio in tutto il corso della storia romana.

Spurio Tarpeio, al pari di Aulo Aternio suo collega, sarebbe stato cooptato come tribuno della plebe, sebbene fosse patrizio, ed avesse di già coperto il consolato nel 454 (Liv. III 65); su lui cfr. anche Ascon. p. 62 K. S.

Altri racconti di questo genere abbiamo a proposito di L. Minucius Augurinus, che, sebbene patricio, sarebbe stato cooptato undecimo tribuno della plebe, racconto che pareva assurdo allo stesso Livio IV 16, 4 considerando che giammai il numero dei tribuni aveva oltrepassato quello di dieci. Anche per il 401 Liv. V 10, 10 si dice: *pugnatum inde in loca vacua ut patricii cooptarentur.*

Qualche cosa di simile si racconta anche più tardi rispetto ad Ottaviano del quale, sebbene avesse di già accettata l'eredità di Cesare e fosse divenuto patricio, si dice: *in locum trib. pleb. forte demortui candidatum se ostendit, quamquam patricius nec dum senator.* Suet. *Aug.* 10.

Tuttavia può osservarsi che Ottaviano solo più tardi, potè accogliere con rito perfetto l'adozione di Cesare. Va infine ricordato che anche a proposito di C. Gracco si affermava il proposito di voler essere contemporaneamente tribuno e console. Plut. *C. Gracch.* 8, 1.

Ritorneremo più tardi sulla questione.

Sex. Tempanius 422.

È l'unico personaggio a noi noto di tal nome. In pari modo compaiono solo una volta i suoi colleghi M. Asellius e Ti. Spurilius Liv. IV 42.

L'orazione che Livio fa pronunciare al nostro Tempanio IV 41, 1: *militariter gravis, non suis vana laudibus, non crimine alieno laeta,* accanto all'oscurità di questa stirpe, genera il sospetto che si sia di fronte alle falsificazioni recenti dell'annalistica, analoghe a quelle che si riscontrano rispetto al *primus pilus Flavuleius,* Dion. Hal. IX 10, a proposito del quale si presuppone la legione romana costituita così come lo era nella tarda età repubblicana.

Il fatto che Livio sa di Tempanio, mentre Dionisio non ne parla, non è indizio di fonti diverse. Dionisio ricorda alla sua volta Flavoleio e Furnio, mentre Livio non ne parla v. s. p. 91.

Non è poi da escludere che Flavoleius figurasse anche egli fra i tribuni della plebe per il 480-479. Di ciò discorro oltre.

C. Terentilius Harsa 462.

Non v' è credo, ulteriore ricordo di Terentilii. Ma Terentilius si legge in Livio III 9, 2, mentre Dionisio I ha Τερέντιος. *Terentilius* sta a *Terentius* come *Quinctius* a *Quinctilius.*

Il tribuno del 462 è il noto autore della rogazione sui *quinque viri legibus de imperio consulari scribendis* Liv. III 9, 2.

Terentii 189; dopo 87; 58; 54; 43.
aed. pl. 220, 200.
console nel 216.

Rispetto a Terentius Culleo trib. pl. nel 189 c' informa un passo di Plutarco *T. Quinct.* 18, nel quale si dice che in odio alla nobiltà fece approvare la disposizione che venissero censiti ὅσοι γονέων ἐλευθέρων ἦσαν.

Il celebre scrittore M. Terenzio Varrone fu tribuno della plebe, come da lui stesso si apprende, apud Gell. *n. A.* XIII 12, 6. Egli si vantava di aver rispettata la costituzione rispetto alla *vocatio* che mancava ai tribuni. Varrone può aver coperta tale magistratura fra il 76 e il 67, cfr. Niccolini add. p. 41. Egli fu *praetor,* ma l' anno della sua pretura

è incerto, v. Hoelzl p. 102. L'assegnazione del 76 accolta dal Niccolini non è troppo sicura p. 41 add.[1] Ziegler p. 26 lo pone dopo l'87.

Su Terentius Culleo trib. nel 58, nemico di Cesare, amico di Cicerone, v. Cic. *ad Att.* III 15, 5. Plut. *Pomp.* 49, 3.

Terentius trib. nel 54 v. in Cic. *ad Att.* IV 17, 3. Egli intercedette a proposito della presentazione di una legge relativa all' *ambitus* dei candidati al consolato di quell' anno.

Di M. Terentius Varro trib. pl. nel 43 v. Cass. Dio XLVII 11, 3, ove si narra (ciò che è pur raccontato per il tribuno Servilio Casca v. s. p. 187) che notificò aver comune solo il nome con il più celebre Terenzio Varrone proscritto dai triumviri.[2]

L. Terentius Massaliota fu aed. pleb. con Cn. Baebius Tamphilus nel 200, Liv. XXXI 50.

M. Terpolius 77.

Stirpe oscurissima. Cfr. Ascon. p. 81 *in Corn.* p. 72 K. S.: *contemptissimum nomen electum esse ex eis qui tr. pl. fuerant post infractam tribuniciam potestatem a Sulla ante restitu-*

[1] Su Q. Terentius che nel 218 in compagnia di M. Antestius si recò dal console Flaminio invitandolo a ritornare a Roma (Liv. XXI 63) v. oltre fra i tribuni incerti.

[2] C. Terentius Varro, il vinto a Canne, fu console nel 216. Sappiamo che fu questore (poco prima del 220) edile (poco prima del 219), pretore (218) cfr. Seidel *Fasti* p. 21, ma non ci è giunta notizia del suo tribunato, cfr. Liv. XXII 26, 2.

tam a Gneo Pompeio apparet. Di lui si sa soltanto che recò gravi molestie a Q. Lutazio Catulo console del 78, Ascon. *ib.*

L'oscurità di questo nome ha fatto sorgere l'ipotesi che sia corrotto. Sino dal tempo del Pighio si pensò sostituire *Turpilius* a *Terpolius* ed il Willems *Le senat* I p. 623 n. 14 propose Turullius; ma ci è attestata l'esistenza di un gentilico *Terpolius*, *CIL.* VI 27267. Cfr. gli indici ad *CIL.* XIV.

C. Thoranius 25.

Gentilicio di suono non romano v. Schulze p. 98.

Nel caso nostro è a notare che *Thoranius* era figlio di un liberto, Cass. Dio LIII 27. È discutibile se il padre sia stato C. Toranius edile con C. Ottavio padre di Augusto, *Elog.* XXIX in *CIL.* I² p. 199. C. Toranius fu pure tutore di Augusto, Suet. *Aug.* 27. App. *b. c.* IV 12; 18; 95; cfr. Mommsen ad *CIL.* l. c. *Prosop. Imp. Rom.* III p. 331.

Circa le lezioni *Thoranius* o *Toranius* v. qui sotto s. v. *Thorius* p. 200 n. 1.

La serie dei tribuni della plebe a noi noti sino al 23 a C. finisce pertanto con un *libertinus.* Così come in origine il tribunato della plebe sarebbe stato l'espressione delle più umili classi sociali; v. però oltre.

Sp. Thorius dopo il 121.

L'aspirazione mostra che il *nomen* non è romano (Schulze p. 89). Da Cicerone *de fin.* II 46, 136 apprendiamo che i Thorii erano di Lanuvio; di ciò porgono conferma le monete con il nome di L. Thorius Balbus che offrono l'imagine di Iuno Sospes di Lanuvio. (Babelon II p. 487).

Sp. Thorius, che, stando a Cicerone *Brut.* 36, 136: *agrum*

publicum vitiosa et inutili lege vectigali levavit, dal Pighio in qua si suole identificare con quel Σπούριος Βόριος ricordato da Appiano *b. c.* I 27, il quale rogò una legge agraria negli anni successivi alla morte di C. Gracco.

Appiano dice che i φόροι = *vectigal* furono levati circa 15 anni dopo la catastrofe di C. Gracco. Alla rogazione di Thorius si fissa dai più la data del 119-8. Tale conclusione è però tutt'altro che sicura perchè in primo luogo il Βόριος di Appiano non abolì i φόροι. Questo scrittore infatti dice I 27: καὶ φόρους ὑπὲρ αὐτῆς (cioè la terra) τῷ δήμῳ κατατίθεσθαι, καὶ τάδε τὰ χρήματα χωρεῖν ἐς διανομάς. Inoltre Appiano fa parola del termine dei quindici anni dopo la legislazione di C. Gracco non a proposito di Βόριος, bensì dell'altro tribuno, il quale presentò quella legge che tolse tali φόροι o *vectigal*.

In conclusione o il nome di Σπούριος Βόριος non è da identificare con Sp. Thorius, o, pur ammettendosi tale identificazione, deve riconoscersi che in Appiano non si hanno notizie esatte.

I dati di cui disponiamo sono troppo mutili e la data precisa del tribunato di Sp. Thorius non si può rintracciare. Le varie opinioni dei moderni sulla data della *lex Thoria* v. in Rotondi *op. cit.* p. 318; 506.[1]

[1] Discendente di codesto tribuno è L. Balbus di Lanuvio gaudente ricordato da CICERONE *de fin.* II 20, 63, legato di Cecilio Metello, che lasciò la vita in Spagna combattendo contro Sertorio, SALL. *hist.* I 5, 110 Maur. FLOR. II 10, 6. PLUT. *Sert.* 12 ove invece di *Thorius* si ha la forma Θωράνιος.

Nelle monete con il nome di L. Thorius Balbus si vede da un lato l'imagine di Iuno Sospes di Lanuvio. Esse vanno messe a confronto con le parole di CICERONE *de fin.* II 20, 63: *ita non superstitiosus ut illa plurima in sua patria sacrificia et fana contemneret.*

La figura del toro gradiente, che si scorge nel rovescio, si suol mettere in rapporto con l'etimologia da θούριος, ossia furioso (BABELON II p. 487 cfr. anche GRUEBER *Coins* I p. 225) ma può essere collegata addirittura

Titinii 449; 439; 192.

I Titinii figurano fra i primi plebei che raggiunsero il tribunato militare nel 400 a. C. ed un Titinio è *magister equitum* nel 302. Ciò indurrebbe a prestar fede all'alta antichità di questa stirpe. D'altra parte però desta sospetto il fatto che un M. Titinius è eletto trib. pleb. nel 449 con M. Pomponius, C. Apronius, Ap. Villius, C. Oppius eletti *...spe magis quam meritis* Liv. III 54. Tali informazioni, come è stato già osservato (cfr. s. p. 33; 150) hanno tutta l'apparenza di derivare alla annalistica più recente.

Ancor meno credibile è la notizia che Sex. Titinius sia stato fra i tribuni che nel 439, Liv. IV 16, insieme a Q. Caecilius e Q. Iunius, si oppose agli onori che si volevano decretare a Minucio denunziatore di Sp. Melio. Orbene i vari racconti su tali onori si rivelano tarde invenzioni (v. la mia *Storia critica* II p. 189 sgg.).

Storico è invece che nel 192 M. e C. Titinii si opposero agli onori in favore del console L. Cornelio, Liv. XXXV 8. Sulla data v. Niccolini add. p. 34.

Titii 462; 99; 43.

I Titii, stirpe probabilmente sabina, (v. indici ad CIL. IX e XIV) arrivarono al consolato solo nel 31.

Sex. Titius tribuno nel 462 propose, ma vanamente una legge agraria, Dion. Hal. IX 69. Così Titius tribuno nel 99 pur vanamente la propose nel 99 v. Cic. *de leg.* II 14, 31;

con la stessa parola di *taurus*. Non porgerebbe difficoltà l'aspirizione *Th.* Si pensi all'etimologia romana di Tusci da θύω; alle grafie θύμβρις e *Tiberis Thybris*, Plin. *n. h.* III 53.

Su Lucilio e la lex Thoria v. Cic. *de orat.* II 70, 284. Cfr. Cichorius *Untersuch. zu Lucilius* (Berlin 1908) p. 61.

de orat. II 48. Val. Max. VIII 1, 3. Iul. Obs. 46.[1] Ciò è effetto del caso, oppure gli avvenimenti reali del 99 valsero a foggiare quelli fantastici del 462?

P. Titius nel 43 fece approvare la legge sui IIIviri *reipublicae constituendae* (App. *b. c.* IV 7. Cass. Dio XLVII 2) e propose di abrogare la tribunicia podestà del collega Servilio Casca Cass. Dio XLVI 49 Iul. Obs. 70.[1]

Trebellenus.

È ricordato in un'epigrafe di Concordia *Notizie degli Scavi* 1886 p. 108: *T. Trebelleno L. f. Cla. Rufo. q. urb. legato imp. Caesaris August. trib. pl. C. Octavius T. f.*

Manca un criterio sicuro per fissare con precisione la data dell'epigrafe non anteriore al 27 in cui Ottaviano assume il titolo di Augusto. È appena necessario notare l'origine non urbana del tribuno.

Trebellii 67; 47.

Il più antico dei Trebellii che conosciamo è un centurione del tempo della seconda guerra Punica, Liv. XXVI 48.

[1] La *lex Titia de provinciis quaestoriis.* Cic. *pro Murena* 18 *Schol. Bob.* 316 O. appartiene al 267 v. Niccolini add. p. 32. È tribunicia?

Incerta è l'età della *lex Titia* relativa a costumi sessuali che da Ausonio *ep.* 92, (84), 4 è contrapposta alla *Scantinia.* L'ipotesi che appartenga al tribuno del 99 non ha base di sorta, cfr.

Non è sicuro che sia un plebiscito la *lex Titia de tutela* ricordata da Gaio I 185; 195. Ulp. 11, 18. *Fragm. Sinait.* 20. *Inst.* I 20. Theophr. ad l. *Pap. Oxyrhynch.* n. 720; cfr. Rotondi p. 333.

Gli stessi dubbii si estendono alla *lex Titia aquaria* Cic. *pro Murena* 8, 18; cfr. *in Vat.* 5, 12. *Schol. Bob.* p. 316; cfr. Rotondi p. 333.

La data dei 92 proposta da qualche studioso non si basa su alcun dato positivo. Eppoi che cosa esclude una legge pretoria?

Un Titius fu autore della *lex de aleatoribus Dig.* XI 53, ma non ne conosciamo l'autore e l'età.

Un Trebellius di Fregellae è pur ricordato per il 169, Liv. XLIII 21, 2.

A. Trebellius nel 67 avrebbe tentato opporsi alla legge Gabinia sul comando da darsi a Pompeio contro i pirati, ma gli fu minacciata l'abrogazione della tribunicia podestà (come s'era già fatto per Ottavio al tempo di Tiberio Gracco). Egli perciò si arrese, Ascon. *in Cornel.* p. 64 K. S. Sall. V 2 Maur. p. 195. Cass. Dio. XXXVI 13.

L. Trebellius ebbe parte notevole come trib. pl. nei torbidi interni del 47; e, pur essendo anche egli autore di rogazioni tempestose, lottò contro Cornelio Dolabella, Plut. *Anton.* 8. Cass. Dio. XLII 29. L. Trebellius è fra gli amici di M. Antonio che Cicerone abitualmente flagella, *Phil.* VI 10; X 22; XI 87, 14; XII 20; XIII 2, 26. Egli aveva preso, pare, il cognome di *Fides* e ciò porge occasione agli scherzi di Cicerone poichè, da ostile alle proposte di Dolabella circa le *tabulae novae,* s'era convertito all'opinione contraria a danno dei creditori.

Trebonii 448; 401; 55.

I Trebonii giungono al tribunato militare *consulari potestate* nel 383 e nel 379. Un console suffetto abbiamo nel 45. Un Trebonio è prefetto della cavalleria nel 293, Liv. X 40, 7.

T. Trebonio tribuno del 448 avrebbe fatto approvare la deliberazione: *ut qui plebem Romanam tribunos plebis rogaret, is usque eo rogaret, dum decem tribunos plebi faceret* Liv. III 65, 4. Una fra le leggi fondamentali del tribunato.

Anche per il tribuno pl. del 401 Liv. V 11, 1 dice: *Fors ita tulit ut eo anno tribunus plebis Cn. Trebonius esset, qui nomini ac familiae debitum praestare videretur Treboniae legis patrocinium.* Cfr. Liv. V 12, 1.

Si tratta realmente di un discendente del primo Trebonio, che faceva rispettare la lagge, vanto della sua famiglia, ovvero abbiamo la geminazione di un fatto solo?

C. Trebonius tribuno nel 55 divenne console suff. nel 45.

C. Trebonius è uno degli uccisori di Cesare. Su lui v. Drumann-Groebe III p. 630.

Come tribuno nel 55 propose ed ottenne, nonostante la vivace opposizione di Catone, da lui fatto chiudere in carcere, che si accordassero con pieni poteri e per un quinquennio, a Crasso la Siria, a Pompeio la Spagna, *Perioch. Liv.* CV; Plut. *Cato. Minor.* 43; *Crass.* 15; *Caes.* 28. Cass. Dio. XXXIX 33.

Cn. Tremellius 168.

aed. pl. 203.

Un Gn. Tremellius Flaccus quaestorius nel 205, aedilis nel 203, in seguito praetor, è già ricordato da Livio XXIX 11, 8; XXX 26, 6 sq.

Ignoriamo le relazioni fra codesti Tremelli Flacci ed i Tremelli Scrofae ricordati da Varrone *r. r.* II 4, 3, di cui sette coprirono successivamente la pretura. Cfr. Cic. *ad Att.* V 4, 2; VI 1, 13; VII 1, 8; *Verr.* I 10, 30.

Cn. Tremellius trib. nel 168 si oppose all'approvazione dell'operato dei censori per non essere egli stato accolto nel senato, Liv. XLV 15, 9.

Cn. Tremellius Flaccus fu aed. pl. con M. Sextius Sabinus nel 203, Liv. XXX 26, 6.

Valerii 195; 188, 72.

Nel 195 L. Valerius Tapo, collega di M. Fundanius, Liv. XXXIV 1, 7, fece abolire la lex Oppia approvata venti anni innanzi, la quale regolava il lusso delle matrone, Liv. XXXIV 1.

Rispetto al tribuno del 188 Livio XXXVIII 36, 6 dice: *de Formianis Fundanisque municipibus et Arpinatibus C. Valerius Tappo tribunus plebis promulgavit ut iis suffragii latio, nam antea sine suffragio habuerant civitatem, esset.*

Un M. Valerius è infine ricordato nella lex Visellia relativa alla *cura viarum* che si attribuire al 72 *CIL.* I p. 171.

Nulla ci dà modo di stabilire rispetto a codesti Valerii se si tratti di persone di origine urbana, discendenti ad esempio da liberti dei Valerii patricii o se qualcuno di essi, come il Fundanius collega del Valerius trib. del 195, provenisse da qualche municipio.

Valerius Soranus vissuto al tempo di Pompeio Mago, messo a morte da Pompeio Magno, divenuto celebre ancor più che per la sua dottrina per aver rivelato il nome segreto di Roma, fu tribuno della plebe stando a Servio *ad Aen.* I 277 che cita Varrone.

Su Valerio Sorano, ossia di Sora v. Cichorius nell' *Hermes* XLI (1906) p. 59.

Q. Varius Severus Hybrida 90.
Varius Cotyla aed. pl. 47.

Q. Vario Hybrida è una delle più brutte figure del tribunato. Mediante la sua legge *de maiestate*, una vera legge di sospetto, perseguitò tutti i cittadini *quorum ope consiliove socii contra populum Romanum arma sumpsissent*, Ascon. in *Scaurian.* p. 19 K. S. App. *b. c.* I 37. L'accusa si estese a coloro che avrebbero accettato denaro da Mitridate per tradire la patria, Val. Max. III 7, 8.

Da Cicerone sappiamo che costui (che egli chiama *homo impurissimus*) avrebbe armato il braccio contro Livio Druso e tolto di mezzo Cecilio Metello con il veleno. Egli accusò i più autorevoli cittadini come Scauro, M. Antonio, Aurelio Cotta, Mummio, ma fu infine condannato con la sua stessa legge e morì di mala morte, Cic. *Brut.* 305 cfr. 205; *de nat. deor.* III 81; *Tusc.* II 57; *pro Scauro* I 3. App. *l. c.* Val. Max. VIII 6, 4.

Egli era di Sucro in Spagna, Val. Max. III 1, 8. Ascon. *in Scaur.* p. 20 K. S. Era detto Hybrida: *propter obscurum ius civitatis* Val. Max. VIII 6, 4.

Su lui e sulla portata politica della sua legge ho discusso separatamente nella mia memoria: *La lex Varia de maiestate* nei *Rendiconti dei Lincei.* Febbr. 1901 p. 50 sgg.

Varius Cotyla aed. pl. 47, Cic. *Phil.* VIII 24; 28; 32; cfr. V 5, 7; XIII 26. Plut. *Ant.* 19.

P. Vatinius 59.

Noto cesariano divenuto console nel 47, trionfatore dell'Illirico nel 42. Era di Reate nella Sabina.

Con il tribunato di Vatinio è collegato il plebiscito sulla provincia da affidarsi a Cesare (Gallia Cisalpina ed Illirico) Suet. *Caes.* 22. Oros. V 7. *Schol. Bob.* 317 O.

Come tribuno, Vatinio spiegò una grande attività contraendo *foedera cum civitatibus, cum regibus, cum tetrarchis* Cic. *in Vat.* 12, 29; *ad famil.* I 9, 7; *ad Att.* II 9, 1. Fra queste leggi deve in certo modo mettersi anche quella sulla colonia Latina di Novum Comum (Cic. *ad Att.* VI 11, 2. Suet. *Caes.* 28. Plut. *Caes.* 29. App. *b. c.* II 26). Non è improbabile che Comum fosse solo una delle varie colonie di Cesare nella Cisalpina, di cui non ci è giunto il nome.

Vatinius propose una *lex de reiectione iudicum* fatta certamente per fini personali, ad es. contro C. Antonius collega di Cicerone nel consolato, *in Vat.* 11, 27, sulla quale però non abbiamo indicazioni esaurienti, cfr. *Schol. Bob.* p. 321-235.

Cesare che pur l'ebbe fautore, se stiamo a Cicerone *in Vat.* 16, 38, avrebbe detto *Vatinium in tribunatu gratis nihil fecisse.*

Fra le accuse mosse a Vatinio v' è pur quella di non aver tenuto alcun conto delle *leges Aelia e Fufia* che regolavano gli auspici e l'*ius obnuntiationis* (*in Vat.* 7, 18 *ecquando dubitaris contra eas leges cum plebe agere et concilium convocare?* cfr. poco innanzi: *praeter te nemo unquam est facere conatus)* cfr. 6, 15.

Il tribunato di Vatinio è collegato con molti altri fatti, come la congiura vera o falsa contro Pompeio confessata da L. Vettio fatto poi uccidere in carcere, v. ad es. Cic. *in Vat.* 10, 24 sq. e l'aver tradotto in carcere il console M. Calpurnio Bibulo.

Le molto e gravi accuse contro quest'uomo che Cicerone insulta nel modo più triviale dandogli del ladro, accusandolo di sacrificare viscere di fanciulli etc. *in Vat.* 5, 13, mal si

conciliano poi con il fatto che egli infine ne divenne amico e lo difese, *ad fam.* I 9, 4; 9, 19. Ma tali incongruenze da un lato si spiegano con quelle ragioni di opportunità che consigliarono Cicerone di diventare più prudente dopo il ritorno dall'esilio e si intendono ancor meglio ove si riconosca che nelle accuse di Cicerone v'è quasi sempre un poco di esagerazione avvocatesca e di infatuazione retorica ed oratoria.

P. Ventidius Bassus 45?

Console suff. nel 43.

È il celebre trionfatore dei Parti nato nel Piceno, di umile condizione, che fu tra gli amici di Antonio.

Del suo tribunato siamo informati da Cicerone *Phil.* XIV 7, 21. Sulla data v. Cass. Dio XLIII 20, 2; 27, 2 cfr. Niccolini add. p. 45.

Su lui v. in queste *Ricerche* II p. 225.

M. Vergilius 87.

aed. pl. 66?

Cicerone ricorda codesto Vergilio fratello di T. Aufidio *qui tribunus plebis L. Sullae imperatori diem dixit, Brut.* 48, 179. In Plutarco *Sull.* 20, ove si ripete questa notizia, in luogo della forma Vergilius v'è Οὐεργίνιον. È detto che fu subornato da Cinna console ma che Silla non gli diè peso e mosse contro Mitridate.

Su di un C. Vergilius probabilmente collega di Q. Cicerone nell'edilità plebea (Cic. *pro Plancis* 40, 95) v. Seidel p. 59.

Verginii 461-457; 449; 395; 394.

I tribuni della plebe del 461-457 (Liv. III 11; 14; 21; 24; 29. Dion. Hal. X 22; 8; 19; 22; 26); e quelli del 395-394 Liv. V 29 cfr. 25, hanno il prenome Aulo che è comune ai Verginii patricii. Anche il plebeo Verginio padre di Verginia ha il prenome Lucio che è pure in uso fra i Verginii patricii.

Saremmo da ciò indotti a sospettare che i Verginii plebei siano derivati da clienti dei patricii così come i Claudi Marcelli pare lo fossero dei patricii Appi Claudii. (Cic. *de orat.* I 176). E per citare un esempio forse più calzante si dovrebbe pensare ai Servilii Gemini, che figurano tanto fra i patrici come fra i plebei.[1]

Durante il quinquennio 461-457 A. Verginio ha parte preponderante fra i colleghi nel chieder che venga finalmente fissata per scritto la costituzione politica, Liv. III 13; sq. 21; 24-29. Dion. Hal. X 1, 2; 10; 19; 20; 22; 26.

Per riuscire nel loro intento i tribuni si fanno rieleggere, non ostante le proteste consolari, sebbene tali rielezioni abbiano, così si dice, carattere anticostituzionale, (ad es. Liv. III 21, 3). Secondo il contegno attribuito in generale a tutti i tribuni di questo tempo, essi cercano costantemente di impedire le leve militari.

L' episodio più noto del tribunato di A. Verginio e dei suoi colleghi è il processo contro il patricio K. Quinctius,

[1] L' ultimo dei Verginii patricii è il trib. mil. del 389. Stando però al Cronografo del 354 si ricorda ancora *Celimontano* per il 374, 373, cfr. *CIL.* I² p. 124.

Di un Verginia patricia si parla ancora in Livio X 23 ad a. 296.

figlio di Cincinnato, violatore dei diritti aquisiti dai tr. pl. Questi in causa delle calunnie di Volscius, che nel 461 e nel 460 è collega nel tribunato di A. Verginio, viene condannato sebbene si fosse sottratto al giudizio con l'esilio, Liv. III 13.

Le gesta attribuite ad A. Verginio pare rappresentino una versione diversa del racconto che attribuiva a L. Verginio parte così notevole nella rivoluzione che conduce al decemvirato ed alla redazione di leggi scritte (cfr. Dion. Hal. X 1 cfr. con 22 init. e 26).

Antecessore di A. Verginio è Terentilius Harsa, il primo autore della proposta di fissare tali leggi scritte (a. 462): suo continuatore nel 456 è L. Icilius il fidanzato di Verginia, l'autore della *lex de Aventino publicando*. È nel quinto ed ultimo tribunato di A. Verginius che la plebe ottiene sia data facoltà di creare annualmente tribuni nel numero di dieci a patto però di non rieleggere le stesse persone, Dion. Hal. X 30; Liv. III 30, 6 sq.

La versione nota a Diodoro XII 25 sapeva di ciò per il 449, ossia per il tempo in cui tribuno della plebe è L. Verginius padre di Verginia (Su tutto ciò v. la mia *Storia di Roma* II p. 203 sgg.).

A. Verginius trib. pl. nel 395 si accordò con i patricii ed intercedette alla *rogatio* del collega T. Sicinio acchè la plebe si recasse a Veii. Due anni dopo fu chiamato in giudizio dai tribuni pl., Liv. V 29, ma frattanto era stato rieletto tribuno per il 394, Liv. V 25.

C. Vibius Pansa 51.

Sull'origine dei Pansa v. in queste *Ricerche* II p. 179.

C. Vibius Pansa è il console del 43, morto come il collega Hirtius nella guerra di Modena.

Nel 51 fu uno dei tribuni favorevoli a Cesare nella seduta del senato dell'ultimo di Settembre, Cael. apud Cic. *ad fam.* VIII 8, 6. Pansa intercedette pure con il collega C. Caelius rispetto alla *missio* dei soldati di Cesare ed alle disposizioni proposte circa l'invio di pretorii in Cilicia ed in altre provincie, v. il senatuconsulto cit. apud Cael. l. c.

Villius 449; 180.
aed. pl. 213; 204.
Un Villius Tappulus divenne console nel 199.

Rispetto all' autenticità del tribuno del 449 valgono le osservazioni testè fatte a proposito dei suoi colleghi Titinio, Pomponio, Oppio, Apronio eletti più per la speranza in essi risposta che per i loro meriti (Liv. III 54 cfr. s. p. 33; 150; 201).

L. Villius tribuno nel 180 è il ben noto autore delle leggi *annales* regolanti il *cursus honorum* (*quot annos nati quemque magistratum peterent caperentque*) che dalla sua rogazione trasse il cognome per sè e per i suoi di *Annalis* (Liv. XL 44).

Un Villius Annalis è rammentato anche da Cicerone apud Prisc. VII 11, 58. Nei frammenti dell' *epitome liviana* di Oxyrhynchos ad a. 180 l. 79 p. 131 Rossbach, il tribuno è invece detto *L. Livius.*

L. Villius Tappulus è aed. pl. nel 213 con M. Fundanius Fundulus, Liv. XXV 2, 6.

P. Villius Tappulus lo è nel 204 insieme a P. Aelius Paetus, Liv. XXIX 38, 4.

L. Vinicius 51.

Consoli 33; 19 suff. 5 suff. 2 p. C.

Sui Vinicii di Cales nella Campania v. Tac. *ann.* VI 15. Cfr. il materiale in v. Rohden et Dessau *Pros. Imp. Roman.* III p. 435.

Sulle monete con il loro nome v. Balelon II p. 551 sgg.

L. Vinicius, insieme ai colleghi C. Caelius, P. Cornelius C. Vibius Pansa, ed unitamente al console Sulpicio Rufo si oppose alla proposta fatta dal console Marcello *de provinciis consularibus* (51 c. l.) che mirava ad inviare prima del tempo un successore a Cesare. Celio apud Cic. *ad fam.* VIII 8, 6 ci ha conservato il verbale del senato consulto ed il nome dei tribuni che intercedettero *pr. Kal. Octobris in aede Apollinis.* Cfr. Cass. Dio XL 59.

M. Vipsanius Aprippa 43.

Il Niccolini, add. p. 46, sospetta che Agrippa, più tardi collega di Augusto nella tribunicia podestà, abbia coperto il tribunato sino dal 43 in cui accusò Cassio l'uccisore di Cesare, mentre contemporaneamente Cornificio accusò Bruto.

Ciò è confermato apertamente dal testo di [Serv.] *ad Aen.* VIII 682: *Agrippa . . . et tribunus plebi quietissimus fuit.*

Visellius prima del 72?

Il tribunato di un Visellius si ricaverebbe dalla lex Visellia sulla cura delle vie *CIL.* I 593 = VI 31590, che pare sia da attribuire al 72 circa.

La questione non è facilmente risolvibile, sia rispetto al carattere della legge, sia all'età, sebbene propendano i motivi per pensare ad un plebiscito. Cfr. Mommsen *Staatsrecht* II² p. 669; Niccolini add. p. 42; Ziegler p. 29; Huelsen *ad C.* VI 31590 p. 3136.

Q. Voconius Saxa 169.
aed. pl. prima del 66.
Stirpe originaria di Aricia Cic. *Phil.* III 6, 15.

Il tribuno del 169 è l'autore del celebre plebiscito difeso da Catone il censorio: *ne quis mulierem heredem institueret, Ep. Liv.* XLI. Cfr. Gaius. II 274: *Item mulier quae ab eo qui centum milia aeris census est per legem Voconiam heres institui non potest* cet.

II 226: *ideo postea lata est lex Voconia, qua cautum est ne cui plus legatorum nomine mortisve causa capere liceret quam heredes caperent.*

Ho riferito i due passi di Gaio perchè ci mostrano a quali rischi si vada incontro, allorchè fidandoci di estratti, o di mutili passi di autori (come nel caso nostro è l'indicazione dell'*epitome Liviana*) si tenti ristabilire il contenuto di quanto nella tradizione superstite è taciuto ovvero appena accennato.

Altri testi sulla lex Voconia e le interpretazioni dei moderni v. in Rotondi *op. cit.* p. 283 sg.

Un Q. Voconius Saxa fu aed. prima del 66, Cic. *pro Cluentio* 54, 148. Non è però dato stabilire se fu curule o plebeo, v. Seidel *Fasti* p. 58.

M. Volscius 461; 460.

È il falso testimonio nel processo di K. Quinctius figlio di Cincinnato, Liv. III 10 sqq. Dion. Hal. X 2 sqq. e con ciò si riconnette, pare, il cognome di *Fictor*. Non v' è, credo, ulteriore ricordo di questo *nomen;* abbiamo invece menzione di *Volcii* e di *Volsii*.

AGGIUNTA AI FASTI TRIBUNICI ED EDILICII.

Ai nomi sin qui registrati altri, forse, se ne possono aggiungere facendo uno spoglio minuto delle notizie della tradizione letteraria ed esaminando tutti i dati epigrafici. Non ricaveremo però dati molto sicuri.[1]

È probabile che il nome di qualche tribuno della plebe si occulti nella lista dei vari accusatori, di cui abbiamo ricordo ad es. nelle opere ciceroniane e nel commento di Asconio ecc. Ma è criterio per sè dubbio. Si può sospettare (v. s. p. 24) che fosse ad es. trib. pl. quel L. Antistius che accusò lo spoletino *L. Matrinius* di aver abusivamente assunta la cittadinanza romana datagli da C. Mario (Cic. *pro Balbo* 21, 48). Forse lo furono, come *Valerius Triarius, L. Marius,* i fratelli *Pacuvii* accusatori di Emilio Scauro (Ascon. *in Scaur.* 17; 25).

Così può darsi che si nasconda il nome di qualche tribuno nel passo di Cicerone *ad Q. fratr.* III 2, 3: *de ambitu postulati sunt omnes qui consulatum petunt: a Memmio Domitius, a Q. Acutio, bono et erudito adulescente Memmius, a*

[1] Nelle epigrafi vi sono talora indicazioni di tribuni della plebe ma non abbiamo elementi per fissarne con sicurezza l'età. Cito ad es.: *CIL.* X 3851: Capua. *C. Clodio C. f. Quir. Adiutori praetori tribuno plebis quaestori* cet. *CIL.* VI 31705: *L. Considius L. f. Gallus pr. inter civis et peregrinos tr. pl. q. praef. urbis Xvir sacris fac.*

Q. Pompeio Messala, a Triario Scaurus. Poichè sappiamo che C. Memmius fu tribuno pl. in quell'anno 54 a. C. Cic. *ad Q. fratr.* III 1, 5, 15, pare lecito il sospetto lo fossero anche gli altri accusatori Acutius, Q. Pompeius, Triarius. Sull'esito di quel processo cfr. Cic. *ad Att.* IV 17, 3.

È anche probabile siano stati tribuni alcuni fra gli oppositori dei Gracchi di cui ci è giunta menzione. Tali ad es. quel *Pompeius* e quel *Q. Metellus* che accusarono Tiberio Gracco Plut. *Ti. Gracch.* 14. Ma da questo stesso passo vediamo che non lo era l'altro suo nemico *T. Annius.*

Fra gli oppositori di Gracco vi fu un Mevio (o Melio) al quale si riferisce il seguente accenno in Isidoro XIX 32 ed. Lindsay: *Gracchus in Mevium* (altri codd. *Melium*): *considerare Quirites sinistram eius in cuius auctoritatem sequimini, qui propter mulierum cupiditatem ut mulier est ornatus.* Ma non vi sono argomenti sufficienti per affermare si tratti di un tribuno. Come è noto alla *suasio* ed alla *dissuasio* nei comizi prendevano parte anche i semplici privati, Liv. XL 21, 6 ad a. 167 a. C.).

Parrebbe degno di esser preso in considerazione quanto è detto a proposito dei due intimi amici di C. Gracco *Pomponius* e *Laetorius* (Val. Max. IV 7, 2. Vell. II 6, 6. Plut. *C. Gracch.* 16, 3 ove in luogo di *Laetorius* si ricorda un Λικίννιος. Cfr. Oros. V 12, 7; cfr. s. p. 108).

Su Pomponius a cui era diretto uno scritto di C. Gracco v. Cic. *de div.* II 62.

Di un altro *Laetorius* amico di Mario che potè essere un tribuno pl. v. App. *b. c.* I 60. Cfr. in queste *Ricerche* II p. 340 sgg.

Di altri tribuni pl. può darsi si serbi ricordo ove si parla di legazioni inviate dal Senato a vari generali. Poichè sappiamo che tribuni plebis furono inviati a Fabio Rul-

liano, Liv. IX 36 ad a. 310 ed a Scipione Africano Maggiore, Liv. XXIX 20 ad a. 204, non è da escludere che siano di carattere analogo le ambascerie di cui si parla rispetto a *M. Antestius* e *Q. Terentius* ad a. 218 Liv. XXI 63, per *C. Laetorius* e *M. Metilius* cfr. Liv. XXV 22; XXIII 31, 6 ad a. 215 (v. s. p. 107) per *Geminius* Plut. *Ant.* 59. Ma sono criteri assai incerti dacchè altri senatori e magistrati furono talora inviati per tali fini (v. ad es. Plut. *Sull.* 9; cfr. in queste *Ricerche* II p. 341).

Un'altra serie di indicazioni parrebbe data da Cicerone ove ad esempio fa il nome degli amici di Antonio.

Cicerone *Phil.* XII 8, 16 dopo aver ricordato L. Antonius tr. pl. nel 44, Caesennius Lento e Nucula facenti parte del VIIvirato che doveva dividere le terre d'Italia ai veterani, *Phil.* XI 6, 13 dice: *non ferent inquam oculi Saxam. Cafonem non duo praetores non tribunum plebis non duo designatos tribunos non Bestiam non Trebellium non Plancum.*

Considerando ora il fatto che L. Decidius Saxa è trib. pl. per il 44 e che Cafo è costantemente nominato insieme con lui come uno dei veterani incaricati di dividere tali terre (*Phil.* VIII 3, 9; 8, 26; X 10, 22; XI 5, 13; XII 20, 23; XIII 2, 26; 14, 37 cfr. s. p. 74) nasce la domanda che anche Cafo fosse stato uno dei tribuni fatti designare da Antonio.

Le parole *Phil.* X 10, 22: *Saxa et Cafo ... qui hanc rempublicam nec viderunt umquam nec videre constitutam volunt qui non Caesaris sed Antonii acta defendunt* cet. vanno messe a raffronto con *Phil.* XIII 26 ove si apprende che gli Antoniani chiamavano senato i *castra* del figlio di Pompeio Magno, provocando due dichiarazioni simili da parte di Cicerone rispetto ai *castra* di Antonio. Infatti vi erano due pretori parecchi edilici e tribuni designati.

Ma da codesti passi nulla si può ricavare con certezza

rispetto alla magistratura coperta da Cafo e da altri compagni antoniani come ad es. Nucula. Ad ogni modo, fatta eccezione per Decidius Saxa, non vi si parla di tribuni del 44 poichè per quell'anno gli altri nove colleghi di lui sono noti v. s. s. vv.

L. Antonius	*L. Cassius Longinus*	*C. Helvius Cinna*
L. Caesetius Flavus	*D. Carfulenus*	*Nonius Asprenas*
Ti. Canutius	*C. Epidius Marullus*	*C. Servilius Casca*

Una serie di probabili tribuni si ha ove si parla di persone che aspirarono a tale carica e che talvolta fallirono. Non è escluso che vi siano riusciti più tardi (v. s. s. v. *Marius*). Ma sono dati di cui sarebbe vano tener conto.

Tali sono ad es. quelli che si riferiscono a *M. Favonius*, il ben noto imitatore ed emulo di Catone l'Uticense, che troviamo edile, più tardi pretore, il quale nel 60 aspirò pure al tribunato, che non riuscì a conseguire, Cic. *ad Att.* II 1, 9. Su questo personaggio v. i dati raccolti dal Muenzer in P. W. *RE.* VI col. 2074.

Abbiamo così un ricordo di un *Servaeus* tr. pl. designato per il 50 condannato non sappiamo per quale reato, Cic. *ad fam.* VIII 4, 2 in luogo del quale fu eletto *C. Scribonius Curio* l'amico di Cesare.[1] Codesti casi, secondo ogni probabilità, si ripeterono di frequente.

Ma anzichè insistere nello spigolare altri casi analoghi ai precedenti che non conducono ad alcun risultato sicuro, è più opportuno citare i seguenti in cui, per quel che sembra, si è conservato il nome di tribuni.

[1] Un *Servaeus de cohorte M. Fonteii* è ricordato da Cic. *pro Fonteio* 9.

Antonii 49; 48; 47.

Forse è passato inosservato il passo di Cicerone *ad fam.* II 18, 2 ad a. 50 in cui rivolgendosi a Q. Minucio Thermus si dice: *nocere tibi iratum neminem posse perspicio, sed tamen tres fratres summo loco natos, promptos, non indisertos, te nolo habere iratos, iure praesertim: quos video deinceps tribunos pl. per triennium fore.*

I tre fratelli si sarebbero pertanto succeduti nella magistratura popolare così come fratelli occuparono talora in anni successivi il consolato. Cfr. *Phil.* XIII 26 rispetto a L. Antonius trib. pl. designato.

Il tribunato di M. Antonio per l'a. 49 fu già registrato s. p. 27.

Fra i tribuni della plebe appartenenti ai Corneli v'è forse quel Cethegus, di cui parla Plutarco nella vita di Lucullo 5 sq.

Le espressioni di cui Plutarco si vale ove parla di lui: ὁ κρατῶν τότε τῆς πολιτείας τῷ πρὸς χάριν ἅπαντα καὶ λέγειν καὶ πράττειν Κέθηγος.... ib. 6: Κέθηγον ἀνθοῦντα τῇ δόξῃ τότε καὶ φέροντα τὴν πόλιν κτλ. e poco prima dopo aver parlato di Cetego: Λεύκιον δὲ Κόϊντον ἄλλον δημαγωγόν, non sono tali da porgere la prova sicura che Cetego fosse tribuno nel 74 insieme a L. Quinctio al pari di lui nemico di Lucullo. Tuttavia la potenza di Cetego presso la plebe era di tal natura, da far nascere il pensiero che egli se la fosse acquistata mediante il tribunato conseguito magari negli anni anteriori.

Plutarco, 6, racconta che Lucullo aspirando alla provincia Cilicia, per aver modo di assalire poi Mitridate, si conquistò il favore di Praecia una cortigiana che tutto poteva

presso Cetego, il quale da ostile di Lucullo ne divenne il fautore.

Il cognome di *Cethegus* è proprio dei Cornelii patricii, sicchè delle due l'una: o egli era un plebeo più tardi adottato da un patricio ovvero continuò ad essere chiamato con il cognome della sua famiglia originaria, come Clodio e come Dolabella, sebbene fosse stato adottato da un plebeo.

Di codesto Cetego parla Cicerone nei *paradoxa* V 3, 40: *Cethego homini non probatissimo servire coegit* (cioè la *cupiditas eos qui sibi esse amplissimi videbantur, munera mittere, noctu venire domum ad eum, precari denique supplicari*, cfr. *pro Cluentio* 31, 84. A ragione il Drumann-Groebe II p. 478 lo identifica con P. Cornelio Cethegus, il mariano passato poi al partito di Silla, App. I 60; 62; 80, stigmatizzato dal console Lepido dopo la morte di Silla (Sall. *histor.* fr. I 77, 20: *parate vobis Cethegi atque alia proditorum patrocinia*), che prese parte in modo feroce alla repressione degli assediati a Preneste, Val. Max. IX 2, 1.

Cetego sino dal 88 era uno fra i più influenti personaggi del partito di Mario e come tale egli fu fra i dodici cittadini che Silla fece dichiarare nemici pubblici insieme a Mario App. *b. c.* I 60.

L'elenco di codesti dodici persone che abbiamo esaminato a parte nel precedente volume [1] rende alquanto probabile che sino dal 88 Cetego fosse magistrato. Riesce quindi difficile ammettere che egli avesse atteso il 74 a coprire il tribunato della plebe.

La straordinaria autorità di Cetego presso la plebe meglio si intende ove si ammetta che anche nel 74 coprisse una magistratura. Forse si esce da questa difficoltà ove si

[1] V. in queste *Ricerche* II p. 385 sgg.

pensi ad un'iterazione del tribunato, quale viene affermato a proposito di Fulvio Flacco già console e che prese parte ai lavori di C. Gracco.

Come e quando si siano dati casi di iterazione del tribunato della plebe, costituisce uno fra i più difficili e spinosi quesiti della costituzione romana. Il quesito involge anzi, come è ben noto, anche i casi di iterazione delle magistrature curuli. I dati degli antichi ondeggiano fra la teoria che sa di leggi ostili all'iterazione ed il racconto di iterazioni realmente approvate.

Così la tradizione accenna, sino da tempi antichi, a leggi restrittive rispetto al conseguimento degli *honores*, mentre nella pratica parla dei casi in cui furono apertamente violate.

In breve, procedimenti rivoluzionari rompono le barriere costituzionali; ed è ovvia la domanda quale sia il periodo della vita politica di Roma in cui siano mancate lotte e contraddizioni di tal natura.

Discutiamo altrove questo importante argomento.

M. Flavoleius 480.

Flavoleius ἀνήρ δημοτικὸς μὲν καὶ αὐτουργὸς, οὐ μὴν τῶν ἀπερριμένων τις, ἀλλὰ τῶν ἐπαινουμένων δι' ἀρετὴν primopilo di una legione che nel 480 con la parola e l'esempio induce la plebe a prendere le armi contro gli Etruschi (Dion. Hal. IX 10) è figura in tutto simile a *Sex. Tempanius*, che in analogo modo si comporta nel 422 e che in premio è poi fatto tribuno pl., Liv. IV 40 sqq.

L'accenno all'ordinamento manipolare delle legioni ed al numero di sessanta centurioni per ciascuna di esse (Dion. Hal. l. c.) indica assai chiaramente che abbiamo dati de-

rivati dalla tradizione annalistica più recente. D'altra parte la figura di *Flavoleius*, al pari di quella di Tempanius, di Verginius padre di Verginia, di Siccio Dentato, ha un certo interesse perchè si riconnette con la tradizione raccolta anche da Varrone *d. l. L.* V 81, la quale metteva in rapporto l'origine e la funzione originaria del tribunato della plebe con quelle dei più antichi magistrati plebei.

Volcatius, Volceius?

Il nome di un tribuno Volcatius o Volceius o alcun che di simile, si ricava dall'epigrafe nella quale si ricorda la *lex Visellia,* ma il testo superstite è assai mutilo e non concede una lezione sicura. Cfr. Mommsen ad *CIL.* I 593. Ziegler p. 23.

Oltre agli *aediles plebis* ricordati nell'elenco presente abbiamo i seguenti di cui non è fatta menzione a proposito di famiglie tribunicie:

L. Apustius Fullo, Liv. XXXI 4, 5 ad a. 201.

Q. Catius, Liv. XXVII 6, 19 ad a. 210.

L. Critonius verso l'86. È attestato dalle monete in Babelon I p. 442. Grueber *Coins* I p. 315.

Critonius, App. *b. c.* III 28 ad a. 44 fr. (se fosse aed. pl. o curule non è però sicuro), Seidel p. 75.

Q. Curtius Postumus ricordato come *iudex quaestionis.* Cic. *Verr.* II 1, 61; 158. Pseud Ascon. p. 201 O. aed.? prima del 70. Anche per costui non è chiaro se si tratti al caso aed. pl. ovvero curule.

M. Favonius ad a. 53, Cass. Dio XL 45. Sulla cronologia Seidel p. 70.

Q. Gallius, Ascon. *in tog. cand.* p. 78, 30 KS. ad a. 67, cfr. Seidel p. 57.

L. Gellius Publicola aed. prima del 76.

Il Seidel p. 53 ricaverebbe che questo noto personaggio console nel 72 sia stato aed. pl. ricavandolo dalle parole di Valerio Massimo V 9, 1: *omnibus honoribus ad censuram defunctus.*

Non è però chiaro se avesse al caso coperta l' edilità plebea anzichè la curule.

P. Menates P. f. aid. pl. XXX *CIL.* XI 6616.

Il nome converrebbe a persona di origine etrusca. Questa pietra milliaria fu rinvenuta a Nazano. La grafia dell' epigrafe è arcaica.

L. Pupius, Liv. XXXIX 39 ad a. 185; cfr. Seidel p. 35.

M. Pupius M. f. Frugi Calpurnianus che nel 69 trionfò sulla Spagna fu console nel 61.

Q. Tullius Cicero ad a. 65. È il fratello di Cicerone *ad Q. fr.* I 3, 8, per la cronologia v. Seidel p. 58.

Degno di nota è pure il titolo arcaico *CIL.* I 187 = VI 29: *M. Mindios L. f. P. Condetios Va. fi. aidiles vicesma parti Apolenes dederi.*

Sono caratteristici i due gentilicii *Mindios* e *Condetios.*

Il gentilicio *Mindius* è raro; tuttavia un *Mindius Marcellus* è ricordato fra gli amici di Ottaviano da Appiano *b. c.* V 102.

Il nome *Condetius* trova poi corrispondenti in forme celtiche, cfr. Holder *Alt-Celtischer Sprachschatz* s. vv. *Condetus; Condatis.*

Non è però sicuro che questa epigrafe assai arcaica sia di origine urbana.

Parrebbe invece urbano il titolo di Sermoneta (*Not. d. scavi* 1888 p. 288) in cui con lettere arcaiche fu scritto:

L. Rahio L. f. C. . . . . aidiles . . . e . . . . .

Il gentilicio *Rahius* o *Raius* appare di frequente nelle regioni meridionali della penisola italiana. V. indici ad *CIL.* IX, X.

II.

LO SVÒLGERSI

DELLA

TRIBUNICIA PODESTÀ

SINO ALL'ETÀ DEI GRACCHI

modo turbolenti tribuni, modo consules praevalidi;
et in urbe ac foro temptamenta civilium bellorum.

TAC. *hist.* II 38.

I. A proposito dell'autenticità dei Fasti tribunicii. — II. Norme che regolavano l'iterazione del tribunato ed il passaggio alle supreme magistrature curuli. — III. Patria originaria dei tribuni della plebe ed estendersi del territorio da cui provenivano. — IV. Classi sociali alle quali i tribuni della plebe appartenevano. — V. Contegno politico ereditario delle più antiche stirpi tribunicie.

VI. Caratteristiche fondamentali del tribunato durante il più antico periodo ed evoluzione dall'*auxilium* ai privati e dall'*intercessio* a potestà preponderante dello Stato. — VII. Attribuzioni del tribunato della plebe di fronte alle magistrature curuli ed ai sacerdozi. — VIII. Contenuto della legislazione Graccana. — IX. Quanto di tale legislazione sia naturale svolgimento o ripresa dell'anteriore attività tribunicia, quanto sia invece risultato di mutate condizioni politiche. — X. L'età successiva ai Gracchi, il tribunato e l'Impero.

I.

Quale fede meritano i fasti dei tribuni della plebe per il periodo anteriore al IV secolo? Sino a qual punto riposano su memorie e documenti autentici, ovvero sono frutto di posteriore ricostruzione e magari di falsificazione?

A tali quesiti è dato porgere solo risposte parziali, di rado esaurienti. Assai spesso è invece necessario contentarsi di ipotesi più o meno probabili.

Nel volume precedente, relativo ai Fasti consolari, credo aver dimostrato che anche codesta serie fu oggetto di ricostruzioni tardive, fondate però quasi sempre su documenti, che talora risalivano sino ad età assai vetuste. Ad analoga conclusione pare sia da giungere anche rispetto alla serie dei magistrati plebei.

V'è però questa differenza capitale: che nelle *tabulae* dei pontefici custodite nella Regia erano registrati i nomi dei magistrati eponimi; laddove nei più vetusti documenti conservati nel tempio di Cerere, ossia nell'archivio plebeo, quelli dei tribuni non erano sempre esplicitamente indicati.

Nei tempi più antichi, i tribuni della plebe non erano pubblici magistrati; erano i difensori della classe più umile della popolazione, che non avevano veri e propri diritti di fronte allo Stato patricio. I tribuni della plebe non avevano facoltà di partecipare alle sedute del Senato; ma per lungo tempo, stando seduti sui loro sgabelli sulla porta della curia, sentivano se in essa si decideva alcun che avesse interesse per la loro classe. Quando un senatoconsulto trattava materia che avesse riferimento alla plebe, veniva pure conservato nell'archivio plebeo, posto nel tempio di Cerere fuori del pomerio, ai piedi dell'Aventino. In esso però non veniva già trascritto il nome dei tribuni della plebe, come constatiamo essersi fatto negli ultimi secoli della Repubblica. I tribuni incidevano solo in calce al senatoconsulto stesso la lettera C. Questa sigla indicava che essi, presane notizia, l'avevano approvato.[1]

[1] Val. Max. II 2, 7: *Illud quoque memoria repetendum est, quod tribunis pl. intrare curiam non licebat. ante valvas autem positis subselliis decreta patrum attentissima cura examinabant, ut, si qua ex eis improbassent, rata esse non*

Dato questo stato di cose esplicitamente riferito dalla stessa antichità, vi sarebbero piuttosto presunzioni per dubitare dell'autenticità dei nomi dei primi tribuni anzichè per affermarla. Si aggiunga che se talora sono incerti i documenti che si riferiscono ai magistrati curuli del primo secolo della Repubblica,[1] tali dubbi hanno maggior ragione di esistere per gli archivi plebei. La tradizione afferma che, partiti i Galli, si fece ricerca dei documenti anteriori, che non erano periti nell'incendio. Ma dagli stessi storici romani si ammetteva che dopo quell'avvenimento incominciava il periodo più sicuro per la conoscenza della storia romana.[2] Per ragioni di analogia sembra naturale conchiudere che anche i fasti tribunici cominciarono ad essere meglio noti dopo il 387 a. C.

Ma è argomentazione più appariscente che sicura. Alcuni elementi della tradizione relativa al tribunato, come la legge Icilia (a. 456 a. C.) e le rogazioni Duilia e Trebonia (a. 449; 448 a. C.), risalgono, è vero, oltre quell'anno. D'altra parte, però, vi sono dati i quali avvertono che non è concesso asserire che la serie dei tribuni della plebe acquisti carattere di piena ed assoluta autenticità subito dopo il 387 a. C. All'opposto, anche per gli anni successivi alla partenza dei Galli, abbiamo indicazioni discutibili intorno all'attività

sinerent. itaque veteribus senatus consultis C littera subscibi solebat, eaque nota significabantur illa tribunos quoque censuisse.

Sull' archivio plebeo nel tempio di Cerere il passo fondamentale è in Livio III 55, 13 ad a. 449 a. C.: *Institutum etiam ab iisdem consulibus* (ossia i popolari Valerio ed Orazio) *ut senatus consulta in aedem Cereris ad aediles plebis deferrentur, quae antea arbitrio consulum supprimebantur vitiabanturque.*

[1] Rimando ai testi degli antichi ed alle dimostrazioni date in queste *Ricerche* II p. 3 sgg.

[2] Liv. VI 1, 1; 10. Cfr. Plut. *Num.* 1.

dei tribuni. Basti ricordare quanto la tradizione riferisce intorno al periodo più o meno lungo dell'anarchia ed ai dieci tribunati consecutivi di Licinio e di Sextio Laterano (376-367 a. C.).[1]

È tuttavia credibile che nel periodo successivo alle leggi Licinie-Sextie del 367, allorquando in seguito ad un compromesso, si concedette di quando in quando a qualche plebeo di prender parte alla somma amministrazione della pubblica cosa, ed accanto agli edili plebei si crearono gli edili curuli, si sia incominciato a tener conto negli atti pubblici anche del nome dei magistrati plebei.[2]

È però evidente che tale registrazione fu costante dopo che fu ammesso il principio che i plebisciti avevano valore per tutti i Quiriti.

Codesto principio fu riconosciuto in modo definitivo con la legge fatta approvare dal dittatore Ortensio (verso il 286 a. C.);[3] ma ove meritasse fede la tradizione intorno alle leggi del dittatore Q. Publilio Filone, si dovrebbe ammettere che ciò aveva avuto già luogo, almeno in parte, sino nel 339.[4]

Certo in codesto ultimo tempo i tribuni avevano già acquistata un' indiscussa autorità. Prescindiamo pure da quanto è riferito circa anteriori richieste di terre per opera di rogazioni tribunicie; ma nessuna ragione ci fa dubitare che si sia accordato alla plebe parte dell'agro Veiente (a. 393)[5] e successivamente si siano fatte rogazioni per

[1] Sul che discorro minutamente nel vol. III nella mia *Storia critica di Roma* in corso di stampa.

[2] Cfr. Liv. VI 42, 12.

[3] *Perioch. Liv.* XI. Plin. *n. h.* XVI 37. Gaius *ad es.* I 3. Gell. *n. A.* XV 27, 4.

[4] Liv. VIII 12.

[5] Liv. V 30, 8. Diod. XIV 102.

la distribuzione dell'agro Pomptino (387 a. C.).[1] Così non v'è motivo di non prestar fede alla notizia sui provvedimenti presi rispetto al *foenus unciarium* e poi al *semiunciarium* nel 357 e nel 347 a. C.[2] Nel 351 veniva eletto censore, primo fra i plebei C. Marcio Rutilo;[3] verso il 326 si frenavano le vetuste e feroci disposizioni circa il *nexum*.[4]

Resta poi il fatto che sino dal 323 il tribuno M. Flavio proponeva un plebiscito relativo ai Tusculani,[5] al quale, nel 319, seguiva quello del tribuno M. Antistio intorno ai Satricani che erano venuti meno alla fede.[6]

È evidente che dopo la catastrofe Gallica, se non prima, il tribunato era divenuto un organo politico di primo ordine, non solo rispetto alla plebe, ma di fronte a tutta la cittadinanza. Il che ben si spiega considerando che durante la lunga guerra per la conquista di Veii, la plebe aveva acquistata notevole importanza militare e politica. Il suo significato si era poi moltiplicato dopo l'invasione dei Galli, allorchè le era toccato partecipare con maggior vigore contro le popolazioni limitrofe, che avevano fatto lega con quei barbari o che dall'invasione Gallica (durante la quale tanti cittadini erano periti) avevano preso animo a reagire contro la supremazia romana.[7]

* * *

Dal fatto che solo in età relativamente recente, ma che non abbiamo modo di precisare, si incominciò a registrare

[1] Liv. VI 6.
[2] Liv. VII 16, 27.
[3] Liv. VII 22.
[4] Liv. VIII 28.
[5] Liv. VIII 37.
[6] Liv. XXVI 33.
[7] Su ciò rimando alla mia *Storia critica* III in corso di stampa.

in atti pubblici il nome dei magistrati plebei, non deriva però che i dati anteriori siano pure falsificazioni. Sappiamo che per il periodo più antico, come talora anche per i più recenti della Repubblica, i documenti ufficiali non venivano sempre serbati in luoghi pubblici, ma anche in privati. Nel tablino domestico i censori conservavano gli atti della propria gestione,[1] e nella loro dimora i magistrati custodivano talora gli atti relativi alla loro attività.[2] Da tali documenti, consegnati da padre in figlio, serbati entro le pareti domestiche, sorsero poi quelle *laudationes* private e quegli annali, che furono la prima fonte tanto di storia sincera quanto di ampia e sfacciata falsificazione.[3]

Cicerone, Livio ed altri autori, ove parlano del valore, di codesti documenti custoditi dalle singole famiglie, ci insegnano che spesso contenevano indicazioni false. D'altra parte, dal complesso delle tradizioni a noi pervenute, risulta pure che dai documenti depositati nel *tablinum* delle maggiori famiglie, e non solo dalle tavole dei pontefici, derivarono pure notizie degne di considerazione.

Quel che vale rispetto alle gesta esterne ed all'attività interna di consoli e pretori, è dato ripetere circa l'opera dei tribuni e degli edili della plebe.

È bensì vero che rispetto ai consoli come ai tribuni non possediamo argomenti sufficienti per separare con taglio rigido e sicuro ciò che è degno di fede da quanto è spurio. Nondimeno, abbiamo modo di discernere, sia nelle linee generali, sia in qualche singolo caso, che nelle tradizioni a noi pervenute si serbano notizie degnissime di considera-

[1] Dionys. I 74, 5. Cfr. in queste *Ricerche* II p. 64 sgg.

[2] Cfr. anche rispetto ai processi verbali dei giudizi Mommsen *Strafrecht* p. 512 sg.; 516 n.

[3] V. ad es. Cic. *Brut.* 116. Liv. VIII 40. Plin. *n. h.* XXXV 2, 6.

zione accanto ad altre che destano sospetto di più o men recente adulterazione.

L'autenticità di un complesso di notizie, anche rispetto ai più antichi tribuni del V secolo, risulta ad esempio da quanto dall'unanime tradizione si racconta intorno ad alcune persone appartenenti a stirpi plebee, che più tardi scomparvero del tutto o che non riuscirono più a partecipare al governo della pubblica cosa. Citiamo ad esempio quanto si dice a proposito di Albinio, dei Duellii, degli Icilii e dei Titinii.

Sia pure che molte particolarità relative all'attività di Icilio fidanzato di Verginia appartengano più al dominio della leggenda che della storia. Sia pure che per i tribuni del tempo della seconda secessione si narrino cose, che appaiono essere duplicazioni di quanto è narrato per la prima o viceversa.[1] Da ciò risulta solo che vi furono quelle geminazioni, che si constatano spesso anche rispetto all'attività consolare. Non deriva però sia del tutto posticcia ed inventata la personalità di qualcuno di codesti Icilli, Duelli, che figurano tribuni durante le vicende del secolo V.

Il nome di Icilio era, pare, inciso su di una stela conservata nel tempio di Diana nell'Aventino;[2] e da documenti di questo genere, più o meno esattamente determinati dal lato cronologico, per opera di posteriori annalisti ed eruditi romani, si ricavò il nome di varii fra i più antichi tribuni.

Lo stesso va osservato rispetto a Trebonio e Duellio, autori di varie leggi relative al tribunato, di cui si serbò memoria (449-448 a. C.). A maggior ragione ciò va notato

[1] Su tutto ciò cfr. la mia *Storia critica* II p. 203 sgg.
[2] Dionys. X 31.

rispetto al nome di Albinio che sarebbe stato il più antico tribuno (493 a. C.).

Gli Albinii scomparvero assai presto. Dopo il 387 non si fa più ricordo di magistrati di questo nome.

Orbene, se è lecito affermare che Duellii, Licinii, Sicinii di età posteriore esornarono le loro gesta con antenati di cui si accrebbero, si anticiparono o si inventarono le gesta, non è il caso di pensare lo stesso rispetto a L. Albinio ed agli Icilii, i quali, per quanto almeno a noi consta, non lasciarono successori interessati a rinverdire e ad accrescere le glorie familiari.

Il nome degli Icilii perdurò in qualche documento pubblico; quello di L. Albinio si mantenne grazie a sacre memorie.

Nel culto romano si serbava infatti ricordo di quell'Albinius, il quale, al tempo dell'invasione Gallica, era disceso dal carro insieme ai suoi per accogliervi le sacerdotesse di Vesta, che recavano a Cere i sacri arredi del popolo romano.[1] Ed era pure rimasto ricordo del tribunato militare *consulari potestate* di M. Albinius nel 379. Documenti publici, noti agli annalisti del III secolo, consultati talora da posteriori eruditi, come Varrone, conservarono in più casi notizia di magistrati plebei di cui è a noi giunto il nome. Osserva-

[1] Il cognome *Paterculus* che veniva dato ad *Albinius* da scrittori del II secolo mostra tuttavia che v'erano stirpi che ancora più tardi, a ragione od a torto, si collegavano con il vecchio tribuno (v. Tud. apud Ascon. p. 68 K. S.). Alla stessa guisa con Sicinio collega di Albinio, avente il cognome di *Bellutus*, si riannodavano i Sicinii che nel IV secolo e poi daccapo nel 76 a. C. ricoprirono la tribunicia potestà. A conclusioni analoghe dovrebbe condurre il cognome *Ruga* degli Icilii.

Va infatti notato che per i tribuni del secolo V di regola non appare il cognome; ciò per sè stesso sarebbe, in massima, criterio di autenticità.

Ma che cognomi si trovino anche rispetto a tribuni falsi del V secolo prova il ricordo di Junius Brutus tribuno nel 493.

zioni di questo genere è dato forse formulare per altri tribuni del V secolo, i quali appaiono isolati, il cui nome non ricompare nelle età successive, ad es. per Rabuleius (486 a. C.), per Statius (475 a. C.). Noi non siamo però in grado di stabilire con esattezza quando si sia di fronte alla verità, quando fra le pieghe della tradizione di occulti la falsificazione.

Che falsificazioni vi siano state in misura abbondante non si può negare. Lo prova l'incertezza degli stessi antichi intorno al nome dei primi tribuni. Non si discuteva sul nome di Albinio e di Sicinio; si era però incerti su quello di Licinio e di Icilio.[1] Sembra senz'altro spurio *L. Iunius Brutus*, il tribuno dol 493 a. C. semplice scimiottatore, come appare dalle stesse dichiarazioni degli antichi, del console omonimo.[2]

L'esitazioni degli antichi nello stabilire quali erano stati i primi tribuni della plebe provano in modo evidente che mancavano liste ufficiali e che queste vennero ricostituite più volte a partire dal II secolo a. C. Ciò prova inoltre che varie stirpi plebee cercarono arricchire le loro gesta aumentando e facendo risalire ai tempi più vetusti vanterie domestiche.

* * *

Fenomeni di questa natura è dato constatare rispetto ad altri tribuni del secolo V. Ho sopra indicato, caso per caso, quali siano i tribuni di codesta età, che destano più o meno

[1] Tudit. apud Ascon. *in Cornel.* p. 68 K. S. Liv. II 33. Dionys. VI 84. Le facilità di scambiare le forme Icilius, Licinius, Sicinius porse forse occasione di errore o di frode.

[2] Dionys. VII 70.

forti sospetti; e su questo argomento ho avuto occasione di far più di un'osservazione nel II volume della mia *Storia critica*. Qui basti accennare sinteticamente al frutto di anteriori indagini e far presente che difficilmente merita piena fede tutto quanto ci è detto a proposito dei seguenti tribuni:

M. Acutius	a. 401	(v. s. p. 12)
A. Allienus	» 455	(» » 18)
C. Apronius	» 449	(» » 33)
C. Calvius	» 454	(» » 50)
Q. Considius	» 476	(» » 67)
C. Furnius	» 445	(» » 91)
T. Genucius	» 477	(» » 93)
L. Hortensius	» 422	(» » 97)
L. Iunius Brutus	» 493	(» » 102)
C. Lacerius	» 401	(» » 106)
Sp. Maecilius	» 416	(» » 119)
L. Mecilius	» 470	(» » 130)
M. Metilius	» 401	(» » 134)
L. Minucius Augurinus (patricio)	» 439	(» » 135)
L. Numitorius	» 470	(» » 146)
Ti. Pontificius	» 480	(» » 165)
Ti. Spurilius	» 422	(» » 193)
T. Statius	» 475	(» » 194)
Sex. Tempanius	» 422	(» » 196)
Sex. Titius	» 462	(» » 201)

Al che si aggiunga quanto abbiamo avuto già occasione di notare rispetto all'edile *Seius* (v. s. p. 127, 186).

Che rispetto ad alcuni di questi tribuni si affermino notizie di dubbia fede, prova quanto abbiamo avuto occasione

di constatare a proposito di *C. Furnius* (445) e di *Sex. Titius*. *Furnius* e *Titius* paiono anticipazioni dei tribuni del 50 e del 99 a. C.). Così è poco probabile che sino dal IV secolo vi siano stati tribuni di genti che, come gli Acutii, gli Apronii, si affacciano solo nell'ultimo secolo della Repubblica. Anche la forma di alcuni gentilicii come *Allenus*, *Considius*, con i suffissi *-nus*, *-dius*, accennano a stirpi non romane, che difficilmente esercitarono il tribunato in epoca così vetusta.

Che la lista dei tribuni sia stata falsificata, risulta poi esplicitamente dalle stesse dichiarazioni di Livio rispetto alla *cooptatio* di Minucius Augurinus ad undecimo tribuno della plebe, mentre, come già rilevava questo scrittore, il collegio tribunicio non oltrepassò mai il numero di dieci.[1] A parte la giusta osservazione dello storico Patavino, è anche il caso di domandare se non si tratti di una falsa *transitio ad plebem* di Minucii plebei, che come i Marcii e gli Iunii amavano ricollegarsi a genti patricie più o meno rapidamente scomparse.[2]

Anche il fatto che Livio conosceva tradizioni nelle quali non si parlava affatto delle assurde rogazioni del tribuno Genucio nel 342 a. C.,[3] porge occasione di considerare che rispetto al nome dei tribuni vi furono quelle medesime falsificazioni che ebbero luogo rispetto alla loro attività giuridica, falsificazioni che già rilevammo in altri scritti e che faremo oggetto di nuovo esame in successivi studi intorno all'attività legislativa del tribunato.

Nonostante queste ed altre osservazioni analoghe, occorre essere molto prudenti prima di formulare sentenza di rigida

[1] Liv. IV 16.

[2] Plut. *Brut.* 1; *Coriol.* 1. Cfr. la mia *Storia critica* I p. 540; II p. 124, 135.

[3] Liv. VII 42.

condanna. Non è da dimenticare che a noi è giunta appena la decima parte dei nomi dei tribuni della plebe e che, ove li conoscessimo per intero, troveremo forse documentazione sufficiente per parte di ciò che ora desta sospetto.

La possibilità che taluni dei nomi dei più vetusti tribuni sia autentica è data ad esempio dalla menzione dei *Titinii* tribuni *plebis* durante gli anni 449, 439. Può ben darsi che quanto è riferito rispetto alla loro attività sia più o meno incerto. Ma la comparsa di *Titinii* come tribuni nel V secolo, trova piena conferma nelle liste dei *tribuni militum consulari potestate* per il 400 ed il 396 a. C.

I plebei riuscirono a raggiungere per la prima volta il tribunato militare *consulari potestate* nel 400 a. C.; e fra costoro vi furono appunto i *Titinii* al pari dei *Licinii,* dei *Popilii.*[1] *Titini* sono pure ricordati in altri testi per l'età successiva.[2] Ma, per quanto appare dai documenti di cui disponiamo, codesta stirpe si attenuò.

Lo stesso è forse il caso di osservare rispetto ad altre stirpi. Quando però si apprende che *M. Titinius* ed i colleghi *M. Pomponius, C. Apronius* ed *Ap. Villius* furono eletti tribuni plebis nel 449 *spe magis quam meritis*[3] nasce la domanda se non si sia di fronte a falsificazione annalistica o se su semplici liste di nomi non si siano fatti ricami e commenti da parte degli scrittori di età posteriore.

In questo ed in analoghi casi non possiamo dire esattamente se i tratti di stirpi attenuate ovvero del tutto scomparse, che non abbiano nulla di comune con personaggi posteriori dello stesso nome. Nel materiale a noi pervenuto si parla ad esempio di una *lex Ovinia* di incerta data, relativa

[1] V. in queste *Ricerche* II p. 119.
[2] V. ad es. nell'onomastico di Cicerone.
[3] Liv. III 54, 13.

all'elezione dei senatori.[1] Di *Ovinii* non si discorre dopo il IV secolo, al quale quella legge si suole riferire. Tuttavia vediamo che un *Ovinius* era senatore ancora al tempo di M. Antonio e Cleopatra.[2]

* * *

Che del resto vi sia stato un ampio processo di falsificazione nelle liste dei tribuni risulta non soltanto dall'esame dei singoli nomi, ma anche dallo svolgimento dell'attività tribunicia. Basti rammentare quanto è stato osservato intorno al processo di Coriolano e di K. Quinzio,[3] sui processi che tribuni della plebe, sin dal 476, avrebbero mosso ai consoli[4] ed ai plebisciti Genucii del 342. Così è aperta falsificazione quanto è detto rispetto alla minaccia dei tribuni del 402 di tradurre in carcere i tribuni militari *consulari potestate*.[5] Procedimenti di tal natura convengono solo alla seconda metà del II secolo a. C. Il primo esempio di tal procedimento si riferisce al 151 a. C.[6] In ciascuno dei casi sopra indicati abbiamo la prova evidente che gli scrittori dell'età Graccana e Sillana od anche Cesariana si imaginavano i ma-

[1] Fest. p. 248 M. s. v. *praeteriti*.

[2] Oros. VI 19, 20.

Così in vari documenti epigrafici appaiono talora nomi di magistrati, che non sono ricordati dalla tradizione letteraria. Cito a titolo di esempio il così detto *senatumconsultum Adramyttenum* (apud Mommsen *Ges. Schriften* VIII p. 352) ove si sono nominati un *Anotius*, un *Filius*, un *Gessius*. Cfr. un Ἄξιος, un Κασκέλλιος nell'inscrizione di Oropo Dittenberger *Syll.* 2.ª ed. n. 334; Mommsen *Hist. Schriften* II p. 496 sgg.

[3] Mommsen *Roem. Forsch.* II p. 112 sgg. Cfr. la mia *Storia critica* I p. 224 sgg.

[4] Liv. II 52.

[5] Liv. V 9, 4.

[6] *Perioch. Liv.* XLVIII. Cfr. Plut. *Ti. Gracch.* 15, 3.

gistrati plebei del V secolo rivestiti di quegli enormi poteri che realmente riuscivano ad esercitare nell'età loro.

La prova sicura che le liste dei tribuni della plebe per il periodo più antico siano state alle volte liberamente foggiate dagli annalisti, risulta del resto dalla storia di Sp. Cassio, autore della legge agraria, presentato ora come patricio e come console, ora come plebeo e tribuno della plebe.[1]

* * *

Il risultato finale, al quale ci conduce l'esame della questione relativa all'autenticità dei fasti plebei è che noi possediamo un materiale in parte genuino, in parte inquinato.

La tradizione sulla storia del tribunato acquista sicurezza e valore a partire dall'età in cui furono approvate le leggi Licinie-Sextie (387 a. C.). Ciò non conduce però a respingere interamente le narrazioni per gli anni anteriori. Occorre prendere in esame ogni singolo caso, vagliarlo con la luce che deriva dal confronto della storia della famiglia, con quanto resulta da fatti concomitanti e dalla storia delle istituzioni, infine da tutti gli altri elementi di cui per ogni singolo caso è dato disporre.

Una soluzione che sodisfi interamente ogni nostra curiosità scientifica, è al di là dei mezzi di cui disponiamo.

Da un complesso di informazioni ricaviamo infatti che mancava in Roma una raccolta ufficiale delle leggi dello Stato e che la custodia di codesti documenti era oggetto di censure severe, sia per l'età della libera Repubblica, sia per quella dell'Impero. Cicerone, in un celebre passo, afferma che tanto si sapeva di leggi quanto gli impiegati subal-

[1] Liv. II 41. Cfr. Val. Max. VI 3, 2.

terni (*apparitores*) concedevano.[1] Ciò è confermato dalla notizia che Clodio ed i suoi segretari avevano una raccolta privata dei plebisciti, di cui si valevano come di arma politica.[2] Allo stesso modo, come è noto, più tardi, nel medio evo, gli archivi dei principi e dei conventi custodivano documenti segreti, alle volte fabbricati per l'occasione, ossia quando si sostenevano guerre diplomatiche a proposito di diritti feudali.

L'incuria da parte dei tribuni nel custodire i documenti relativi al loro ufficio durò sino alla fine della Repubblica ed al principio dell'Impero,[3] ed i questori che furono a tal fine sostituiti, non mostrarono maggiore diligenza.[4] Sappiamo inoltre che leggi si solevano inserire di nascosto nella pubblica raccolta dell'*aerarium*.[5] Ora falsificazione e trascuratezza nel custodire le leggi portava con sè, a seconda del caso, adulterazione o perdita del nome di magistrati sia di consoli e pretori, sia di tribuni della plebe.[6]

[1] Cic. *de leg.* III 20, 46; 48.
[2] Cic. *pro Milone* 12, 33.
[3] Cass. Dio LIV 36.
[4] Tac. *ann.* XIII 28.
[5] *Schol. Bob.* ad Cic. *pro Sestio* p. 310 O.
[6] Cic. *in Vat.* 14, 33; *pro Sestio* 64, 135; *Phil.* V 3, 8; *ad Att.* II 9, 1; IV 16, 5.

II.

Non ostante tali lacune, notiamo che alcune fra le stirpi che per prime raggiunsero il tribunato furono quelle che di buon ora salirono agli onori del consolato o per lo meno del tribunato militare *consulari potestate*. Ciò si constata ad esempio rispetto alle seguenti stirpi:

Licinii	trib. pl. dal	(494) 481, 375, 367,	cons. dal	366
Decii	»	491, 415	»	340
Genucii	»	476, 473	»	365
Duilii	»	471, 449, 357	»	336
Publilii	»	472, 471, 384, trib. mil.	cons. pot. dal	339
Titinii	»	449, 439, »	»	400
Iunii	»	(493) 439, 423	cons. dal	325
Marcii	»	389	»	357
Antistii	»	422, 420	»	379

Dall' esame dei fasti di codeste stirpi appare evidente che le più note ed illustri schiatte plebee rivestirono più volte il tribunato prima di conseguire il consolato.

Questa regola è però soggetta a variazioni. Vediamo infatti che i Fulvii Nobiliores furono consoli (322 a. C.) prima di diventare tribuni (270 a. C.) e ciò dipese dal noto fatto che Fulvio, lo stesso anno in cui era console della sua patria Tuscolo, fatta pace con Roma, coprì quivi la stessa magistratura.[1]

[1] V. in queste *Ricerche* II p. 209 sgg.

Per altre stirpi ricaviamo invece questi resultati:

Cassii	cons. dal 171	trib. pl.	solo nel 137
Atilii	» 335	»	» dal 311
Claudii	plebei cons. dal 331	»	» dal 218
Carvilii	cons. dal 293	»	» dal 212
Publicii	» 232	»	dal 209
Terentii	» 216	»	» 189

È chiaro che in tutti questi casi vi sono molte lacune nella tradizione. E lacune vi sono pure nel caso dei:

Pomponii	tribuni dal 449	che diventano consoli	solo nel 233
Poetelii	» 441	»	» 360
Minucii	» 401	»	» 221[1]

A parte poi tali lacune, è il caso di constatare che talune stirpi plebee non raggiunsero mai il consolato, e che come i Cincii Alimenti (trib. 204 a. C.) conseguirono solo la pretura.

I dati superstiti ci insegnano in modo approssimativo che a partire dal 366, molto prima che la *lex Villia annalis* stabilisse le rigide norme, che regolavano gli intervalli ed i passaggi da una magistratura all'altra (180 a. C.), nel corso di pochi anni era lecito ad un tribuno della plebe raggiungere il consolato.

Basti qui citare i seguenti esempii:

M. Curius	trib. pl. 289	cons. nel 290
Fundanius	» 249	forse il cons. dal 243
C Flaminius	» 232	cons. dal 223
C. Servilius	trib. verso il 209	cons. 203
M'. Acilius	» 201	cons. 191

[1] Gli Aelii, ad es., erano fra quelle stirpi che si vantavano di aver dato questori sino dal 409. Liv. IV 54, 3. Il fatto però che tale pretesa avevano pure i Papii ed i Silii, che appaiono così tardi nell'orizonte storico, fa nascere la domanda se codesta notizia sia autentica.

Ciò mostra forse, che dopo le leggi Licinie-Sextie vi fu di fatto, se non di diritto, quella coordinazione nella successione delle magistrature plebee e patricie di cui abbiamo sopra discorso.

La serie cronologica del succedersi delle stirpi tribunicie, per quanto frammentaria, offre un altro insegnamento. Essa mostra che per i primi tempi era abbastanza frequente il caso che un tribuno iterasse e coprisse anche più di due volte codesta magistratura, mentre, a partire dalle leggi Licinie-Sextie tal fenomeno divenne raro ed anzi scomparve del tutto.[1]

È noto che Tiberio Gracco aspirò alla rielezione, che nel 131 C. Papirio Carbone presentò una rogazione affinchè venisse riconosciuto il diritto alla plebe di rieleggere quante volte volesse gli stessi tribuni[2] e C. Gracco realmente conseguì tale iterazione per il 122 ed aspirò ad una terza, fatti che contribuirono ad accreditare la voce che egli aspirasse al regno. Di tentativi di tal natura si torna a parlare per il 110.[3]

A codesta iterazione si pretendeva evidentemente in base degli antichi diritti della plebe di eleggere quante volte volesse le stesse persone. Dal partito conservatore codesto procedimento veniva invece dichiarato del tutto incostituzionale.[4] Tutto ciò si spiega considerando che nei tempi

[1] C. Atinius trib. pl. è ricordato per il 197 ed il 196 v. s. p. 38. È caso di iterazione oppure di una delle tante geminazioni così frequenti anche nella terza decade liviana?

[2] V. s. p. 153.

[3] Sall. *Iug.* 37.

[4] Che C. Gracco si riferisse ai diritti e privilegi degli antichissimi tribuni, appare da quanto egli ricordava a proposito del tribuno Genucio, Plut. *C. Gracch.* 3.

A legge esplicita contraria alla iterazione accenna Appiano *b. c.* I 14.

più vetusti il tribunato non era una vera e propria magistratura dello Stato, sicchè di fronte a questo era più o meno tollerabile la rielezione degli stessi individui. Le cose mutarono invece dopo l'approvazione del compromesso delle leggi Licinie-Sextie, per cui anche le magistrature plebee cominciarono a servire di scalino per ottenere le curuli e si adattarono alle leggi, che mano a mano si cercava assodare rispetto all'iterazione del consolato.

Leggi quest'ultime che si sarebbero affermate, stando a mal fide tradizioni, sino dal 342 a. C., ma che nel fatto, per motivi suggeriti da politica o per ambizione e prepotenza personale, vennero più volte violate prima e dopo la *lex Villia annalis* del 180 a. C.[1]

Per ragioni pratiche o per tendenze personali, il conso-

Da Cassio Dione fr. 22 si ricava che era vietata, ma che nel fatto due, tre e più volte di seguito l'iterazione era spesso avvenuta.

I ben noti racconti intorno all'opposizione che i patrici avrebbero fatto sino dal V secolo rispetto all'iterazione del tribunato, ad es. rispetto al 458 a. C. Liv. III 24, 9, appartengono a quella parte della tradizione che è incontrollabile. Iterazioni constatiamo anche dopo la caduta del decemvirato e le leggi *Valeriae Horatiae* del 449 v. Liv. IV 12, 2 ad a. 441. E gli stessi tribuni sono rieletti più volte per il 418-416 fra i Mecilii ed i Metilii, Liv. IV 48 v. per gli Icilii nel 395-394; per i Licinii, Verginii e Pomponi Liv. V 25; 29. La tradizione infine afferma rieletti dieci anni di seguito C. Licinio Stolone e L. Sextio Laterano Liv. IV 35-42.

[1] È estraneo ai fini di questo lavoro studiare sino a qual punto le leggi *annales* vennero rispettate. A me sembra che codesto argomento sia suscettibile di nuova trattazione.

Non abbiamo poi modo di stabilire se si siano o no ripetuti casi analoghi a quello registrato da Plinio *n. h.* XXXIII 18, rispetto a Cn. Flavio che nel 304 a. C. sarebbe stato contemporaneamente edile curule e tribuno della plebe (v. in contrario Licinio Macro apud Liv. IX 46, 3).

Che fatti di questa natura si siano ripetuti o si pensasse che si potessero verificare, mostrerebbe la pretesa dell'edile Q. Fulvio Flacco di essere nello stesso anno (184 a. C.) pretore in surrogazione del defunto Decimio (Liv. XXXIX 39); dato che in questo racconto non vi sia qualche inesattezza. Sul che cfr. Mommsen *Staatsrecht* I p. 513 n. 3.

lato fu raggiunto più di una volta da chi non aveva percorsi i gradi intermedi stabiliti o dalle leggi o dal costume.[1] Ed il tribunato fu più tardi di nuovo rivestito da persone che avevano già coperto il consolato e che con tale espediente trovavano modo di risarcirsi del danno e dell'onta patita per l'esclusione censoria dalla lista dei senatori.[2]

Fenomeni di questo genere ebbero luogo sopratutto durante il periodo rivoluzionario, che ha principio con la metà circa del II secolo e che non è nostro proposito esaminare in questo studio. Constatiamo invece che a partire dalle leggi Licinie-Sextie del 367, l'iterazione tribunicia, se vi fu, divenne sempre più rara.[3] Basta dare un'occhiata alla serie cronologica dei tribuni per rilevare che, sopratutto negli ultimi secoli, il tribunato esce da un numero ristretto di stirpi e viene mano a mano raggiunto da altre sino allora ignote.[4] In breve ha luogo lo stesso fenomeno che si andò verificando rispetto alla pretura ed al consolato, il quale a partire da un certo periodo, che abbiamo altrove studiato, dalle mani del patriciato più tardi della *nobilitas*, passa in quelle degli *homines novi*, spesso di origine non urbana.[5]

[1] In pari modo CICERONE *pro Plancio* 21, 52 sq. porge esempi di consoli che non erano stati anteriormente eletti edili o pure *tribuni plebis*.

[2] Si pensi al caso di M. Fulvio Flacco, collega di C. Gracco nel tribunato del 122 a. C. APP. *b. c.* I 24. Che il caso fosse tutt'altro che isolato mostra quanto dice CASS. DIO XXXVI 21. Ma a noi manca pur troppo il modo di stabilire quante volte ciò si sia verificato.

[3] Si tenga conto di quanto abbiamo osservato a proposito del tribunato di C. Atinio nel 197 e 196.

[4] V. gli indici I e II in fine al presente lavoro.

[5] V. in queste *Ricerche* II p. 209 sgg.

III.

Esaminando la serie pressochè completa dei consoli della Repubblica abbiamo notate alcune leggi intorno alle classi sociali che si succedettero e si sostituirono. Ed abbiamo pur osservato come si venne mano a mano ad estendere il territorio da cui le genti e famiglie consolari derivarono.[1]

Stante la connessione e la correlazione che v'è fra magistrature curuli e plebee, tenendo anzi conto che per un lungo periodo, a partire almeno dalla fine del IV secolo, le nuove stirpi, che riuscivano a partecipare al governo della pubblica cosa, occupavano il tribunato e l'edilità prima di raggiungere magistrature curuli, parrebbe ovvio il pensiero che ricerche di questo medesimo genere ci permettessero stabilire in ordine cronologico la serie delle stirpi plebee, che mano a mano comparvero sull'orizonte storico.

La semplice considerazione che a noi è pervenuta in media solo la decima parte dei nomi dei tribuni della plebe, ci rende tosto avvertiti che non è concesso raggiungere risultati analoghi a quelli già ottenuti con lo studio della lista consolare.

A noi è sopratutto giunto il nome di quelli fra i tribuni che emersero per le loro qualità personali; ma non abbiamo modo di determinare sino a qual punto, a partire dai primi secoli della Repubblica, codesta efficacia potè essere esercitata da coloro che avevano sortiti i natali in suolo romano, oppure se anche a plebei di recente immigrati fu dato espli-

[1] *Ricerche* II p. 208 sgg.

care quella attività di cui la leggenda parla sino per i tempi di Tarquinio Prisco e di Servio Tullio e che realmente ebbe luogo sul finire del I secolo a. C. allorchè il tribunato della plebe fu, ad esempio, raggiunto dallo spagnuolo Vario Hybrida.

Non ostante la scarsezza dei documenti, abbiamo tuttavia modo di constatare l'origine schiettamente straniera di alcune fra le stirpi tribunicie a partire dal IV secolo. Derivavano dall' Etruria gli *Ogulnii*, che vediamo tribuni nel 300,[1] dalla Sabina assai probabilmente i *Curii* (ad a. 299),[2] da Tuscolo i *Fulvii* (ad a. 297), i quali avevano già coperto il consolato nel 332,[3] i *Porcii* di cui già si parla per il 199 pli *Iuventii Thalna* nell'a. 170.[4] Accenna a Fundi il tribunato di un *Fundanius* nel 195, a Preneste quello di un *Orchius* verso il 181,[5] ad Aricia quello di un *Atinius* (197)[6] e di *Voconius Saxa* tribuno della plebe nel 169.[7] *Fufius* tribuno verso il 158 fa ripensare che *Fufius* console del 47 proveniva, a quanto pare, da Cales.[8]

Anche il nome di *Gabinius*, il tribuno del 139, che sappiamo aver avuto assai umili natali, parrebbe accennare a relazioni originarie con Gabii.[9] Sono di origine italica non già romana *Aufidius* tribuno nel 170 e *Didius* nel 113,[10] e derivano, a quanto pare, dalla vicina Fidene i *Livii* che però

[1] V. *ib.* p. 144 n. 2.
[2] V. *ib.* p. 142 n. 1.
[3] V. *ib.* p. 138 n. 1.
[4] V. *ib.* p. 162 n. 2.
[5] Ciò risulta come è noto dalle epigrafi della necropoli prenestina.
[6] V. s. p. 37.
[7] V. s. p. 213.
[8] V. s. p. 86.
[9] V. s. p. 39, 75.
[10] Cfr. in queste *Ricerche* II p. 75.

troviamo consoli dal 302.[1] Arpino come è risaputo era patria di Gaio Mario, tribuno nel 119; *Peducaeus*, che ricoprì la stessa magistratura nel 113, indica con il suo nome origine non urbana [2] al pari di *Norbanus*.[3] Di origine non romana era Apuleio Saturnino il celebre tribuno dell'età mariana, sebben sia d'altra parte a notare che un Apuleio, stando alla tradizione, fu tribuno sino dal tempo di Camillo 391.[4] Umbro era infine, secondo ogni probabilità, *A. Pompeius* tribuno del 102.[5]

La storia di Catone il Vecchio, di Mario e di altri personaggi ci da modo di constatare che abitanti di città latine o volsche potevano aspirare alle magistrature plebee e curuli. Tuttavia non abbiamo modo di stabilire se in tutti i casi di tal natura siamo di fronte a persone affatto nuove all'Urbe od a rampolli di stirpi non urbane ma che nella Città vi si erano fissate da una o più generazioni.

L'accentramento a Roma di Latini e di abitanti di altre regioni vicine è un noto fenomeno, che, entro certi limiti, era stato per il passato favorito. Roma non rivela infatti nei tempi più antichi quella xenofobia, caratteristica di altri Stati, in certi momenti così accentuata ad esempio a Sparta. Ai membri della Lega Latina, ove avessero lasciato prole in patria, era dapprima facile «applicarsi» a Roma, come allora si diceva, allo stesso modo che in casi analoghi era ammessa la *deductio* di Romani nelle colonie Latine. E la legislazione penale, che accordava la cittadi-

[1] Cfr. *Ricerche* II p. 40.
[2] V. s. p. 155.
[3] V. s. p. 144.
[4] V. *Ricerche* II p. 372 n. 1.
[5] Rimando a quanto ho osservato a proposito di un titolo di Interamna *Nahartium* nel mio volume *Dalle guerre Puniche a Cesare Augusto* (Roma 1918) p. 677 sgg.

nanza romana al Latino che avesse convinto di *repetundarum* un Romano, rivelataci ad es. dalla lex Acilia del 122 circa a. C.; [1] si basa secondo ogni verisomiglianza su un principio giuridico più esteso, già da molto tempo invalso, eppoi sulla frequenza a Roma di Latini, ai quali, come è noto, era dato votare in separata cista nei comizi.[2]

Nella maggioranza dei casi testè citati abbiamo stirpi plebee provenienti dalle regioni contermini a Roma, da quelle stesse regioni che, come già constatammo nel precedente volume di queste « Ricerche », fornirono per lunga pezza i magistrati curuli.[3] Possiamo anzi aggiungere che tali stirpi giungevano da quelle stesse plaghe da cui, sino al principio dell'Impero, si solevano reclutare le *cohortes urbanae* e le *praetoriae*.[4]

Ma un accentramento maggiore, che però ben presto dette ombra al Governo, si cominciò a determinare dopo la guerra contro la Macedonia e sopratutto dopo la distruzione di Cartagine e di Corinto (a. 146 a. C.). Nel 177 il Governo romano respingeva i Latini che, eludendo le leggi, cercavano stabilirsi nella Città.[5] E allora, come in posteriori circostanze, di cui torniamo oltre a far ricordo, si dettero ordini acchè i forestieri si riconducessero nelle loro patrie.[6]

Già Scipione Africano, in una nota allocuzione, pronunciò parole tali che ci lasciano agevolmente comprendere che nella

[1] *CIL.* I n. 198 l.

[2] Liv. XXV 3, 16.

[3] *Ricerche* II p. 253.

[4] Tac. *ann.* IV 5: *tres urbanae novem praetoriae cohortes Etruria ferme Umbriaque delectae aut vetere Latio et coloniis antiquitus Romanis.*

La connessione che v'era fra le *militia* e la candidatura alle magistrature, di cui quella era fondamento e sustrato, è troppo nota perchè vi insista.

[5] Liv. XLI 8.

[6] Si pensi alla *lex Licinia-Mucia* del 95, Ascon. p. 59 K. S., ed alla *Papia* Cic. *de off.* III 47. Cass. Dio XXXVIII 9, 5.

plebe romana erano ormai infiltrati numerosi elementi di origine esterna. Anzi, stando a quelle parole, dovremmo ammettere che individui giunti dai paesi conquistati, ottenuta la libertà, fossero riusciti ad ottenere la stessa cittadinanza romana.[1] Questo accentramento venne favorito, come è noto, al tempo dei Gracchi, i quali con elementi non urbani speravano ottenere quella approvazione delle leggi che erano ostacolate tanto dal partito senatorio quanto dai loro clienti romani od anche extraurbani.[2] E quanto ci è narrato rispetto alla rogazione Mamilia diretta contro coloro che si fossero lasciati corrompere da Giugurta, mostra che codesti elementi Latini ed Italici venivano usufruiti anche dai conservatori, pur di esercitare influenza politica e di impedire il funzionamento dei comizi.[3]

Non è il caso di esporre in questo luogo come tale accentramento di forestieri sia stato favorito da Mario, da Appuleio Saturnino, in seguito da Sulpicio.[4] Si comprende che la grande facilità con cui Mario arruolò i proprietari di qualsiasi regione possa aver avuto ripercussione sulla Capitale, sebbene tanto egli quanto Appuleio Saturnino abbiano collocati i veterani anche in luoghi che non facevano parte dell'Italia politica.[5] Dalle circostanze create dalla guerra civile Mario si vide obbligato di arruolare schiavi promettendo loro libertà.[6] Ci è riferito che Sulpicio Rufo, l'e-

[1] Val. Max. VI 2, 3. Vell. II 4, 4. Auct. *de ill.* 58, 8. Diod. XXXIV 6; 7.

[2] Sall. *Iug.* 42. App. *b. c.* I 23. Plut. *C. Gracch.* 3; 12. Cfr. Vell. II 3, 2.

[3] Sall. *Iug.* 40, 2: *per homines nominis Latini et socios Italicos impedimenta parabant.*

[4] Sugli *opifices* e gli *agrestes* elettori di Mario v. Sall. *Iug.* 72.

[5] Si pensi alle colonie di Eporedia (Ivrea) nella Gallia Cisalpina, di Mariana nella Corsica, di Uchi Maius nell'Africa Proconsulare. Sulle colonie italiane di Mario v. Cic. *pro Balbo* 21, 48.

[6] Plut. *Mar.* 41; cfr. App. *b. c.* I 67.

loquente tribuno dell'88 fatto mettere a morte da Silla, vendeva a contanti la cittadinanza romana ai forestieri ed a libertini. Ammettiamo pure che in codesta accusa vi sia calunnia o per lo meno esagerazione partigiana; ma anche la sua proposta di inscrivere tutti i nuovi cittadini in tutte le trentacinque tribù e l'opposizione che essa destò, meglio si intende ove si pensi, non solo alla umiltà di codesta gente, ma anche alla loro origine esotica.[6]

Nè è il caso di pensare che la reazione Sillana mutò questo stato di cose, dacchè, come è risaputo, egli accordò la cittadinanza a dieci mila libertini, che da lui si dissero Cornelii. Silla sperava vincere il partito democratico con le medesime armi, così come Livio Druso aveva già reso impopolare C. Gracco facendo proposte ancora più liberali di quelle del suo rivale. Si allargava la mano pur di avere sostenitori fedeli della propria potenza. Si carezzavano magari i nemici, per aver con essi contatti e renderli quindi meno pericolosi. È la triste e volgare storia di tutti i tempi.

L'approvazione delle leggi *Iulia* e *Plautia-Papiria*, che posero fine al *bellum Sociale* e che accordarono la cittadinanza romana ai Latini ed agli Italici, accanto ad infinite ragioni di indole commerciale, che da circa un secolo avevano fatto di Roma la capitale del mondo, favorirono sempre più l'accentramento di stranieri che la legge Mucia-Licinia del 95 aveva invano tentato allontanare. Nel 90, allo scoppio del *bellum Sociale*, il tribuno più influente di Roma, avremo occasione di ripeterlo, era un forestiero, Q. Varius Severus di Sucro nella Spagna.

L'agitazione fatta nel 66 dal tribuno Manilio a favore

[6] Plut. *Sull.* 8: πολιτείαν ἐξελευθερικοῖς καὶ μετοίκοις πωλῶν.

del suffragio dei libertini, che dette origine ai più gravi disordini, fu sostenuta da genti in parte straniera.[1]

Questa penetrazione di elementi forestieri, spesso di umile condizione, si andò sempre più affermando. La prova migliore è data dalle opere in cui Cicerone ha occasione così frequente di deplorare la natura degli elementi su cui si fondava la popolarità di Catilina e di Clodio. Si capisce che i Romani, ed accanto ad essi i vecchi Latini, vedessero dall'alto in basso codesti intrusi, che si fissavano nell' *Urbs*.

Può a primo aspetto parere esagerato il disprezzo con cui l'Arpinate discorre della ciurmaglia che ormai costituiva l'elemento più torbido, da cui egli per il primo ebbe a soffrire gravi danni. Cicerone è facile a dare della « canaglia » e della « feccia » ai suoi nemici. Ma per quanto le sue ingiurie siano spesso determinate da rancori personali,[2] egli porge notizie che meritano di essere prese in considerazione. Che vi sia un fondo di vero, risulta da quanto un testimone oculare, posteriore di pochi decenni, dice intorno al grande numero di schiavi e di persone di condizione abbietta che facilmente si procuravano la cittadinanza.[3] Codesta condizione di cose del tutto anormale obbligò il Governo a provvedere in più di una circostanza. Essa determinò le leggi *Fufia Caninia* (2 a. C.) l'*Aelia Sentia* (4 p. C.) ed in fine la *Iunia-Norbana* (verso il 19 d. C.).

[1] Ascon. *in Mil.* p. 40 K. S.: *libertinorum et servorum manu.* Codesti servi erano costituiti, come è noto, in buona parte di forestieri.

[2] Rimando in generale alle orazioni di Cicerone ad es. *de domo; post red.; de harusp. resp; pro Sestio* passim etc. in cui flagella Clodio ed i suoi satelliti; v. inoltre *de leg.* III 11, 25.

Sulle leggi con cui Clodio avrebbe accordata la cittadinanza ai servi, di cui si valeva nelle sue agitazioni v. Cic. *pro Milone* 33, 89.

[3] Notevolissimo è quanto sullo stato di Roma al suo tempo dice un teste oculare, ossia Dionisio di Alicarnasso IV 24.

Con l'affermarsi di codesto elemento straniero, stanno in parte in relazione i torbidi che funestarono la Capitale a partire dall'età dei Gracchi e che cagionarono quell'anarchia nella vita cittadina e politica ricordata con tanta frequenza, sia per tempo di Clodio e di Cicerone, sia per quello successivo alla morte di Cesare sino alla costituzione del principato di Augusto.[1]

È estraneo al compito che ci proponiamo nello scritto presente esaminare le misure con cui Roma, prima e dopo il *bellum Sociale*, cercò frenare l'eccessivo e pericoloso accentramento di esotici, che davano continua materia di preoccupazioni e che, come al tempo di Catilina, non soltanto minacciarono di perpetuare l'anarchia nel Foro e nei comizi ma di portare la rivoluzione politica in Italia e nelle provincie.[2] Per il nostro fine basti qui notare che anche i fasti tribunici, per quanto lacunosi, accennano indirettamente a questa condizione di cose.

Che nel 99 a. C. appaia candidato al tribunato un *Equitius* di Firmun nel Piceno, dopo di lui un *Calidius* (ad a. 98), un *Magius* (ad a. 87), un *Herennius* (ad a. 88) che, come appare chiaramente dai nomi non erano urbani, non reca sorpresa. A parte *Equitius*, che si fingeva figlio di Gracco,[3] dopo le leggi *Iulia* e *Plautia Papiria* a tutti i cittadini romani delle varie regioni italiane era dato aspirare a magistrature plebee e curuli. Ed è appena necessario constatare che questo fenomeno si andò intensificando sicchè

[1] Sulla presenza di ξένοι v. anche PLUT. *Cato Minor* 37. Si tenga presente anche quanto si ricava rispetto all'origine dei senatori e dei magistrati curuli di questo tempo. V. le mie *Ricerche* II p. 220 sgg.

[2] Sui disordini del tempo, che vietavano la normale funzione della vita pubblica cittadina, rimando a quanto ho notato nel mio volume: *Dalle guerre Puniche a Cesare Augusto* p. 291 sgg.

[3] V. a. p. 80.

nel 71 abbiamo tribuno il piceno *Lollius Palicanus*, nel 63 il pure piceno *Labieno*, nel 59 il reatino *Vatinio*, nel 57 un *Fadius*, forse di origine Volsca, nel 56 un *Procilius* di Lanuvio nel 52 *Munatius Bursa* di Tibur, pure in questo stesso anno *Sallustius Crispus* di Amiterno e *Mamilius Cumanus*. Nel seguente (51 a. C.) abbiamo un *Vinicius* di Cales nella Campania ed un *Vibius Pansa* proveniente, forse, dalla regione dei Bruttii, nel 47 *Asinius Polio* di Teate dei Marrucini, nel 45 *Ventidius Bassus* di Ascoli e *Pontius Aquila* di Sutrio.[1]

Questi ed altri nomi provano un continuo rinnovamento di stirpi tribunicie, un maggiore affermarsi di elementi extraurbani a danno dei vecchi cittadini romani, risponde del tutto al continuo rinnovarsi della popolazione di Roma che dalla campagna e dalle varie regioni riceveva nuove energie. Ma fenomeno più saliente è constatare che, allorchè scoppiò il *bellum Sociale*, si era di già affermato quell'elemento non italico destinato con il tempo ad imporsi persino nel Senato.[2] Nel 91 troviamo infatti tribuno della plebe Q. Vario di Sucrone nella Spagna. Il suo diritto a considerarsi cittadino romano e quindi di aspirare al tribunato era assai discusso e perciò gli venne dato il nomignolo di *Hybrida*. Non abbiamo elementi di fatto per stabilire quali relazioni personali abbiano favorita la sua ele-

[1] Per tutti questi nomi v. le indicazioni già fornite sotto tali voci.

[2] Cesare già introduce i *semibarbari Galli* in Senato Suet. *Caes.* 76; 80, e quando l'imperatore Claudio fece accordare gli onori ai Galli della Comata (48 d. C.) i vecchi senatori Italiani mormorando osservavano: *an parum quod Veneti et Insubres curiam irruperint nisi coetus alienigenarum, velut capta sit civitas, imferatur? quem ultra honorem residuis nobilium, aut si quis pauper e Latio senator foret?* (Tac. *ann.* XI 23).

Testi ed iscrizioni attestano la sempre crescente marea dei senatori provinciali.

zione. Certo con la potenza della eloquenza e con l'aiuto del partito equestre Q. Vario riuscì a minacciare, spesso anzi a rovinare, pressochè tutti gli uomini influenti del partito senatorio. Per miracolo alcuni personaggi influentissimi, come Emilio Scauro, Pompeio Strabone, Scribonio Curione riuscirono a salvarsi.[1]

Il potere raggiunto da uno Spagnuolo ancor meglio si spiega ove si ammetta che l'elemento forestiero non italico era di già preponderante nella Città, ove dal tempo di Scipione Emiliano in là era andato sempre più acquistando vigoria.

Gli anni tempestosi della vita di Cicerone ci porgono il nome di vari collegii tribunici. Esaminandoli, si scorge che, accanto a rampolli di vecchie stirpi, romane si vanno affermando stirpi affatto nuove. Così ad esempio per il 60 a. C., accanto al romano Domizio Calvino, si vede un *Ancharius* un *Alfius* un *Nigidius Figulus;* nel 58 insieme ai romani Clodio e Terentius Culleo ed Antistius, compare un *Ninnius Quadratus,* forse originario dalla Campania. Nel 56, oltre a Porcio a Catone, a Cassio Longino e ad Antistio Vetere, tutte note schiatte romane o romanizzate da tempo, abbiamo un *Procilius* di Lanuvio ed *Nonnius Sufenas* di origine non urbana. Per il 55 compariscono un *Peducaeus,* un *Allienus* nel 52, un *Manilius Cumanus.*

Vi sono, è vero, anni, come il 49, in cui la vecchia nobiltà lotta contro gli elementi nuovi e stranieri. Tanto è vero, che in codesto anno sei fra i dieci tribuni a noi noti, sono nè più nè meno che M. Antonio, due Cassi Longini,

[1] V. s. p. 206. Intorno a Q. Vario ed alla sua *lex de maiestate* ho avuto occasione di discorrere ampiamente nel mio recente volume *Dalle guerre Puniche* etc. p. 93 sgg. Il tribunato di Vario va dal 10 dicembre 91 in là.

un Marcio Filippo, un Aurelio Cotta, ed un Cecilio Metello. Ma poco dopo, nel 44, l'anno della morte di Cesare, vediamo che il partito senatorio si appoggia sul tribuno non romano *C. Epidius Marcellus*, sull'ignoto *D. Carfulenus*, mentre fra i partigiani di Cesare e di Antonio abbiamo un *Nonius Asprenas* d'origine non urbana e sopratutto *L. Decidius Saxa* un soldato di nazione Celtiberica.

* * *

La menzione di *L. Decidius Saxa* non è importante per sè stessa, ma perchè è indizio di un nuovo fenomeno che si esplicò in misura più grande di quanto esplicite dichiarazioni ci permettano affermare. Dal complesso di allusioni che si leggono nelle *Filippiche* di Cicerone, risulta che nell'età cesariana, e sopratutto durante i torbidi che succedettero alla morte del grande Dittatore, vari soldati degli eserciti cesariani ed antoniani furono designati alle pubbliche magistrature.[1]

È del resto il periodo in cui Cesare accordò il Senato a diversi Galli, in cui ad uno Spagnuolo, ossia a Cornelio Balbo di Cadice, riuscì diventare consigliere intimo di Cesare e poi console (40 a. C.). È ovvio il pensiero che *L. Decidius Saxa* non fu l'unico tribuno della plebe che in quel periodo fu scelto fra i provinciali.[2]

La partecipazione di provinciali alle magistrature plebee

[1] Rimando alle osservazioni che ho fatte sopra a p. 217.

Non so se ove, parlando di *Insteius* tribuno designato CICERONE, lo dice *Phil.* XIII 12, 26 *fortis, ut aiunt, latro* (cfr. VIII 19, 20) non giuochi sul doppio significato di *latro* cfr. ad es. PAUL. *ep. Festi* p. 18 M. s. v. *latrones antiqui eos dicebant qui conducti militabant.* V. anche p. 315 s. v. *stipatores.*

[2] Utili dati sotto questo punto di vista porge CICERONE nelle *Philippicae* XII 2 et passim. Cfr. s. p. 217.

si andò sempre affermando negli anni posteriori.[1] Per il ventennio che dal 42 va al 23 a. C., in cui Augusto assunse annualmente la tribunicia potestà, non conosciamo con certezza che il nome di otto oscuri tribuni, dei quali *P. Falcidius, Nonius Balbus,* non paiono urbani e *C. Thoranius* è figlio di un liberto. Ma sopratutto è notevole che l' unico tribuno noto per il 27 è quel *Pacubius* od *Apudius* di nascita spagnuolo, che fu autore della proposta di professare per Augusto quella istituzione della *devotio,* che era propria della sua patria e che in onore di Augusto fece intitolare il mese sino allora detto *Sextilis.*[2]

Il fatto poi che codesti tre tribuni della plebe, per i quali possiamo constatare nascita straniera, sono *Q. Varius Hybrida, L. Decidius Saxa, Pacubius,* tutti e tre Spagnuoli non è certo casuale. Così non è casuale che l'unico personaggio non italico che riuscì ad occupare il consolato fu lo Spagnuolo Cornelio Balbo nel 40 a. C. Ciò sta in fondo in stretta relazione con la circostanza che il primo imperatore italico fu lo spagnuolo Traiano a cui tenne dietro il pure spagnuolo Adriano. Ciò dimostra che la colonizzazione e la romanizzazione nella Spagna era più sviluppata di quanto era sino allora avvenuto in altre provincie. In altre parole, ciò ci dà modo di sospettare che molti cittadini di origine Spagnuola, sopratutto di quelle città in cui la romanizzazione era vigorosamente penetrata, avevano facile modo di stabilirsi a Roma e di aspirarvi agli onori.[3]

[1] Cassio Dione XLVIII 34 ad a. 39 a. C. fa esplicita menzione di senatori scelti fra soldati e persino fra schiavi. Cfr. *Ricerche* II p. 224. Si pensi anche al pretore Q. Ario di infimi natali, Cic. *Brut.* 242.

[2] Cass. Dio LIII 20. Macrob. I 12. V. s. p. 152.

[3] Alla romanizzazione della Spagna, a cui fu accordata spesso la latinità e la cittadinanza romana accenna, anche il decreto di Pompeio Stra-

L'ulteriore svolgimento di questo soggetto ci condurrebbe a studiare la partecipazione delle varie provincie di Occidente alle magistrature sia curuli che plebee durante i primi secoli dell'Impero. Ma poichè tale argomento sarebbe del tutto estraneo allo studio presente, ci volgiamo piuttosto ad esaminare le questioni che hanno rapporto con la classe sociale a cui i tribuni man mano appartennero.[1]

bone, padre del Magno, che illustro nel sopra citato volume *Dalle guerre Puniche a Cesare Augusto* p. 171 sgg.

[1] Materiali per giudicare questa questione sono raccolti nella memoria dello STECH *Senatores Romani qui fuerint a Vespasiano usque ad Traiani exitum* (Leipzig 1912), vol. complementare del periodico « Klio ».

IV.

Intorno alla condizione sociale dei tribuni della plebe disponiamo di indicazioni oltremodo scarse. La descrizione della povertà dei plebei, delle loro sofferenze, dei *nexi* continuamente oppressi dai patricii, [1] l'esplicita dichiarazione che in causa della loro posizione sociale i plebei erano esclusi dal possesso dell' agro pubblico,[2] tendono a farci pensare che anche i tribuni della plebe fossero essi per i primi gli esponenti di questo misero stato di cose.[3] La tradizione, ove parla di vari fra i tribuni del V secolo come Publilio Volerone (471) e L. Verginius, (449) dichiara che erano stati centurioni primipili, che avevano comandati *ordines;*[4] e Tempanio è detto *decurio equitum.*[5] Talora, come per il Siccio Dentato (a. 454) si afferma che erano stati insigniti di decorazioni del genere di quelle che anche in seguito si accordavano ad ufficiali.[6]

Le tradizioni annalistiche più recenti presentano però codesti veterani e centurioni come persone ridotte all' estrema miseria dall' usura dei patrici. Ma è lecita la domanda sino a qual punto in codeste redazioni siano caricate le tinte.[7]

Il pensiero però che plebe e proletariato costituiscano una

[1] Sui *nexi*, passi tipici Liv. II 23; VI 14; VIII 28.

[2] Sull' esclusione dal possesso dell' *ager publicus* Cass. Hem. fr. 17* P. Sall. *hist.* fr. I 11 Maur.

[3] Liv. II 27, 5.

[4] Liv. II 55, 4; III 44.

[5] Liv. IV 38.

[6] Plin. *n. h.* VII 101; XXII 9. Gell. *n. A.* II 11; cfr. Dionys. X 47.

[7] Di Publilio Volerone Dionisio IX 41, γένος τε γὰρ ἐκ τῶν ἐπιτυχόντων

cosa sola e che i tribuni fossero la più genuina espressione di quest'umile condizione, urta in vari casi contro un complesso di dati.

La plebe, ossia la maggioranza della popolazione, che nello Stato patricio non aveva diritto di prender parte all'amministrazione della pubblica cosa, non era affatto costituita di soli pezzenti.

Formata da elementi disparati, da servi e da clienti affrancati dai loro antichi patroni, dai vinti fissati in Roma, da forestieri che nell'Urbe si erano «applicati», comprendeva anche una serie di persone, le quali si erano rese agiate con i commerci. La comunità situata sull'Aventino presso il Tevere, traeva vantaggio dalle comunicazioni marittime con il mare e con l'Etruria. E la notizia che nel 495 il primipilare M. Laetorius antenato di C. Laetorius tribuno della plebe nel 471 fu prescelto ai consoli patricii nel dedicare il tempio di Mercurio e creò il *mercatorum collegium*, sebbene sia assai discutibile dal lato cronologico, porge un dato pregevole e degno di fede in quanto ci dà la prova indiretta della preponderanza dei plebei nei commerci.[1] A questi, in complesso, era quasi estranea la classe dei patricii, che si occupava solo di agricoltura e di guerra, eppoi anche di cause forensi.

Non curarsi di commerci, fu specialmente per i primi secoli della Repubblica una delle caratteristiche fondamen-

ἦν, καὶ τεθραμμένος ἐν πολλῇ ταπεινότητι καὶ ἀπορίᾳ. In Livio II 55, 4 si legge soltanto: *ad Voleronem Publilium de plebe hominem quia quod ordines duxisset negaret se militem fieri debere lictor missus.* Tuttavia anche Livio II 23 presenta come ridotto all'estrema miseria quel *nexus* che è prima causa della origine del tribunato; di lui pure si dice *ordines duxisse.*

[1] Liv. II 27, 6. I due Laetorii sono forse sdoppiamento di una sola persona.

tali delle classi che prendevano parte al governo della pubblica cosa.

Il *plebiscitum Claudium* del 218, con cui si impediva ai senatori di avere navi capaci di trasportare più di trecento anfore, sebbene determinato da lotta di classe, richiamava in fondo i senatori a quel tenore di vita che, se non era stato ancora fissato da una legge speciale, lo era però dal *mos maiorum.*[1]

Il minuto commercio in modo particolare, fu sempre considerato indegno dei Quiriti e lasciato a persone di umile condizione.[2] D'altro canto, è presumibile che la ricchezza acquistata con i commerci abbia favorito le ambizioni politiche di taluni dei plebei. Ed è ovvio il pensiero che fra i più agiati di questa classe siano stati pur scelti i primi tribuni.

Questa supposizione trae vigore da varii accenni. Una delle più vetuste famiglie dei tribuni è quella dei Licinii. Ora noi vediamo che da tempi abbastanza antichi, ossia dal 377-67 circa a. C., i Licinii, avevano raggiunta quella ricchezza per cui furono famosi in tutto il corso della Repubblica.[3]

Ciò rispetto alla prima metà del IV secolo, ossia per il tempo successivo alla catastrofe Gallica, in cui la storia del tribunato entra nel periodo della piena credibilità. Ma condizioni sostanzialmente non diverse sono presupposte anche per il più vetusto.

[1] Liv. XXI 63, 1.

[2] Cic. *de off.* I 42, 151: *mercatura autem, si tenuis est, sordida putanda est; sin magna et copiosa, multa undique adportans multisque sine vanitate inpertiens, non est admodum vituperanda. . . . omnium autem rerum, ex quibus aliquid adquiritur, nihil est agri cultura melius* cet.

[3] Si pensi a Licinio Strabone violatore della sua stessa legge che limitava a cinquecento gli iugeri che era lecito possedere (Liv. VI 36, 11. Val. Max. VIII 5, 3. Plin. *n. h.* XVIII 17).

* * *

I dati tradizionali sul carattere militare dei tribuni del tribunato meritano per altri motivi di essere presi in grande considerazione.

Stando a Varrone, il nome di tribuni stava in diretta relazione con l'omonimo ufficio militare.[1] Certo è degno di nota che, stando alla tradizione comune, il tribunato della plebe sorse da movimenti di secessione che hanno pure carattere militare.[2]

La tradizione canonica intorno al sorgere del tribunato suppone che sino dal principio la plebe abbia avuto magistrati pure plebei. Tuttavia in opposizione ad essa, ve ne è un'altra, la quale presuppone che primi, anzi frequenti difensori della plebe siano stati patricii. Alcune versioni, che ottennero anche esse di diventare canoniche, sanno infatti dell'aiuto che alla plebe fu prestato da Sp. Cassio tre volte console (485). E a parte l'*eques* Spurio Melio (439), più tardi si parla del patrocinio del patricio Manlio Capitolino, il quale per ciò fu detto *parens plebis* (385 a. C.).[3]

Con codeste tradizioni sta pure in relazione quanto ci è riferito sul costante favore dimostrato verso i plebei dai consoli patricii Horatii e dai Valerii detti perciò *Poplicolae*.

È pur degno sia ricordato che, stando ad una versione, che fu soffocata dalla canonica, Sp. Cassio non era stato console, bensì un tribuno della plebe.[4]

[1] Varr. *d. l. L.* V 85.

[2] Liv. III 49 sqq. Cfr. Cic. *de leg.* III 8, 19: *inter arma civium et occupatis et obsessis Urbis locis procreatum. de rep.* II 62; cfr. Sall. *Iug.* 31, 17.

[3] Liv. II 41, 7; IV 13; VI 14.

[4] Val. Max. VI 3, 2 cfr. con Liv. II 41.

Ancora più significativo è il fatto che per il 448 si dicono tribuni della plebe i due patricii Sp. Tarpeio ed A. Aternio, che figurano come consoli per l'anno 454.

Con tali tradizioni si connettono infine quelle che parlano del patricio Minucio Augurino come undecimo tribuno della plebe (a. 439 a. C.).[1] Ciò è pur presupposto per il 401. Anche per codesto anno si parla del tentativo di cooptare i patrici per i posti di tribuno rimasti vacanti. Non essendo riuscito il tentativo, si sarebbero nominati *patricorum opibus* i plebei C. Acutius e M. Lacerius. Fenomeno possibile in via generica, anche se l'assegnazione cronologica ed i particolari sono sospetti.[2]

A noi manca disgraziatamente il modo di esercitare una critica del tutto rigorosa sul valore di queste varie tradizioni. Dal complesso dei dati ora riferiti è però giustificata la domanda se nei tempi più antichi il patronato della plebe a Roma, come in tante altre regioni, non sia stato assunto da persone appartenenti al patriziato e se codesta condizione di cose non sia venuta a cessare solo quando la plebe, costituitasi come saldo organismo politico, si sentì abbastanza forte per scegliere nel suo stesso seno i suoi difensori, più tardi i suoi magistrati.

Certo la tradizione afferma ad ogni modo l'ingerenza del patriciato nelle elezioni delle magistrature plebee.[3] E se i particolari sono aggiunzioni dell'annalistica posteriore, se le indicazioni cronologiche non sono precise, in complesso si accenna ad un fenomeno degno di fede.

[1] Liv. IV 16.

[2] Liv. V 10, 11.

[3] Per il periodo più vetusto rimando al passo già citato di Livio IV 11 ad a. 410 a. C. Nell'ultimo secolo della Repubblica ciò costituisce una preoccupazione costante da parte della *nobilitas*.

Con esso si riconnette quanto è narrato rispetto alla legge Duillia (449) ed alla Trebonia (448), che imponeva l'elezione comiziale per tutti i dieci tribuni e che escludeva la *cooptatio,* la quale nascondeva il pericolo di intrusione di persone dedite al patriciato.[1] Che se è pur dato di dubitare della determinazione cronologica della rogazione Publilia relativa all' elezione dei tribuni della plebe nei comizi tributi (471), è però vero che in un dato momento la plebe cercò liberarsi da quella preponderanza che i patricii esercitavano nei comizi curiati e centuriati.

Che persone di condizione relativamente umile sieno talora riuscite ad occupare il tribunato, sia nei tempi più vetusti, sia nei più recenti, è ben naturale. E quello che si è verificato in tutti i tempi ed in tutti i paesi, ove sono esistite lotte sociali. È però assai probabile, oserei dire certo, che i maggiori impulsi alla candidatura al tribunato siano quasi sempre venuti dalla milizia. Questa rivelava infatti gli uomini più robusti, coraggiosi in guerra, tenaci anche in pace nel pretendere che venissero rispettati i diritti mano mano ottenuti a favore della plebe, non meno costanti nel pretendere per essa nuovi vantaggi.

Con l'origine militare dei tribuni si accorda forse anche il fatto che dai tempi più antichi l'attività tribunicia si esplicò nel porre ostacoli all' opera dei consoli, allorchè procedevano a reclutare i plebei e con il chiedere per mezzo di leggi agrarie la divisione dei terreni, che in seguito a vittoriose campagne, erano stati tolti al nemico (*ager publicus*).

Abbiamo osservato che non v'è motivo di negare che sino dai primi anni il tribunato sia stato ricoperto anche dai plebei di condizione agiata. Aggiungiamo che ciò diventa cer-

[1] Liv. III 65; cfr. V 10.

tezza dal secolo IV in poi. Licinio Stolone autore insieme al collega Sextio delle leggi che dischiusero il consolato ai plebei, era imparentato con la gente patricia dei Fabii.[1] E dalla legge Canuleia del 445 si ricava che codeste alleanze di famiglia erano frequenti, sicchè occorreva regolarle con norme di legge.[2] Così P. Licinio, primo ad essere creato nel 400 a. C. *tribunus militum consulari potestate* era fratello uterino di un patricio Cornelio.[3]

* * *

Ove possedessimo in maggior misura i nomi dei tribuni della plebe, assai probabilmente potremmo stabilire che a partire dalle leggi Licinie-Sextie del 367 l'aver già ricoperto il tribunato favorì la successiva occupazione delle magistrature curuli. Ciò veniva ad ogni modo facilitato dalla edilità plebea, alla quale, per effetto delle stesse leggi, ove si stia alla tradizione, si creava in modo simmetrico l'edilità curule.[4]

Ma sebbene il materiale a noi giunto per questo periodo sia estremamente lacunoso; sebbene appunto per ciò rispetto a certe famiglie si abbia notizia del consolato conseguito prima del tribunato, pure siamo in grado di verificare che diverse stirpi plebee raggiunsero realmente le supreme magistrature curuli solo dopo aver per qualche tempo coperto le plebee.[5] Fenomeno, o per meglio dir norma che dal III secolo in là divenne costante rispetto alle stirpi plebee e che di rado non venne osservata.

[1] Liv. VI 34, 5.
[2] Liv. IV 1 sqq.
[3] Liv. V 12, 9 sq.
[4] Liv. VI 42.
[5] V. s. p. 242 sgg.

In seguito all'importanza conseguita dal tribunato, divenuto di fatto magistratura dello Stato, e non più di una sola classe sociale, questo, al pari dell'edilità plebea, fu sempre più ambito scalino per conseguire le più alte funzioni politiche. Dalla fine del IV secolo in poi, si costituì un gruppo di stirpi plebee, da cui sorse con il tempo la *nobilitas* di questa classe. L'ammissione di nuovi elementi fu resa difficile dalle vecchie stirpi.

Elementi stranieri extra urbani o anche cittadini, che conseguita la ricchezza si erano alleati con genti patricie, o con potenti stirpi plebee non mancarono certo d'infiltrarsi. Notiamo ad es. i *Flavii* (fino dal 327 e dal 323), un *L. Furius* nel 308, forse un liberto o cliente degli omonimi patricii, nel 300 gli *Ogulnii*, nel 299 i *Curii*, uno *Scantius* nel 293, un *Pullius* nel 249, *C. Flaminius* nel 232, *Scantinius* nel 227, *Metilii* nel 217, un *Cincius* nel 204, i *Porcii* sino dal 199 e così di seguito. Ma per molto tempo si affermarono ancora alcune fra le vecchie stirpi come i *Duilii*, gli *Iunii*, i *Licinii*, i *Marcii*, i *Pomponii*.

Le barriere frapposte dagli elementi urbani e dalle casate già pervenute da qualche generazione erano però deboli di fronte alla pressione di nuove stirpi. E l'arrivo di persone di condizione originariamente umile fu favorito sempre più dal successo della politica mondiale romana.

* * *

Abbiamo testè accennato all'enorme infiltrazione di elementi stranieri in Roma sino dal tempo di Scipione Emiliano ed al continuo aumento del numero di famiglie di origine extra urbana. Possiamo ora aggiungere che di

pari passo con questo fenomeno si manifestò l'arrivo alla magistratura plebea di persone di condizione assai modesta.

È bensì vero che allorquando gli scrittori Romani esprimono il loro giudizio sull'umiltà dei natali occorre essere molto cauti nell'interpretare le loro parole. Per un *Romano de Roma,* qualunque cittadino non fosse nato nell' *Urbs* aveva origine modeste.[1] Il disdegno romano non si estendeva soltanto agli abitanti di regioni lontane, ma anche alle città dello stesso Lazio. Di questo dispregio le traccie durarono sino all'età augustea, anzi sino all'Impero.[2]

Se per esempio a proposito di Calidius, che fu eletto tribuno nel 98 e che grazie all'aiuto dei Cecilii Metelli conseguì la pretura, si osserva che era persona di condizione *longe inferior,* è ovvio d'altra parte osservare che dal momento che veniva considerato come il *patronus* di codesta familia superbissima, non era di natali tanto umili.[3] La sua inferiorità consisteva nel fatto che non era di stirpe urbana e che, come Perperna, il console del 130, apparteneva in origine ad una città come noi diremmo di provincia. Così non sappiamo se Cicerone, ove parlando di Curiatius, il tribuno che nel 138 fece imprigionare i consoli P. Cornelio e D. Iunio lo dice: *homo omnium infimus et sordidissimus tribunus plebis,*[4] esprima un biasimo morale o politico ovvero alluda anche all'umiltà dei suoi natali.

Conosciamo troppo bene il linguaggio che Cicerone usa verso i suoi nemici e le persone appartenenti a partiti popolari per prendere sempre alla lettera le sue espressioni.

[1] Interessante sotto questo aspetto è l'orazione ciceroniana *pro Plancio.*

[2] Basti ricordare il disprezzo che M. Antonio triumviro affettava per Augusto perchè era nato da madre Aricina, Cic. *Phil.* III 15.

[3] Cic. *pro Plancio* 29, 69. Val. Max. V 2, 7.

[4] Cic. *de leg.* III 20.

Accuse di questo genere erano mosse verso coloro che non avevano la fortuna di nascere, per così dire, entro la cinta Serviana. I nemici di Cicerone e di Mario rinfacciarono spesso a costoro di essere di Arpino e di non vantare nobile prosapia,[1] così come i principi ed i nobili dell'età di Napoleone credevano umiliarlo chiamandolo il « Corso ».

Tuttavia in certi casi è certo che le censure degli antichi si riferivano non solo all'origine extra-urbana dei tribuni, ma anche alla loro bassezza di natali. Mario, il grande Mario, divenuto tribuno nel 119 era figlio di modesti contadini, anzi di giornalieri. Mario si procacciò mezzi per proseguire nella carriera politica con quel genere di commercio con cui gli appaltatori, allora come in tutti tempi, prosperavano.[2] Ed il papiro di recente scoperto ad Oxyrhynchos, in cui a proposito di A. Gabinio tribuno nel 139 si legge: *verna*[e nepos, porge modo di ben comprendere che cosa Cicerone voglia dire, ove parlando di codesto personaggio, lo definisce: *homo ignotus et sordidus.*[3]

Sappiamo troppo poco intorno ai vari personaggi che dall'età Graccana sino a quella di Silla presero parte alle violenti rivoluzioni politiche scatenate dal tribunato. Appariscono in questo frattempo molti nomi di stirpi sino allora oscure, delle quali alcune non emersero nei tempi successivi. Ma quasi sempre siamo incapaci di decidere se si tratti di Italici di condizione agiata, oscuri solo di fronte alla republica Romana, ovvero di forestieri, che alla condizione di

[1] Cic. *pro Sulla* 8, 24 ed in altre orazioni.

[2] Oltre ai passi citati nelle mie *Ricerche* p. 211, i quali documentano l'estrema umiltà di natali di Mario, negata da qualche moderno, v. Plin. *n. h.* XXXIII. Iuven. VIII 245 sqq. Cass. Dio fr. 95. Non si tratta di leggenda ma di realtà.

[3] V. s. p. 90.

extra-urbani aggiungevano grande umiltà di natali. Il fatto però che nel 99 a. C. al tribunato poterono aspirare *C. Furius* figlio di un liberto[1] ed *Equitius* di Firmum nel Piceno, che stando alla tradizione antica era un avventuriero fuggito dall'ergastolo,[2] lascia pensare che durante i torbidi, a cui Silla invano sperò di pôr riparo, fenomeni di tal natura si siano spesso ripetuti.

La limitazione che Silla pose alla potestà tribunicia, che richiamò alle sue antiche funzioni, il fatto che egli, con il ripristinamento di antiche condizioni, stabilì che chi aveva coperto il tribunato divenisse incapace di aspirare alle cariche curuli,[3] determinò per gli anni in cui tali restrizioni ebbero valore, l'effetto di trattenere persone di buona famiglia dall'aspirare alle magistrature plebee.[4]

Non è certo casuale che fra l'81, in cui la legge di Silla fu sancita, ed il 76, in cui cominciò ad essere combattuta da Cn. Sicinio (un discendente, per quel che sembra, di quel C. Sicinio, che che nel 493 era stato il primo ad occupare tale

[1] V. s. p. 92 s. v.

[2] V. s. p. 80 s. v.

[3] V. sopratutto Liv. et Sall. apud Ascon. p. 58 K. S. Pseud. Ascon. p. 200. App. *b. c.* I 100.

I dati sulla tribunicia potestà scemata da Silla ha raccolti e discussi J. Lengle *Untersuchungen ueber die sullanische Verfassung* (Freiburg i. B. 1899) p. 11.

[4] Non è il caso di dar peso alla circostanza che fra il 75 ed il 70, in cui la tribunicia potestà fu del tutto ristabilita, si trovino fra i tribuni persone di buona famiglia, come ad es. un Opimio ed un Cecilio Metello per il 75, un Licinio Macer per il 73 (cfr. per il 72-71 il titolo che accenna alla *lex Visellia CIL.* VI 31590.

A partire dall'anno 76 a. C. la *lex Cornelia* sulla diminuzione della tribunicia potestà era già stata combattuta dai tribuni Sicinio e Quinzio (v. s. p. 173; 192). Anzi nel 75 il console C. Aurelio Cotta avea fatta approvare una legge che: *paulum tribunis plebis non potestatis sed dignitatis addidit.* Asc. p. 569 cfr. p. 59 K. S.

magistratura), nella tradizione superstite compaiono come tribuni un *Herennius,* persona, come dice il nome stesso di origine non romana, che fu un cagnotto del terribile dittatore,[1] ed un *Terpolius,* rispetto al quale Asconio dice *contemptissimum nomen.*[2]

* * *

Nel 70 a. C., essendo consoli Pompeio e Crasso, la tribunicia potestà veniva interamente restituita in tutta la sua efficacia.[3] Perciò alla magistratura plebea tornarono di nuovo ad aspirare tutte le famiglie dell'antica nobiltà. Che anzi tanto più fu necessario aspirarvi in quanto si rendeva sempre più necessario frenare le tendenze di quanti sostenevano principi adirittura rivoluzionari. L'esame dei tribuni fra il 70 ed il 44, in cui Cesare fu ucciso, rivela il doppio fenomeno di stirpi adirittura ignote accanto ad esponenti di nobili casate.[4]

Per il 71 abbiamo il piceno *Lollius Palicanus,* per il quale espressamente si rilevava che era nato *humili loco.*[5] Nel 69 un *Cornificius* urbano ma, per quello che sembra, di mode-

[1] V. s. p. 96.

[2] Ascon. p. 72 K. S. Non è chiaro se le parole di Asconio esprimano in generale discredito verso tutti coloro che furono eletti tribuni *post infractam tribuniciam potestatem* ⟨*a*⟩ *Sulla.*

Con la differenza che v'era fra le persone che avevano occupato il tribunato, prima della diminuzione della tribunicia potestà per opera di L. Silla e quelle che lo coprirono negli anni immediatamente successivi, si spiega anche il passo di Cicerone *pro Sestio* 3, 6 in cui, parlandosi del padre di P. Sestio, tribuno fra il 100 e l'81, si mette in rilievo la circostanza: *qui cum tribunus plebis primus inter homines nobilissimos temporibus optimis factus esset* cet.

[3] V. ad es. *Perioch. Liv.* CXCIX. Cic. *de leg.* III 9, 22; 11; 26. Plut. *Pomp.* 22.

[4] Cfr. al riguardo Plut. *Cato Minor* 20.

[5] Sall. *hist.* IV fr. 43, 12 Maur.

stissima origine.[1] Ignoti sono in gran parte i tribuni del 67 e lo sono del pari molti fra quelli degli anni successivi; fra i quali notiamo ad esempio per il 60 un *C. Herennius,* che da Cicerone è detto *homo egens et nequam.*[2] In complesso i collegii tribunicii di questi anni paiono realmente costituiti da gente di picciol conto.[3]

Per alcuni dei tribuni di questo periodo, ad esempio per a Q. Mucio Orestino[4] e per Vatinio (59 a. C.), Cicerone muove accusa di sfacciata venalità.[5] Ma Mucio si era collegato con i nemici di Cicerone e Vatinio fu ad ogni modo un uomo di valore, di cui Cesare seppe trar partito. Lo stesso Cicerone, dopo averlo più a lungo svilaneggiato, ne assunse la difesa.

Anche per *Numerius,* per *Atilius Serranus* tribuni del 57 Cicerone dice espressamente che erano tribuni venali.[6] Ma sebbene sia assai probabile che parecchi fra i tribuni di questa età e delle successive (43-42 a. C.) siano stati uomini di non grande autorità,[7] non è lecito ricavare l'estrema umiltà delle loro origini dalla venalità di cui sono talora accusati.

[1] Cfr. *Ricerche* II p. 184 n. 3.

[2] Cic. *ad Att.* I 18, 4: *C. Herennius quidam* ib. I 19, 5.

[3] Anche dal passo in cui Plinio *n. h.* XVI 8 parla delle sedizioni tribunicie (evidentemente quelle dell'ultimo secolo della Repubblica) è forse dato ricavare che egli ha in mente tribuni abietti.

[4] Ascon. *in toga cand.* p. 76; 79 K. S.

[5] Cic. *in Vat.* 38.

[6] Rispetto ad Attilio Serrano v. ad es. Cic. *pro Sestio* 34, 74; 40, 86; 43, 94 cfr. inoltre *pro Plancio* 5, 12. Su lui e sul collega Numerio v. Ascon. *in Pis.* p. 10 K. S.

Anche di Q. Pompeio Rufo, il tribuno del 52, Cicerone pare dica (stando ad Asconio p. 43 K. S.) che era *mercenarius.* Su *C. Baebius* tribuno nel 111 corrotto da Giugurta *magna mercede* v. Sall. *Iug.* 33, 2.

[7] Cic. *Phil.* X 10, 22; XII 8, 20; XIII 12, 26.

Sul titolo dato di *latro* ad Insteius cfr. s. p. 257 n. 1. Quello di *rusticus et agrestis* dato a Decidius Saxa ed a Cafo si riferisce sopratutto alla loro origine esterna, *Phil.* X 10, 22; XI 5, 12.

La venalità non sta sempre in diretto rapporto con la povertà ed umiltà dei natali. Nel 54 ad es. Roma fu scandalizzata per la turpe venalità dei consoli Domizio Enobarbo e Appio Claudio, che pure appartenevano a grandi famiglie.[1] La venalità dei tribuni trovava pieno riscontro in quella di consoli del tempo;[2] la loro corrutela politica rispondeva pienamente alla bassezza dei costumi. Nel 52 un subalterno dei tribuni (un *viator*), avendo istituito un postribolo in casa sua, vi invitava a convito i tribuni e lo stesso console Cecilio Metello Scipione.[3] Tuttavia alla corruttela dei magistrati non corrispondeva la decadenza della stirpe italica.

Erano gli anni in cui Cesare conquistava le Gallie!

Quanto ai giudizi di Cicerone non v'è da farvi troppo fondamento. Egli spesso loda persone che sembrerebbero di piccolo conto, solo perchè gli furono amiche durante le contese per il suo processo ed il suo rimpatrio.[4]

Parecchi tra i tribuni non sono d'altronde noti. Ma nemmeno da ciò v'è motivo di trarre eccessive conseguenze sulla umiltà delle loro origini. Su dieci tribuni due o tre emergevano, mentre gli altri erano, come spesso avviene in tutti i corpi collegiali, figure secondarie, talora semplici teste di legno, che agivano sotto l'impulso di altri, di cui eseguivano i disegni e subivano la volontà. Oppure erano persone di quel-

[1] Cic. *ad Att.* IV 18, 2; *ad Q. fr.* II 2, 3; III 3, 2.

[2] Cesare, come è noto, comperò consoli e tribuni v. ad es. Suet. *Caes.* 23. Crasso faceva lo stesso. Era forse diverso Pompeio?

[3] Val. Max. IX 1, 8.

[4] V. ad es. Cic. *pro Milone* 33, 91; *pro Sestio* 34, 75; *post red. in sen.* 8, 21; *Phil.* III 23, ove nomina i tribuni che lo difesero.

Fra i tanti passi in cui Cicerone nel giudicare amici o nemici, mostra di agire a seconda dei sentimenti del momento o di opportunità avvocatesche, v. s. a p. 18 quanto in tempi diversi e in modi fra loro opposti dice di C. Alfius, che fu tribuno nel 59.

la categoria, che si suol chiamare « giudiziosa », che avevano ambito il tribunato o per vecchia consuetudine di famiglia e per più facilmente dare la scalata alle cariche curuli.[1]

Delle circa ottocento persone che sino all'età sua avevano coperto il consolato solo la decima parte, osservava Cicerone, si era resa illustre per gesta compiute (*gloria digna*).[2] Fra i cento ministri che nel corso di uno o due decenni si avvicendano nel governare uno Stato moderno, quanti lascieranno nome duraturo e passeranno alla Storia?

* * *

Rispetto alle antiche istituzioni, che avevano sino allora favorito lo sviluppo della Repubblica, Roma era certo, per dirlo con Cicerone, una città *senescens*.[3] Nel tribunato vi fu quella medesima decadenza che abbiamo altrove constatata per la pretura ed il consolato. Accanto però a persone di scarsa importanza, troviamo uomini notevoli, sia per meriti personali, sia in grazia delle cospicue famiglie di cui facevano parte.

Nel 62 è infatti tribuno Porcio Catone, detto poi l'Uticense, e accanto a lui un Caecilio Metello. Un Domizio Calvino lo fu nel 59; un Antistius Vetus ed un Rutilius

[1] Fra le persone eminenti per altri, aspetti, ma che come tribuni della plebe non ebbero alcuna importanza, e che ricoprirono il tribunato (107 a. C.) per tradizione di famiglia o per semplice ambizione, mirando a più facilmente ottenere le magistrature curuli, v'è Licinio Crasso, il celebre oratore divenuto console nel 95. Intorno al quale CICERONE *Brut.* 43, 160 dice: *multae deinde causae, sed ita tacitus tribunatus, ut, nisi in eo magistratu cenavisset apud praeconem Granium, idque nobis bis narravisset Lucilius, tribunum plebis nesciremus fuisse.*

[2] CIC. *pro Plancio* 25, 60.

[3] CIC. *ad Q. fr.* II 15, 5.

Lupus nel 56, Terenzio Varrone nel 54, un Licinio Crasso nel 53, un Aurelio Cotta nel 49.

Nel complesso, i nomi dei tribuni di questo periodo, ad esempio dal 58 al 53, per i quali ne conosciamo talora la maggioranza, mostrano non solo la prevalenza di persone nuove, ma anche il fatto assai significativo che il partito ottimate quanto il rivoluzionario si valevano per fini politici di codesti elementi. Un *Ampius* (63), un *Fabricius* (62), un *Q. Ancharius* (59), un *Furnius* ed un *Ninnius Quadratus* (58), più tardi un *L. Clodius* (42 a. C.), erano amici del Senato e di Cicerone, così come un *Munatius Bursa* (52), un *Labienus* (63), un *Insteius* (42 a. C.) abbracciavano l'opposto partito cesariano.

Il prender possesso degli sgabelli tribunici diventò sempre oggetto di lotta fierissima fra il partito popolare ed il senatorio e così nel 45, quello cesariano conduceva al tribunato *Ventidius Bassus,* il futuro luogotenente di Antonio, il vincitore dei Parti, vale a dire un valoroso soldato, ma che al pari di Mario, di Salvidieno e di altri personaggi di codesta tempra, era sorto da umilissima condizione ed era arricchito facendo il commercio dei muli.[1]

E nel 45 salì pure al tribunato *Pontius Aquila,* uno fra gli uccisori di Cesare, che di Cesare durante il tribunato al pari di *Epidius Marullus* e di *Caesetius Flavus* tribuni nell'anno seguente, fu acerrimo nemico. Ignoriamo l'origine di Cesezio e di Marullo. In compenso sappiamo che Ponzio Aquila apparteneva ad una ricca famiglia di Sutri. Egli possedeva ad es. l'isola di Nisida fra Napoli e Pozzuoli, che da Cesare fu poi donata alla sua amante Servilia, madre di Bruto.[2]

[1] Cfr. nelle mie *Ricerche* II p. 226.

[2] Cfr. *CIL.* XI 3253 col. 2 l. 12. V. il mio volume *Dalle guerre Puniche* etc. p. 324.

L'umiltà dell'origine di taluno di questi tribuni non costituisce per sè stesso una prova che essi fossero piuttosto Italici anzichè di qualche altra regione già romanizzata. Tuttavia il fatto che nel 44 a. C. sotto il reggimento di Cesare vediamo tribuno della plebe il celtibero *L. Decidius Saxa,* il quale era stato un *castrorum metator,* è ovvio il pensiero ove Cicerone inveisce contro le persone favorite da M. Antonio accenni a soldati degli eserciti di lui divenuti o prossimi a diventare tribuni.[1]

Nè questi soldati dovevano sempre essere le persone volgari come Cicerone, acciecato dalla passione sua e del suo partito, vorrebbe farci credere. *L. Decidius Saxa,* come appare da Cesare, era un soldato di sperimentata capacità. Forse lo stesso è da dirsi per altri, come Insteius e Cafo.[2]

La carriera delle armi, molto più che ai tempi di Mario e di Appuleio, apriva la via agli onori. Mercenari come Fuficius Fango, schiavi come Philippus Barbarius diventavano governatori e pretori, il pastore Salvidieno, divenuto abile generale, era designato al consolato.[3]

Per gli anni che dal 42, in cui Antonio ed Ottaviano sconfissero Cassio e Bruto a Philippi, vanno al 23, in cui Augusto assunse annualmente la tribunicia potestà, che sino dal 36 gli era stata conferita a vita,[4] ci è giunto solo il nome di quattro tribuni. Ciò si spiega forse con il fatto che durante codesti anni di guerre civili, le contese del foro

[1] Cic. *Phil.* X 12. Cfr. s. p. 217.

[2] Caes. *b. G.* I 66. Su lui v. Muenzer in PW. *RE.* IV col. 2271. Non so se *Insteius,* il tribuno del 42 che Cicerone chiama *fortis latro* (*Phil.* XII 20) sia da identificare con *M. Insteius,* uno dei comandanti della flotta di M. Antonio durante la guerra Acziaca, Plut. *Ant.* 55.

[3] Rimando alle mie *Ricerche* II p. 223 sgg.

[4] Rispetto al 36 a. C. v. *Res gestae Divi Aug.* II 21; App. *b. c.* V 122. Oros. VI 18. Per il 23 v. *Fast. Cap.* ad a.

e dei comizi perdettero di valore di fronte a quelle sostenute con le armi nei campi di battaglia. Sopratutto dopo che nel 43 P. Titius aveva proposta la creazione dei *tresviri reipublicae constituendae,* il tribunato aveva perduta qualunque importanza effettiva.

Da qualche tempo, i tribuni erano puri esponenti della volontà di coloro che li creavano od erano scelti fra persone di modeste origini.

Il reggimento imperiale si appressava a grandi passi. Non era più questione di sapere chi con maggior vigoria avrebbe agitate le folle, ma se il figlio di Pompeio ed Emilio Lepido sarebbero o no riusciti ad imporsi e sopratutto se dalla lotta sarebbe uscito vincitore M. Antonio ovvero Ottaviano. Si spiega quindi come i quattro tribuni, di cui ci è giunto il nome fra il 42 ed il 23, siano un ignoto *C. Falcidius* (40 a. C.) autore della famosa legge sui legati, un *Nonius Balbus,* forse un Campano, che ebbe il coraggio di difendere Ottaviano in Senato contro il console Sosio amico di M. Antonio; lo spagnuolo *Pacubius* autore, come notammo testè, di plebisciti adulatori verso Augusto (27 a. C.) e finalmente *C. Thoranius* figlio di un libertino (25 a. C.).

Ove sin dal principio il tribunato fosse stato ricoperto da persone di umile nascita, nei suoi estremi aneliti sarebbe ritornato alle sue origini.

Questa osservazione ove colpisse nel vero, non rappresenterebbe però tutta quanta la realtà. L'importanza assunta dal tribunato durante l'ultimo secolo della Repubblica, l'ingerenza di esso in tutto ciò che si riferiva, sia al governo della Città, sia a quello delle provincie, l'accentramento in Roma degli affari di tutto il mondo, già trattati per il passato dal Senato e che erano ormai regolati secondo l'influenza di tribuni talora venali, fece sì che persino gli avanzi delle

antiche genti patricie, le quali desideravano partecipare alla pubblica cosa, passarono talora nel campo ultra democratico.

La restaurazione sillana dopo pochissimi anni aveva fallito. Il governo era in mano dei democratici anzi dei rivoluzionari. Non rimanevano che due vie: od atteggiarsi, benchè patrici, a patroni della plebe, come (stando alla tradizione rimaneggiata appunto nell' ultimo secolo della Repubblica) avevano fatto nei tempi più vetusti, più o men leggendari, Spurio Cassio e M. Manlio Capitolino, oppure fare la *transitio ad plebem* e diventare tribuni della plebe. Questa seconda via, già prescelta da un Servilius verso il 209 e più tardi, a quanto pare, da Sulpicio Rufo, fu seguita da Clodio e da Dolabella il genero di Cicerone.

La fortuna non fu però favorevole a codesti patrici divenuti plebei, i quali fanno ripensare ai principi latifondisti dei tempi nostri, fautori per ambizione personale delle tendenze socialiste. Il successo spettava invece a coloro, che riuscendo a comporre diverse classi e tendenze, sapevano valersi del prestigio del patriciato per proteggere e dominare quegli elementi democratici, di cui il tribunato era stato assertore.

V.

Accanto alla provenienza ed alla condizione sociale delle stirpi tribunicie, interesserebbe conoscere la condotta politica anzi il programma familiare, che venne mano a mano proseguito dalle singole schiatte.

È noto come molte genti romane si siano per generazioni mantenute fedeli alle idee ereditate da padre in figlio. Riuscirebbe utile stabilire sino a qual punto codesto fenomeno esercitò una data direzione rispetto alle vicende del tribunato.

Occorre però tosto il pensiero che simile ricerca non può condursi a fine senza tener conto dell'ulteriore carriera e delle gesta di quei tribuni che raggiunsero altre magistrature curuli e sopratutto divennero pretori e consoli. Indagini siffatte, che implicherebbero l'esame di tutta la storia di Roma, sono state sino ad oggi condotte solo per alcune genti, o meglio per dati individui.[1] Noi non possediamo ancora una *prosopographia* della Repubblica romana!

In via di massima è lecito constatare che codesta continuità di contegno e di programma ebbe realmente luo-

[1] A parte rare memorie sulle vicende di qualche gente romana, non disponiamo che delle ricerche egregie del Drumann, che si riferiscono però all'ultimo secolo della Repubblica, di una memoria sulla *gens* Valeria e di una serie di articoli assai pregevoli distesi sopratutto dal Muenzer nella nuova *Enciclopedia* del Pauly-Wissowa. Altri lavori di questo genere sono in generale antiquati.

A questo genere di studi, che promette maggior messe di quello che a prima vista appare, non ha preso parte notevole, per quanto io so, alcun erudito italiano.

go non solo rispetto al patriciato ma anche alle più vetuste stirpi della nobiltà plebea. L'esame delle gesta dei Cassii, degli Iunii Bruti,[1] li rivela costantemente severi, ed è fenomeno che trova riscontro nella muta ed abituale rigidità dei patricii Manlii e Postumii, nel carattere popolare dei Valerii.

Se disponessimo di maggiori indicazioni sulle stirpi tribunicie, potremmo estendere le osservazioni che ci è dato fare rispetto ai Cassii, agli Iunii testè ricordati, ai Sempronii, ai Livii, forse agli Octavii, eppoi, a proposito dei Papirii ed a quanto pare dei Minucii. Certo i Cassii manifestarono tendenze assai severe, i Minucii si atteggiano a difensori della costituzione,[2] i Papirii plebei appaiono essersi di regola spinti arditamente nella via delle riforme democratiche.[3] Fenomeni di questo carattere è lecito pensare si siano verificati assai di frequente rispetto a quelle famiglie che, come ad es. gli Aelii Tuberones, si attenevano alle vecchie norme e consuetudini del popolo Romano.[4]

È però ovvio pensare che codesta legge, per cui C. Gracco fu il continuatore dell'opera di suo fratello, per cui i Decii e gli Icilii si rivelano fra i più tenaci tribuni, per cui i Servili e gli Iuni si atteggiavano a difensori della libertà repubblicana, si sia mano a mano indebolita con il sopraggiungere di tante nuove stirpi, le quali non avevano estese tradizioni di famiglia e che giungevano al tribunato appunto in virtù di nuove condizioni politiche e di nuove idee.

Le nuove stirpi, arrivate per virtù di idee sempre più

[1] Rispetto ai Cassii v. Cic. *Verr. act.* I 10, 30; *Phil.* II 11, 26; *de leg.* III 16, 35. Rispetto ai Bruti v. s. p. 102.

[2] Sui Minucii v. s. p. 135.

[3] Sui Papirii v. Cic. *ad fam.* IX 21.

[4] V. ad es. Val. Max. IV 4, 8.

avanzate o che miravano a raggiungere il tribunato solo con fini personali, senza essere avvinte da vecchie tradizioni di famiglia, contribuirono assai probabilmente a distruggere quelle caratteristiche di continuità a cui i più vecchi Quiriti erano avvezzi.

Tuttavia codeste vecchie tradizioni non scomparirono del tutto senza lasciare traccia.

Come discendente degli antichi Iunii e Servilii, Bruto meditò l'uccisione di Cesare ed il ristabilimento dell'oligarchia repubblicana. Ed ancorchè camuffato da tribuno della plebe, Clodio continuò la tradizione secolare dei Claudii prepotenti, ma che in fondo erano stati sempre favorevoli a riforme d'indole democratica. Così un Sicinio nel 76 a. C. osò per il primo tentare di ristabilire la tribunicia potestà scemata da Silla. Nulla esclude, come abbiamo più volte notato, che egli fosse un discendente di quel Sicinio, che nel 493, l'anno in cui il tribunato sorse, fu uno dei due primi magistrati plebei. Ma se anche non lo era, lo stesso suo nome gli impose, come dovere la lotta per richiamare in vita la tribunicia potestà. Così la discendenza dagli Iunii Bruti e dai Servilii indusse Bruto ad atteggiarsi a discendente di chi aveva espulso i re e di Servilio Ahala uccisore di Sp. Melio, che aveva pure aspirato al regno.

VI.

Assai più complesso del raccogliere e classificare il materiale da cui risulti la condizione sociale dei tribuni della plebe e la loro patria d'origine, è stabilire lo sviluppo della loro autorità, ossia determinare come e quando da semplici difensori di privati, ed anzi di quella classe plebea che non partecipava per nulla al governo della cosa pubblica, i tribuni siano diventati magistrati. Magistrati, si intende, non solo per tutelare la plebe e per esercitare la loro autorità su ciò che con questa aveva rapporto, ma di tutto lo Stato, ed in ogni questione che si riferisse alla totalità dei Quiriti.

***

Nell'iniziare questo studio preparatorio sia concesso osservare che rispetto alla storia della maggiore magistratura plebea si incontrano quei gravi ostacoli, che rendono del pari assai difficile la comprensione di tutte le antichità politiche romane. Polibio, avremo più volte occasione di rilevarlo, constatava l'armonia e l'equilibrio, che esisteva fra i vari organi e poteri dello Stato romano; ed i moderni, inspirandosi allo scrittore greco, si sono spesso studiati ristabilire come codesta grande macchina funzionasse.[1]

Essi hanno esaminato le singole testimonianze, hanno procurato stabilire i rapporti fra le varie istituzioni, poteri

[1] Polyb. VI 4-18.

e magistrature. Molti scrittori hanno inoltre cercato descrivere lo svolgimento storico e le varie trasformazioni di reciproci rapporti; mentre altri, primo fra tutti Teodoro Mommsen, con mente e con intendimenti giuridici, hanno tentato ricostituire la stessa teoria della costituzione romana.

L'opera monumentale e profonda del Mommsen, in misura maggiore di altre scritture, ha esercitata ed esercita tuttora una grande e legittima efficacia sulla produzione scientifica. Ma sebbene codesta opera fondamentale sia destinata ancora per molto tempo a servire di guida nello studio del diritto pubblico romano, non è da negare che in più di un caso parte da presupposti incerti e non tien conto sufficiente di alcuni fenomeni che più che con il diritto si collegano con la storia politica.

Nel ricostruire le istituzioni politiche romane tanto il Mommsen quanto una serie infinita di altri scrittori, non si preoccupano abbastanza del fatto che noi possediamo un materiale non solo scarno ed inesatto, ma assai spesso mutilo, specialmente per taluni di quei periodi in cui le istituzioni politiche si andarono rapidamente trasformando o raggiunsero per certi lati il loro pieno sviluppo.

Per limitarci alla storia del tribunato, di cui qui ci occupiamo, occorre alla mente che nella narrazione delle guerre Sannitiche, come della prima lotta contro Cartagine, i testi antichi si mostrano più che altro preoccupati di esporre le vicende esterne e che di rado accennano alle interne. La storia della costituzione ci viene poi affatto meno per il periodo che da Pirro va fino alla prima guerra Punica.

Per ristabilire codesta storia perduta, ricorriamo quindi ad integrazioni, che ci concedono rari accenni alle interne contese ed a provvedimenti di Stato presi dal 218 all'anno 167 a. C., con il quale ci vengono a mancare i libri di Livio.

Altre notizie si riferiscono saltuariamente ad età successive, sopratutto alla ciceroniana.

Date codeste gravi lacune, considerato che la tribunicia potestà, sia nei rapporti urbani, sia come organo di Stato anche fuori del Urbs e nel rispetto dei nuovi *cives*, compì appunto il suo ciclo fra il 286 ed il 218, ossia in un periodo rispetto al quale ben poco sappiamo sulla sua attività, è ovvio il pensiero che è vano distendere opera storica che aspiri a compiutezza e che indichi volta per volta le lacune e magari le incongruenze della tradizione.

Con maggior ragione queste osservazioni hanno valore per quelle trattazioni nelle quali il sentimento della realtà e dello svolgimento storico è sacrificato all'idea di una ricostruzione, sia pur possente, ma di carattere più strettamente giuridico.

La storia costituzionale di tutti i popoli dimostra che istituzioni, le quali a primo aspetto appaiono durevoli e quasi inalterate, sono invece sottoposte, come tutte le cose umane, a mutazioni più o meno rapide o lente. Sotto un certo aspetto, le istituzioni politiche sono comparabili ai ghiacciai Alpini, che ad un osservatore inesperto appariscono immobili, ma che in realtà sono fiumi aventi lento ed impercettibile movimento.

Nè questo movimento, per quanto continuo, è uniforme. Come sull'Alpi nuove bufere, nuove valanghe, ne modificano mano a mano la forma esterna, come nuovi soffi di vento alterano la superficie del mare, così nella storia di tutte le costituzioni, a movimenti di svolgimento o di rivoluzione succedono reazioni conservative più o meno vigorose.

Oltre a ciò, nella storia della costituzione e della legislazione romana si verifica il fenomeno, non sempre, o per lo meno non a sufficienza rilevato, che non vi fu mai legge

approvata nei comizi che non venisse sottoposta ad ulteriori deroghe oppure conferme. È anzi pregiudizio di alcuni trattatisti del diritto pubblico romano che sia possibile fissare uno schema dallo sviluppo delle singole istituzioni senza rendersi conto adeguato delle infinite modificazioni o meglio delle vive e frequenti reazioni che vennero mano a mano ad interrompere ed a trasformare quello che sarebbe apparso il corso naturale degli avvenimenti.[1]

Cicerone, che aveva elementi per affermarlo, constatava quante volte in Roma erano state cangiate norme ed instituti.[2] Ed anche Tacito, ove con brevi tratti traccia le vicende e le caratteristiche del tribunato e della legislazione romana rispetto all'ultimo secolo della Repubblica, osservava: *et corruptissima republica plurimae leges.*[3] Di codeste *plurimae leges* a noi non è giunta che parte minima. Eppure quel che se ne è salvato o ne è riferito basta a farci comprendere quanto frequenti furono codeste mutazioni.[4]

Al che si aggiunga che l'approvazione di una nuova legge non portava sempre con sè l'effettiva abrogazione delle anteriori.

Queste rimanevano talora in uno stato, ci si permetta

[1] Il carattere non logico delle azioni umane nel corso della storia è giustamente messo in rilievo da Vilfredo Pareto *Trattato di sociologia generale* (Firenze 1916) I p. 63 sgg.

Rilevo tanto più volentieri le teorie svolte con grande conoscenza del mondo antico e del moderno dell'insigne professore di Losanna, perchè anche io sono venuto da molti anni a talune di quelle conclusioni sul non logico sviluppo dei fatti rispetto alla storia politica in generale, ed in modo speciale per ciò che si riferisce allo sviluppo delle istituzioni di diritto pubblico nella società romana.

[2] Cic. *de re publ.* III 10, 17: *vel in hac ipsa* (i. e. urbe) *miliens mutata.*

[3] Tac. *ann.* III 27.

[4] Cfr. Cic. *de off.* II 21, 75: *tot leges; pro Sestio* 25, 55: *legum multitudinem.*

l'espressione, di torpore. Da un momento all'altro potevano venir richiamate in vita. Le leggi romane, e ciò si è verificato anche altrove, vennero a formare un ammasso di disposizioni alle volte fra loro opposte e contradditorie, oggetto di nuove rogazioni, di nuove conferme. E se v'erano leggi che dagli avvocati e dagli uomini politici erano dette « morte »,[1] ciò non toglie che da avvocati e da uomini politici non fossero, ove convenisse a dati fini, di nuovo invocate. Ne porgono esempio nel campo giuridico varie disposizioni della legge delle XII Tavole. Sopratutto cospicuo è quello fornito dal processo contro C. Rabirio, per effetto del quale nel 63 a. C. si tentò richiamare norme e sanzioni da molte generazioni ormai dimenticate e che la tradizione faceva anzi risalire sino al tempo dei re.

A ciò si aggiunga che scrittori di varie età non tennero sempre conto di ciò che era già avvenuto per tempi passati, od avendo presente solo la propria esperienza, presupposero per tempi più vetusti fenomeni più recenti, oppure colorirono con particolari desunti dall'età in cui essi vivevano, le vicende dei secoli scorsi.

Tutte queste circostanze si verificano anche rispetto alla storia del tribunato.

È facile scorgere che annalisti tardivi si imaginavano i poteri tribunici del V secolo e degli altri magistrati non dissimili da quelli dell'età loro, in cui l'effettivo potere legislativo ed i comizi erano in mano dei magistrati plebei. Ed è pur dato constatare che taluni fra gli scrittori dell'età Graccana ignoravano quale fosse stata la reale fisonomia del tribunato e delle agitazioni politiche di Roma durante i secoli anteriori.

[1] Cic. *Verr.* V 18, 45.

Il tribunato, come è noto, da funzione puramente negativa, esplicata per mezzo dell'*auxilium* e della *intercessio*, si trasformò praticamente nella più grande podestà civile.

Allo stesso modo, sopratutto per virtù della *lex Hortensia* (del 287-86 circa a. C.), tutti i Quiriti vennero tenuti alla osservanza dei plebisciti, tutte le magistrature curuli si piegarono mano a mano di fronte al tribunato della plebe, il quale finì per imporsi alla stessa autorità consolare, all'*imperium maius* dei dittatori ed alla potestà censoria.

***

Intorno alle vicende ed alle trasformazioni politiche del tribunato disponiamo di materiale relativamente copioso. Ma ove lo si esamini con attenzione, si constata quanto sia dubbio o lacunoso.

A noi è giunta solo la storia di alcuni periodi del tribunato. Ci sono narrati abbondanti particolari rispetto ai primi decenni della sua esistenza; si parla spesso di tribuni anche per l'età della seconda guerra Punica e poi daccapo per il periodo dei Gracchi, infine per quello di Cicerone. Però mancano notizie già lo notammo, per quello che dalle guerre Sannitiche si stende al principio della seconda guerra Punica, durante il quale il tribunato non solo si irrobustì ma raggiunse quello sviluppo che si affermò ulteriormente per effetto della rivoluzione iniziatasi qualche decennio prima dei Gracchi.

D'altro lato le notizie che si riferiscono alle origini del tribunato porgono frequente materia di incertezza e di discussione.

Gli annalisti e gli storici del II secolo narrarono le gesta

romane tenendo presente (già lo notammo) l'ambiente storico e le norme giuridiche dell'età loro; tanto più ciò si fece da quelli del I secolo a. C. Se ci fossero giunti frammenti abbastanza estesi degli annalisti del II secolo, comparandoli con le narrazioni dell'età sillana e cesariana, avremmo dati di confronto che ci aiuterebbero a ritrovare in parte il vero.

Ma pur troppo, siamo di fronte alle vedute ed alle asserzioni di giuristi e di annalisti come Licinio Macro, che colorirono le vicende passate con le passioni politiche delle loro età. Da Licinio infatti derivano ad esempio quelle parti del libro IV di Livio in cui si conservano dati abbondanti rispetto all'attività dei tribuni della plebe del secolo V.

Inoltre la storiografia Romana cominciò a sorgere al tempo di Annibale, quando il ciclo della tribunicia potestà era prossimo a compiersi, quando la stessa dittatura, divenuta impotente di fronte al tribunato, veniva a scomparire.

Uno studio per ogni lato completo dello svolgimento della podestà tribunicia non può aver luogo senza l'esame delle lotte che esso sostenne con tutte le altre magistrature con cui venne in conflitto, anzi senza quello dell'ambiente politico, che mano a mano si andò trasformando. È mio proposito compiere codesto esame in altro lavoro più ampio e complesso in cui la competenza delle altre magistrature sia del pari discussa. Nelle pagine presenti, destinate sopratutto a raccogliere ed illustrare il materiale relativo alle stirpi tribunicie, mi limito a tracciare a titolo di complemento uno schizzo sommario sullo svolgimento del tribunato, dalle origini sino al tempo in cui si iniziò la rivoluzione, che si andò sempre più accentuando dalla fine delle guerre Macedoniche e Puniche e nei decenni che precedettero il tribunato dei Gracchi.

A distendere le seguenti pagine tanto più mi induco

dacchè, per quello che osservo, nell'opera fondamentale del grande scienziato alemanno, in cui si discorre delle varie magistrature, dei vari ordinamenti politici di Roma, le caratteristiche fondamentali e lo svolgimento dell'antico tribunato hanno avuto trattazione incompiuta e talora anche imperfetta.[1]

* * *

Esaminando nel loro complesso le notizie relative alla autorità dei tribuni ed alle loro lotte di competenza con gli altri organi dello Stato, emerge con certezza il fatto messo talora in evidenza dallo stesso Mommsen, che si tende ad assegnare ai tribuni della plebe quella stessa autorità che essi raggiunsero nel corso di lunghe lotte.

Codesta precoce potenza è affermata sino dal nascere per così dire del tribunato, allorchè si suppone che esso avesse modo di chiamare in giudizio i patrici Coriolano e Cesone Quinzio[2] ed allorchè si afferma esercitasse quell'azione nella curia e nei comizi che potè svolgere assai più tardi.[3]

Evidente anticipazione di poteri conseguiti molto più tardi abbiamo daccapo ove si legge che sino dal 421 la

[1] Se dal punto di vista giuridico lo *Staatsrecht* del Mommsen è un capolavoro, da quello della storia politica è talora discutibile. Nessuno del resto meglio dello stesso Mommsen, qua e là, mostra aver sentito come il suo sistema ha carattere dottrinario e non risponde alla successione talora rivoluzionaria dei fatti.

[2] Cfr. MOMMSEN *Roem. Forsch.* II p. 140 sgg. Cfr. LIV. II 61 ad a. 470.

[3] V. ad es. DIONYS. X 31 cfr. con LIV. III 9, 11; IV 1, 6; IV 36, 3; 44, 7. Su codesti passi v. la discussione del MOMMSEN *Staatsrecht* II[3] p. 315 sg. Degno di attenzione è il passo liviano VI 1, 6, in cui si parla dell'accusa mossa dal *tribunus plebi C. Marcius* contro il patricio *T. Fabius*, che essendo *orator*, contro il diritto delle genti aveva combattuto contro i Galli a Chiusi.

plebe avrebbe avuto facoltà di impedire la nomina di interre,[1] che nel 402 i tribuni avrebbero minacciato di carcere i consoli.[2] Noi sappiamo infatti che a codesto eccesso si giunse non prima del 151 a. C.;[3] anzi, se stiamo all'esplicita dichiarazione di Cicerone, solo nel 138 a. C.[4]

Secondo una tradizione registrata da Livio, sino dal 310 a. C. il celebre censore Appio Claudio fu similmente minacciato dalla maggioranza dei tribuni,[5] ma è ovvio il ricordo che molto della storia costituzionale di codesti anni è oggetto di dubbii. Occorre discendere sino al 214 per assistere ad attacchi violenti da parte dei tribuni contro i censori.[6] Pochi anni dopo, nel 204, allorchè il tribuno Cn. Baebius intentò processo a censori, si provvide dal Senato *ne postea obnoxia populari aureae censura esset.*[7]

Codesti esempi si potrebbero moltiplicare. Ma basterà osservare che nella tradizione il tribunato è raffigurato così potente sino dal V secolo in modo di poter assalire i senatori, mentre in realtà, per lungo tempo, esso fu solo quasi-magistratura plebea, tollerata dallo Stato patricio, riconosciuta valida solo in quanto proteggeva i plebei, porgeva *auxilium* a privati. I tribuni non avevano seggio in Senato e nemmeno presa di fronte ai patrici.[8] Ci vollero parecchi av-

[1] Liv. IV 43.

[2] Liv. V 9.

[3] *Perioch. Liv.* XLVIII.

[4] Cic. *de leg.* III 20: *quod ante factum non erat.* Cfr. *Perioch. Liv.* LV. Più tardi divenne fenomeno comune, v. ad es. Plut. *Mar.* 4.

[5] Liv. IX 34 sq. Cfr. IX 42.

[6] Liv. XXIV 43.

[7] Liv. XXIX 37, 17; cfr. Val. Max. VII 2, 6. Per le lotte successive contro i censori negli anni 169 e 168 v. Liv. XLIII 16; XLV 15, 10.

[8] V. s. p. 228. La massima: *tribunatum . . . sibi mandatum pro auxilio et libertate privatorum* è messa in bocca al tribuno Tiberio Gracco ancora nel 187, Liv. XXXIX 5, 4. Per tempi più antichi v. ad es. Liv. II 56, 18, 35.

venimenti esterni, parecchi conati legislativi prima che i tribuni salissero a tale potenza da invitare gli stessi patrici a ricorrere al loro *auxilium*,[1] da opporsi deliberatamente alla autorità del Senato ed all'imperio consolare per cose che si riferivano non soltanto alla plebe ma a tutti i Quiriti.

D'altra parte, non può negarsi che la lotta per conseguire tali facoltà si svolse in termini cronologici relativamente brevi. I punti di partenza per circoscrivere codesto periodo sono fortunatamente dati da alcuni fatti salienti: l'invasione Gallica (387 a. C.); l'approvazione delle *leges Liciniae-Sextiae* (367 a. C.) che costituiva un precedente per la concessione di una delle due sedi curuli ad un plebeo,[2] le *leges* del dittatore plebeo Q. Publilius Philo (a. 339), che non solo frenavano la *patrum auctoritas*, ma tendevano a far riconoscere il valore dei plebisciti anche di fronte ai patrici,[3] la *lex Ogulnia*, che concesse ai plebei di far parte dei più alti sacerdozi dello Stato.[4] Finalmente la *lex Hortensia* (verso il 287-286) fatta approvare dal dittatore Hortensius

[1] Esempio notevole è quello del patricio Q. Fabio *magister equitum* che ricorre all'intercessione tribunicia di fronte alla pena del capo minacciatagli dal dittatore L. Papirio Cursore, Liv. VIII 30 sqq.

Le menzioni dell'*auxilium tribunicium*, ove si parla del processo del patricio Cesone Quinzio (Liv. III 13 ad a. 461) e del decemviro Appio Claudio (Liv. III 56 ad a. 449) appartengono al periodo più o meno leggendario.

Negli ultimi secoli della Repubblica questo fenomeno diventa normale. Si pensi ai tribuni *appellati* da Scipione Asiagenus, fratello dell'Africano (Liv. XXXVIII 52, 8 ad a. 187) ed all'*auxilium* richiesto da Cesare quando era per andare proconsole nelle Gallie (Suet. 23).

[2] Liv. VI 42 sqq.

[3] Liv. VIII 12. La tradizione intorno a codeste leggi non è però del tutto sicura. Quanto ad es. è detto rispetto alla creazione di ambedue censori fra i plebei non ebbe luogo prima del 131 a. C. v. *Perioch. Liv.* LIX; *Fast. Cap.* ad a.

[4] Liv. IX 6.

convalidò ed estese il principio già affermato nel 339, che i plebisciti obbligavano alla loro osservanza tutti i Quiriti.

* * *

Rispetto al contenuto ed al significato della *lex Hortensia*, io non seguo le vedute di quei giuristi, i quali hanno di recente opinato sia inesatto quanto rispetto ad essa è riferito dalla tradizione e che sono quindi ricorsi a varie ipotesi per spiegare i testi degli antichi.

Io penso che la tradizione sia, per questo lato, assai perspicua. Essa afferma per la società politica romana del III secolo quella medesima trasformazione che per vari comuni italiani ebbe luogo dal secolo XIII in poi.

Per virtù della *lex Hortensia*, le basi politiche della società romana vennero definitivamente capovolte, così come lo furono quelle ad esempio del comune Fiorentino per effetto degli *ordinamenti di giustizia* del tempo di Giano della Bella. Dalla ineguaglianza a favore dei patrici ed a danno della plebe, si passò in Roma, come altrove,[1] a quello di ineguaglianza di diritti a favore della plebe ed a danno del patriciato. Così a Firenze i magnati, esclusi dal priorato e dai vari consigli delle arti, vennero posti in una posizione d'inferiorità sociale e politica di fronte al popolo grasso e sopratutto al minuto, che per il passato era stato oppresso.[2]

[1] V. ad es. per Samo THUCYD. VIII 21.

[2] Io reputo esatto tanto il testo di PLINIO *n. h.* XVI 37: *Q. Hortensius dictator cum plebs secessisset in Ianiculum, legem in aesculeto tulit ut quod ea iussisset omnes Quirites teneret,* quanto quello di LELIO FELICE apud GELL. *n. A.* XV 27, 4: *Q. Hortensius dictator legem tulit ut eo iure quod plebs statuisset omnes Quirites tenerentur* e quello di GAIO I 3: *postea lex Hortensia lata est qua cautum est ut plebiscita universum populum tenerent, itaque eo modo legibus* (i. e. plebiscita) *exaequata sunt.*

Il concetto della parificazione dei plebisciti alle leggi appare anche da

Nel corso di poco più di un secolo, dal 387 al 287 circa a. C., i plebei, grazie ai loro tribuni, conseguirono in Roma la piena eguaglianza. Ma da quel tempo in là non si tratta soltanto di lotte per ottenere qualche nuovo privilegio, per conquistare qualche ufficio o sacerdozio, riservato per la stessa sua natura al patriciato sia pure decadente, bensì di ulteriori invasioni di poteri a danno del patriciato.

I plebei che sino dal 445, stando alla tradizione, per questo lato non molto lontana dal vero, avrebbero conseguito il diritto di unirsi in *conubium* con i plebei,[1] si avanzano vittoriosi alla conquista ed allo spodestamento di tutti i diritti dei patrici.

La carica di edile curule, destinata forse in origine ai patrici, viene occupata da plebei, i quali, viceversa, riservano a sè soli l'edilità plebea.[2] Dal 172 a. C. in là, si hanno anzi spesso collegii consolari costituiti da due plebei, mentre non si ha più esempio di due consoli patrici. Ciò si considerò anzi anticostituzionale e non si verificò oltre.[3]

L'essere plebeo viene di fatto a creare un privilegio di fronte al patriciato, al quale non rimane che la ben meschina soddisfazione di vanterie gentilicie e di aspirare a dati sacerdozi privi di importanza politica, che più tardi

vari testi in cui si fa menzione appunto di plebisciti v. ad es. *lex Bantina* l. 7, 15; cfr. la così detta *lex Rubria* l. 29, 39; il *fragm. Atest.* 1, 19; la *lex agraria* l. 6, 43.

[1] Liv. IV 1 sqq.

[2] La prima menzione esplicita di un plebeo come edile curule è attestata per Cn. Flavio 304 a. C. Plin. *n. h.* XXXIII 17.

Ma coglie nel segno l'ipotesi del Mommsen *Staatsrecht* II[3] p. 482, seguito anche dal Seidel *Fasti aedilicii* (Breslau 1908) p. 8, che dalla voce di Festo p. 326, in cui si parla di *ludi scaenici* istituiti nel 364 a. C. (cfr. Liv. VII 1 sq.) ricava che il plebeo Popilius Laenas fu edile curule sino da quest'ultimo anno.

[3] V. ad es. Liv. XXXVII 34, 9; XXXIX 32, 7.

potevano avere qualche attrattiva per persone di vedute e di aspirazioni limitate e per la folla ignorante. Tanto è vero che nel 209 a. C. i flamini Diali avevano da molto perduto il diritto di sedere in Senato, diritto che allora fu ripristinato.[1]

La plebe costituisce ormai uno Stato entro lo Stato; il farne parte assicura una serie di vantaggi, così come nei nostri tempi il far parte di una vasta associazione socialista od operaia crea nel fatto privilegi, o per lo meno riguardi.

Di fronte a tale stato di cose è naturale che negli ultimi secoli della Repubblica, taluni patrici, pur di esercitare un potere effettivo, siano passati al plebeiato ed abbiano preso atteggiamenti più o meno analoghi a quelli che nell'età nostra sono stati più volte ed in vari luoghi assunti da latifondisti aristocratici, fautori di libertà in piazza, veri signori feudali rispetto ai propri contadini e clienti.

Sappiamo troppo poco intorno alla frequenza con cui patrici romani passarono apertamente alla plebe. Ma è probabile che codesto fenomeno si fosse di già compiuto ad esempio a proposito di Servilii sino dal 209 a. C.[2]

[1] Liv. XXVII 8. Ho discusso di ciò in queste *Ricerche* I p. 318 sgg.

[2] Sui *Servilii Gemini* patricii e plebei v. Mommsen *Roem. Forsch.* I p. 117; cfr. qui s. p. 188.

È singolare il caso di C. Servilio console plebeo nel 203 collega del patricio Cn. Servilio Cepione, il quale era già stato edile (209 a. C.) eppoi tribuno della plebe, ignorando che fosse ancor vivo suo padre, il quale aveva ricoperto magistratura curule ed era prigioniero dei Galli Boi e che nel 203 ritornò in patria. C. Servilio, coprendo quelle magistrature, aveva inscientemente agito *contra quod sanctum legibus erat*. Per scolparlo, poichè egli aveva agito in buona fede, fu *latum ad populum* (Liv. XXX 19, 9; cfr. XXVII 21, 9). Ora tutto ciò si spiega solo ammettendo che Servilio, credendo morto suo padre, avesse creduto aver la capacità di fare la *transitio ad plebem*. In questo senso v. anche F. Stella Maranca *Il tribunato della plebe dalla lex Hortensia alla lex Cornelia* (Lanciano 1901) p. 66.

Il nome di qualcuno fra i tribuni è quello stesso di celebri genti patricie. Ma in qualche caso non si tratta di vere e proprie *transitiones ad plebem,* ma piuttosto di individui che discendevano da antichi liberti e clienti di quelle stesse famiglie. Ciò è ad esempio lecito stabilire rispetto a Claudii Marcelli, *tribuni plebis,* ad es., nel 204 e nel 171.[1] Figlio di un liberto era Furius tribuno nel 99.[2] Ignoriamo se sia o no diverso il caso di quel Cethegus, contemporaneo di Lucullo, di cui abbiamo sopra partitamente discorso.[3]

È stato più volte esposto il dubbio che fosse in origine un patricio il celebre oratore Sulpicio Rufo, che fu poi tribuno della plebe nel 88 a. C. Le *transitiones ad plebem* di Clodio e di Dolabella sono troppo note, perchè se ne torni qui a fare particolare menzione.

[1] Sui Claudii Marcelli v. Cic. *de orat.* I 176.

[2] App. *b. c.* I 33.

[3] V. s. p. 219.

Casi di questo genere, che non siamo sempre in grado di risolvere, si hanno ad esempio rispetto a Furius tribuno nel 308 (v. s. p. 90), ai Manlii 107, 69 (v. s. p. 128), ai Cornelii (v. s. ad a. 82 p. 67), a Quinctius tribuno nel 74 (v. s. p. 172), ed a Valerii ad a. 195, 188 (v. s. p. 205).

VII.

Quali erano le funzioni originarie dei tribuni della plebe? In quali circostanze e modi la loro attività si andò mano a mano estrinsecando?

Si è osservato che codeste funzioni ed attività variarono dal tempo in cui essi da tutori della plebe divennero magistrati plebei dello Stato romano e attorno a questi due periodi fondamentali si sono raggruppate le manifestazioni della *tribunicia potestas.*[1] Si è inoltre affermato che per il periodo anteriore alla *lex Hortensia,* la loro opera si esplicò particolarmente su questi tre punti:

nel diritto di agire con la plebe, magari contro il volere dei magistrati curuli;

nell'esercitare il diritto negativo di intercessione, di fronte ai decreti dei medesimi magistrati, alle rogazioni ed ai senatoconsulti;

infine nel diritto di coercizione e di giurisdizione.

Questi criteri sono pienamente giusti. È però da considerare che le forme iniziali dell'attività tribunicia perdurarono in fondo in tutti i tempi e che vi fu più un'estensione di tale potestà verso tutti i cittadini, di fronte a tutti i poteri dello Stato, che una vera trasformazione radicale delle facoltà originarie. D'altro canto se lo schema

[1] Cfr. Mommsen *Staatsrecht* II[3] p. 272 sgg.

Rimando a quanto ho scritto in proposito nella mia *Storia critica di Roma* II e nelle mie *Ricerche sulla storia e sulla geografia dell'Italia antica* (Torino 1908) p. 307 sgg.

sopra esposto dell' attività tribunicia risponde all' ordine logico, non rispecchia sempre il reale svolgimento storico dei fatti.

Cerchiamo adunqne di formarci un' idea di questo sviluppo attraverso il periodo della libera Repubblica, dal V secolo al tempo dei Gracchi, in cui la tribunicia potestà pervenne a quel fastigio che fu daccapo ed ancor più violentemente raggiunto negli ultimi decenni della Repubblica.

Rispetto a questa questione i dati degli antichi vanno esaminati con molta cautela. Essi ci rappresentano, come abbiamo testè detto, i tribuni del V secolo forniti delle medesime armi, che vennero adoperate dall'età dei Gracchi sino a quella di Cesare. Più che da singoli passi, la verità sgorga dall'esame di condizioni generali, che tracciarono un dato cammino allo svolgersi dell' attività tribunicia.

Il tribunato della plebe nacque all' ombra del tempio di Cerere, ed assai probabilmente fu preceduto dall'edilità plebea. Gli edili plebei, durante un certo periodo della Repubblica furono gli ausiliari dei tribuni; in tempi successivi salirono a dignità gerarchica più alta, sebbene non abbiano di fatto autorità e potenza maggiore.

La ragione di questa maggiore dignità degli edili della fine della Repubblica e dei primi secoli dell' Impero risiede forse nelle funzioni originarie degli *aediles*, che a Roma, come in varie città del Lazio, furono dapprima i più alti magistrati in tempo di pace. L'*aedilis*, ossia il custode dell'*aedes sacrae*, sembra avere avuto nella civiltà latina quell' autorità che in varii distretti dell' Europa moderna, per lo meno sino al secolo passato, ed in certi Stati anche ai dì nostri, hanno avuto parroci e curati. In tempo di guerra, consoli, pretori e dittatori comandavano con le armi; in tempo di

pace i sacerdoti avvincevano con il culto le folle ed esercitavano su tutti un efficace governo.

Non è necessario un lungo discorso su tal materia ove si considerino i fatti che ho altrove esaminati a proposito dell'autorità civile dei pontefici nel periodo più vetusto dello Stato romano.[1]

Flamini, auguri, pontefici ed il *rex sacrorum* governarono lo Stato patrizio di Roma in tempo di pace. Gli *aediles* di Cerere ebbero uguale funzione politica rispetto alla comunità plebea, composta di umili persone, che avevano lor centro presso l'Aventino. Cerere, la dea del grano, costituiva il culto principale per questa classe, che dai cereali traeva occupazione e nutrimento. Ed accanto a Cerere era adorato Mercurio, il dio del lucro, del piccolo commercio, che forniva i mezzi fondamentali per nutrirsi, per vivere.[2]

La prima resistenza contro i patrizi da parte di servi liberati, di clienti privi di patroni, di forestieri importati con la guerra e di stirpi avventizie, che non avevano personalità politica, continuò a svolgersi all'ombra del tempio di Cerere, che rimase la dea plebea per eccellenza e che appunto perciò, per molto tempo, fu adorata in regione esclusa dal pomerio della città patricia.

I plebei avevano ricercato ed ottenuto protezione dai patrici; ed anche stando alla tradizione, verso la metà del V secolo, patrici sarebbero stati cooptati tribuni; tribuni sarebbero persino stati i consolari A. Aternio e Sp. Tarpeio. Così tribuni plebei sarebbero stati eletti con l'aiuto e con il favore di patrici, i quali per lungo tempo continuarono ad avere aderenze presso le classi bisognose di assistenza,

[1] V. quanto ho particolarmente esposto in queste *Ricerche* I p. 273 sgg.
[2] Cfr. in queste *Ricerche* I p. 273 sgg.

obbligate a prendere un imprestito e ad usura il grano e gli altri mezzi necessari alla sussistenza materiale.[1]

Aggiungiamo che la mancanza di cognizioni giuridiche, diremo meglio l'incapacità giuridica e mentale di difendersi e di trattare affari giudiziarii e la necessità riconosciuta dalla legge di avere un patrono obbligarono ancora per molto tempo i plebei a valersi dell'opera dei patrici. I legami di patrono e cliente in molti casi si disciolsero assai lentamente. Ci volle molto tempo prima che plebei, arrivati a governare lo Stato, fossero in grado di esercitare per questo lato un'efficace concorrenza con i patroni patrici. Stando alla stessa tradizione ciò si compì verso i tempi di Appio Claudio, del plebeo Cneo Flavio e del console pur plebeo Sempronio *Sophus*, vale a dire verso gli anni 312-304 a. C.[2]

I primi tribuni della plebe, ossia i primi « caporioni » non furono magistrati. Furono capi, se stiamo alla tradizione, di protestanti. Solo la grave minaccia di staccarsi dallo Stato, di cercare nuovi sedi, indussero i patrici a considerare il danno che ad essi sarebbe derivato dall'incremento che i popoli nemici, da cui erano circondati, avrebbero ricevuto dai loro antichi servi e clienti.[3] Si riconobbe quindi alla plebe il diritto di essere assistita da capi, i quali, pur non partecipando, come già vedemmo, alle sedute del Senato e tanto meno essendo rivestiti della qualità di magistrati, avevano tuttavia modo di essere informati di ciò che nella curia si decideva rispetto ad argomenti che avessero interesse anche per la plebe.

I tribuni della plebe, dice un'informazione degna di fede,

[1] V. s. p. 264.
[2] Liv. IX 46, 4. Cfr. in queste *Ricerche* I p. 218 sgg.
[3] Liv. II 24 sqq.

che abbiamo già sopra riferita, udendo presso la porta del Senato ciò che era stato deciso nei rapporti della plebe, avevano cognizione dei fatti sui quali esercitavano, occorrendo la loro *intercessio,* il loro veto.[1]

* * *

Ma in quali casi codesto potere puramente negativo si esplicava? Quali erano le precipue occasioni per cui i tribuni avevano diritto di convocare il *concilium plebis,* di non essere interrotti e di prestare il loro *auxilium* ai plebei che ne facessero richiesta?

Dalla tradizione che, sia pure esagerando ed accentrando, dipinge al vero uno stato di cose che durò a lungo e che si prolungò in parte sino ai tempi in cui sorse l'annalistica, la quale sia pure imperfettamente ne serbò memoria, apprendiamo che due furono sopratutto le occasioni per cui i tribuni della plebe avevano opportunità di agire:

in tempo di pace porgevano protezione contro i plebei afflitti e torturati da usura;

nell'occasione di leve militari e durante la guerra prestavano mano forte e protezione contro l'uso e l'abuso dei magistrati curuli.

A queste due circostanze fondamentali si aggiunse la protezione della ingenuità dei plebei che i patrici, come nel caso tipico di Verginia, avrebbero talora tentato di asservire e ricondurre alla antica condizione di schiavitù.

La tradizione presuppone che incentivo alla prima secessione della plebe sia stato il maltrattamento di un veterano oppresso dai debiti, dall'usura, divenuto *nexus,* fug-

[1] V. s. p. 228.

gito dal carcere. E questo racconto tipico risponde nelle linee essenziali alla verità schematica di fatti che, dato il carattere dei Romani assai portati in ogni età all'usura, si ripeterono periodicamente ed assai di frequente.[1]

La tradizione afferma che questo stato di cose venne ad un tratto a cessare nel 326 per effetto di una *lex Poetelia.* Essa, in questo caso, non risponde però del tutto al vero. Tale stato di cose, sia pure regolato meno duramente, perdurò sino a tarda età. La differenza sta in ciò: che nelle disposizioni che rispecchiavano le originarie e durissime condizioni civili, il debitore divenuto *nexus addictus,* poteva anche essere ucciso, mentre in tempi successivi, la *sectio bonorum* si andò sempre più sostituendo a quella del corpo del debitore.[2]

Il tribuno della plebe non aveva certo modo di abolire la prigione per i debiti, ma poteva sorvegliare che le sanzioni della legge non fossero rese più aspre. Ma per mezzo di un'agitazione mantenuta costantemente e con zelo, sia con leggi contro l'usura, sia con occupazioni di *ager publicus,* il tribunato cercò procurare i mezzi materiali di sussistenza, per cui i plebei debitori non corressero così facilmente pericolo di perdere la libertà, di venir chiusi nell'ergastolo, e di essere venduti come schiavi, perchè insolventi, *trans Tiberim.*

* * *

Mezzo precipuo per un popolo militare di sottrarsi ai bisogni materiali erano la guerra e la preda. Ora nei tempi più vetusti i generali potevano, pare, liberamente disporre di essa

[1] Liv. II 23 *et passim.*

[2] Liv. VIII 28. Cfr. invece Liv. XXIII 14. Sall. *Cat.* 33 e nelle mie *Ricerche* I p. 111.

sia confiscandola a beneficio del pubblico erario, sia dedicando templi agli dei autori della vittoria, sia gratificando compagni d'arme.

Ma mano a mano, la plebe cercò far valere i suoi diritti al controllo ed alle partecipazioni degli utili di guerra. Da un certo punto di vista generico, se non sono esatte rispetto ai singoli anni a cui sono riferite, rispondono tuttavia al vero le notizie di agitazioni tribunicie per far condannare i capitani, i quali avevano deposta la preda nell'erario o se ne erano valsi per procurarsi la protezione della divinità a cui si erigevano tempi e si consacravano doni.[1]

In guerra poi il plebeo correva un altro pericolo: il capitano supremo disponeva della vita e della morte dei suoi militi; ed in tempo di pericolo e tumulto si chiedeva che tutti i cittadini si arruolassero.

È vero che gli eserciti più vetusti erano costituiti da clienti e da volontari, e che di questo ordinamento si serbarono a lungo le traccie.[2] Ma non è men vero che in tempo di *tumultus* tutti i cittadini erano obbligati ad arruolarsi (*dare nomen*).[3]

Ciò tornava specialmente grave (la tradizione lo mette in rilievo) per i poveri che disponevano al più di un piccolo campicello, che non avevano modo di ararlo, che recandosi a

[1] Può darsi che la tradizione colga nel segno ove afferma che Camillo fu chiamato in giudizio dal tribuno Apuleio in causa della destinazione della *praeda Veientana,* Liv. V 32. I dubbi che io ed altri abbiamo esposti in proposito, oggi dopo più matura riflessione, mi paiono privi di valore.

Manca del resto (nonostante le giuste osservazioni del Mommsen *Roem. Forsch.* II p. 446 sgg.) un'esauriente ricerca intorno al tempo ed al modo in cui si mutarono le norme e le facoltà dei generali Romani rispetto alla *praeda* ed alle *manubiae.*

[2] Ho messo in evidenza questo fenomeno nella mia *Storia critica* II p. 491 sgg.

[3] Liv. II 23; 24 sqq.

combattere lasciavano i propri figli nella più squallida miseria ove la preda di guerra non li compensasse della perdita del raccolto e delle razzie del nemico.

Una delle funzioni precipue dei tribuni fu appunto quella di proteggere i plebei contro l'abuso dell'*imperium* militare, sia con l'impedire le leve, sia con invitare i plebei alla resistenza, sia con il chiedere conto ai generali dei maltrattamenti usati verso i militi.

Ma se codesta protezione era utile in tempo di pace, durante la campagna militare era meno efficace. La disciplina romana era severissima. Ciò non ostante, i tribuni si sforzarono di aumentare la loro protezione verso i plebei per il caso di guerra. E poichè l'opera loro riusciva sopratutto utile allorchè si procedeva alle reclute, lo Stato patrizio ricorse come a mezzo infallibile alla nomina dei dittatori. Di fronte al dittatore o *magister populi* era sospeso qualunque diritto di intercessione. Questi aveva pieno diritto di vita e di morte sui suoi militi, non limitato nei tempi più antichi dalla *provocatio ad populum*, che la tradizione fa risalire sino al secolo V, anzi, con evidente anticipazione, siano all'età dei re.[1]

Questa limitazione del diritto di intercessione da parte dei tribuni condusse a lotte continue verso la stessa dittatura. Ma occorsero secoli prima che questa si dichiarasse vinta e sparisse come strumento irrugginito di fronte alla prepotenza dei tribuni della plebe. Durante le guerre Sannitiche (a. 325 a. C.), come si apprende dall'episodio del dittatore Papirio e del suo maestro dei cavalieri Q. Fabio, la dittatura affermava ancora i suoi terribili poteri. Solo allora si comincia a parlare di « considerazione », di « ri-

[1] Cfr. Liv. I 26, 8.

guardo ». Ma non si accenna a riconoscimento di diritto da parte del dittatore verso i tutori della plebe.[1]

La tradizione suppone che il ristabilimento del tribunato della plebe ebbe luogo nel 449 a. C., in seguito al sopruso di un decemviro, che, folle di amore, avrebbe voluto dichiarare sua schiava una fanciulla plebea nata da ingenui, ed aggiunge che il tribunato sarebbe sorto da un movimento militare.

Dal lato schematico, se non dal cronologico, questo racconto merita fede. Sia o no autentico il racconto di Verginia, sia o no la ripetizione di una storiella che si riferiva per gli stessi tempi rispetto ad Ardea, il fatto, raccontato a proposito della prepotenza del decemviro Appio Claudio ha valore paradigmatico. Con la necessità di proteggere la libertà dei plebei, che arbitrariamente si mirava a mettere od a rimettere, a seconda dei casi, nella condizione di servitù, si collegano tanto l'istituzione dei decemviri del 451-450 a. C. quanto la posteriore magistratura dei *decemviri stlitibus iudicandis*, i quali, come ho fatto valere altrove, ne sono i diretti e legittimi continuatori.[2]

* * *

Uno dei punti più salienti nella storia del tribunato è verificare se esso abbia avuto carattere puramente civile o

[1] Liv. VIII 35. Cfr. le parole del dittatore: *Quirites vicit disciplina militaris, vicit imperii maiestas, quae in discrimine fuerunt. non noxae eximitur Q. Fabius, qui contra edictum imperatoris pugnavit, sed noxae damnatus donatur populo Romano, donatur tribuniciae potestati, praecarium, non iuxtum auxilium ferenti.*

[2] Cfr. in queste *Ricerche* I p. 97 sgg.

se sino sul suo nascere sia stato esercitato da persone aventi attribuzioni militari.

Negli ultimi secoli della Repubblica il tribunato della plebe è una magistratura per eccellenza urbana. Il tribuno non si poteva assentare per più di una notte da Roma. La sua casa doveva essere sempre aperta, affinchè in qualsiasi momento egli fosse in grado di prestare l'*auxilium* a chi ne lo richiedesse.[1] Qualunque funzione militare è estranea al tribuno. Egli non ha *imperium militiae*. Anche più tardi, secondo le norme che Varrone reputava corrette, ma che nel fatto venivano dimenticate o deliberatamente violate, il tribuno aveva bensì l'*ius prehensionis*, ma non quello *vocationis*.[2]

Il pretore, il console, esercitavano la loro autorità, a seconda del caso, in città oppure nella zona di guerra, ma il tribuno della plebe era invece investito della sola potestà civile, in origine dell' *ius cum plebe agendi*. Per lo meno non aveva facoltà d' intralciare nel campo l'*imperium* del magistrato curule superiore. Se lo faceva, ciò avveniva in quanto stando a Roma nella curia o nel comizio controllava e denunziava la natura delle operazioni del comandante militare di fronte ai diritti dei cittadini.

Ma tutto ciò non rappresenta affatto la prima e più an-

[1] Dionys. VIII 87. Gell. *n. A.* XIII 12, 9. Macrob. I 3, 8. Serv. *ad Aen.* V 738. Cass. Dio XXXVII 43; XLV 27; XLVI 49. Cfr. Mommsen *Staatsrecht* II³ p. 291, che particolarmente insiste sul carattere topografico del tribunato; ma che a torto, secondo il mio avviso, lo considera come un tratto originario e permanente.

[2] Varr. apud Gell. *n. A.* XIII 12, 6. Il confronto del passo varroniano con quello di Laelius Felix apud Gell. *ib.* XV 27, 4, in cui si dice *tribuni autem neque advocant patricios, neque ad eos referre ulla de re possunt,* (mentre Varrone l. c. afferma che i tribuni abusivamente *non modo privatum sed etiam consulem in rostra vocari iusserunt*) prova che Lelio porge schemi praticamente sorpassati ed è utile per giudicare del valore reale di codesto autore rispetto ai passi in cui discorre dei *comitia* e del *concilium*.

tica fase della potestà tribunicia. All'opposto, i tribuni della plebe conservarono per un certo tempo un'ingerenza anche in cose di guerra. C. Gracco, volendo dare un esempio dell'antica potenza dei tribuni, citava il caso di una guerra sostenuta da Roma contro un popolo vicino perchè da questo si era appunto offeso un tribuno della plebe.[1] Ciò accenna, pare, a funzioni di un tribuno fuori della Città, e noi vediamo che tanto per il 310, al tempo di Fabio Rulliano e del passaggio della selva Ciminia,[2] come per il 204, allorchè il primo Scipione Africano si preparava a salpare dalla Sicilia alla volta dell'Africa,[3] ai due generali furono inviati legati fra i quali v'erano anche tribuni della plebe. Un caso analogo è raccontato a proposito di M. Coelio (a. 48 a. C.) Cass. Dio XLII 24 extr.

Un quarto esempio di questo medesimo genere è dato dal racconto della *sponsio Caudina*. Stando alla narrazione di Livio, i due tribuni Q. Melius e Livius cercarono impedire la *deditio* non solo dei consoli ma anche la propria, sebbene riconoscessero che *spondendo pacem servassent exercitum populi Romani.*[4] Stando a Cicerone *qui tum tribuni pl. erant, quod eorum auctoritate pax erat facta, dediti sunt.*[5]

[1] Plut. *C. Gracch.* 3.

[2] Liv. IX 36.

[3] Liv. XXIX 20, 11.

Casi affatto speciali sono il notissimo arrivo dei tribuni che, dopo la rottura delle pratiche con il Senato, si condussero nel campo di Cesare (v. ad es. Caes. *b. c.* I 5 sqq.) e quello simmetrico dei tribuni che accompagnarono Pompeio in Oriente allorchè scoppiò la guerra civile (Cic. *ad Att.* IX 6, 3). Tanto in un caso che nell'altro, vi è situazione anormale. L'*imperium* dei magistrati non si può esercitare nell'*Urbs*. La presenza dei tribuni è la garanzia della legittimità della loro funzione. Cfr. anche Cass. Dio XLVI 32 per il tempo anteriore al triumvirato, ad a. 43 a. C.

Non cito il caso del *tribunus pl.* che voleva trattenere *Claudius Pulcher* dal combattere (a. 249 a. C.) dacchè il testo liviano è troppo succintamente riferito in Servio *ad Aen.* VI 198.

[4] Liv. IX 8, 13.

[5] Cic. *de off.* III 109.

Generalmente si ammette che codesti tribuni siano da assegnare al 320 a. C. in cui nel Senato si sarebbe discussa la convalidazione della *sponsio Caudina.*[1] Ma poichè i consoli L. Papirio e Q. Publio *Philo* entrarono in carica poche settimane dopo la *sponsio,* ossia vari mesi prima del consueto termine iniziale della magistratura,[2] i tribuni in parola devono aver esercitata la loro potestà nel 321. Lungi dall'essere magistrati puramente urbani, avevano accompagnati i consoli nella spedizione contro i Sanniti.

In fatti di codesta natura non è da scorgere, come si è pensato, eccezioni, le quali, ove si ammettesse il carattere strettamente urbano del tribunato, non troverebbero congrua spiegazione.[3] All'opposto, è da riconoscervi traccie palesi del carattere originario del tribunato, sorto, come già facemmo notare, dalla rivoluzione militare, costituito in origine come appare chiaramente anche dal racconto tradizionale della seconda secessione, dal tribunato militare.[4]

Per effetto di accordi fra le magistrature plebee e le curuli, di compromessi, che davano occasione a Polibio di ammirare l'armonia della costituzione romana, il carattere militare del tribunato scomparve. Così si modificarono le competenze di altre magistrature, ad esempio degli edili della plebe.

I tribuni della plebe, salvo il caso della celebrazione delle *feriae Latinae,* in cui tutti i magistrati si recavano sul monte

[1] Così avevo anteriormente fissato anche io seguendo ad es. il Niccolini (v. p. 113, 120, 146).

[2] Ciò risulta con tutta chiarezza dal racconto di Livio IX 7, 10 sqq. ed 8, 1.

[3] Per questo, come per altri punti, le mie vedute stanno in opposizione con quelle del Mommsen *Staatsrecht* II³ p. 292 sg.

[4] Liv. III 51, 6: *ita decem numero tribunos militares creant.*

Albano, non poteva uscire da Roma. Ma ciò ebbe luogo per una ragione inversa da quella per cui i sacerdoti, ossia i pontefici massimi ed i flamini, riuscirono invece a rompere il divieto di uscire dall'Urbs per assumere comandi e governi di provincie.

L'origine militare del tribunato risulta poi indirettamente da vari altri fatti. Sino dal 311 infatti, i tribuni L. Atilio e C. Marcio facevano approvare la legge che dava al popolo il diritto di crearsi quei tribuni *militum* che allora erano nominati a discrezione di dittatori e di consoli. Nello stesso anno, l'altro tribuno M. Decio fece pure approvare la creazione dei *duumviri navales.*[1] Due leggi di cui non si capirebbe l'iniziativa tribunicia anzichè di consoli o pretori, ossia di magistrati rivestiti di *imperium,* ove si annettesse che i tribuni non avevano alcuna facoltà di ingerirsi in questioni relative al comando di eserciti ed alla difesa della costa marittima.

Considerazioni analoghe suggerisce la notizia che verso il 286 gli abitanti di Thurium nella Magna Grecia onorarono con una statua ed una corona aurea il tribuno della plebe C. Aelius, il quale aveva fatto decretare la guerra contro il lucano Stenio Stallio, che due volte li aveva assaliti.[2] E con l'ingerenza tribunicia, anche in questioni d'indole internazionale e non solo urbane, si spiega forse il fatto che i tribuni della plebe si intromisero acchè la vedova di Attilio Regolo cessasse di martoriare per rappresaglia gli ostaggi Cartaginesi.[3]

[1] Liv. IX 30.

[2] Plin. *n. h.* XXXIV 32.

[3] Diod. XXIV 12. Questo fatto rende dubbia la tesi del Mommsen *Staatsrecht* II[3] p. 292 che i tribuni *plebis* non potessero porgere il loro *auxilium* ai non cittadini.

Il carattere extraurbano del tribunato della plebe appare anche dalla partecipazione che essi presero alla fondazione di colonie ed alla costruzione di vie. In ciò non è a vedere solo un fenomeno sviluppatosi all'età dei Gracchi, bensì la prosecuzione di atti di autorità, che erano già riconosciuti validi da tempo anche più antico.

Sino dal 194 il tribuno M. Bebio Tamphilus prendeva parte alla colonizzazione di Siponto da lui fatta dedurre, allo stesso modo che più tardi C. Gracco dirigeva personalmente la fondazione di Cartagine.[1] È anzi ovvio il pensiero che codesta partecipazione diretta dei tribuni risalisse da tempi molto più vetusti, sebbene manchi, per quanto ho presente, una esplicita notizia al riguardo.

Con l'ingerenza del tribunato in cose militari si spiega inoltre un complesso di leggi ed interventi anche per età posteriori, sia che si parli della nomina di duci mandati a combattere in via ordinaria o straordinaria nelle provincie[2] e dell'abrogazione dei loro comandi,[3] sia che si controlli la loro condotta[4] in relazione ai concittadini[5] ov-

[1] Liv. XXXIV 45. Nulla esclude, tutto fa anzi pensare, che questo fenomeno dati dai tempi più antichi.

[2] Ad es. Liv. XXVI 25 ad a. 211; XXX 27 ad a. 202; 41, 4; XXXI 50 ad a. 200; XLI 40 ad a. 201. App. *Pun.* 112 ad a. 147.

[3] Ad es. Liv. XXVII 20 sq. ad a. 209.

[4] Lasciando da parte periodi meno certi, si pensi al processo mosso contro Postumio verso il 290 (Dion. Hal. XVII-XVIII 5) ed alla multa inflitta a P. Claudio Pulcher, il console vinto a Drepana nel 249, *Schol. Bob.* p. 337 O.

[5] V. ad es. Liv. XXVIII 45; XXIX 20 ad a. 205-204; XLI 6 sq. ad a. 178; XLII 21 sq. ad a. 172; XLIII 8 ad a. 170; *Perioch. Liv.* XLIX ad a. 149.

L'intervento dei tribuni della plebe a difesa dei cittadini sotto le armi è antichissimo. Ne abbiamo un esempio a proposito del tribuno Cominio, che al tempo delle guerre Sannitiche difese la pudicizia di un *cornicularius* offesa dal tribuno M. Laetorius Mergus Val. Max. VI 1, 11 v. s. p. 66. Con interventi di tal natura si ricollegano anche le leggi Porciae, v. s. p. 168.

vero ai soci [1] e la distribuzione della *praeda*, sia che si appoggino o no le pretese di coloro che chiedevano l'esenzione dal servizio militare,[2] sia che i tribuni approvino o contrastino le dimande dei generali vittoriosi di conseguire l'onore del trionfo,[3] sia che infine si proponga guerra o pace.[4]

Ove si ponderino tutti codesti elementi, si vede che i poteri straordinari raggiunti dai tribuni della plebe nel-

[1] A parte ciò che è affermato per tempi più vetusti, ad es. per l'età di Camillo (Liv. V 32 ad a. 391) si tengano presenti le accuse mosse dai tribuni a Manio Acilio Glabrione vincitore di Antioco Liv. XXXVII 57 ad a. 189 ed il processo degli Scipioni XXXVIII ad a. 187 sgg.

Rientra in codesta categoria di fenomeni quanto si legge nella *Perioch. Liv.* LV: *C. Matienus accusatus est aput tribunos pl. quod exercitum in Hispania deseruisset, damnatusque sub furca diu virgis caesus est et sexertio nummo venit.* Cfr. Front. IV 1, 10.

Non si tratta già di un processo condotto sotto la presidenza dei tribuni (come giustamente osserva il Mommsen *Strafrecht* p. 43) ma di un semplice ed infruttuoso appello ai tribuni. Però ciò avviene in quello stesso anno (138 a. C.) in cui due tribuni conducono in carcere i consoli per non aver voluto esimere dal servizio militare dieci persone da essi favorite, *Perioch. Liv.* ib.

[2] Ciò è affermato dai tempi più antichi. V. ad es. Liv. XXV 5 ad a. 212; XLII 32 ad a. 171; *Perioch. Liv.* XLVIII ad a. 151 a. C.

[3] Si pensi alle contese tribunicie sul trionfo di Emilio Paolo Liv. XLV 36 sqq. ed al tribuno che tentò strappare dal *currus triumphalis* il console Claudio che trionfava sui Salassi, il quale potè compiere la cerimonia grazie alla figlia vestale che salì sul *currus* del trionfatore. Cic. *pro Caelio* 34. Val. Max. V 4, 6. Cfr. Suet. *Tib.* 2.

Sulla consuetudine dei tribuni di opporsi ai trionfi militari v. in generale quanto si fa dire dal proconsole Manlio nel 187, Liv. XXXVIII 47, 1.

[4] L'*indicere bellum* ed il fare la pace consecutiva nel diritto costituzionale più antico spettava *ex auctoritate senatus* al *populus* raccolto nei *comitia centuriata*. Ancora nel 171 a. C. la guerra contro Perseo re di Macedonia fu approvata dal popolo dietro proposta dei consoli, Liv. XLII 30, 10.

Dell'intervento diretto dei tribuni della plebe per far prevalere la volontà del *populus* sul *senatum consultum* già si parla nel 427 Liv. IV 30, 15.

La pace con i Cartaginesi del 201 fu ad es. proposta dai tribuni M.' Acilio e Q. Minucio, Liv. XXX 43.

Come e quando l'attività dei tribuni si sia intrecciata con quella dei consoli è oggetto di studio più complesso che faccio altrove.

l'età di Cicerone (allorchè Manilio e Gabinio proposero le leggi che affidavano a Pompeio la guerra contro i pirati e contro Mitridate (67-66 a. C.), Vatinio rogava quella che affidava a Cesare il comando delle Gallie (59 a. C.) e C. Ateius Capito tentava opporsi alla spedizione di Crasso contro i Parti), non rappresentano affatto una enorme deformazione della anteriore *potestas tribunicia,* ma in fondo hanno in questa la loro radice e ne sono la più o meno naturale o violenta evoluzione. Dico violenta, perchè il carattere del tribunato (ove anche fu asservito e venduto ad elementi conservativi) fu di regola tempestoso sino dalle sue origini, e tale si mantenne sino alla fine.[1]

Il fatto che nel 193 il Senato, a proposito di leve, espresse l'avviso che i tribuni si dovessero astenere da discutere questioni militari,[2] è bensì prova che v'era una tendenza a dare alla magistratura plebea un carattere specificatamente urbano. Ma da quello che si racconta ad es. per le leve del 171 a. C., appare che il Senato non riuscì a far sempre valere codesto principio. Tutti i dati relativi all'attività tribunicia mostrano che vi fu intreccio di attribuzioni, che vi fu perennemente la tendenza da parte dei tribuni ad invadere le competenze consolari e pretorie, vale a dire di magistrati rivestiti oltre che di *potestas* anche di *imperium,* tendenza che veniva ancora rilevata nel I secolo dell'Impero.[3]

Il che mostra quanto sia poco prudente seguire senza riserve quei trattatisti, siano pure insigni come Teodoro

[1] Occorre appena accennare ai passi di Cicerone e degli altri autori in cui si accenna così di frequente ai *tribunicii terrores* o *furores*. V. ad es. Cic. *de leg.* III 9, 22; *in Vatin.* 18; *ad fam.* II 18, 3.

[2] Liv. XXXIV 56, 11 ad a. 193: *ob eas res tumultum esse decrevit senatus: tribunos plebei non placere causas militares cognoscere, quo minus ad edictum conveniretur.* Cfr. tuttavia ciò che avvenne nel 171, Liv. XLII 32.

[3] Tac. *ann.* XIII 28.

Mommsen, i quali tendono a fissare con eccessiva precisione i limiti delle attribuzioni delle varie magistrature.

***

Da *auxilium* a favore dei privati, da *intercessio*, ossia da potestà puramente negativa, il tribunato divenne con il tempo magistratura dello Stato di fronte a tutti i Quiriti ed in mancanza di pompa e di apparenze esteriori, ebbe facoltà maggiori di quelle che spettavano alla pretura ed al consolato.

Il tribunato, lo abbiamo di già rilevato, fu in origine eloquente manifestazione di quel grande movimento sociale per cui il patriciato, da unico elemento dominante, fu ridotto in condizione di inferiorità di fronte alla plebe. Fenomeno analogo se non del tutto identico si verificò più tardi nei nostri Comuni medioevali, allorchè la nobiltà feudale si vide obbligata a rientrare in città e fu successivamente esclusa dalle magistrature e dal governo della pubblica cosa.

Più tardi il tribunato divenne l' esponente delle tendenze rivoluzionarie del proletariato non solo urbano ma anche del forestiero che a Roma faceva capo, e infine delle naturali aspirazioni dei *socii*, che ambivano partecipare alla cittadinanza, agli onori, ossia al governo della Repubblica.

Ma mentre il plebeo aveva modo di coprire una magistratura, che diventava di giorno sempre più potente di fronte all'autorità dei magistrati curuli, il patrizio non trovava nel suo ceto un'arme che lo tutelasse dall'invasione e dalla prepotenza plebea. Arme comune era la *provocatio ad populum;* ma l'antico Stato patricio non aveva avuto un organo, come il tribunato che facesse al caso valere tale di-

ritto, con l'impedire si compissero abusi di potere da parte del magistrato curule, con il chiedere ragione della legge violata.[1]

La mescolanza dei due ceti, il fatto che sino dal V secolo patrizi e ricchi plebei cominciarono a stringere alleanze di famiglia, la facilità con cui, più tardi, ammesso o divenuto meno infrequente il divorzio, si passava a nuove nozze, sicchè nascevano fratelli da genitori appartenenti a classi sociali diverse, contribuirono ad estendere in modo notevole la potenza della plebe.[2] Mano a mano che si acquistò l'occasione ed il diritto di proteggere persone nate da matrimoni contratti fra plebei e patricii, si affermò pur quello di convocare tutto il popolo raccolto nei comizi.

Abbiamo già veduto che codesto movimento precedette di molto la stessa legge rogata dal dittatore Hortensius (287-6 a. C.). Già dal 325 a. C. l'*auxilium* dei tribuni plebei è richiesto a favore di suo figlio *magister equitum* dal patricio M. Fabio contro il dittatore L. Papirio.[3] Ma il pieno coronamento di questo movimento ascendente del tribunato si ebbe nel corso del III secolo, quando gli stessi sacerdoti (che a partire dalla *lex Ogulnia* del 300 a. C. erano in parte plebei) anzi quando quelli stessi fra i sacerdoti che erano patrici invocarono l'*auxilium* dei tribuni.

Di tale intervento abbiamo infatti accenno prezioso ove si parla del patricio C. Valerio Flacco, che nel 209, grazie ai tribuni, ricuperò l'antico diritto di far parte del Senato,[4]

[1] Liv. IX 9 ad a. 300 a. C.: *Valeria lex cum eum, qui provocasset, virgis caedi securique necari vetuisset, si quis adversus ea fecisset, nihil ultra quam: improbe factum adiecit.*

[2] V. s. p. 266.

[3] Quanto è narrato da Livio IV 56, 10 ad a. 408 si riferisce a circostanze non del tutto sicure.

[4] Liv. XXVII 8, 7. È però degno di nota che nello stesso 209 a. C. i tribuni *appellati* per causa di C. Mamilio Atellus, che pur essendo plebeo

ove si discorre dell'intervento tribunicio, a proposito del giuramento che codesto medesimo flamine, divenuto pretore, non poteva prestare in causa del suo sacerdozio (200 a. C.),[1] ed ove infine si narra il dissidio sorto fra il pontefice P. Licinio ed il patricio Q. Fabio Pittore flamine Quirinale impedito dal sacro ministerio di recarsi come pretore in Sardegna (189 a. C.). Anche in quest'ultima occasione i tribuni furono *appellati.*[2]

L'episodio più caratteristico si era però verificato pochi anni prima (196 a. C.) allorchè i più alti sacerdozi dello Stato, vale a dire pontefici ed auguri, si erano rifiutati di aderire all'invito dei questori di pagare la quota del tributo necessario per restituire ai privati il denaro preso a prestito durante la guerra precedente. I sacerdoti (con quell'egoismo di cui, in tempi e luoghi diversi, hanno dato talora esempi cospicui), piuttosto che assoggettarsi ai sacrifici pecuniari richiesti a tutti i cittadini, preferirono invocare l'*auxilium* tribunicio.[3]

Codesto appello di pontefici e di auguri è oltremodo significativo dacchè in questo stesso anno dal tribuno C. Licinio Lucullo veniva fatta approvare la rogazione di accordare anche ai *septemviri epulones,* allora per la prima volta creati, il distintivo della veste ornata con una striscia di

era candidato al grado di *curio maximus,* rifiutarono di occuparsi della controversia e ne rimisero la soluzione al Senato. (Liv. XXVII 8).

Dal contesto non risulta con chiarezza se coloro che si appellarono ai tribuni furono i patricii, che giudicavano non legittima tale nomina, ovvero Mamilio ed i plebei suoi fautori, o se, come in altri casi, parte dei tribuni furono appellati dagli uni, parte dagli altri. C. Mamilio ad ogni modo riuscì eletto; e fu una ulteriore vittoria della plebe.

[1] Liv. XXXI 50.

[2] Liv. XXXVII 51.

[3] Liv. XXXIII 42.

porpora (*praetexta*) proprio sino allora dei pontefici e degli auguri.[1] Prima il denaro e poi il prestigio morale!

Era del resto nelle naturali tendenze del tribunato combattere il sacerdozio che a Roma, come dovunque ed in tutti i tempi, era l'organo naturale del partito conservatore. Perciò si intende come nel 145 da un tribuno, un Licinio, venisse proposta la legge di abolire la cooptazione dei sacerdozi, e di sostituirvi l'elezione comiziale;[2] legge che venne finalmente approvata nel 103 in seguito alla rogazione di Cn. Domizio Calvino[3] e che, abolita da Silla, fu rimessa in onore da Labieno (63 a. C).[4]

La legge *Licinia*, la *Domitia* e quella di Labieno avevano il loro epilogo in quella di Clodio, che nel 58 faceva abolire l'osservanza dovuta all'*obnuntiato* riaffermata con le leggi *Aelia-Fufia* approvate circa cento anni innanzi. Si distruggeva lo strumento potentissimo fornito dalla religione ai vecchi ordinamenti costituzionali, che era valso, più volte, a render vano il tentativo dei tribuni di fare approvare progetti nocivi al partito ottimate.[5]

Se stiamo alla tradizione, cotesto intervento dei tribuni in materia religiosa si era però verificato già da lunga data, sino dal tempo in cui il sentimento religioso era assai vivo. Se infatti crediamo a quanto ci è riferito intorno all'operosità di Cn. Flavio, già dal 304 a. C. non era concesso dedicare tempio od ara senza il consenso del Senato e della maggiore parte dei tribuni della plebe.[6]

[1] Liv. XXXIII 42.

[2] Cic. *Lael.* 96.

[3] Cic. *pro Deiot.* 31. Ascon. 18, 20 K. S. Auct. *rhet. ad Herenn.* I 11, 20.

[4] Vell. II 12, 3. Suet. *Caes.* 13. Cass. Dio XXXVII 37.

[5] V. s. p. 63.

[6] Liv. IX 46, 7: *itaque ex auctoritate senatus latum ad populum est, ne quis templum aramve iniussu senatus aut tribunorum plebei partis maioris de-*

La storia del tribunato è quella di una continua invasione di attribuzioni; invasione tanto più facile in quanto nella costituzione originaria di Roma, le competenze delle varie serie di magistrati, per molti atti non strettamente separate e distinte, erano invece parallele, tali da creare contrasti e competizioni talora eliminate con il trarre a sorte, altre volte con la regola del turno, spesso con l'accordo e la buona intesa. Ma in molti casi tali conflitti di competenze dettero occasione a violenze ed a sanguinose rivoluzioni.[1]

Per tutti quei giuristi che cercano ristabilire le norme precise della procedura romana, non sarà poi inutile considerare la lunga serie di violenze commesse da magistrati allorchè sorgevano tali conflitti, sia che si parli di tribuni che chiudevano la bocca a colleghi nell'atto di leggere le loro rogazioni,[2] o che traevano i pretori giù dai rostri,[3] sia che si faccia menzione di consoli e di pretori i quali, per affermare la *maior potestas* ordinarono addirittura di rompere la sedia curule dei magistrati inferiori.[4]

* * *

Il potere negativo di ogni serie di magistrati, sia rispetto alla deliberazione di colleghi, sia in certi casi di fronte alle altre magistrature, è stata spesso la valvola di salvezza che impedì atti di potere esorbitante, pericolosi per lo Stato. Ma è anche vero che codesto potere negativo, di cui il ma-

dicaret. Nei tempi anteriori *more maiorum* dice LIVIO *ib.* si affermava che solo il console ed il generale vittorioso (*imperator*) potevano fare dedica di un tempio.

[1] Cfr. MOMMSEN *Staatsrecht* I[3] p. 34.

[2] V. ad es. PLUT. *Cato Minor* 28.

[3] DIOD. XXXI 1, 3.

[4] V. ad es. AUCT. *d. vir. ill.* 72, 6; 73, 2. Altre violenze di questo genere v. ad es. in ASCON. *in Cornelian* p. 51 K. S. CASS. DIO XLII 23 ad a. 48 a. C.

gistrato pari o superiore era fornito, fu la causa per cui non potendosi compiere molti atti, si venne ad aperte violazioni. Rispetto ai tribuni della plebe notammo la tendenza di invadere le attribuzioni dei pretori e dei consoli e vedemmo che, sebbene si fosse svolta sopratutto negli ultimi secoli della Repubblica, perdurò ancora durante il primo secolo dell'Impero, quando oramai sotto il controllo dell'Imperatore e del Senato le funzioni delle singole magistrature erano nel complesso ben definite.[1]

Non ostante tale tendenza ad usurpare facoltà di altre magistrature, tra il tribunato e le magistrature curuli durante la Repubblica vi furono periodi più o meno brevi, in cui fu conseguito un relativo accordo, moderato dal Senato.

La mancanza di notizie relative a vari periodi della storia costituzionale ci vieta seguire passo passo lo svolgimento dell'autorità dei tribuni. Tuttavia la terza e la quarta decade di Livio ci danno modo di constatare che durante serie di anni più o meno lunghe, accanto ad inevitabili discordie vi furono accordi. Dal complesso risulta che in tempi in cui la sicurezza dello Stato venne minacciata da nemici esterni, vi fu temporanea armonia. È probabile che codeste tregue ed accordi, di cui abbiamo traccie ed esempii rispetto agli anni delle guerre contro Annibale e la Macedonia, vi siano stati anche nel corso delle ferree lotte contro i Sanniti ed al tempo delle guerre contro Pirro e contro Cartagine quando si combatteva per il possesso della Sicilia e della Sardegna.[2]

Si aggiunga che durante codesti periodi le stirpi che avevano già ricoperto il tribunato e lo avevano condotto

[1] Tac. *ann.* XIII 28 ad a. 56 p. C.: *simul prohibiti tribuni ius praetorum et consulum praeripere* cet.

[2] Rimando a più ampia e separata trattazione l'esame dell'intreccio e degli accordi intervenuti fra l'*auctoritas* del Senato, la potestà consolare, la

all'apogeo della potenza erano pure in massima pervenute a ricoprire le più alte cariche curuli. Codesti plebei come ad es. i Decii, gli Iunii, i Sempronii, al pari di tante altre stirpi, erano diventati più volte pretori, consoli e dittatori. Durante i secoli IV e III a. C. le agitazioni tribunicie furono forse meno vigorose. Gli animi dei plebei in fondo erano soddisfatti. Perchè sorgessero nuove e gravi agitazioni occorreva venissero a far parte dello Stato nuove stirpi o meglio nuove classi sociali, che sino allora ne erano rimaste fuori.

Di fatto, se non di diritto, coloro che a partire dalla fine del IV secolo e dal principio del III avevano coperto il tribunato, appartenevano a stirpi più o men illustri destinate, anche più tardi, a rivestire le alte cariche curuli. Il tribunato si andò quindi addomesticando, finì per essere una istituzione, alla quale non aspiravano soltanto uomini di temperamento violento, amanti di opposizione, ma anche coloro che per mezzo di esso speravano raggiungere magistrature più cospicue. Diventar tribuno della plebe nel II secolo significava conseguire un grado intermedio a cui aspiravano anche le persone di indole calma, « i ben pensanti », che in fondo erano

pretoria e quella dei tribuni della plebe. Qui mi basti accennare ad alcuni esempi di accordi. V. ad es.:

— rispetto alla nomina di un dittatore, Liv. XXVII 5 ad a. 210;
— rispetto alla *locatio* dell' agro Campano nel 209, Liv. XXVII 11;
— intorno all'imperio di Scipione Africano, Liv. XXVIII 45 ad a. 205;
— sulla assegnazione delle provincie nel 197, Liv. XXXII 28, 3;
— sulla *vacatio* dei *coloni maritimi* nel 191, Liv. XXXVI 3;
— sui provvedimenti del 186 determinati dai Baccanali, Liv. XXXIX 19;
— sulla soppressione dei pretesi libri di Numa nel 181, Liv. XL 29;
— sulle leve militari del 171, Liv. XLII 32 sqq.
— sul processo contro il disonesto pretore Ostilio Tubulo, Cic. *de fin.* II 54.

Esempi tipici delle discussioni e della procedura tenuta v. ad es. in Liv. XXX 40 sq. ad a. 202; XXXIX 39; 45 ad a. 185; XLV 35 ad a. 167.

la miglior pasta di conservatori che si potesse imaginare. Anche più tardi Roma ebbe una serie di tribuni per i quali come per L. Licinio Crasso (a. 107 a. C.) si poteva dire che avevano avuto un tribunato così *tacitus* da non dare nemmeno segno di vita.[1]

Codesto roseo stato di cose mutò quando grazie alle vittorie di Emilio Paolo e di Scipione Emiliano, Roma non ebbe più timore di nemici esterni, quando con la sottomissione di Cartagine e dell'Oriente ellenico, penetrarono nell'Urbe tanti nuovi elementi, che lo Stato invano si sforzò di trattenere nelle loro patrie, quando infine i *foederati* Latini e più tardi gli Italici, chiesero cittadinanza ed onori come giusto e naturale compenso della loro partecipazione alla conquista del mondo.

Questo nuovo ambiente, che precede di pochi anni l'età dei Gracchi, dei Papirii, fra poco dopo degli Apuleii Saturni, dei Livii e dei Sulpicii Rufi, trovò alla fine la sua esplicazione ed i suoi interpreti.

Il periodo anteriore che dalla *lex Hortensia* va all'età dei Gracchi era stata l'età aurea della Repubblica, in cui, raccogliendosi il frutto delle lunghe lotte, si erano formate e consolidate le istituzioni della società patricio-plebea, quell'armonico sistema di contrappesi fra i poteri dei magistrati l'autorità del Senato e la sovranità popolare, che forniva materia di considerazioni e di elogi a Polibio.

Se non che lo stesso Polibio, giunto negli ultimi anni della sua attività di scrittore, in presenza dei torbidi che di già minacciavano la Repubblica e che preparavano il tempestoso periodo dei Gracchi, poneva a sè stesso il quesito se codesta armonia di poteri sarebbe perpetuamente durata.[2]

[1] Cic. *Brut.* 160.

[2] Polyb. VI 18. Giungeremmo a notevoli risultati intorno allo svolgimento della tribunicia potestà ove avessimo modo di determinare una serie

VIII.

Gli antichi, ove parlano dell' opera dei Gracchi, mettono in particolare rilievo la grande differenza che vi fu tra i loro tribunati e gli anteriori. Con i Gracchi, essi notano, ha principio il periodo della grande rivoluzione politica, che trasformò la società romana, avviandola sulla via della ribellione contro i poteri costituiti. E questa condusse al triste periodo della guerra civile e dell'anarchia dei tempi Mariani e Sillani, le quali resero necessario il Principato.

Quanto v'è di vero nei giudizi ostili all'opera dei fratelli Semproni così di frequente espressi da scrittori antichi e ripetuti nell' età nostra da studiosi italiani e stranieri?

Per rispondere a questo quesito è necessario dare prima uno sguardo, sia pure sommario, a quanto dalla tradizione ci è riferito intorno al complesso della legislazione Graccana.

* * *

Durante il tribunato di Tiberio Gracco, stando alle tradizioni supestiti, furono rogate le leggi seguenti:

di plebisciti relativi al diritto privato, di cui siamo in grado di indicare solo vagamente il secolo. Mentre sappiamo che il *plebiscitum Canuleium* sui *conubia* fra patrici e plebei fu rogato nel 445, e quello *Cincium de donis et muneribus* lo fu nel 204, ignoriamo ad esempio la data precisa della *lex Atilia de tutoribus,* certo anteriore al senato consulto *de Bacchalibus* (186 a. C. Liv. XXXIX 19, 5). Esso, come è noto, stabiliva che il tutore venisse assegnato *a praetore urbano et maiore parte tribunorum plebis* (Gaius. I 185).

Probabilmente questa legge, che affermava l' equipollenza della potestà tribunicia alla giurisdizione pretoria, era un plebiscito e non una legge di iniziativa pretoria.

1. *Lex agraria.* Si richiamava con essa in vigore l'antica legge che limitava il possesso dell' *ager publicus* a non più di cinquecento iugeri. Non era lecito farvi pascolare più di cento capi di bestiame grosso, di cinquecento minuto. I lavori agresti dovevano essere affidati per una certa parte ad uomini liberi. (App. *b. c.* I 8. Plut. *Ti. Gracch.* 8).

Tiberio Gracco, nel ripristinare codesta vecchia legge, vi aggiungeva che a ciascun figlio di famiglia era dato possedere in più una quota sino a duecento cinquanta iugeri.

Per il caso i cui i figli di famiglia fossero diversi, non era accordato per ciascuna famiglia possesso di *ager publicus* che superasse i mille iugeri. Non era permesso vendere codesti lotti. L'agro in più doveva essere dato ai poveri dai *triumviri agris dandis adsignandis* ed anche *colonis deducendis.*[1]

A questa magistratura Gracco faceva nominare sè stesso, suo suocero, il consolare Appio Claudio, trionfatore dei Salassi e suo fratello Caio, il futuro tribuno del 123-122.

(App. *b. c.* I 8-13. Cfr. *Perioch. Liv.* LVIII. Auct. *de vir. ill.* 64. Gli altri testi come ad es. Cic. *de off.* II 80; *de leg. agr.* II 10, 31; *pro Milone* 72; *pro Sestio* 103. Ascon. p. 64 K. S. Diod. XXXV 6 sq. Vell. II 2. Plut. *Ti. Gracch.* 8 sqq. parlano bensì della *lex agraria,* ma non ne specificano le singole disposizioni).

La limitazione degli iugeri si ricollegava con quella più antica legge che la tradizione diceva fatta approvare nel 367 a C. dai tribuni *Licinius Stolo* e *Sextius Lateranus.*

[1] V. ad es. Vell. II 2, 3: *triumviros agris dividendis colonisque deducendis.* Nelle ultime parole non vedo, come altri, un errore di Velleio. Nè intendo perchè sia da escludere che la *lex agraria* e la divisione delle terre comprendessero anche la deduzione di coloni.

Per sè stesso è da presumere che le due cose fossero congiunte e rimando a quanto osservo oltre (v. p. 324) sulla partecipazione di Appio Claudio trionfatore dei Salassi al collegio dei *IIIviri agris dandis ad signandis.*

Vari critici, ai quali per il passato ho anche io aderito, hanno messo in dubbio codesto dato. Oggi, dopo maggior esperienza, non vedo motivo di dubitarne. Nulla si oppone ad amettere che sino dal 367 vi fossero in Roma alcune famiglie che possedessero più di cinquecento iugeri, ove si consideri quanto fossero estesi i territori conquistati nell'Etruria meridionale presso Veii e nei territori vicini della *Sabatina*, dell'*Arniensis*, della *Stellatina*, della *Tromentina* e nella regione limitrofa alle paludi Pomptine.

L'estensione di cinquecento e di mille iugeri, che rappresentava una ricchezza quasi smodata verso la metà del IV secolo, era ormai raggiunta da un numero notevole di cittadini romani durante il II.[1]

Sulle perturbazioni che questa legge arrecò fra Romani e soci v. sopratutto Appiano *b. c.* I 10.

2. *ut pecunia quae regis Attali regis fuisset divideretur* (*Perioch. Liv.* LVIII. Plut. *Ti. Gracch.* 14. Oros. V 8, 4. Auct. l. c. Flor. I 35). Dall'epitome Liviana si apprende che questa misura era stata determinata dall'insufficienza del terreno che si sarebbe dovuto accordare alla plebe in seguito alla approvazione della precedente *lex agraria: cum minus agri esset, quam quod dividi posset sine offensa etiam plebis.*

Sull'eredità del regno di Attalo cfr. v. anche Vell. II 4. App. *b. Mithr.* 62 *b. c.* V 4. Strab. XIII 624 C.

[1] L'ipotesi testè caldeggiata da qualche moderno che la legge Graccana si fondi non sulla precedente *lex Licinia-Sextia*, bensì sulla *lex Flaminia de agro Picenti et Gallico*, non ha a favor suo nessun documento.

Par naturale invece pensare che la *lex Flaminia* del 232 o del 228 si basasse anch'essa sulle anteriori limitazioni della *Licinia-Sextia*. Vengono in mente le assegnazioni posteriori, ad es. nella Sabina dopo la conquista di M.' Curio Dentato (290 a. C.), nel Piceno dopo la guerra del 268 etc.

3. Riduzione degli obblighi militari (Plut. *Ti. Gracch.* 16. Cass. Dio fr. XXIV fr. 82, 6 Boiss).

4. *Lex iudiciaria.* Ai senatori costituiti in corpo giudicante si aggiungeva pari numero di *equites* (Plut. *Tib.* 16, 1. Legge che fu combattuta da Scipione Emiliano, Macrob. III 14, 7).

Ignoriamo se costituissero legge distinta o facessero parte di altra legge le disposizioni con le quali si concedeva ai cittadini di appellarsi al δῆμος (Plut. l. c.).

Stando infine a Velleio II 2, 3: Tiberio Gracco: *pollicitusque toti Italiae civitatem.* Quanto in ciò vi sia di vero, se vi sia scambio con il programma politico di Caio Gracco o se Tiberio avesse concepito alcun che di simile non abbiamo modo di decidere con certezza.

Le parole di Tiberio apud Plut. 9 intorno agli ὑπὲρ τῆς Ἰταλίας μαχομένοις potrebbero esser citate per una conclusione in senso affermativo (cfr. anche App. *b. c.* I 21; 23). Dalle lacere parole di Cicerone *de rep.* III 29, 41: ... *Asia Ti. Gracchus, perseveravit in civibus, sociorum noninisque Latini iura neglexit ac foedera,* parrebbe doversi invece giungere alla conclusione opposta.[1]

[1] V'è chi come ad es. E. Drzezga *Die roem. Bundesgenossenpolitik von den Gracchen bis zum Ausbruch des Bundesgenossenkrieges* (Neustadt 1907) p. 13, pensa che codeste parole accennino al contegno tenuto da C. Gracco e dalla commissione agraria. Ma in certi casi è meglio riconoscere che la scarsità delle nostre notizie non ci mettono in grado di porgere risposte sicure.

Non mi sembra ad ogni modo si possa escludere che le parole di Cicerone stiano in rapporto con quanto Appiano *b. c.* I 10 dice intorno alla perturbazione che la *lex agraria* produsse anche fra le città d'Italia ἰσοπολιτίδες.

Cfr. Cic. *de rep.* I 31.

La partecipazione di Appio Claudio, suocero di Tiberio, trionfatore dei Salassi alla commissione dei *IIIviri agris dandis* e *colonis deducendis*, parrebbe stare ad ogni modo in relazione con misure di romanizzazione anche di terre della Gallia Cisalpina, poste non lungi dall'alto corso del Po, ove M. Fulvio, l'amico dei Gracchi, pochi anni dopo, sembra aver fondato città di tipo romano.[1]

I progetti agrari di Tiberio determinarono l'opposizione del collega *C. Octavius*, del quale Gracco fece abrogare la tribunicia *potestas* (v. Cic. *de leg.* III 24; *Brut.* 95; *pro Milon.* 72; *de deor. nat.* 106. *Perioch. Liv.* LVIII. Vell. II 2, 3. App. *b. c.* I 12. Plut. *Tib. Gracch.* 12. Auct. *d. v. ill.* 65. Oros. V 8, 3, 2. Iul. Obs. 70, 10. Cass. Dio XXIV fr. 83, 4 Boiss.).[2]

Se questo sia stato realmente il primo caso di abrogazione, come la tradizione tende ad affermare, non è del tutto sicuro, dacchè la leggenda vi accenna implicitamente, ove parla dei [*novem tribuni combusti*] (Fest. p. 174 M. Cfr. anche Diod. XII 25).

Dal punto di vista plebeo, l'abrogazione della tribunicia *potestas* dei tribuni, la violazione delle *leges sacratae* era cosa inaudita. Ma anche dal punto di vista della costituzione non era stato meno grave l'abrogazione del consolato, di cui già si parla a proposito di C. Flaminio (Liv.

[1] Questa mia ipotesi acquisterebbe maggior valore, ove si potesse dimostrar vera l'affermazione di C. Promis *Le antichità di Aosta* p. 104 sgg. che i tratti più antichi della via romana della valle della Dora Baltea sono stati costruiti nell'età Graccana.

Sulla probabile colonizzazione di M. Fulvio nella pianura Padana occidentale v. il mio vol. *Dalle guerre Puniche a Cesare Augusto* p. 648 sgg.

[2] Successore di *C. Octavius* sarebbe stato un *Mummius* od un *Mucius* od un *Minucius* v. s. p. 136, 140.

Fra i colleghi di Tiberio Gracco vi sarebbe stato un Πόπλιος εἷς τῶν συναρχόντων, colui che lo colpì con il piede del δίφρος.

XXI 63, 3). Così nel 209 si era proposta l'abrogazione dell'*imperium* di Claudio Marcello (Liv. XXVII 20 sq. Plut. *Marc.* 27) e nel 204 quello di Scipione più tardi detto l'Africano (Liv. XXIX 20, 3 sq.).

Per giudicare nella loro connessione l'opera dei fratelli Sempronii sarebbe assai opportuno conoscere le vicende del tribunato nel decennio intermedio fra la magistratura di Tiberio (133) e quella di Gaio (123-13 a. C.). Pur troppo anche per questo periodo così importante vaghiamo nell'oscurità. A noi è noto solo il nome di tre tribuni.

Per il 131 ci è giunta notizia del tribunato di *C. Atinius Labeo.* A proposito di costui si narra che tentò gettare dalla rupe Tarpeia *Q. Caecilius Metellus Macedonicus,* il quale, essendo censore, in quello stesso anno l'aveva escluso dal Senato. A favore di Cecilio intervennero gli altri tribuni (*Perioch. Liv.* LIX. Cic. *de domo* 123. Plin. *n. h.* VII 143).

L'atto del tribuno Atinio era forse meno inconsulto di quello che poteva apparire, dacchè il censore escludendo dal Senato un tribuno in carica, violava secondo ogni verosimiglianza quella legge fatta approvare diciotto anni prima da un antenato del tribuno per cui i *tribuni plebis* facevano parte del Senato (v. s. p. 38 sulla *lex Atinia* ad a. 149). Il tribuno dal suo punto di vista rivendicava le prerogative della *tribunicia potestas.* Ciò portava con sè, come è noto, la pena del capo.

Ignoriamo però il tenore preciso della lex Atinia e le circostanze di fatto che condussero Metello a non tenerne conto.

In questo stesso anno (131 a. C.) pare cada il tribunato di C. Papirio Carbone, quasi coetaneo di Tiberio Gracco, di cui sostenne la causa e difese la memoria. Vindice della

morte del suo amico, reputato anzi, a ragione o a torto, uno degli autori dell'uccisione di P. Scipione Emiliano che si opponeva a T. Gracco, Papirio Carbone presentò due leggi gravissime: ossia la terza *lex tabellaria* e la rogazione che un tribuno poteva essere rieletto quante volte il popolo lo volesse. Principio vanamente sostenuto da Tiberio Gracco e combattuto da Scipione Emiliano.

Papirio, dichiara Cicerone, non era dotto in diritto ma eloquentissimo. Era privo ad ogni modo di carattere. Più tardi divenuto console, sebbene fosse stato collega di C. Gracco e di Fulvio Flacco nel dividere le terre,[1] difese L. Opimio il duro persecutore dei Graccani e sostenne legittima la morte di C. Gracco, mentre per il passato aveva dichiarata illegale quella del fratello di lui Tiberio.[2]

Sono accuse gravi; ma noi ignoriamo interamente le circostanze che possono aver determinato codesto mutamento di condotta: se si tratti di contegno consigliato da ragio-

[1] *CIL.* IX 1024, 1025.

[2] Di lui parla assai di frequente Cicerone, che, *de leg.* III 35, lo chiama cittadino *seditiosus et improbus.*

V. ad es. *Brut.* 96; 105; 159; 221; 296; 333; *de amic.* 39; 41; 96; *pro Mil.* 8; *de orat.* I 40; 154; II 9; 106; 165; 170; 159; III 28; 74; *Tusc.* I 5; *Verr.* III 3; *de off.* II 49; *ad fam.* IX 21, 3 fr. Baiter Kayser 139, 4. Val. Max. V 23. *Perioch. Liv.* LIX. Vell. II 4, 4. Plut. *apophth. Afr. min.* 2.

È probabile che si riferisca a C. Papirio Carbone la disposizione già valida al tempo di C. Gracco εἰ δήμαρχος ἔνδεοι ταῖς παραγγελίαις τὸν δῆμον ἐκ πάντων ἐπιλέγεσθαι, App. *b. c.* I 21 extr.

Ove così fosse, acquisterebbe maggior determinazione il testo indeterminato della *Periocha Liviana* LIX: *cum Carbo trib. plebi tulisset ut eundem tribunum pleb. quotiens vellet, creare liceret.* Tuttavia dalle successive parole: *rogationem eius P. Africanus gravissima oratione dissuasit,* pare sia da ricavarsi che essa non approdò.

Il testo di Appiano potrebbe anche riferirsi ad età più antica, quando l'iterazione dei tribuni della plebe era lecita, e persino alla rogazione Duilia del 449, anteriore di un anno a quella *Trebonia* (v. s. p. 78, 203).

ni di opportunità momentanea, oppure di diverso orientamento politico causato da più gravi ragioni.

Per altri periodi storici, grazie all'abbondanza di documenti, fenomeni di codesta medesima natura si possono per così dire cinematografare (si pensi ad es. a Mirabeau) sicchè è dato ristabilire in tutte le fasi l'attività di coloro che impersonarono varie tendenze ed aspirazioni. Rispetto al grande e tragico periodo dei Gracchi è già molto se, data la scarsezza e le lacune delle fonti, siamo in grado di ristabilire fenomeni generali, rinunziando a illustrare particolari.

Nel 126 fu tribuno *M. Iunius Pennus*, autore di una legge che faceva rimpatriare i peregrini. (Cic. *de off.* III 47). Da Fest. s. v. *res publicas* p. 286 M.) si ricava che fu discussa da C. Gracco. Da Cicerone *Brut.* 109 poi si apprende *Iunius Pennus, facile agitavit in tribunatu C. Gracchum paullum aetate antecedens.*

Questa fu certo una delle disposizioni che prepararono lentamente in *bellum Sociale* al pari della *lex Mucia* del 95 a. C. sulla quale v. Ascon. p. 69 K. S.

* * *

Dal 126 giungiamo al 123 all'anno in cui, *C. Sempronius Gracchus* cominciò ad esercitare la sua attività come *tribunus plebis.* Ecco la serie delle *rogationes* di lui:

1. *Lex Sempronia agraria.* Era in sostanza la ripresa della legge di suo fratello. (*Perioch. Liv.* LX. Vell. II 6, 3; cfr. Cic. *de off.* II 80; *de leg. agr.* II 10. App. *b. c.* I 21. Plut. *C. Gracch.* 5. Oros. V 12, 4. Auct. *d. vir. ill.* 65).[1]

[1] Sul tenore della *lex agraria* cfr. G. Cardinali *Studi Graccani* (Genova 1912) p. 93 sgg.

2. Affine ad essa era la *lex de colonis deducendis.* Stando a Plutarco (*C. Gracch.* 8) si sarebbe trattato di Taranto e di Capua; cfr. Auct. di *vir. ill.* 653. Fra queste vi fu anche *Scolacium Minervium* (Vell. I 14). Va poi aggiunta fuori d'Italia la colonia di Cartagine, dedotta per legge rogata dal collega Rubrio (*Perioch. Liv.* LX. Plut. *C. Gracch.* 10).

Che tali colonie siano state molto più numerose risulta dalla *Periocha Liviana* LX ove è detto: *legibus agrariis latis effecit ut complures coloniae in Italia deducerentur.* Ciò è confermato da Appiano *b. c.* I 23, che ricorda ἀποικίας πολλάς e sopratutto dai dati conservati dal *liber coloniarum* che dal Mommsen in qua si sogliono tenere in poco o nessun conto.

Ora parecchie di queste ultime notizie (credo dimostrarlo con argomenti inoppugnabili in altro volume in corso di pubblicazione), meritano di essere prese in considerazione. Del resto lo stesso Plutarco ricorda due, anzi tre volte, le deduzioni di L. Gracco o dei suoi amici (*C. Gracch.* 5, 1; 6, 2; 10, 1) e non pare si tratti di geminazioni di una sola notizia, bensì di varie e distinte rogazioni di deduzioni coloniali.

3. sulle *frumentationes.*

4. sulle *viae* e sugli *horrea.*

Stando alla *Periocha Liviana* LX la misura della *frumentatio* era *ut senis et triente frumentam daretur* (*semis et triente* cod. Norvicensis cfr. con *Schol. Bob.* p. 230, 300, 303 O.) Tali disposizioni, che avevano precedenti nella legislazione greca,[1] erano giudicate disastrose dai conservatori

[1] Rispetto alle *frumentationes* basterà ricordare che di esse si trova già

perchè eccitavano alla pigrizia i cittadini poveri (v. ad es. Cic. *pro Sestio* 103; *de off.* II 72; *Tusc.* III 48. Diod. XXXV 25. Vell. II 6, 3. Oros. V 12, 4; cfr. Plut. *C. Gracch.* 5).

Plutarco (*C. Gracch.* 6, 2) ove parla della *lex* sulle colonie, fa pure ricordo di quella sulle vie e sui granai (cfr. App. *b. c.* I, 23). È evidente la connessione fra tutti questi argomenti. Ma non abbiamo mezzi di stabilire se si trattava di leggi speciali, ovvero di disposizioni che facevano parte di leggi di contenuto più generale.

Analoghe osservazioni vanno fatte rispetto alle notizie relative ai *nova portoria* (Vell. II 6, 3).

Del resto noi ignoriamo sino a qual punto i Gracchi, pur di ottenere l'approvazione dei loro progressi siano ricorsi all'espediente delle *leges saturae.*[1]

Le leggi graccane sulle vie, non meno di quelle agrarie, erano malvise dal partito ottimate perchè davano occasione, si diceva, a sperperare l'erario ed a favorire numerosi clienti (Diod. XXXV 25, cfr. App. *b. c.* I 23). La passione politica, o meglio, interessi sia privati ed anche di classe facevano velo all'intelletto. Per ragione di partito non si voleva tener conto del fatto che Popilio Lenate, l'oligarca nemico

menzione ad es. in Plut. *Pericl.* 37, 4 rispetto ad Atene; in Strab. XIV p. 653 C. per i Rodii. Intorno alle distribuzioni di frumento a Samo v. il testo illustrato dal Wilamowitz in «Sitzungsberichte» dell'Accademia di Berlino 1904 p. 917 sgg.

È ovvio il pensiero che le *frumentationes* romane siano state in parte inspirate, al pari di altre istituzioni, dall'esempio greco. Ma è anche da rammentare che bisogni analoghi creano ovunque norme ed istituti più o meno simili. Così, per citare un solo esempio, a Siena nel secolo XIV si venne a distribuzioni gratuite di grano, v. C. Falletti *Costumi Sanesi* (Siena 1882) p. 45 sg.

[1] Rispetto alla necessità, durante i due ultimi secoli della libera Repubblica, di ricorrere all'espediente delle *leges saturae* v. il mio volume *Dalle guerre Puniche a Cesare Augusto* p. 282 sgg.

di Gracco, aveva già compiuto lo stesso con le sue vie ed i suoi *fora*.

Ma di ciò discorro più partitamente nel volume sopra indicato.

Altre leggi riguardavano l'amministrazione provinciale come

5. la *lex de provincia Asia* con la quale venne costituita la *censoria locatio* (Cic. *Verr.* III 12; cfr. *ad Att.* I 17, 9).[1]

6. Un'altra legge Sempronia trattava del *vectigal pro pecore* e forse si riferiva al suolo africano (v. *Lex agraria* in *CIL.* I 200 l. 82).

7. C. Gracco propose pure una legge sulle provincie consolari, che ogni anno dovevano essere costituite dal Senato (Cic. *de domo* 24).

L'opportunità di questa *lex Sempronia* pare dimostrata dal fatto che era in vigore ancora nel 56 a. C. (Cic. *de prov. cons.* 3 sqq.; *pro Balbo* 61; *ad fam.* I 7, 10; cfr. Sall. *Iug.* 27, 3).

Cicerone lodava Gracco di aver rispettato il diritto del Senato; e questa legge ci aiuta a formarci un concetto più giusto dell'intenzioni politiche del tribuno. Invece da una fonte a lui ostile si parla dell'odio che G. Gracco generò al popolo Romano per parte dei provinciali: τὰς ἀπαρχίας ἀπορρίψας (Diod. XXXV 25, 1).

8. Al pari di suo fratello Tiberio, Caio prendeva cura dei *milites*. Imponeva allo Stato di provvedere loro vestiti senza

[1] Sui provvedimenti attribuiti a C. Gracco relativi all'amministrazione dell'Asia v. Chapot *La province romaine proconsulaire d'Asie* (Paris 1904) p. 225 sg.

detrarne il prezzo dallo stipendio e non permetteva l'arruolamento dell'*iuniores* al di sotto dell'età normale dei diciassette anni. (Plut. *C. Gracch.* 5. Diod. XXXV 25, 1).[1]

Tale legge fu forse una delle abrogate dal console *M. Iunius Silanus* durante il *bellum Cimbricum* (109 a. C.). Di costui è infatti detto che *plures leges quae per eos annos [ab iis qui grati]ficabantur populo latae erant, quibus militiae stipendia minuebantur, abrogavit* (Ascon. *in Cornel.* p. 60 K. S.). Più tardi, ancora nel 14 d. C. le spese per le vesti erano, per quel che pare, tolte dallo stipendio (Tac. *ann.* I 17).

Altre disposizioni assai discusse si riferivano all'ordinamento giudiziario ed al diritto penale.

9. Più importante di tutte, e tale da caratterizzare l'opera dei Gracchi, era la *lex iudiciaria.*

Stando alla *Periocha Liviana* LX C. Gracco aggiunse come giudici seicento cavalieri al Senato: *ut equester ordo bis tantum virium in senatu haberet.* Secondo un'altra versione, Gracco tolse affatto ai senatori la facoltà di giudicare dandola ai cavalieri (Diod. XXXV 25, 1. Cic. *in Verr. act.* I 38. Vell. II 63).

In complesso, su questa importantissima e sommaria riforma le fonti si esprimono con molta imprecisione. Plinio ad es. *n. h.* XXIII 34 dice: *iudicum autem appellatione separare eum ordinem primi omnium instituere Gracchi discordi popularitate in contumeliam senatus* cet. In Tacito *ann.* XII 60 si legge: *cum Semproniis rogationibus equester ordo in possessione iudiciorum locaretur, aut rursum Serviliae leges se-*

[1] Di *iuniores* reclutati quando avevano età inferiore ai diciasette anni già si parla per il 212 a. C., durante la guerra contro Annibale, Liv. XXV 3, 9.

natui iudicia redderent (106 a. C.). Cfr. anche Varr. apud Non. p. 454 M. s. v. *bicipitem.*

Il passo di Plutarco *C. Gracch.* 5, 2, in cui si dice che aggiunse circa seicento *equites* ai senatori affinchè tutti insieme giudicassero: τριακοσίους τῶν ἱππέων προσκατέλεξεν αὐτοῖς οὖσι τριακοσίοις (cioè i senatori) καὶ τὰς κρίσεις κοινὰς τῶν ἑξακοσίων ἐποίησε, non permette ristabilire la vera natura del provvedimento. Ed Appiano I 22, sebbene inesatto anche lui ove dice: τὰ δικαστήρια . . . . ἐς τοὺς ἱππέας ἀπὸ τῶν βουλευτῶν μετέφερε, è nondimeno l'unico autore superstite, il quale ci dà modo di renderci chiaro conto del provvedimento Graccano. Egli infatti ci informa che la scandalosa parzialità e corruttela rivelata dai senatori nel giudicare i governatori delle provincie accusati di furto (e cita come esempi Aurelio Cotta, Livio Salinatore, Manio Aquilio), aveva screditata la giustizia dei senatori, che, consci delle loro colpe, non osarono opporsi alla rogazione.

È evidente che gli scrittori posteriori, o perchè inspirati a criteri di governo oligarchico, o perchè tenevano conto delle conseguenze effettive della legge, che realmente con un colpo (Plut. App. l. l. cc.) troncò la preponderanza senatoria, caricarono le tinte e si espressero non esattamente parlando di un provvedimento che toglieva al Senato i giudizi, laddove esso li rendeva comuni a senatori ed a cavalieri. Questa inesattezza di linguaggio si spiega ove si consideri che nel fatto l'*ordo* dei senatori, che governava le provincie, veniva sottoposto al giudizio degli *equites.*

La venalità e la parzialità dei giudizi dei cavalieri fece naturalmente desiderare di nuovo gli *iudicia* dei senatori (v. ad. es. Flor. II 5, 3). Nel fatto i processi politici degli ultimi secoli della Repubblica provano che corruttela e mancanza di severità erano comuni a senatori ed a cavalieri. La giu-

stizia degli uni valeva quella degli altri. Ciò spiega la mutabilità avvenuta nella costituzione per gli anni successivi, in cui da un sistema si passò di nuovo all'altro o si escogitarono nuove transazioni.[1]

10. Collegata in certo modo con la *lex iudiciaria* era la rogazione che non si giudicasse *de capite civium iniussu populi.* (Cic. *pro Rab.* 12; *Verr.* V 163; *in Cat.* I 29; IV 10; cfr. *Sch. Gron.* p. 412 sq. *Schol. Ambr.* p. 370 O. Plut. *C. Gracch.* 4).

Era in breve, come dallo stesso Cicerone l. c. si ricava, un rinnovamento della *lex Porcia* sullo stesso soggetto.

11. C. Gracco aveva pure rogato una legge di contenuto analogo alla *Cornelia de sicariis et veneficiis.* Ne ignoriamo le disposizioni. Non siamo quindi in grado di definire in che cosa precisamente differenziasse da quella di Silla. In essa si provvedeva: *ne quis iudicio circumveniretur* (Cic. *pro Cluentio* 151; cfr. 154).

12, 13. Di carattere strettamente pubblico erano due altre rogazioni. Una era relativa all'ordine dei suffragi nelle votazioni; l'altra si riferiva all'estensione della cittadinanza.

Alla prima si accenna nell'opuscolo attribuito a Sallustio (*de re publ. ad Caes.* II 8: *sed magistratibus creandis haud mihi quidem apsurde placet lex quam C. Gracchus in tribunatu promulgaverat, ut ex confusis quinque classibus sorte centuriae vocarentur. ita coaequatur dignitate pecunia, virtute anteire alius alium properabit.*

[1] Si pensi alla *leges iudiciariae Livia* (91), *Plautia* (89), *Cornelia* (82), *Aurelia* (75 e 70), *Fufia* (58), *Pompeia* (55), *Iulia* (44).

La riforma aveva senza dubbio una portata democratica e toglieva gli ultimi vestigi di quella prerogativa di cui, ad es. rispetto alla *centuriae* degli *equites*, si era serbata traccia sino alle guerre Sanniche, anzi sino alle Puniche.[1]

Essa fu pure abolita e con ciò si collega forse il passo di Cic. *pro Murena* 23, 47: *confusionem suffragiorum flagitasti, perrogationem legis Maniliae, aequationem gratiae, dignitatis, suffragiorum.*

14. Più difficile ancora è chiarire il contenuto della *lex Sempronia* relativa all'estensione della cittadinanza fra i *socii.*

Stando a Velleio II 6, 3: *longe maiora et acriora petens dabat civitatem omnibus Italicis, extendebat eam paene usque Alpis.* Appiano *b. c.* I 23 dice che eccitava i Latini a chiedere la cittadinanza romana (τοὺς Λατίνους ἐπὶ πάντα ἐκάλει τὰ Ῥωμάιων, ὡς οὐκ εὐπρεπῶς συγγενέσι τῆς βουλῆς ἀντιστῆναι δυναμένης). C. Gracco, continua a dire il nostro scrittore, tentò poi dare il diritto di suffragio agli altri socii (agli Italici σύμμαχοι) ai quali non era lecito votare nei comizi Romani (οἷς οὐκ ἐξῆν ψῆφον ἐν ταῖς Ῥωμαίων χειροτενίαις φέρειν) e mirò a valersi dell'opera di costoro per fare approvare le due leggi.

Appiano ammette pertanto il progetto di dare la cittadinanza anche agli Italici e ciò è pur affermato da Plutarco *C. Gracch.* 5 ove dice: ὁ δὲ συμμαχικὸς (i. e. νόμος) ἰσοψήφους ποιῶν τοῖς πολίταις τοὺς Ἰταλιώτας.

A questa legge accenna Cicerone *Brut.* 99, ove ricorda l'orazione di C. Fannio *de sociis et nomine Latino contra Gracchum.* Par chiaro che i *socii* sono gli Italici men-

[1] Cfr. Mommsen *Roem. Staatsrecht* III p. 291.

zionati prima dei Latini, secondo il costume dell'ultimo secolo della Repubblica.

Che C. Gracco nel secondo anno del suo tribunato abbia promulgata una rogazione relativa alla cittadinanza degli Italici è da ammettersi. Allorquando si vide minato dalle proposte del collega Livio, che a nome del Senato prometteva vantaggi anco maggiori a quelli da lui offerti, Gracco cercò di acquistare l'appoggio degli Italici, che venivano così a compensarlo dell'abbandono di quella parte del proletariato e degli stessi Italici che erano sotto l'influenza dei suoi nemici.[1]

Quanto ci è detto rispetto alle leggi del suo collega M. Fulvio Flacco e del suo rivale M. Livio Druso tende a provare che C. Gracco carezzò il progetto di accordare la cittadinanza romana ai *socii Italici*. Fino dal consolato del 125 M. Fulvio aveva infatti fatto balenare a costoro la speranza di conseguire la cittadinanza Romana. E questo stesso progetto difendeva nel 122 allorchè fu collega nel tribunato di C. Gracco (App. *b. c.* I 21, 34; cfr. Val. Max. IX 5, 1. Plut. *C. Gracch.* 10).[2]

Non è del resto a noi concesso raggiungere la soluzione compiuta di questo e di tanti altri problemi dell'età Graccana.

È ovvio il pensiero che C. Gracco avesse in mente di accordare la piena cittadinanza romana alle città di diritto Latino,[3] e l'*ius Latii* ad altre categorie di *foederati*. Ma la determinazione precisa dei suoi progetti sfugge ai mezzi di

[1] Su Italici nemici dei Gracchi amici del partito senatorio v. Sall. *Iug.* 42. Cfr. App. *b. c.* I 10.

[2] Anche quanto si dice rispetto alla difesa che C. Gracco fece dei cittadini di Teanum (Gell. *n. A.* X 3, 3) sembra condurre allo stesso risultato.

[3] In questo senso ad es. Plut. *C. Gracch.* 8, 3.

cui noi disponiamo. Tuttavia non è improbabile che anche rispetto ad alcune delle regioni della Gallia Cisalpina egli abbia meditato talora di quelle proposte che una generazione più tardi vennero tradotte in atto per opera di Pompeio Strabone padre del Magno.[1] Forse in questo senso sono da intendere le parole sopra citate di Velleio II 6, 2: *estendebat eam* (ossia la cittadinanza romana) *paene usque Alpis.*[2] Nè è escluso, lo notiamo anche altrove, che la partecipazione di Appio Claudio, il trionfatore dei Salassi al collegio dei triumviri *agris dandis* al tempo del tribunato di Tiberio Gracco avesse in mira anche l'assegnazione di terre e la romanizzazione di regioni poste a nord del Po.[3]

Alla legislazione Graccana si riferiscono infine alcune proposte aventi carattere personale.

15. La rogazione per cui non fosse lecito accordare magistratura alcuna alle persone alle quali questa fosse stata già abrogata (Plut. *C. Gracch.* 4; cfr. Fest. p. 23 M. s.v. *abacti*). Rogazione che fa ripensare a quella per contenuto analoga che fu rogata nel 104 dal tribuno L. Canius Longinus (v. s. p. 55).

16. Che si potesse intentare azione popolare contro chi coprendo una magistratura avesse obbligato un cittadino ad esulare senza condanna in regolare giudizio (Plut. *ib.* 16).

[1] Ascon. p. 2 K. S.

[2] Con l'estensione delle regioni italiane a cui la legislazione graccana provvedeva si collegano anche le parole di Velleio II 3, 2, a proposito di Tiberio Gracco: *concientem paene totius Italiae frequentiam.* Cfr. Plut. *C. Gracch.* 3, 1.

[3] V. s. p. 324.

Queste due rogazioni, pure avendo apparenza di *generale iussum,* nel fatto avevano tendenza e finalità di *privilegium.*

Con la prima si colpiva *C. Octavius,* tribuno della plebe, collega di Ti. Gracco, e da costui fatto deporre nel 133. Stando però a Diodoro XXXV 25, 2 ed a Plutarco *C. Gracch.* 4 C., Gracco ritirò il progetto in grazia della madre Cornelia, che perorò la causa di Ottavio.

Non abbiamo elementi per decidere quali atti da parte del tribuno già deposto nel 133 abbiano contribuito ad acuire l'ire di C. Gracco o se questo *C. Octavius* sia l'autore della *lex frumentaria* proposta da un *Octavius* legge che da Cicerone (*de off.* II 72; *Brut.* 222) è contrapposta alla Graccana (v. s. p. 148).

La seconda legge colpiva invece Popilio Lenate, che essendo console nel 132, aveva perseguitato fieramente i partigiani di Ti. Gracco e li aveva obbligati a trovar scampo nell'esilio. (Plut. l. c.; cfr. Cic. *Lael.* 37).

Per effetto dell'approvazione del plebiscito di C. Gracco il quale ne propose, per quel che pare, un secondo *ut ei aqua et igni interdiceretur* (Cic. *de domo* 82, cfr. *de leg.* III 26; *post. red. in sen.* 38; *ad Quir.* 11; cfr. C. Gracch. apud Gell. *n. A.* I 7, 7; XI 13, 1. Fest. s. v. *malo cruce* p. 150 M), Popilio divenne un martire del partito ottimate. Morto C. Gracco egli fu poi ricondotto in patria dalla rogazione di L. Calpurnio Bestia, tribuno nel 121 a. C. (Cic. *Brut.* 128).

Con le rogazioni sugli *abacti* e su coloro che avevano condannato cittadini senza regolare giudizio, Gracco teneva quella via che fu più tardi seguita da Clodio, allorquando perseguitò Cicerone, il quale, a ragione, ricordava la legge delle XII Tavole che vietava i *privilegia.*[1]

[1] Il valore delle dichiarazioni di Cicerone è stato, a torto, messo in dubbio da A. Rosenberg nel libro del resto pregevole *Untersuchungen zur röm. Zenturienverfassung* (Berlin 1911). Cfr. in queste *Ricerche* I p. 409 sgg.

Le scarse notizie che noi abbiamo sullo svolgimento dei processi politici romani, ci vieta stabilire quante volte questa procedura fu tenuta. Tutto fa però pensare che fatti di questo genere si sieno ripetuti di frequente. Qualsiasi Romano che negli ultimi secoli della Repubblica aveva ricoperto magistrature poteva attendersi da un momento all'altro simili attacchi. Fenomeni analoghi offre la storia delle fazioni medioevali nei comuni italiani.

Intorno alle cause che alimentarono ed acuirono l'inimicizia fra Popilio Lenate ed i Gracchi discorro diffusamente altrove. Data l'indole del lavoro presente, basterà rilevare che a noi moderni riesce oltremodo difficile farci un chiaro concetto dell'attività e della intenzione dei Gracchi, non solo perchè le notizie che su di essi ci sono pervenute sono monche, ma sopratutto perchè la passione politica offuscò l'animo degli scrittori che ce ne tramandarono le gesta. Assai di rado rispetto ad una data notizia abbiamo modo di conoscere l'opinione di tutti e due i contrarii partiti. E ciò toglie spesso valore alle interpretazioni soggettive dei moderni.

Accuse come quella che Tiberio aspirasse al regno o che Caio volesse essere allo stesso tempo console e tribuno (Plut. *T. Gracch.* 19; *C. Gracch.* 8) tradiscono ad ogni modo tendenze di partito, non sono eco della verità. Ed è certo un indizio della grandezza di questi due campioni della democrazia romana il fatto che scrittori, i quali per tendenza e per interesse di partito erano condotti a condannarne la legislazione, ne riconobbero le virtù e la sapienza, e sia pure a denti stretti, confessarono l'utilità che lo Stato aveva in certi casi ricevuto dalla loro opera.[1]

[1] Cfr. ad es. il biasimo ciceroniano *de fin.* IV 65; *de off.* II 43 con l'e-

***

Nel primo anno del tribunato di C. Gracco (123) un suo collega, un tal Rubrio, fece approvare la deduzione della colonia di Cartagine, alla quale prese parte lo stesso Gracco come triumviro (*Perioch. Liv.* LX. Plut. *C. Gracch.* 10. Cfr. *Lex repetund. CIL.* I 198 l. 22, ove si nomina una *lex Rubria*).

Nel 123 e nel 122 a. C. si vuol far cadere il tribunato di M.' Acilius Glabrio, autore di una *lex repetundarum* ricordata da Cicerone *Verr. Act.* I 51, che sino dal 110 circa a. C. almeno era abrogata, *Verr.* II 1, 26.

Dal Mommsen in qua si suole riconoscere la *lex Acilia* nella tavola di bronzo *CIL.* I 198, che nel rovescio ha incisa la *lex agraria,* ib. n. 200, legge che il grande epigrafista assegnava al 110 a. C.

L' argomento fondamentale del Mommsen, *Jurist. Schriften* I p. 20 è la menzione nella linea 22 della *lex repetundarum* di una *lex Rubria,* che egli attribuisce a *Rubrius* collega di Gracco, che propose la deduzione della colonia di Cartagine. Siccome la legge della colonia di Cartagine fu abrogata (App. *b. c.* I 24) e nella *lex repetundarum* si parla della *lex Rubria* come valida, ne verrebbe come data il 123 o 122.

Argomenti degni certo di nota ma non definitivi, vista la variabilità della legislazione di codesti anni, di cui a noi sono giunte solo piccole traccie e frammenti.

logio, sia pure strappato dalla circostanza, espresso nell'orazione *de lege agr.* II 5, 10.

Caratteristiche sono anche le parole di SENECA *dial.* VI 16, 3: *Tiberium Gracchum et Caium Gracchum quos etiam qui bonos viros negaverit, magnos fatebitur.*

Nel secondo anno del tribunato di C. Gracco cade quello di M. Fulvio Flacco che già dal 125, quando era stato console e triumviro *agris dandis*, aveva fatto concepire la maggiore speranza agli Italici, ai quali, stando ad Appiano (*b. c.* I 21; 34; cfr. Val. Max. IX 5, 1. Plut. *C. Gracch.* 10) avrebbe offerta la cittadinanza romana in compenso dei danni che ad essi recava la legge agraria. Nell'anno in cui fu collega di Gracco, propose leggi a favore degli Italici (App. *b. c.* I 34; Plut. *C. Gracch.* 10) e gettò quella semenza che una generazione dopo fece scoppiare il *bellum Marsicum* o *sociale*.

Pure a questo anno 122 si riferiscono le celebri leggi di M. Livio Druso l'antagonista di C. Gracco, che pose il veto alle rogazioni di lui, e che con l'autorità del Senato propose le rogazioni che abbiamo enumerate (v. s. p. 114 sgg.).

A quello che già abbiamo sopra detto, aggiungiamo:

1. La differenza fra la legge agraria di Livio Druso e quella di C. Gracco consisteva in ciò che mentre il secondo imponeva un tributo sui terreni assegnati, Livio lo toglieva interamente (Plut. *C. Gracch.* 9, 2).

2. Gracco aveva proposta la deduzione di due colonie facendo una cernita fra i coloni, accogliendo cioè gente sia pure povera (τοῖς πένησι Plut. 9, 2) ma ben nata e come ancor oggi si suol dire « a modo », « per bene » (τοὺς χαριεστάτους). Livio invece con l'autorità del Senato propose dodici colonie di tremila persone ciascuna costituite da gente adirittura priva di mezzi (τῶν ἀπόρων) Plut. *l. c.* cfr. App. *l. c.* I 23.[1]

[1] L'espressione spesso fraintesa, χαριέστατοι in PLUT. *C. Gracch.* si spiega forse tenendo presente il passo parallelo in PLUT. *Ag.* 8 ove si menzionano i χαρίεντες. Cfr. γνώριμοι καὶ χαρίεντες in *Papyr. Oxyrhynch.* 842 col. 1. V. però DIOD. XL 3, 4.

3. Finalmente Gracco aveva proposto di accordare ai Latini l'*ius suffragii* (ἰσοψηφία); Livio toglieva la facoltà di colpire con le verghe; sì che equivaleva a metterli nelle identiche condizioni dei cittadini Romani (Plut. 9, 2; cfr. Sall. *Iug.* 69, 2).

Era una proposta simmetrica alla *lex de provocatione* proposta da M. Fulvio Flacco, il collega di C. Gracco nel 122, fino dal tempo del suo consolato del 125 (Val. Max. IX 5, 1).

Si aggiunga che mentre Gracco riservava a sè ed ai suoi coprire le magistrature atte a disimpegnare le funzioni collegate con le sue proposte (Plut. *l. c.*; Diod. XXXV 25, 3) Livio Druso a ciò si disinteressava. Inviava altri nelle colonie e non prendeva parte all'esecuzione delle sue *rogationes* (Plut. *C. Gracch.* 10).

Plutarco (9, 1) esprime il giudizio che Livio Druso, propugnando questi progetti a nome del Senato, ne fosse strumento, e mirando a sopraffare C. Gracco con la maggior liberalità delle sue proposte, facesse in certo modo una commedia (ὥσπερ ἐν κωμῳδίᾳ). Ma questo giudizio, inspirato forse da risentimenti dei Graccani, difficilmente coglie nel vero.

Nulla dimostra che Livio Druso non fosse onestamente convinto di quanto compieva. La sincerità degli intenti di suo figlio, il tribuno del 91 a. C., che ne continuò il programma politico, sembra garantire la rettitudine delle sue intenzioni.[1]

Per l'anno 121, in cui C. Gracco invano cercò essere rieletto per una terza volta, ci è detto che M. Minucio Rufo fece abrogare le leggi Graccane (Fest. s. v. *osi sunt* p. 201 M. Oros. V 12, 4. Auct. *d. vir. ill.* 65, 5; cfr. App. *b. c.* I 24). Si

[1] Su lui v. i giudizi di Cic. *Brut.* 109; *de fin.* IV 66.

ripensi al contegno attribuito a L. Minucius contro Sp. Melio (439 a. C., v. s. p. 135).

Nello stesso anno L. Calpurnio Bestia propone il ritorno di P. Popilio Lenate il nemico capitale di C. Gracco (Cic. *Brut.* 128; *post red. in sen.* 28; *ad Quir.* 11).

C. Licinius tribuno di questo anno era da Cicerone (*Brut.* 129) giudicato *non indisertus* ma *distimilis* da Bestia. Le parole *in tribunatu reliquaque omni vita civis improbus* mostrano come diciamo sopra (p. 111), che fu uno fra i tribuni che si mantennero fedeli al programma graccano.

Ad abrogazione delle leggi di C. Gracco poco dopo la sua morte (οὐ πολὺ ὕστερον) accenna Appiano *b. c.* I 27, il quale si riferisce specialmente alla disposizione che vietava vendere la propria parte dell'*ager publicus*, che veniva acquistata dai ricchi. Ma, lo abbiamo già notato a suo luogo (p. 199 sgg.), non abbiamo elementi per decidere l'anno preciso a cui tale indicazione si riferisce.

Le vendette di C. Gracco furono tentate dal tribuno Q. Decius, che nel 120 accusò *apud populum* il consolare L. Opimio: *quod indemnatos cives in carcerem coniecisset;* ma Opimio dai giudici antigraccani fu assolto (Cic. *de orat.* II 106; *part. orat.* 106).

L. Opimio fu invece difeso dal console C. Papirio Carbone, il quale dichiarò che C. Gracco si era condotto *nefarie,* Opimio invece *praeclare* (Cic. *de orat.* II 170; cfr. 165). Come abbiamo già detto a suo luogo (v. p. 326), tribuno nel 131, Papirio Carbone era già stato rivendicatore di Tiberio Gracco.

Vero rivendicatore dell'opera politica di C. Gracco fu

in seguito C. Mario. Ma non lo fu durante il tribunato del 119 che conseguì con l'aiuto dell'oligarca Cecilio Metello (il Numidico).

Con la legge sui *pontes* Mario manifestava tendenze democratiche; ma con l'altra contraria alla distribuzione delle *frumentationes*, si riguadagnò le simpatie della nobiltà (Plut. *Mar.* 4). Il che fa pensare che più tardi Mario veniva accusato di doppiezza, di tresche con i diversi partiti politici.

Tuttavia con le colonie transmarine e con l'appoggio prestato, essendo egli console, al tribuno Appuleio Saturnino, Mario, pur così diverso per caratteristiche personali, fu sotto alcuni aspetti il continuatore del programma dei Gracchi e meglio ancora di M. Fulvio.

La mancanza di notizie intorno ai tribunali degli anni successivi a Tiberio Gracco si riproduce pertanto per il periodo che tiene dietro alla morte di suo fratello Gaio. I dati intorno alla abrogazione delle leggi di Tiberio sono assai magri e scarni, e lacunosi sono pure quelli relativi alla abrogazione delle leggi di C. Gracco. I brevi accenni che si leggono in Appiano ed in altri scrittori farebbero pensare alla completa rovina dell'edificio Graccano. Altri dati, che dalla critica moderna sono stati pressochè trascurati, e che raccolgo ed illustro in altro mio studio prossimo ad uscire alla luce, provano invece che la legislazione graccana non venne del tutto abrogata. Varie disposizioni durarono ancora negli anni successivi alla scomparsa dei due generosi fratelli.[1]

[1] V. ad es. il titolo sui termini graccani ristabiliti dal propretore *M. Terentius Varro Lucullus* verso il 76 *CIL.* I 583 = XI 6331.

IX.

La celebrità raggiunta dai due fratelli Sempronii, la circostanza affatto speciale che sulla loro vita ci sono giunte notizie particolari nell'opera storica di Appiano e sopratutto nelle biografie di Plutarco, la loro discendenza per via di Cornelia da Scipione l'Africano, porgono occasione a meditare ed a mettere in rilievo i minimi particolari sulla loro attività tribunicia. Tanto più che, a partire da Cicerone, gli antichi facevano coincidere con i tribunati dei Gracchi l'inizio del periodo politico destinato a pôr fine agli ordinamenti della libera Repubblica.[1]

L'esame spregiudicato del materiale, per quanto scarso e mutilo esso sia, intorno allo svolgimento delle magistrature plebee, dimostra che la grande rivoluzione politica che trasformò la costituzione romana e pose lo Stato prima nella via dell'anarchia in seguito in quello del Principato, era di già cominciata qualche decennio prima del tribunato dei due fratelli Sempronii. Questo esame inoltre insegna che se i Gracchi furono innovatori e tentarono dare nuovo assetto ad alcune parti della Repubblica, la loro azione per altri lati fu l'ulteriore svolgimento o la ripresa dell'opera dei loro predecessori.

Ben poche infatti fra le rogazioni dei Gracchi si riferiscono ad argomenti che non fossero già stati discussi dai tribuni degli anni anteriori. Non erano certo novità le rogazioni agrarie e coloniali. Per lasciare da parte tempi

[1] V. ad es. Cic. *Lael.* 12, 41.

molto antichi, con il plebiscito Atinio e Bebio del 197 e del 194 non si erano forse dedotte colonie in Campania, nelle Puglie, fra i Lucani ed i Brutti?[1] A codesta colonizzazione non aveva preso parte lo stesso tribuno Bebio, così come C. Gracco partecipò poi a quella di Cartagine? E rispetto alla legge agraria Ti. Gracco non richiamava in vigore quella anteriore, che limitava la misura degli iugeri di agro publico che era lecito possedere?[2]

Si è fatto valere l'ardimento ed il carattere rivoluzionario della sua proposta di concessione della cittadinanza a Latini ed a Italici. Ma anche in ciò, che cosa vi era che non fosse stato compiuto per il passato? Roma, per tacere di tempi più vetusti, non aveva largheggiato accordandola a Volsci ed a Campani? Circa mezzo secolo prima del tribunato di Tiberio, per iniziativa di altri tribuni, non si era accordata la piena cittadinanza ai Formiani, ai Fundani ed ai cittadini di Arpino?[3]

Si è messo in particolare rilievo l'atteggiamento ostile e rivoluzionario dei fratelli Sempronii di fronte ai magistrati curuli ed all'*auctoritas* del Senato. Ma anche queste osservazioni, ove ben si ponderino, hanno scarso valore.

Che rispetto poteva attendersi verso l'*auctoritas* del Senato quando questa, a partire dal secolo IV, s'era andata sempre più attenuando? Omettiamo di ricordare lo scemato prestigio di codesta *auctoritas* sino dal tempo del tribuno M.' Curio Dentato (prima del 290 a. C.) e poi per virtù della legge Maenia.[4] Ma le stesse magistrature curuli non

[1] Liv. XXXII 29, 3; XXXIV 45, 3; 53.
[2] V. s. p. 321.
[3] Liv. XXVIII 36, 7.
[4] Cic. *Brut.* 55

l'avevano spesso calpestata? Non l'aveva del tutto trascurata il console C. Flaminio nel 222 e daccapo nel 218?[1]

Si dirà che C. Flaminio era un temperamento rivoluzionario, al pari dei Gracchi. Ma l'*auctoritas* del Senato non era stata messa da parte nel 216 dal console Claudio Marcello, il conquistatore di Siracusa[2] e da Scipione Africano? Questi non aveva ben compreso che se ne avesse tenuto stretto conto non sarebbe riuscito a condurre a termine la spedizione contro Cartagine? (a. 205 a. C.).[3]

Lo stesso fenomeno non si ripete forse più tardi nel 167, allorchè il pretore M.' Iuventius Thalna, senza consultare il Senato e persino i consoli, propose direttamente la *rogatio ad populum* per dichiarare guerra ai Rodii?[4]

Che cosa era di fatto diventata codesta *auctoritas* del Senato, dal momento che i tribuni della plebe, facendo conferire la piena cittadinanza ai Formiani, ai Fundani ed agli Arpinati, mettevano in rilievo che a loro stessi spettava esclusivamente l'iniziativa della rogazione, allorchè appunto si trattava di conferire la cittadinanza? (a. 188).[5] L'ambiente politico era ormai interamente mutato, per ciò nel 145 il tribuno Licinio Crasso proponeva che gli oratori non parlassero più con il viso rivolto verso il *Comitium* ma al popolo, possiamo dire alla plebe raccolta nel Foro.[6]

[1] Liv. XXI 63, 2.

[2] Liv. XXVII 5.

[3] Liv. XXVIII 45.

[4] Le parole di Livio XLV 21, 4: *novo maloque exemplo rem ingressus erat quod, non ante consulto senatu, non consulibus certioribus factis de sua unius sententia rogationem ferret,* non si riferiscono tanto all'aver trascurato la *patrum auctoritas*, ciò che era già stato fatto più volte, quanto all'aver contemporaneamente messo da parte la *maior potestas* dei consoli.

[5] Liv. XXXVIII 36, 7.

[6] Cic. *Lael.* 96; Varr. *d. l. L.* I 2, 9. Secondo altre versioni, ciò rappresenterebbe una novità da parte di C. Gracco, Plut. *C. Gracch.* 5, 2.

Nè il contegno poco deferente verso le magistrature curuli è da considerarsi novità rivoluzionaria introdotta dai Gracchi, quando si consideri che all'antico rispetto s'era venuto meno da quasi un secolo innanzi.

Basta dare un'occhiata alla serie di iniziative tribunicie con cui il prestigio e l'autorità dei magistrati superiori curuli era stata continuamente menomata. Nel 217 il tribuno M. Metilio proponeva per fini democratici che l'autorità del *magister equitum* venisse addirittura messa alla pari di quella del dittatore o *magister populi.*[1]

Nel 210 a. C. si previde dallo stesso Senato il caso che i tribuni dovessero proporre al popolo la nomina dei dittatori.[2] Sullo scorcio del 214 il tribuno Cecilio Metello mosse processo contro i censori Furio ed Atilio.[3] I censori, a prescindere da attacchi anteriori, furono oggetto di processo capitale nel 169 e furono molestati gravemente anche nell'anno successivo per opera di tribuni della plebe.[4] Molto, più grave di ciò era il fatto che nel 151 i consoli L. Licinio e A. Postumio venivano tradotti in carcere per non aver voluto sottrarre dalla leva alcuni amici dei tribuni.[5] E in carcere venivano pure posti, come già notammo, i consoli del 138 per opera dei tribuni Curiazio e Licinio.[6]

Gaio Gracco accennava all'incarceramento dei consoli come a diritto inerente alla tribunicia potestà non soggetto a contestazione.[7] Ciò prova che il sovvertimento della costituzione politica era ormai un fatto compiuto.

[1] Liv. XXII 25.
[2] Liv. XXVII 5, 16.
[3] Liv. XXIV 43.
[4] Liv. XLIII 16; cfr. XLV 15, 10.
[5] *Perioch. Liv.* XLVIII.
[6] Cic. *de leg.* III 9, 20. *Ep. Liv. Oxyrhynch.* p. 145 ed. Rossbach; v. s. p. 72.
[7] Plut. *Ti. Gracch.* 15, 3. Cfr. a Sparta l'analogo potere degli efori sui re. V. ad es. Thucyd. I 134.

***

Da qualunque lato si osservi gli eccessi attribuiti ai Gracchi avevano precedenti non meno gravi.

L'opinione già espressa da Cicerone che con i Gracchi si inizi un nuovo periodo rispetto all'attività rivoluzionaria dei tribuni, non risponde del tutto al vero. La si intende però ove si ponga mente alla tendenza, comune fra uomini politici, di formulare giudizi tenendo presente solo i propri tempi, senza considerare quanto è già avvenuto per il passato.

È quello che si verifica anche oggi. Anche ai dì nostri gli uomini politici, nella maggioranza dei casi, considerano singolarità della loro età ciò che invece si è più volte ripetuto nella storia dell' umanità. Se vi sono persone che sogliono affermare novità di fenomeni storici, sono appunto quelle che con la Storia non hanno dimestichezza di sorta.

In realtà i Gracchi dettero spesso ulteriore svolgimento a principi rivoluzionari, che già si erano affermati, o richiamarono in vigore leggi ed attribuzioni tribunicie, che da varie generazioni erano andate in disuso.

Le leggi Licinie-Sextie e le successive azioni, per cui i tribuni della plebe erano riusciti a far conseguire le magistrature curuli e ad aprire la curia ai plebei, costituivano rivoluzione non meno gravida di conseguenze di quella che chiamava ora gli *equites,* a partecipare ai giudizi pubblici. Ma dalla metà circa del IV secolo ai tempi dei Gracchi erano ormai passati tanti anni. La nobiltà plebea non considerava che essa fruiva un'invidiabile posizione sociale per effetto di anteriori rivoluzioni, analoghe a quella che ora si andava compiendo a suo danno ed a favore di una terza stratificazione

di cittadini, che aspiravano partecipare al reggimento della pubblica cosa.

A nessuno dei senatori plebei sarebbe venuto in mente di trovar scandaloso il fatto che non era lecito a due patrici essere allo stesso tempo consoli, mentre non vi erano impedimenti ed era anzi considerato normale il collegio di due consoli plebei.

Il Senato del IV e del III secolo, in cui preponderavano i plebei, era ormai formato con l'elezione di coloro che avevano già coperto le varie magistrature. Coloro che erano tribuni non avevano ancora, almeno così sembra, il diritto di essere eletti fra i senatori, diritto che venne riconosciuto o riconfermato nel 149, per virtù di una *lex Atinia* sedici anni prima del tribunato di Tiberio Gracco. Ma ormai i tribuni della plebe aspiravano successivamente alle magistrature curuli e diventavano con il tempo pretori e consoli.

Qualche spirito ardito come C. Flaminio, già fiero oppositore del Senato, quando era tribuno della plebe, manteneva ancor viva l'opposizione anche dopo essere giunto al consolato. Ma era più questione di temperamento individuale che di tendenza a tutti comune. Altri, ottenute le supreme magistrature curuli, soddisfatte le proprie ambizioni, conseguito il comando e la ricchezza, che al comando militare soleva tener dietro, si andavano calmando. Tanto più che le cariche curuli superiori portavano seco responsabilità assai gravi, che il tribunato, del tutto irresponsabile, in tempi normali non conosceva.

La nuova composizione del Senato, sopratutto il diritto riconosciuto con il plebiscito Atinio, per cui anche i tribuni ne facevano parte, aveva ormai addomesticato parecchi. A coprire codesta magistratura erano talora elette persone che del tribunato si valevano come scalino per salire

più in alto, per ottenere il favore necessario, per raggiungere poi più facilmente l'elezione nei comizi alla pretura ed al consolato. Costoro spesso non avevano più nell'animo quello spirito di ribellione, quel desiderio intenso di rivendicazioni, che avevano caratterizzato i più vetusti tribunati intenti ad ottenere parificazioni politiche e sociali o, per meglio dire, nuovi privilegi a favore della classe oppressa che si apparecchiava ad opprimere alla sua volta il vecchio patriciato.

Con tale addomesticamento si spiegano, già lo notammo, le soluzioni pacifiche di contese d'indole costituzionale avvenute del corso del III secolo, di cui abbiamo diversi esempi. Con tale mutamento nella natura dei tribuni e delle loro intenzioni, si intende come non fosse ormai difficile al Senato trovare fra gli Ottavii, i Livii, i Minucii oppositori convinti al programma dei Gracchi.

L'armonia dei poteri nella costituzione romana verso la metà del III secolo, era profondamente turbata. I Gracchi non solo seguirono la via delle rivendicazioni plebee a vantaggio di un numero più vasto che non fosse il proletariato urbano, ma richiamarono in vigore, occorrendo, disposizioni ormai andate in dimenticanza da qualche decennio.

* * *

Poichè i Gracchi miravano a far risorgere l'antica potenza del tribunato, cercarono far valere il principio della rielezione, che nei tempi più vetusti si era spesso verificato.

La legge che nel caso di vacanza di tribuni permetteva l'iterazione di tale magistratura e dette modo a C. Gracco di essere rieletto la seconda volta, già proposta dal fratello

Tiberio e due anni dopo da Papirio Carbone, era il richiamo di una di più antica, analoga alla Trebonia se non basata sulla stessa Trebonia che sino dal 448 provvedeva acchè in nessun caso si lasciasse la plebe priva dei suoi magistrati e che impediva la loro cooptazione.[1] Si capisce d'altra parte che gli ottimati, che tale iterazione avevano sempre combattuto, accreditassero la voce che i Gracchi per tal mezzo aspiravano alla tirannia.

Anche le parole con cui C. Gracco ricordava il rispetto che i Romani avevano già portato ai più vetusti tribuni, sicchè per un Genucio offeso dai Falisci, avevano dichiarata guerrra a questo popolo, si intendono appunto ove si consideri che taluni dei tribuni addomesticati avevano perduto quel prestigio e quella autorità di cui avevano anticamente fruito. Così i flamini Diali avevano trascurato e perduto il diritto di far parte del Senato.[2]

D'altra parte la richiesta di rivendicare le misure di una giusta assegnazione dell'*ager publicus* non era soltanto un richiamo alle disposizioni legali più vetuste, come ci è espressamente detto, ma si ricollegava con la rogazione del tribuno M. Lucrezio, che nel 172 aveva già obbligato i censori a locare l'*ager publicus* Campano, che a danno dello Stato veniva usurpato da ricchi privati.[3]

Tiberio aveva proposto suo fratello e suo suocero nella composizione del triumvirato *agris dandis, adsignandis.* In ciò non v'era nulla che rappresentasse, come fu detto, un privilegio, un atto di favoritismo, dacchè nel corso del III secolo, s'era più volte verificato il caso che a questo uf-

[1] App. I 21.
[2] Liv. XXVII 8. Cfr. in queste *Ricerche* I p. 290 sgg.
[3] Liv. XLII 19.

ficio fossero state chiamate persone della stessa famiglia. Anche ciò rispecchiava antiche consuetudini, che traevano vita dalla stessa natura dell' ordinamento gentilizio e familiare che reggeva lo Stato. Nè è poi dimostrabile che le leggi *Licinia Aebutia*, le quali escludevano *cognati* ed *affines* dal far parte di magistrature di codesto genere, fossero approvate sino dall'età dei Gracchi e che i Gracchi se ne fossero fatti esimere.[1]

Il disinteresse personale dei Gracchi è espressamente rilevato dagli antichi,[2] i quali notavano pure che con la nomina di suoi congiunti Tiberio mirava ad assicurare l'applicazione della sua legge.[3] Nè pare ipotesi azzardata pensare che la nomina di Appio Claudio, vincitore e trionfatore pochi anni prima dei Salassi (143-140 a. C.) stesse in rapporto con assegnazioni di *ager publicus* nel territorio limitrofo a quello in cui in seguito, nel 100 a. C., ossia al tempo di Mario, fu fondata la colonia di Eporedia (Ivrea).

Il principio per cui Tiberio Gracco si associava a suo fratello ed a suo suocero nel distribuire l' *ager publicus*, era quello stesso per cui non solo nei primi secoli della Repub-

[1] Per l' anno 201 due Servili Gemini sono Xviri a. d. a. Liv. XXXI 4, 2; per il 195 v. due Aelii Paeti fanno parte del collegio dei triumviri per la colonia di Narnia Liv. XXXII 2. Un caso analogo v. in Liv. XXXIV 45 ad a. 194 per la colonia di Tempsa. Il testo però è ivi corrotto. Cfr. M. e P. Popilii Laenates *IIIviri a. d. a.* nella colonia Latina di Lucca, Liv. XL 43 ad a. 179. Due Fulvii nel 176 a. C. v. Liv. XXXIX 44.

Analoghi sono i casi di C. e M. Atilii *IIviri* nella dedica del tempio della Concordia, Liv. XXIII 21, 7 a. 216.

S' intende però che Livio Druso facesse valere il principio del proprio disinteresse in questo punto Plut. *C. Gracch.* 10 e forse allora, se non più tardi, furono approvate le due leggi *Licinia* ed *Aebutia*, di cui fa menzione Cicerone *de lege agr.* II 8, 21; *de domo* 20, 51.

[2] Plut. *comp. Agid. Cleom. et Gracch.* 1, 3; 5, 3.

[3] App. *b. c.* I 13.

blica tre fratelli Icili (409 a. C.) avevano contemporaneamente coperto il tribunato, ma per cui questo fenomeno si era perpetuato anzi si perpetuò sino alla fine della Repubblica. Basti pensare ai Publicii Malleoli edili nel 240, ai due Carvilii tribuni nel 210, ai due Arrenii che lo furono nel 210, ed ai due Petilii tribuni nel 187. Che più due fratelli Cassii Longini non coprirono il tribunato nel 49? Questo costume non aveva trovato corrispondenza al fenomeno, sia pure più raro, di due fratelli consoli oppure censori nello stesso anno?[1]

* * *

Fra tutte le leggi graccane quella che ebbe maggior conseguenze fu la *iudiciaria*. Per essa il ceto dei cavalieri ebbe modo di controllare direttamente l'opera dell'*ordo* senatorio, che amministrava le provincie. Con tale legge C. Gracco si sarebbe vantato, come è noto, di aver con un sol colpo infranta la potenza del Senato.

Che codesta legge abbia avuto conseguenze gravi e durevoli è innegabile. Non v'è dubbio che con essa si collega la serie di vergognosi processi per cui il ceto dei cavalieri ereditò alla sua volta le colpe dei Senatori, divenuti nel fatto complici di molti tristi governatori, ed oppresse assai spesso cittadini onorandi come Rutilio Rufo.

Della *lex iudicia* sono conseguenze dirette, per quanto non prevedute da chi la faceva approvare, quella tirannia equestre che una generazione dopo condusse all'approvazione della *lex Varia de maiestate*, per cui quasi tutte le più

[1] *Fast. cens.* ad a. 340 (?), 102; *cons.* ad a. 179. Cfr. VELL. II 8, 2.

spiccate personalità politiche di Roma perdettero potenza ed averi.

Ma anche la *lex iudiciaria* di C. Gracco non sorgeva d'un colpo senza precedenti. Una nuova direttiva, anche per questo lato, era stata di già segnata sino dal 149 a. C. allorchè L. Calpurnio Pisone, il nemico capitale di C. Gracco, aveva fatto approvare la *lex repetundarum,* la prima di questo genere, che dava modo di punire quei governatori che avevano spesso spogliato e oppresso impunemente i provinciali.[1]

Un altro passo anco più grave si era raggiunto con le leggi *tabellariae,* che assicuravano il voto segreto e che sottraevano i clienti e la plebe minuta all'influenza ed al controllo degli uomini influenti delle classi superiori. Cicerone, la voce più genuina degli interessi e delle proteste della nobiltà, non esita a manifestare il suo disgusto per legge siffatta che approvata la prima volta nel 139 per iniziativa di Gabinio, un uomo di assai umili origini, ebbe nuova conferma nei due anni dopo per virtù della *lex rogata* dal tribuno L. Cassio Longino. Le leggi tabellarie del 131 proposte da Papirio Carbone, l'amico di Tiberio Gracco, quella di Celio Caldo, che nel 107 fu estesa per i delitti capitali (per aver modo di colpire Popilio Lenate) non furono altro che la prosecuzione di codesto movimento legislativo, il quale mirava appunto a limitare l'ingerenza dell'elemento senatorio nei pubblici giudizi.

È del tutto naturale che Cicerone deplori la legislazione graccana in quelle stesse pagine in cui esprime apprezzamenti poco favorevoli sulla creazione delle leggi *tabellariae.*[2]

[1] Cic. *de off.* II 75. Cfr. s. p. 48 sg.
[2] Cic. *Lael.* 12.

La legge dei Gracchi con cui modificava sostanzialmente la composizione del corpo giudicante non fu che l' ulteriore evoluzione di principi che erano stati fissati qualche decennio innanzi, per opera talora di quelle stesse persone che nel corso degli avvenimenti si manifestarono nemiche del programma graccano.

La valutazione esatta delle condizioni degli uomini e dei partiti mostra del resto che talora non fu tanto questione di diversità di programma, quanto di gelosie fra persone che, pur appartenendo in certi casi a gruppi politici diversi, erano in fondo convinti della necessità di una rinnovazione della costituzione e della società.

Nel circolo aristocratico degli Scipioni come dei loro avversari, i medesimi mali, i medesimi rimedi erano discussi. Appio Claudio, P. Licinio Crasso e P. Mucio Scevola non sarebbero stati consiglieri di Tiberio Gracco? Riforme analoghe non erano state ponderate da C. Lelio?

I Gracchi generosi si gettarono nella voragine ed ebbero fama di intemperanti. Laelio, visto il pericolo, con prudente egoismo, si ritirò a tempo e ne ebbe il cognome di *Sapiens*.

* * *

In vari casi però la legislazione graccana partiva da concetti talora originali e rispondeva a nuove necessità.

L'estendersi del dominio romano fuori Italia; contatti sempre più crescenti con regioni transmarine, richiedevano nuove forme politiche ed amministrative. Regioni come la provincia Asia, in cui s'erano sperimentate da secoli e secoli tanti ordinamenti costituzionali ed amministrativi, non si prestavano ad essere governati come le regioni dei Volsci

e della Sabina. Ed il trar partito da ogni genere di istituzioni straniere, si trattasse di arte della guerra, ovvero di governare popoli, fu sempre caratteristica peculiare del popolo Romano. Dagli antichi è esplicitamente attestato che i Gracchi sentirono l'efficacia diretta di insegnamenti greci. Anzi non è escluso che nell'animo dei Gracchi l'eccessiva fiducia in principi teoretici o dottrinali abbia avuto in qualche caso il sopravvento su considerazioni d'indole schiettamente pratica.[1]

Oltre a ciò, discendenti di coloro che avevano superato Annibale, Antioco ed i re di Macedonia, appartenenti spesso alla nobiltà plebea, fruivano senza scrupoli i vantaggi delle passate vittorie e si mostravano sordi ed inflessibili, sia verso concittadini non ancora arrivati agli onori, sia verso federati e provinciali. Il popolo grasso (come diremmo noi, con parola che è ben lungi dal rispondere con esattezza alle condizioni sociali d'allora), le persone che con il commercio e con personale industria, erano riuscite ad accumulare denaro, i ricchi proprietari di città italiane, che ambivano partecipare alla cittadinanza ed alla stessa vita politica romana, accanto ad un proletariato multiforme, in

[1] Su Diofane Mitileneo, maestro di Ti. Gracco v. Cic. *Brut.* 104. Plut. *Ti. Gracch.* 20, 3. Su lui e su Antipatro Tarsense, altro maestro di Ti. Gracco, v. Plut. *ib.* 8, 3. Su Menelao Marateo collaboratore di Gaio Gracco, Cic. *Brut.* 100. Sui sofisti amici di Tiberio Gracco ostili a Scipione Emiliano Plut. *Ti. Gracch.* 7, 4.

Su questo argomento così interessante ha esposto qualche congettura ingegnosa il Renieri *Tiberio Gracco ed i suoi amici Blossio e Diofane.* Versione dal greco di Triantafillis (Venezia 1873).

Ma l'indagine, per natura sua assai delicata e difficile, dovrebbe essere condotta su trama assai più solida e vasta, ossia sulla base di una perfetta conoscenza di tutti i tentativi fatti dalle società elleniche dal V al III secolo a. C. Ora la storia delle teorie e delle esperienze sociali del mondo greco deve essa stessa venir ricostruita.

parte di origine non urbana, determinava una serie di movimenti sociali, che i più autorevoli cittadini, come Lelio, Scipione Emiliano, Sempronio Tuditano o per pregiudizi sociali o per insufficienza politica o per più o meno egoistica prudenza ovvero per pigrizia mentale, non osavano risolvere.[1]

Le classi non ancora arrivate agli onori, specialmente quelle che non avevano raggiunta l'agiatezza, prima ancora della seconda guerra Punica, avevano apertamente manifestata la propria gelosia verso l'elemento ottimate. Per impedire che quest'ultimo facesse concorrenza dannosa alla classe inferiore dei concittadini, ossia a quel ceto dal quale con il tempo sorse l'*ordo equestris*, il tribuno Claudio verso il 218, appoggiato da C. Flaminio, aveva fatto approvare quella legge che impediva ai senatori possedere una nave che trasportasse più di trecento anfore di vino, quanto occorreva per l'azienda domestica. I senatori avevano già sfogato una volta il loro odio contro Flaminio abrogandone il consolato; ma la legge Claudia incontrava favore ed assicurava a Flaminio la rielezione consolare per il 218.[2]

Codeste condizioni si erano sempre più andate aggravando e C. Gracco trovò modo di amputare la prepotenza senatoria con la *lex iudiciaria*.

Ciò, come è noto, non solo ledeva l'orgoglio dei senatori, ma metteva a grave repentaglio la loro sicurezza personale, creando un controllo della loro amministrazione provinciale.

In questa legge, destinata a recare i più grandi turbamenti anche per le generazioni seguenti, e nelle disposizioni prese rispetto all'amministrazione dell'Asia, più ancora che nella legge agraria e negli altri provvedimenti sopra

[1] App. *b. c.* I 19. Si pensi a *C. Laelius Sapiens* a P. Mucio Scevola ed a P. Crasso consiglieri di Ti. Gracco, Cic. *Acad.* II 13.

[2] Liv. XXI 63; cfr. Cic. *Verr.* V 18, 45. Plut. *Marcell.* 4.

riferiti, sta in parte l'originalità del pensiero graccano. In essa va cercata in parte la causa dell'odio con cui la memoria di C. Gracco fu perseguitata.

Ma l'odio traeva alimento anche dalla intensità delle rivendicazioni agrarie per cui tanti *locupletes* venivano minacciati di perdere *possessiones* di *agri publici* trasformati da cultura più intensiva, divenute nel fatto proprietà private, lavorate da schiavi a cui da Gracchi si mirava a sostituire per quanto era possibile la mano libera del proletariato.

Nè i nemici del programma graccano erano solo i ricchi cittadini di Roma. Ve ne erano e frequenti anche fra i socii, così come fra gli Italici, una generazione più tardi, vi furono fieri nemici di Livio Druso.[1] Anche nelle città Latine ed Italiche v'erano *locupletes* di fronte a *proletarii*, persone protette dalla nobiltà romana, le quali non avevano alcun interesse a favorire tendenze democratiche e che avevano anche esse a temere per molte ragioni assegnazioni di terre e deduzioni di coloni romani.[2]

* * *

A noi moderni riesce assai difficile formulare un giudizio preciso e sereno sull'opera dei Gracchi. Non vi è opera di uomo di Stato che sia apprezzata con piena uniformità di vedute da tutti coloro a cui è diretta. Anche fra i cittadini di una stesso Stato, a prescindere dalle passioni di partito,

[1] V. ad es. App. *b. c.* I 36.

[2] Le contese fra ottimati e democratici che turbavano Roma erompevano naturalmente in altre parti della Penisola. Si pensi ad es. alle contese Patavine (Liv. XLI 31) ed a quelle che ancora più tardi v'erano nel comune di Vicetia (Cic. *ad fam.* XI 19, 2), ad Intemelium (Cic. *ad fam.* VIII 15, 2).

che sogliono ottenebrare gli intelletti e che di regola escludono equanimità di giudizio, vi sono naturali tendenze dello spirito, che conducono ad approvare od a biasimare azioni, che, a seconda del punto di vista politico o degli interessi particolari, appaiono giuste od inique.

Non vi è d'altra parte provvedimento che nel momento stesso in cui è approvato, o che nel seguito, non possa condurre a resultati inattesi, diversi di quelli dapprima voluti o preveduti. Così non è da escludere che disposizioni, che momentaneamente appaiono nocive, non contengano il germe di qualche buon frutto. Sono fenomeni che si verificano ad ogni età e di cui noi siamo anche oggi testimoni. Non v'è forse legge più teoricamente giusta del suffragio universale; ma per esso si è spesso compromessa la purità delle elezioni e si è abbassato il livello intellettuale dei membri dei Parlamenti nazionali. Viceversa, nulla di più odioso di date disposizioni finanziarie di carattere coattivo, che in certi valgono tuttavia a disciplinare e ad irrobustire l'economia nazionale.

La classe politica contro la quale l'opera dei Gracchi si svolse era un'oligarchia in cui preponderavano stirpi plebee, che mosse in generale da sentimenti egoistici, si rendevano sempre più esose ed esclusive verso il proletariato urbano, i soci, i federati, i provinciali.[1]

Il desiderio di condurre a termine la sua impresa pare aver spinto C. Gracco ad appoggiare tendenze sempre più radicali, a cercare il favore di classi sempre più umili.[2]

[1] Sugli ideali oligarchici v. ad es. Cic. *de rep.* I 43; VI 1. Sul perturbamento che ai *locupletes* veniva dalla legislazione Graccana, oltre ad App. *b. c.* passim ed alla biografia plutarchea, v. Cic. *pro Sestio* 482, 103.

[2] Per assicurarsi il favore delle classi più umili, C. Gracco, lasciata la casa del Palatino andò ad abitare nelle bassure del Foro Plut. *C. Gracch.* 12; cfr. Fest. p. 45 M. s. v. *canalicolae*.

La necessità di raggiungere i suoi fini lo spinse, come avviene in tali casi ad esercitare sempre più un'azione personale, affidando l'esecuzione dei suoi disegni a persone che parevano capaci e strettamente devote a lui ed al suo programma.

A procurargli gelosie ed odii, a dargli occasione di errare, contribuì in qualche caso la piena fiducia con cui gli fu affidato l'incarico di provvedere alla scelta di persone. Tale fu quello di indicare egli stesso gli *equites* che avrebbero dovuto partecipare ai *publica iudicia*.[1] L'inesperienza giovanile, accanto alla coscienza della purità delle proprie intenzioni ed alla vigoria delle proprie forze, lo spinsero ad accettare tale ufficio. Qualche anno più tardi, se fosse vissuto, Gracco avrebbe appreso l'arte, ben nota ai vecchi, di far approvare sotto il nome altrui azioni che richiedono esperimenti ed implicano responsabilità personali pericolose.

È comune a tutti coloro che sono divenuti esponenti di idee avanzate, il timore di venir da altri sorpassati per combattere la multiforme ed insidiosa opposizione degli avversari. Gracco si vide all'ultimo costretto di valersi senza riguardo di quei mezzi rivoluzionari ed incostituzionali[2] di cui del resto avevano fatto e continuò a far ampio uso anche il partito degli ottimati difensori della costituzione.

Gli antichi parlano delle sassaiuole e dei pugnali usati dai partigiani dei Gracchi. Ma la violenza con cui Scipione Nasica ed i suoi seguaci assalirono gli avversari nella tragica adunanza presso il Campidoglio in cui Tiberio Gracco trovò la morte, mostra che simili accuse potevano essere egualmente ad essi ritorte.

[1] Plut. *C. Gracch.* 6.

[2] V. ad es. Cic. *de leg.* III 26; *pro Sestio* 36, 77. Cfr. Plut. *C. Gracch.* 12 et passim.

Il proletariato ed i forestieri giunti a Roma per sostenere le proposte graccane si abbandonavano ad eccessi. È vero; ma anche gli oligarchi aiutati dai loro clienti non ne rifuggivano. Così più tardi gladiatori e servi armati combattevano tanto a favore di Clodio quanto di Milone.

L'abuso che colleghi e successori dei Gracchi fecero di teorie radicali condusse a grandi turbamenti, anzi alla stessa anarchia.[1] Sarebbe però ingiusto dar colpa ai due fratelli Sempronii dell'aver determinato ciò che era la logica conseguenza di antecedenti.

L'ammissione degli *equites* nei *publica iudicia* condusse, lo abbiamo più volte rilevato, ad una serie di processi mostruosi che fecero dimenticare l'iniquità di quelli in cui i Senatori avevano lasciate impunite le colpe di tanti governatori di provincie appartenenti appunto al loro *ordo*.

Così la legislazione di taluni dei predecessori dei Gracchi e dei Gracchi stessi condusse alla rivoluzione ed alla distruzione della vecchia costituzione. Così l'opera dei tribuni della plebe del V e sopratutto del IV secolo, aveva già trasformato il più vetusto Stato patricio. Ma affermare, come talora si è fatto, che i Gracchi furono i veri e principali responsabili dei disordini successivi è grave esagerazione, anzi è errore.

Ed errore è pure asserire che furono i Gracchi coloro che al governo legittimo dei magistati, sorretti dall'*auctoritas* del Senato, sostituirono senz'altro la sregolata ed unica sovranità del popolo o, per dirlo con parola più rispondente alla realtà, della plebe. Codesta sovranità assoluta era stata infatti affermata da parecchie generazioni. Per lasciare da parte esempi più vetusti, basti ricordare che sino dalla fine

[1] Liv. XXX 4, 14.

della seconda guerra Punica (a. 201) erano ormai i tribuni della plebe coloro che interrogavano il *populus* se voleva o no conchiudere pace con Cartagine.

Se da circa un ventennio prima del tribunato di Tiberio Gracco i tribuni avevano fatto condurre in carcere i consoli, mentre costoro si sarebbero ben guardati di violare alla loro volta la *sacrosanta potestas tribunicia,* in che cosa i Gracchi stessi avevano modo di diminuire ulteriormente l'autorità ed il prestigio dei supremi magistrati dello Stato?[1]

* * *

Il fatto che i figli di Tiberio Gracco, che come censore aveva daccapo inscritti i libertini nelle sole tribù urbane,[2] che i nepoti del grande Scipione Africano, i congiunti di Scipione Emiliano, si siano fatti assertori di quel programma che spezzava la potenza del partito aristocratico, anzi oligarchico, che dominava in Senato, produsse la più grande impressione fra i contemporanei. E quest'impressione si mantenne nelle generazioni successive, quando si consideravano da quanti mali fosse stata travagliata la Repubblica per effetto di leggi che erano conseguenze del movimento

[1] V. s. p. 347. Alla preponderanza del *populus* sul *senatus* accenna di già il decreto di Paolo Emilio, pretore in Spagna nel 189 a. C. (*CIL.* II 5041. Cfr. *Suppl.* p. 843; MOMMSEN in *Histor. Schriften* I p. 56 sgg.) in cui si legge la formula *populus senatusque Romanus* in luogo di quella in seguito diventata abituale di: *senatus populusque Romanus* (cfr. SALL. *Iug.* 41, 2; CIC. *de rep.* I 32).

Del resto il sentimento della preponderanza del *populus* aveva radice nel sentimento cittadino. Lo prova la pubblica disapprovazione allorchè nel 194 vennero assegnate sedi speciali e separate nei *ludi* ai senatori. LIV. XXXIV 54; cfr. VAL. MAX. IV 5, 1; II 4, 2.

[2] CIC. *de orat.* I 38.

Graccano o che erano state rogate da coloro che dei Gracchi si proclamavano continuatori.

È ben naturale che uomini della tempra di Scipione Emiliano, che rappresentavano tutti i vantaggi che in certi casi porge solo il reggimento aristocratico e che di codesta forma di governo erano partigiani convinti, sia per ragioni di ordine interno, sia di fronte alla necessità di mantenere la disciplina militare, vedessero il pericolo del successo di dottrine che traevano in parte origine dai paesi vinti, ove v'era già stata la bancarotta politica e sociale e fossero quindi fra i più fieri nemici dei fratelli Sempronii.

Ed è pure naturale che questi sentimenti di diffidenza diventassero di nuovo più vivi al tempo di Cicerone, allorchè il programma Graccano veniva condotto alla esagerazione da uomini senza scrupoli come Catilina, quando del movimento delle masse si impadronivano tribuni violenti e spregiudicati come Clodio.[1]

Persone di temperamento simile a quello di Cicerone, nate per operare in un quieto periodo di reggimento di moderata aristocrazia, non potevano nutrire simpatie per l'opera dei Gracchi. Si intende del pari che l'Arpinate, mosso spesso più da opportunità politica ed avvocatesca, anzichè da intima convinzione, abbia talora compresse le sue convinzioni, esprimendo lode all'opera dei Gracchi sopratutto quando, per ragione di confronto, gli convenisse combattere coloro che, come Servilio Rullo, Vatinio o Clodio pretendevano continuarne il programma.[2]

[1] Senza entrare in merito circa il valore del programma di Appuleio Saturnino, basti ricordare che egli si valse anche dell'opera di quell'Equizio di Firmum, che si proclamava figlio di C. Gracco, e che gli antichi dichiarano essere un impostore fuggito dall'*ergastulum*, v. s. p. 80.

[2] V. ad es. *d. l. agr.* II 10; *de harusp. resp.* 41, contrapposto con *de off.* II 72; 80; *de leg.* II 24; 41; III 20; *pro Sestio* 103.

In questo, come in mille altri casi, Cicerone agiva dietro l'impulso e la convenienza del momento. Pur biasimando in cuor suo l' opera graccana, trovava modo di lodare ad es. il plebeo Manio Curio, che circa un secolo e mezzo innanzi (prima del 290), essendo tribuno della plebe, si era ribellato all' *auctoritas* del Senato e rispetto alle condizioni del tempo suo aveva agito come più tardi fecero i Gracchi.[1] In fondo Cicerone giudicava dal punto di vista dell'interesse personale suo e della classe sociale di cui amava far parte, del partito che avrebbe voluto guidare. Ove si consideri che Cicerone fu lo strenuo difensore di C. Cornelio, ossia del tribuno del 67 a. C. che aveva attaccato vigorosamente l'*auctoritas* del Senato, gli interessi materiali della *nobilitas* e la stessa attività dei pretori,[2] è ovvio il pensiero che occorre esser cauti nel prendere il grande oratore come guida sicura nel giudicare l'attività e le intenzioni dei fratelli Sempronii.

Tutti coloro che anche in tempi successivi avevano modo di misurare le conseguenze estreme a cui il programma graccano aveva condotto, erano poi scusabili se esprimevano giudizi meno che favorevoli.

Il movimento graccano non poteva certo trovar plauso dal mite animo di Livio e doveva naturalmente spiacere ad uno scrittore aristocratico del temperamento di Tacito, nemico di tutto il tribunato, contrario allo stesso Livio Druso, È infine logico che i celebratori del regime imperiale, come Velleio e Floro, non fossero eccessivamente teneri per una istituzione che loro ricordava trionfi della demagogia.[3] Il tri-

[1] Cic. *Brut.* 55. App. *Samn.* fr. 5.

[2] V. s. p. 68 sg.

[3] È celebre l' invettiva che Cicerone fa pronunciare da suo fratello Quinto contro il tribunato *de leg.* III 8, 19. Su Livio v. *Perioch.* LVIII; LX. Cfr. Tac. *ann.* III 27. Vell. II 1, 6. Flor. II 1.

Singolare è la posizione di Diodoro rispetto ai Gracchi dei quali Ti-

bunato era stato, è vero, la prima fonte del trionfo del despotismo imperiale. Ma l'impero, pur appropriandosi la sostanza della *tribunicia potestas,* guardava con occhio sospettoso il torbido periodo delle libertà repubblicane.

Alcune versioni discordanti nello stesso Cicerone, per quanto determinate da motivi di opportunità, alcuni tratti conservati nelle biografie Plutarchee ed in altri scrittori, ci insegnano però che a noi, anzichè la voce della verità ci è spesso giunto l'eco dei rancori del partito conservatore che ovunque ed in tutti i tempi, non meno del rivoluzionario, è propenso a calunniare coloro che si oppongono alle sue convinzioni ed ai suoi interessi.

Delle esagerazioni che furono mosse ai fratelli Sempronii abbiamo esempio cospicuo nel noto preambolo con cui Appiano inizia la storia delle guerre civili. Stando allo storico alessandrino, che come è noto, attinge a fonti assai pregevoli, vi erano state bensì, prima dei Gracchi, dissenzioni civili, ma non si era mai giunti allo spargimento del sangue cittadino.[1] Analoghe dichiarazioni si leggono in Velleio.[2]

In armonia con queste dichiarazioni, sta anche la circo-

berio è lodato XXXIV 5; 6; 7, laddove Caio è biasimato XXXIV 24 (cfr. 36 su Popilio Lenate) come fautore di elementi torbidi e sperperatore dell'erario. Ma chi sa quali impressioni ricaveremmo dal suo racconto se lo conoscessimo per intero.

Schietto ed esplicito giudizio sui Gracchi è dato da SALLUSTIO *Iug.* 42: *nam postquam Tiberius et C. Gracchus, quorum maiores Punico atque aliis bellis multum rei publicae addiderant, vindicare plebem in libertatem et paucorum scelera patefacere coepere, nobilitas noxia atque eo perculsa, modo per socios ac nomen Latinum, interdum per equites Romanos, quos spes societatis a plebe dimoverat, Gracchorum actionibus obviam ierat* cet.

[1] APP. *b. c.* I 1.

[2] VELL. II 3, 3: *discordiaeque civium antea condicionibus sanari solitae ferro diudicatae* cet.

stanza che la storia del tribunato del V e del IV secolo ci è talora esposta con tinte attenuate, che contrastano vivamente con particolari desunti da altre versioni che non si riuscì del tutto a distruggere.

Per scarse che siano, le traccie di codeste versioni diverse ci dànno modo di constatare che anche durante le generazioni che precedettero il tempo dei Gracchi, v'era stata effusione di sangue, che la Città era stata gravemente turbata.[1]

Discordie cittadine erano state poi frequentissime; e non era il caso di rimpiangere i tempi tranquilli anteriori ai tribunati dei fratelli Gracchi, dacchè i personaggi che anche per il passato governando lo Stato avevano maggiormente contribuito alla sua prosperità, erano stati amareggiati da continue lotte e persecuzioni. Basti pensare a Paolo Emilio, a Livio Salinatore suo collega e ad Acilio Glabrione, vincitori di Asdrubale e di Antioco.[2]

Che più? Il grande Scipione, per tacere di altri cittadini, non aveva scontato assai caramente l'onore di aver assicurata la grandezza della patria?

[1] Quando si parla dei [*novem tribuni combusti*] (Fest. p. 174), della rogazione Duillia con cui si doveva procedere all'abbruciamento dei decemviri colpevoli (Liv. III 53, 6), oppure di coloro che impedissero la nomina dei tribuni (Diod. XII 25) quando si ponga mente all'uccisione di Spurio Melio, al processo di M. Manlio Capitolino, si scorge che anche rispetto ai tempi più vetusti si parlava anche di spargimento di sangue cittadino.

Così mentre la tradizione, diremo così canonica, sapeva del pacifico carattere delle secessioni della plebe (v. ad es. Liv. IV 9, 8) Cicerone *de leg.* III 8, 19, conosceva invece un'altra versione secondo la quale il tribunato aveva avuto origine *inter arma civium et occupatis et obsessis Urbis locis*. Cfr. Sall. *Iug.* 31, 17.

[2] Liv. XXII 35, 3; XXVII 34; XXXVII 57, 10 sqq.

***

Esaminando le vicende d'Italia non è raro imbattersi in altri personaggi divenuti più o meno celebri, che presentano punti di confronto con i Gracchi. Fra essi merita sia rilevato ad esempio il fiorentino Giano della Bella, che per amore di giustizia e per impeto d'animo ricorda la figura di C. Gracco. La fortuna ha voluto che a noi sia giunta la meravigliosa cronaca del suo contemporaneo ed amico Dino Compagni, il quale ne ha rivelato tutta la rettitudine e nobiltà d'animo. Giano, dice Dino Compagni « uomo virile e di grande animo, era tanto ardito che lui difendeva quelle cose che altri abbandonava e parlava di quelle che altri taceva, e tutto in favore della giustizia contro a' colpevoli ecc. ».[1]

Orbene, se lo scritto di Dino Compagni (dottamente rivendicata da Isidoro Del Lungo) non ci fosse pervenuta o fosse rimasta soverchiata dalla critica dell'erudito alemanno che l'aveva giudicata impostura, non avesse messo nella vera luce gli intendimenti del « caporale » fiorentino, su di lui si sarebbero ripetute le parole agro-dolci del Villani (VIII 8) il quale, pur riconoscendo che « era il più leale e diritto popolano ed amatore del bene comune », afferma tut-

[1] Vari altri particolari della vita e dell'attività di Giano ricordano in qualche punto quelli dell'età graccana. Così, ad esempio, Giano fu attaccato e rovinato in causa di un ragazzo trovato morto, la cui uccisione venne a lui attribuita, così come l'uccisione di Antillo fu occasione e pretesto per la rovina di Caio Gracco.

tavia che « era presuntuoso e voleva le sue vendette fare ». Parole che fanno pensare che talora fra gli antichi fu asserito che il movente delle azioni di C. Gracco era solo il desiderio intenso di vendicare l'uccisione del fratello Tiberio. Nè sarebbe mancato lo storico, che facendosi eco del giudizio di papa Bonifacio VIII, avrebbe ripetuto che Giano era *petra scandali et turbationis immissor* (a. 1296).

Meno fortunati di Giano, i Gracchi hanno avuto la disapprovazione di Cicerone ed anche quella di Livio. Tuttavia l'eloquenza e la fama dell'Arpinate e dello storico Patavino non sono riuscite ad offuscare la immensa grandezza dei fratelli Sempronii.

Sebbene l'opera dei Gracchi sia stata giudicata dannosa dalla stessa tradizione latina, pure la memoria dei due fratelli, glorificata in fondo nel racconto plutarcheo, fu sempre cara alla tradizione storica dell'Italia moderna, che nei Gracchi vide il simbolo di libertà popolare e di rivendicazioni sociali e politiche.

In questi ultimi anni codesto giudizio si è talora fra noi modificato. Ma le censure mosse ai Gracchi più che lo studio delle istituzioni e dell'ambiente storico, sono ripetizione non critica di ciò che dai loro nemici era stato affermato.

Non è davvero il caso di meravigliarci dei giudizi ostili pronunciati talora al di là della selva Ercinia e delle Alpi. Studiosi forniti di indiscutibile dottrina, allorchè si tratta di procedimenti tecnici, non hanno sempre altrettanta attitudine a comprendere la mentalità di altri popoli. Gli storici che sogliono paragonare le vicende di Atene e di Roma alla stregua della politica di Federico II, si rendono certo conto esatto del dominio di Teodorico e dei Visigoti, ma non sono per natura disposti a giudicare con piena comprensione

movimenti democratici delle genti latine poste al sud delle Alpi o al di là del Reno.

La dottrina alemanna ha istituito con grande diligenza e talora con acume lo studio delle fonti della tradizione antica anche rispetto ai fratelli Gracchi. Essa ha spinto il suo sguardo per investigare con competenza questioni economiche, ma non ha veduto altri lati del difficile problema. Sopratutto lo ha talora esaminato da un punto di vista politico parziale.

In un prossimo volume mi propongo esaminare alcuni di questi problemi trascurati, forse non ancora visti.[1] Qui solo osservo che per accostarsi allo studio dell'opera dei due fratelli Sempronii, non basta piena conoscenza dei testi, della dottrina delle fonti e dei problemi economici. Occorre pure attitudine a comprendere le caratteristiche politiche della nostra stirpe. E occorre sopratutto appressarsi all'argomento con spirito di serena giustizia e con l'attitudine innata ad intendere l'elevatezza morale delle intenzioni dei due giovani tribuni.

Per questo, come per tanti altri argomenti attinenti alle società antiche, è necessario ci si sbarazzi di certi canoni critici che noi, riconoscendo l'attuale inferiorità della nostra preparazione tecnica, abbiamo troppo a lungo ciecamente accettato.

[1] Lo studio delle fonti dell'età Graccana, istituito con finezza di osservazione da Edoardo Meyer, da E. Kornemann, fatto anche fra noi con acume da G. Cardinali (mem. cit.) conduce in qualche caso a ritrovare le fonti primarie ed a vedere le tendenze di partito di coloro che narrarono la storia di quel tempo, ma non sempre giova a risolvere le questioni sul valore delle antiche affermazioni. La scarsezza di indicazioni sicure ha condotto troppo spesso a formulare sterili ipotesi personali.

La verità si può forse in piccola parte ottenere mediante l'incrocio di altre luci più numerose e potenti.

Reputare ad esempio che sia frutto della « retorica latina » tutto ciò che è detto sulla nobiltà d'animo dei Gracchi è solo indizio della sterilità di pensiero di coloro che, abili nel collazionare codici e nell'anatomizzare testi e documenti, non sono atti a comprendere la vita interna dello spirito dei nostri grandi pensatori.

Rendere poi i Gracchi responsabili diretti degli eccessi e magari delle colpe dei demagoghi che loro tennero dietro, è rendersi complici involontari delle calunnie dei loro nemici ed è pure indizio di angustia di mente. Angustia di mente analoga a quella di quei poveri ecclesiastici, che ancora nel secolo scorso, solevano attribuire agli scrittori della grande Enciclopedia francese i tristi giorni del Terrore.

Dubitare della grandezza morale dei due fratelli Sempronii, del loro disinteresse personale della purità delle loro intenzioni, rivela solo miseria morale che è ancor peggio della intellettuale che in questo caso le si accompagna.

Quando ad esempio, senza avere un solo argomento che valga a confortare la propria tesi, si espone il dubbio sul racconto antico che Tiberio Gracco, sebbene non fosse molto ricco, era disposto a risarcire di suo il collega Ottavio, purchè non si opponesse alla legge agraria,[1] viene fatto di pensare che, pur troppo, è sorte frequente e comune ai grandi spiriti di essere giudicati da chi non ha nè mente nè cuore per capirli.

Ove invece si ponderino le parole con cui lo stesso C. Gracco, reduce dalla questura, esponeva la santità ed il disinteresse della sua amministrazione provinciale,[2] si sente che si è di fronte ad una di quelle alte e nobili figure del-

[1] Plut. *T. Gracch.* 10, 4.
[2] C. Gracch. apud Gell. *n. A.* XV 12.

l'umanità, che devono essere ricordate con sensi di riverenza e rispetto.

Antichi e moderni hanno talora enumerate le colpe dei Gracchi. Ma le vere colpe dei fratelli Sempronii consistono nell'avere avuta una grande visione sulla necessità di ricostituire la grandezza politica ed economica dell'Italia rovinata dalle guerre transmarine e dall'ingordigia della classe dominante, che alla piccola proprietà di uomini liberi tendeva sostituire il latifondo lavorato da schiavi.

Vera colpa dei Gracchi fu non aver la mente offuscata dai pregiudizi comuni a tutti coloro che non vedevano la necessità di assimilare e di fondere le energie dell'Urbe con quelle della stessa Penisola [1] e di inviare coloni in quelle regioni transmarine che come l'Africa erano di nuovo destinate a nuova vita civile sotto gli auspici di Roma.

La meschinità dei loro accusatori appare in tutta la sua luce ad es. nelle parole di Velleio ove a Caio Gracco muove rimprovero di essersi lasciato trasportare dal desiderio di vendicare il fratello o da quello di procurarsi potenza regia, mentre *cum summa quiete animi civitatis princeps esse posset.*[2] Colpa dei Gracchi era infatti di fronte a spiriti volgari l'aver difeso gli oppressi, l'aver sacrificato alle proprie idealità quel certo successo di carriera che, non fosse altro che per ragioni di nascita, non poteva mancare agli eloquenti rampolli della illustre gente Sempronia, ai nepoti e cognati degli Scipioni.

Torto infine dei Gracchi fu l'aver portato nel loro apostolato il sacro fuoco di quell'entusiasmo, che è realmente un delitto per tutti coloro, che anche nel campo degli in-

[1] C. Gracch. apud Gell. *n. A.* X 3, 3 sqq.
[2] Vell. II 6, 2.

teressi collettivi, nella politica, nelle armi, nelle scienza, non vedono che la soddisfazione di interessi e di ambizioni personali.

Io disdegno confutare quegli scrittori che anche fra noi vanno predicando che nella Storia conta solo il successo e che di fronte ad essa non ha valore l'uomo che cade e non assiste al trionfo delle proprie idee.

Questa dottrina, ove fosse vera, farebbe ben poco sperare sullo sviluppo morale dell'umanità. Ma non è difficile constatare che essa non risponde al vero. L'agricoltore, per ripetere un antico detto, non vede talora i frutti dell'albero che egli pianta, e generosi combattenti non assistono spesso al più o men lento ma certo successo delle loro idee. Ma Klio non incorona i malvagi. Essa onora la memoria di coloro, che sacrificando sè stessi, hanno ubbidito al desiderio divino di compiere il bene e di proteggere gli oppressi.

I fratelli Gracchi scontarono con il proprio sangue la grandezza dei loro propositi. A ragione Cornelia, degna figlia di Scipione Africano, che non lasciò mai sfuggire un gemito per la perdita dei figli, a chi la consolava soleva dire: *numquam me non felicem dicam, quae Gracchos peperi.*[1] E a noi Italiani, a cui si rinfaccia il machiavellismo, a cui si muove spesso accusa di aver smarrito il senso dell'idealità politica, sia di esempio e di gloria il noverare con i Gracchi due fra i più nobili e solenni assertori di disinteresse personale, di amor di patria e di giustizia sociale.

[1] Sen. *dial.* VI 16, 3.

X.

La tradizione antica è pressochè unanime nel dipingere con foschi colori il tribunato dell'ultimo secolo della Repubblica, non di rado coperto da uomini venali ed abbietti.[1] Ma non ostante la decadenza dell'istituzione, Ottaviano di fronte alle difficoltà frappostegli da Marco Antonio, affinchè figlio adottivo di Cesare ne ereditasse anche il pensiero politico, meditò farsi nominare tribuno della plebe.[2] Più tardi, impadronitosi del potere non « volendo assumere il nome di re o di dittatore — sono parole di Tacito — ma mirando tuttavia a manifestare la sua preminenza sugli altri magistrati, escogitò appunto la « tribunicia potestà ».[3] E con Augusto la *tribunicia potestas*, accanto all'*imperium maius*, analogo ma superiore a quello dei proconsoli, fu, come è noto, il fulcro del nuovo governo.[4]

Tutto ciò dimostra che, per quanto scaduto nell'opinione dei più saggi,[5] il tribunato davanti alle folle era simbolo e garanzia di libertà, sebbene nel fatto fosse stato talora strumento di tirannia demagogica, atto quindi a ridiventarlo dell'imminente despotismo imperiale.

La formula costituzionale inaugurata da Augusto rappresentava un compromesso fra le forze conservatrici e le rivoluzionarie. Sorgeva per effetto di una composizione fra

[1] V. s. p. 272 sg.

[2] Suet. *Aug.* 10. App. *b. c.* III 31.

[3] Tac. *ann.* III 56: *id summi fastigii vocabulum Augustus repperit* (i. e. *tribunicia potestas*) *ne regis aut dictatoris nomen adsumeret, ac tamen appellatione aliqua cetera imperia praemineret.* Cfr. Cass. Dio LIII 32. App. *b. c.* V 132. Sul tribunato perpetuo già offerto a Cesare nel 48 v. Cass. Dio XLII 20.

[4] Cfr. Mommsen *Roem. Staatsrecht* II³ p. 869 sgg.

[5] Cfr. ad es. Cass. Dio LIV 30. Cfr. tuttavia LV 11.

classi sociali e tendenze politiche. Il che fa ripensare a quello delle moderne monarchie costituzionali, sorte dalle rivoluzioni di Inghilterra e di Francia, in cui, accanto al principio dinastico ed ai residui di istituzioni e di cerimonie derivate dalla società feudale, oppure dalle monarchie assolute, v'è un contenuto democratico, che si affratella talora con le tendenze politiche e sociali più avanzate. Con questa differenza però, che in tempi moderni, lunghi periodi di pace hanno sempre più favorito correnti popolari, hanno rinforzato tendenze democratiche. Il continuo pericolo di nemici esterni assoggettò invece durante l'Impero le correnti democratiche a quel potere militare che condusse al despotismo.

Ciò si ripeterebbe anche domani se gli Stati democratici dell'Europa occidentale moderna fossero costantemente minacciati o venissero soprafatti dalle monarchie militari dell'Europa centrale.

La creazione della tribunicia potestà imperiale non spense però il tribunato ordinario. Questo anzi perdurò e fu circondato dai segni esterni dell'antico rispetto.[1] Sebbene nel fatto venisse ridotto a vana ombra, esso tuttavia fu talora coperto da persone che mirarono ad invadere di nuovo le competenze pretorie e consolari[2] ed a far valere, per quello che era ancora possibile, l'autorità dell'antica magistratura.[3]

Nonostante gli eccessi e le colpe dei tribuni dell'ultimo secolo della Repubblica, la magistratura plebea aveva reso grandi servigi alla causa del progresso civile e della libertà romana.

Il tribunato, per servirci di un'antica espressione, era

[1] Plin. *ep.* I 23, 2.

[2] Plin. *ib.* Tac. *ann.* XIII 28: *simul prohibiti tribuni ius praetorum et consulum praeripere.*

[3] Tac. XVI 26. Cfr. Plin. *ep.* IX 13, 19.

stato il continuo nemico del consolato.[1] Con il diritto di intercessione esso aveva spesso frenato gli abusi delle somme magistrature curuli; con il disprezzo del formalismo della vecchia costituzione rafforzata dal prestigio religioso, i tribuni avevano reso possibile accogliere nuovi concetti sociali e giuridici. È risaputo che delle leggi di diritto pubblico o privato, di cui ci è giunto il testo od il ricordo, la grande maggioranza, a partire dal secolo IV, è costituita non da leggi di iniziativa consolare e pretoria, bensì da plebisciti.

Tacito stesso, che poche pagine prima aveva già fatta una breve ma incisiva requisitoria contro il tribunato repubblicano,[2] stanco di dovere narrare i dolori e le miserie del despotismo imperiale, di discorrere di turpi delazioni e di più turpi processi, rimpiangeva il suo *inglorius labor* ed invidiava gli storici dell'antica Repubblica, ancorchè fosse loro toccato ricordare *discordias adversus tribunos, agrarias frumentariasque leges, plebis et optimatium certamina.*[3]

Le parole di Tacito fanno ripensare a quello del prode Domizio Corbulone, che nell'atto di ubbidire agli ordini di Claudio, che gli imponeva di rinunziare ad imminenti trionfi

[1] Cic. *de leq. agr.* II 6, 14: *bellum nescio quod habet susceptum consulatus cum tribunatu.* Cicerone osservava tuttavia a ragione che talora era questione più di temperamento personale che di istituzioni. V'erano stati tribuni ponderati e consoli di tendenze tribunicie. Negli ultimi secoli della Repubblica parecchi consoli romani tennero verso il popolo ed il Senato lo stesso contegno che sarebbe spettato ai tribuni. Esempio cospicuo in molti casi Giulio Cesare v. ad es. Plut. *Caes.* 14.

[2] Tac. *ann.* III 27.

[3] Tac. *ann.* IV 32.

Considerazioni analoghe si fanno nel dialogo *de oratoribus* 40, ove si confronta l'eloquenza dell'Impero con quella più valida della libera repubblica sebbene questa fosse turbata dalle discordie interne, *donec nulla fuit in foro pax, nulla in senatu concordia, nulla in iudiciis moderatio, nulla superiorum reverentia, nullus magistratuum modus.*

sui Germani, esclamava: *quam beatos quondam duces Romanos.*[1] Corbulone in quel momento non considerava, forse, quanti dolori, quante molestie, tenevano dietro alle vittorie di un generale dell' antica Repubblica, ove non avesse avuto il despotico appoggio dei tribuni della plebe.

Tutto quello che è lontano è ed è avvolto dalla nebbia del tempo, perde la precisione dei contorni, si sottrae ad un giudizio sicuro. A seconda della passione e del momento appare triste e pauroso, oppure splendido e magnifico.

Tuttavia anche attraverso i foschi bagliori delle guerre civili, non ostante errori e violenze inaudite, il tribunato della plebe si rivelò istituzione grandiosa che contribuì al rinnovamento ed all'espansione della società romana.

Se Roma da piccolo Stato riuscì a trasformarsi in centro della nazione Italica ed a dominare tutte le sponde del Mediterraneo, di ciò in buona parte fu debitrice alla tenacia dei suoi consoli e pretori, che seppero disciplinare l'energia di concittadini, di Latini, di soci Italici. Ma è sopratutto merito dei magistrati plebei se lungi dall'irrigidirsi, lo Stato romano si rinnovò continuamente per l'arrivo di nuovi strati sociali e per l'alito vivificatore di nuove leggi ed istituti.

[1] Tac. *ann.* XI 20.

EXCURSUS I.

A proposito della "lex Plautia de vi".

Assai controverse sono le notizie relative alla *lex Plautia* o *Plotia de vi*, che si riferiscono ad un tribuno Plautio di età posteriore, che non è agevole determinare. Da taluni tal legge si identifica con quella *de reditu Lepidanorum*, che dal Niccolini (add. p. 41 sg.) è fissata al 70, mentre altri (cfr. Rotondi p. 366) preferisce la data del 73 a. C.

Sappiamo che Catilina fu *interrogatus* in base ad una *lex Plautia* (Sall. *Cat.* 31) ed i complici di lui vennero per essa condannati. E si parla pure di *legis Plautiae iudicia* (*Schol. Bob.* p. 368) ove si dice che con essa si accusò P. Cornelio Sulla. Nel 52 M. Saufeius M. F., un fervente coadiutore di Milone, *qui dux fuerat in expugnanda taberna Bovillis et Clodio occidendo*, fu pure accusato per aver violata la *lex Plautia de vi* (Ascon. *in Milon.* p. 48 K. S.) e nel 51 un M. Tuccius fu pur fatto reo *lege Plotia de vi* (Cic. *ad fam.* VIII 8, 1). Su tal legge v. anche Licin. Calv. apud Quinctil. IX 3, 56.

Con la *lex Plautia de vi* si sogliono congiungere (v. Mommsen *Roem. Strafrecht* p. 654 e Ziegler *Fasti* p. 20, che lo segue) le due seguenti testimonianze:

Suet. *Caes.* 5: *tribunatu militum, qui primus Romam reverso per suffragia popoli honor optigit, actores restituendae tribuniciae potestatis, cuius vim Sulla deminuerat, enixissime iuvit. L. etiam etiam Cinnae uxoris fratri et qui cum eo civili discordia Lepidum secuti post necem consulis ad Sertorium confugerant, reditum in civitatem rogatione Plotia confecit, habuitque et ipse super ea re contionem.*

Gell. *n. A.* XIII 3, 5: *repperi tamen in oratione C, Caesaris, qua Plautiam rogationem suasit « necessitatem dictam pro necessitudine » id est iure adfinitatis* cet.

Norme di amnestia, osserva il Mommsen, possono benissimo conciliarsi con una legge *de vi* e l'eminente storico e giurista crede che sia dato ritrovare la data di questa legge Plautia ove si ammetta (come che egli fa senza esitazione) che ad essa si riferiscano le parole di Cicerone *pro Caelio* 29, 70: *de vi quaeritis, quae lex ad imperium, ad maiestatem, ad statum patriae, ad salutem omnium pertinet, quam legem Q. Catulus armata dissentione civium rei publicae paene extremis temporibus tulit, quaque lex sedata illa flamma consulatus mei fumantis reliquias coniurationis extinxit.*

Considerando, dice il Mommsen, che i complici di Catilina vennero colpiti dalla legge di Lutazio e che d'altra parte ci è asserito che furono accusati come rei della *lex Plautia de vi*, e che due leggi fondamentali sulla medesima *quaestio* non possono essere state contemporaneamente applicate, ne risulta che le due leggi sono una sola e che la *lex* che si dice rogata da Lutazio (*tulit*), non fu realmente presentata da lui, ma che invece egli in quel tempo, essendo proconsole, (ossia nel 77 a. C.), si valse dell'opera di un tribuno della plebe. Questi fu appunto il Plautius di cui qui ci occupiamo.

* * *

Senonchè contro il ragionamento del Mommsen si possono far valere molte considerazioni.

Non è affatto provato che Lutazio fece presentare la legge quando non era più console, bensì proconsole. Le parole di Cicerone; *armata dissentione civium, rei publicae paene extremis temporibus tulit*, ove non siano interpretate con preconcetti, dicono semplicemente che Catulo presentò personalmente (*tulit*) una legge essendo console ossia nel 78, mentre ferveva la rivoluzione.

Manca poi una ragione plausibile per identificare la *lex de vi*, che andava sotto il suo nome, con quella sullo stesso argomento rogata da un Plautius o Plotius.

Il fatto che vennero applicate due leggi sullo stesso argomento per accusati *de vi* non ha infine nulla di sorprendente.

In questo caso il Mommsen parla più da giurista teorico che da storico. In tempi di rivoluzione il diritto e la procedura furono spesso messe da parte.[1] Lo prova il caso di M. Saufeio, un partigiano di Milone, che nel 52 fu accusato come reo della *lex Pompeia de vi* approvata nel 52, Ascon. *in Milon.* p. 49 (cfr. p. 32, 48). Fu assolto, ma *repetitus deinde post paucos dies apud Considium quaesitorem est lege Plautia de vi* e fu di nuovo assolto, Ascon. *ib.* p. 49 K. S.

[1] Altro esempio di aperta violazione di leggi fondamentali in tempo di rivoluzione porge il processo contro Pompeio Strabone, padre del Magno, il quale pur essendo console, prima ancora che spirasse il termine della magistratura, dovè rispondere di accuse in base alla *lex Varia de maiestate.* Sul che v. il mio libro *Dalle guerre Puniche a Cesare Augusto* p. 164.

Dunque due processi sullo stesso reato ed a breve distanza. Le due leggi contemplavano forse figure in parte diverse di reati dello stesso genere e ciò può essersi verificato rispetto alla *lex* consolare *Lutatia* ed alla *Plautia* tribunicia.

Ove poi i passi sopra riferiti, relativi alla *suasio* che Cesare fece della lex Plautia si riferiscano realmente alla medesima *lex de vi*, in base alla quale Catilina ed i suoi complici furono condannati, verremo alla conclusione che essa fu proposta fra il 73, in cui Cesare ritornò a Roma, ed il 72 in cui, essendo stato ucciso Sertorio, egli potè opportunamente intercedere a favore dei cittadini che si erano con lui congiunti (cfr. Cass. Dio XLIV 37. Non. I p. 474 M).

Può darsi benissimo che, come il Mommsen pensa, codesta *lex Plautia*, mentre conteneva sanzioni penali contro i rei *de vi*, accogliesse anche disposizioni transitorie aventi carattere di amnestia. Tuttavia, se mi è lecito esprimere liberamente un parere, temo che ci si lasci preoccupare da omonimie e non può escludersi che la *lex Plautia*, per cui Cesare ardente partigiano del partito popolare pronunciò una *suasio*, sia diversa da quella *Plautia de vi*, in base alla quale furono condannati quei complici di Catilina, che egli avrebbe invece tentato di salvare.

EXCURSUS II.

Amantius fu tribuno della plebe?

A titolo di pura ipotesi mi sia lecito notare che parrebbe avere le caratteristiche di un *tribunus plebis* quell'*Amatius*, che per molto tempo si fece credere nipote di Mario e che, come tale, ebbe grande ascendente sulla plebe e fece porre un'ara dove il cadavere di Cesare era stato bruciato (App. *b. c.* III 2 sq.; 16. Cfr. *Perioch. Liv.* CXVI. Nic. Dam. *vita Caes.* 14).

Cicerone parla a più riprese di un *C. Marius* nepote del grande Arpinate (XII 49, 1. XIV 6, 1; 7, 1. *ad Att.* XIV 8, 1). Più tardi ne discorre, pare, anche lui, come di un impostore (*Phil.* I 5: *fugitivus*).

Caduto in potere di Antonio e di Dolabella, che lo fecero uccidere, non si ebbe, forse, più riguardi a trattare da impostore un uomo che lo stesso Cesare per un certo tempo aveva rispettato e che aveva avuto sulla plebe una autorità straordinaria. Ma i dati di cui disponiamo non concedono stabilire se, come e quando ad un nipote autentico del grande Mario, si potè sostituire un Pseudo-Mario.

La qualità di pubblico magistrato di *Amatius* risulta forse più chiara ove si tenga presente il passo di Valerio Massimo IX 15, 1 dal quale si apprende che codesto Pseudo Mario

era *Herophilus medicus ocularius* e lo si identifichi con Ἀμάντιος, uno dei φίλοι di Cesare, al quale nel 47 a. C., vinto Farnace, furono dirette le famose parole ἦλθον, εἶδον, ἐνίκησα = *veni, vidi, vici,* Plut. *Caes.* 50.

Di *Herophilus medicus ocularius* — dice Valerio Massimo IX 15, 1 — [*ita se*] *extudit ut et coloniae se veteranorum complures et municipia splendida collegiaque fere omnia patronum adoptarent. quin etiam cum C. Caesar, Cn. Pompeio adulescente in Hispania oppresso, populum in hortis suis admisisset, proximo intercolumnio paene pari studio frequentiae salutatus est.*

Ove si supponga che Herophilus fosse stato rivestito della tribunicia potestà meglio si intende perchè Valerio Massimo, ove parla di impostori, lo confronti con quell'*Equitius,* schiavo fuggito dall'*ergastulum,* che si faceva passare per figlio di Gracco e che grazie al favore popolare ed all'aiuto di Appuleio Saturnino fu chiamato al tribunato della plebe.[1]

Ho inteso esprimere una pura ipotesi sulla quale, lo dico a scanso di equivoci, mi guardo bene dall'insistere.

[1] V. s. p. 80. Nella *Periocha Liviana* CXVI in luogo di *Amatius* i codici hanno *Chamates* e l'*editio princeps* del circa 1469 ha *Chamaces*. Pare un errore derivato da *C. Amatius*.

AGGIUNTE E CORREZIONI.

Secondo ogni probabilità accennano a tribuni diversi da quelli sin qui registrati varie leggi, di cui non conosciamo bene gli autori e le date. Per varie di queste leggi non abbiamo modo sicuro di stabilire se si tratti di provvedimenti rogati da consoli, da pretori o da tribuni.

Farò altrove lo spoglio e l'esame di codeste leggi. Qui mi limito ad indicare solo le seguenti che, ove fossero *plebiscita,* indicherebbero altre stirpi tribunicie, oltre a quelle esplicitamente attestate dai testi.

1. La *lex Aebutia,* che introdusse la procedura formulare, Gaius IV 30. Gell. *n. A.* XVI 10, 8. Gli studi dei moderni non hanno condotto a nulla di positivo rispetto all'età; e nulla dimostra, in modo sicuro, si tratti di un plebiscito.

2. Ignoriamo del pari la data precisa della *lex Aebutia* sui magistrati straordinarii, che si suole porre dubitativamente al 154, di cui ci informa Cicerone *de lege agr.* II 8, 21 (cfr. *de domo* 20, 51, ove si parla dell'analoga *lex Licinia*).

3. È incerto se fosse tribunicia ovvero pretoria la *lex Cicereia de sponsu,* Gaius III 123.

4. Ignota è la data e l'autore della *lex Crepereia* sulla *summa sponsionis*, Gaius IV 95.

5. Ad un trib. pl. *Minicius* farebbe pensare la *lex Minicia,* Gaius I 79, relativa alla condizione dei figli nati da genitori di diversa condizione. La data di essa non si può tuttavia stabilire.

6. È incerto se sia tribunicia la *lex Petronia,* che regolava la nomina dei *praefecti iure dicundo* nei municipi. *CIL.* X 858, 1205, 5405, 5655, IX 2666.

Dai Fasti Venusini si apprende che era anteriore al 32 a. C. *CIL.* IX 422.

7. Non è chiaro se sia tribunicia la *lex Silia de legis actione* (Fest. p. 2463 s. v. *pondera.* Gaius IV 19) di cui non siamo in grado di determinare con sicurezza l'età e che si pone da taluni al 204 (v. Rotondi *op. cit.* p. 261).

8. È infine ignota la data e la natura della *lex Vallia de manus iniectione,* Gaius IV 25.

Al 252 a. C. pare sia da riferire la notizia di Frontino IV 1, 22: *Aurelius Cotta consul, cum ad opus equites necessitate cogente iussisset accedere eorumque pars detractasset imperium, questus apud censores effecit ut notarentur; a patribus deinde obtinuit ne eis praeterita aera procederent. tribuni quoque plebis de eadem re ad populum pertulerunt omniumque consensu stabilita disciplina est.* Su Aurelio Cotta Polyb. I 39, 13. Diod. XVIII 20. Val. Max. II 7, 4. Front. IV 1, 30 sq. Zon. VIII 14.

Qualche altro tribuno della plebe si occulta forse in altri passi delle *Philippicae* ad es. XIII 2, 26 sqq., in cui si enumerano amici e fautori di Cesare e di Antonio, che co-

prirono pretura, tribunato e questura o che furono contemporaneamente magistrati minori, come *VIIviri* per assegnazione di agri, o semplici *iudices*. Fra i VIIviri della *lex Antonia* vi erano gli stessi consoli Antonio e Dolabella, cfr. *Phil.* V 12, 33; XI 6, 13.

Così in una lunga lista di codesti amici di Antonio (*Phil.* XIII 2, 3) si ricordano Trebellio, che fu tribuno pl. nel 47, Ventidio, che ricoprì questa stessa magistratura nel 45 e Munazio, che l'aveva ottenuta nel 52 (cfr. s. p. 217 sg.).

p. 14 l. 19 e p. 14 l. 13 et passim *pro Sextio* — leggi *pro Sestio*.

p. 17 l. 1, 8: 494 — leggi: 493.

p. 17. Negli indici ciceroniani ed in PW. *RE.* I col. 1313 figura un *Albinius* senatore ricavato da *pro Sestio* 6; *ad fam.* XIII 8. Ma qui si ricorda, pare, un *Postumius Albinus*.

p. 24. Su *Antius Restio* proscritto dai triumviri v. Val. Max. VI 8, 7.

p. 24 l. 12 *CIL.* I 1593 — leggi: 593.

p. 28. Seguendo Plutarco, *Pomp.* 4, ho detto che Antistio tribuno nel 88, divenne poi pretore. Si è però più volte fatto notare (v. ad es. Ziegler p. 18, Seidel p. 49) che Velleio II 26, 2, ove parla della sua uccisione lo dice *aedilicius*. Da ciò si ricava che doveva essere *iudex quaestionis*.

p. 29; 219. *M. Antonius*, secondo lo Sternkopf in *Hermes* XLVII (1912) p. 146, presentò la *lex agraria* non come tribuno, bensì come console.

p. 33. Valerio Massimo VIII 1, 6 *damn.*, ricorda un *P. Aquilius trib. pl.* che fece condannare dal *populus* il triumviro notturno *P. Villius quia vigilias negligentius circumierat.* Il Klebs, in PW. *RE.* I col. 326, lo identifica con l'*Aquilius* ricordato da Livio XXVII 3, 9 ad a. 210.

p. 40 l. 8 Cic. *ad Att.* 16, 13 — leggi: Cic. *ad Att.* I 16, 13.
p. 40 l. 11 *adveher* — leggi: *advehere.*

p. 46. Di *M. Caelius* trib. pl. (52 a. C.) si fa parola in Cic. *Brut.* 273. Da Catullo *carm.* 100, si dovrebbe ricavare che era di Verona.

p. 51. Dal passo del dialogo tacitiano *de orat.* 21, in cui con poca stima si parla dell'eloquenza di oratori *antiqui* come *Canutius, Arrius, Furnius, Toranius,* è forse lecito supporre si accenni ai tribuni pl. Cannutius (v. s. p. 51) Furnius (s. p. 90) e Thoranius (s. p. 199).

p. 52 l. 16 *Carfulenus* — leggi: *D. Carfulenus.*
p. 68 l. 13 *ne qui* — leggi: *ne quis.*

p. 70. Tenendo conto di Livio X 10, 11, che ricorda per il 299 a. C. l'interregno di Appio Claudio, ho fissato a codesto anno il tribunato di Manio Curio-Dentato. Ma dacchè nell'*elogium* di Appio Claudio (*CIL.* I² p. 192 n. 10) si ricordano tre interregni, è chiaro che può sol dirsi che il tribunato di Manio Curio fu anteriore al suo consolato del 290 a. C.

Dell'opposizione che Curio Dentato faceva nei suoi discorsi al Senato, non sappiamo però a quale proposito, faceva ricordo anche Appiano *Samn.* fr. 5.

p. 73 l. 9 Curtius Peducaeus — leggi Curtius Peducaeanus.

p. 75 l, 3. Su Decius rivale di M. Fulvio Flacco, ossia dell'amico di C. Gracco, v. Cic. *de orat.* II 135; *Brut.* 108; *part. orat.* 104.

p. 77. Sulla *lex Domitia de sacerdotibus* v. anche Auct. *ad Herenn.* I 11, 20.

p. 77 l. 24 Duellii 471, 470 — leggi: Duellii 470.

p. 77 s. v. Duelli. È dubbio se il tribunato di M. Duellius, di cui parla Liv. III 54, 2, sia da riferire al 452 o ad altro anno.

p. 80. Ho deliberatamente omessa la *lex Fabia quae est de numero sectatorum* (Cic. *pro Murena* 34, 71), che si suole collocare fra il 67 ed il 63 a. C., dacchè non mi pare del tutto certo che sia tribunicia.

p. 81. *L. Fabricius* è detto solo *curator viarum* nell'epigrafe *CIL.* I 600 (= VI 31594) cfr. Cass. Dio XXXVII 45. Nulla prova fosse *tribunus plebis.*

p. 82. Ai testi che fanno menzione della *lex Falcidia* aggiungi l'importante titolo *CIL.* XI 419.

p. 88 l. 21. App. *b. c.* I 90, 102, 153 — correggi: I 24, 34.

p. 90 s. v. *P. Furius* — non era ingenuo bensì figlio di un liberto — cancella: non era ingenuo.

p. 91. Alle orazioni del tribuno Furnius si accenna, per quel che pare nell'opuscolo di Tacito *de orat.* 21. Cfr. Suet. *frag.* p. 289, 28 Roth.

p. 98; 180. Su *Saserna* v. *Bell. Afr.* 10.

p. 105 l. 7 *facete agitavit* — leggi: *facile agitavit.*

p. 107 l. 2 Val. Max. VIII *abs.* 3 — leggi: Val. Max. VIII 1, 3 *abs.*

p. 109 sgg. Non ho tenuto conto della *lex Licinia sumptuaria* (Fest. s. v. *centenariae* p. 54 M. Gell. *n. A.* II 24, 7; XV 8, 1; XX 1, 23. Macrob. III 17, 7), perchè non risulta che sia stata rogata, come da molti si è pensato, da un tribuno. Mi sembra poi probabile l'ipotesi del Muenzer (in PW. *RE.* VI col. 2074 s. v. *Favonius*), che in Gellio XV 8, 1 in luogo di *orationem veterem Favorini* sia da correggere *orationem veterem Favonii.*

p. 119 l. 19 tribuno pl. nel 41 — leggi tribuno pl. nel 416.

p. 122. Ai *Mamilii* aggiungi: consoli dal 265 a. C.

p. 123. Ai *Manilii* aggiungi: consoli dal 149 a. C.

p. 128 l. 28. Sul tribunato di Mario v. anche *CIL.* X 5782.

p. 130 l. 3 sgg. *Mecilius* 471 — leggi *Mecilius* 470.

p. 132 l. 1. *Menenii* 410; 384; 359 — leggi *Menenii* 410; 384; 357.

p. 143 l. 13. *D. Nonius Asprenas* — leggi: *Nonius Asprenas.*

p. 152 l. 3. Da Festo — leggi: Da Festo p. 247 M. s. v. *praeteriti senatores.*

p. 153 l. 22. C. Papirio — leggi: Cn. Papirio.

p. 153. Ad un tribuno Papirius pare sia da riferire il

testo di Cicerone *de domo* 50, 128: *lex Papiria vetat aedis iniussu plebis consecrari.* Ma non è dato fissarne l'età. Il riferimento di essa al tempo di Gneo Flavio 304 a. C. (Liv. IX 46, 7 cfr. s. p. 315 n. 5) è probabile non sicuro.

p. 158 l. 8. *Tab. Heracl.* l. 108 — leggi: *Tab. Lat. Heracl.* = *CIL.* I l. 112.

p. 161. Sull'origine della stirpe dei Pompeii ho tornato a discorrere ampiamente nel mio volume *Dalle guerre Puniche a Cesare Augusto* (Roma 1918) p. 677 sgg.

p. 166. Su *Pontius Aquila* v. ib. p. 313 sgg.
ib. penultima linea: *Popilii* 366 — leggi: *Popilii* 357.
p. 167 l. 24. *CIL.* I 493 — leggi: *CIL.* I 593.
p. 172. Il nome *Pullius* v. ad es. in *CIL.* XI 7553.

p. 176. Nel frammento della legge trovato ad Ateste Mommsen *Jurist. Schrift.* I p. 175 sgg., cfr. i miei *Suppl Ital.* ad *CIL.* V l. 13, 19; si legge: *ante legem seive illud pl(ebei) sc(itum)... quod L. Roscius a. d. V eid Mart. populum plebemve rogavit.*

Il Mommsen (*ib.* p. 185) crede che codesto L. Roscius sia L. Roscius Fabatus, il pretore cesariano dell'a. 49 a. C. Ma qui si accenna evidentemente ad un plebiscito (cfr. lo stesso Mommsen *Staatsrecht* III p. 159 n. 2).

A che anno però codesto plebiscito sia da attribuire è incerto. Così è incerta la data del frammento atestino, che senza sufficienti ragioni fu dal Mommsen considerato come un frammento della *lex Rubria.*

p. 199. Su Thoranius v. Oros VI 18, 9. Cfr. Tac. *de orat.* 21.

p. 206. Su *Q. Varius Hybrida* ho discusso ampiamente nel mio volume: *Dalle guerre Puniche* ecc. p. 91 sgg.

p. 216. *T. Annius*, il nemico di Tiberio Gracco, stando alla *Periocha Liviana* LVIII, era *consularis* (cons. a. 128 a. C.). Cfr. invece Plut. *Ti. Gracch.* 14.

p. 222. Nell'epigrafe *CIL.* I 593 = VI 1229 = 31590 = Dessau 5800, il nome del tribuno è *Volcacius.*

p. 69. P. Cornelio Dolabella non pare essere stato l'unico fra i patricii Cornelii che, fatta la *transitio ad plebem*, divennero tribuni della plebe. Prima di lui, pare vi sia stato ad es. quel *Lentulus* ὁ ἐπικαλούμενος Σπινθήρ, che verso il 70 a. C. intercedette al senatoconsulto per cui i Cretesi venivano dichiarati φίλοι καὶ συμμάχοι — *socii atque amici populi Romani.*

L'espressione di Diodoro XL frag. 1, 3 ἄκυρον τὸ δόγμα ἐποίησε, mi sembra così esplicita, da non potersi supporre con il Muenzer ad P. W. *RE.* IV col. 1394 che il senato consulto non venne ratificato per una di quelle varie ragioni di nullità che sono raccolte dal Mommsen *Roem. Statsrecht* III p. 998 n. 1.

Degno di nota rispetto a codesti neofiti non era tanto l'ardore nella nuova fede politica, quanto il significato che si annetteva a tali acquisizioni nel campo degli avversari. È pertanto naturale che Spintere, come Clodio, come Dolabella, come il Cetego di cui abbiamo già discorso (v. s. p. 219) continuassero ad essere chiamati con i loro nomi e cognomi patricii, non con quelli dei loro adottanti plebei. Ciò non mi pare abbia ben compreso il Drumann *Geschichte Roms* II. p. 487, ove a proposito di P. Dolabella suppone l'*adoptio* da parte di un presunto *Lentulus* plebeo.

INDICE I.

ORDINE CRONOLOGICO NEL QUALE, STANDO ALLA TRADIZIONE SUPERSTITE, SI PRESENTANO LE STIRPI TRIBUNICIE.

N. B. I nomi spaziati e preceduti da asterisco * indicano tribuni appartenenti a stirpi che raggiunsero il consolato od anche il tribunato militare *consulari potestate* o che figurano fra i Xviri *legibus scribundis*. Parentesi curve ( ) includono tribuni incerti.

1. *Sicinii* a. 493, 492, 491, 470, 454, 449, 395-393, 387, 76 (v. s. p. 190 sgg.).
2. * *L. Albinius* a. 493 (p. 17).
3. * *Licinii* a. 493, 481, 387, 376-367, 196, 177, 145, 138, 121, 110, 107, (86?), 73, (53?) (p. 109 sgg.).
4. *Icilii* a. 494, (492?), 470, 456, 455, 449, 412, 409 (p. 99 sgg.).
5. * *Iunii* a. (493?), 439, 423, 195, fra il 149 ed il 122, 126, fra il 100-70, 83 (p. 102).
6. * *Decii* a. 491, 415, 311, 120, prima del 43 (p. 74).
7. * *Cassii* a. (486?), 137, 104, 89, (56?), 49, 44 (p. 53).
8. * *C. Rabuleius* a. 486 (p. 173).
9. * *Mucii* a. 486, 141, 133, 106, 64, 54 (p. 137 sgg.).
10. * *Maenii* a. 483, 279? (p. 120).
11. *Ti. Pontificius* a. 480 (p. 165).
12. (*M. Flavoleius?*) a. 480 (p. 221).
13. *Q. Considius* a. 476 (p. 67).
14. * *Genucii* a. 476, 473, 342, (241?) (p. 93).

15. * *C. Caedicius* a. 475 (p. 45).
16. *T. Statius* a. 475 (p. 194).
17. * *Publilii* a. 472, 471, 384 (p. 171).
18. *Laetorii* a. 471, (212?, 122? 88?) (p. 107, 216).
19. *L. Mecilius* a. 470 (p. 130, ove è da correggere la data 471).
20. * *Duellii* a. 470, 449, 357 (p. 77 sgg., ove è da correggere la data 471).
21. *Numitorii* a. 470, 449 (p. 146).
22. *Terentilius Harsa* a. 462 (p. 197).
23. * *Titii* a. 462, 99, 43 (p. 201).
24. *Verginii* a. 461-457, 449, 395, 394 (p. 209 sg.)
25. *M. Volscius* a. 461, 460 (p. 214).
26. *C. Calvius Cicero* a. 454 (p. 50).
27. *Alienii* a. 455, (55?) (p. 18).
28. * *Titinii* a. 449, 439, 192 (p. 201).
29. * *Villius* a. 449, 180 (p. 211).
30. * *Pomponii* a. 449, 395, 394, 362, 167, 90? (p. 164).
31. * *Apronii* a. 449 (p. 33).
32. * *Oppii* a. 449, 215, 197 (p. 150).
33. * *Sp. TARPEIUS* (patricio) a. 448 (p. 195).
34. * *A. ATERNIUS* (patricio) a. 448 (p. 35).
35. * *Trebonii* a. 448, 401, 55 (p. 203).
36. *Canuleii* a. 445, 420, 98 (p. 52).
37. * *Furnii* a. 445, 50 (p. 91).
38. * *Poetelii* a. 441, 358 (p. 160 sg.).
39. * *Marcii* (prima del 439 aed. pl.; trib. 389, 311, 196, 172, 104, verso 72, 62, 49 (p. 125 sgg.).
40. * *Minucii* a. (439?), 401, 216, 201, 187, (133?), 121, 62 (p. 135).
41. * *Caecilii* a. (439?), 213, 90, (prima del 75), verso 72, 63, 62, 61, 59, 49 (p. 43 sg.).
42. *Seius* aed. pl. dopo il 439 (p. 186; cfr. 127).

43. *Maelii* a. 436, 321 (p. 120, 307). Il loro trib. milit. consulari potestate è discutibile.
44. *Sex. Tempanius* a. 422 (p. 196).
45. *Asellius* a. 422 (p. 34).
46. * *Antistii* a. 422, 420, 319, 103, 88, 58, 56 (p. 22).
47. *Ti. Spurilius* a. 422 (p. 193).
48. * *L. Hortensius* a. 422 (p. 97).
49. *Sex. Pompilius* a. 420 (p. 163; v. però p. 164 s. v. *Pomponii*).
50. *M. Maecilius* a. 416 (p. 119).
51. *Metilii* a. 416, 401, 217 (p. 134).
52. * *Sextii* a. 414, 376-366 (p. 189).
53. *Menenii* a. 410, 384, 357 (p. 132 ove si corregga l'anno 359).
54. *M. Acutius* a. 401 (p. 12).
55. *C. Lacerius* a. 401 (p. 106).
56. *Curiatii* a. 401, 138 (p. 71).
57. * *Apuleii* a. 391, 100, 99, 43 (p. 30).
58. * *Popilii* a. 357, (85?), verso 72 (p. 166 sg.).
59. * *Flavii* a. 327, 323, prima del 304, 60 (p. 84).
60. *Cominius* dopo il 326 (p. 66).
61. *Ti. Numicius* a. 321 (p. 146, 307).
62. * *Livii* a. 321, (180?), fra 146-111, 122, 91 (p. 113, 307).
63. *Ovinius* (prima del 320?) (p. 152).
64. * *Atilii* a. 311, 210, 57 (p. 36).
65. * *Sempronii* a. 310, 211, 200, 193, 191, 189, 187, 167, 133, 123, 122 (p. 183 sg.).
66. *Furii* a. 308, 99 (p. 90).
67. * *Ogulnii* a. 300 (p. 149).
68. * *Curii* prima del 290, 198, (57?) (p. 71, 386).
69. *Scantius* a. 293 (cfr. s. v. *Scantilius*) (p. 181 sg.).
70. * *Aelii* verso il 286, verso il 194, 177, prima del 129, 58 (p. 12).
71. * *Fulvii* a. 270, 198, 171, 122 (p. 87).

72. * *Fundanii* a. 249, 195, verso 72 (p. 88 sg.).
73. *Pullius* a. 249 (p. 172).
74. *Plaetorii* (dopo il 242?), verso il 192 (p. 157).
75. * *C. Flaminius* a. 232 (p. 84).
76. *Scantius* prima del 225 (p. 181; cfr. *Scanlius* p. 182).
77. * *Claudii* a. 218, 204, 171, 140, 42 (p. 57 sgg.).
78. * *Baebii* a. 217, 204, 200, (194?), prima del 111, (103?) (p. 41).
79. * *Scribonii* a. 216, 149, 90, (56?), 50 (p. 182).
80. * *Carvilii* a. 212 (p. 53).
81. * *Servilii* a. 212, dopo 209, (verso 111?), 67, 63, 44, 43 (p. 186).
82. * *Lucretii* a. 210, 172 (p. 118).
83. *Arrenii* a. 210 (p. 34).
84. * *Publicii* a. 209 (p. 170).
85. *M. Cincius* a. 204 (p. 56).
86. * *Acilii* a. 201, verso 123 (p. 10 sg.).
87. * *Porcii* a. 199, 100, prima del 90, 62, 56 (p. 167 sg.).
88. *Atinii* a. 197, 196, 149, 131 (p. 37).
89. * *C. Afranii* a. 196 (p. 16).
90. *Valerii* a. 195, 188, 72 (p. 205).
91. * *Terentii* a. 189, dopo 87, 58, 54, 43 (p. 197 sg.).
92. * *Fanni* a. 187, 141, 59 (p. 83).
93. * *Mummii* a. 187 (p. 140).
94. * *Petilii* a. 187 (p. 156).
95. *M. Aburius* a. 187 (p. 10).
96. *M. Naevius* a. 184 (p. 141 sg.).
97. *C. Orchius* verso il 182 (p. 151).
98. *M. Pinarius Rusca* verso il 181 (p. 156).
99. * *Papirii* a. 177, 131, prima del 93?, 89, prima del 67 (p. 153 sg.).
100. * *M.' Iuventius Thalna* a. 170 (p. 105).

101. * *Aufidii* a. 170, 61 (p. 39).
102. * *Rutilii* a. 169, 136, 56 (p. 177 sg.).
103. *Q. Voconius Saxa* a. 169 (p. 213).
104. *Cn. Tremellius* a. 168 (p. 204).
105. * *Antonii* a. 167, verso il 72, 49, 48, 47, 44 (p. 26 sgg.; 219).
106. * *Aurelii* a. 154, verso 104, (verso 90?), 49 (p. 40).
107. * *Fufii* (verso 158?), 61 (p. 87).
108. * *Caelii* verso metà II secolo, 52, 51 (p. 46).
109. * *Calpurnii* a. 149, 121, 62 (p. 48).
110. * *Didii* a. 143? verso 104 (p. 75).
111. * *Gabinii* a. 139, 67 (p. 92).
112. *Antii* a. 137, verso 72 (p. 24).
113. * *Octavii* a. 133, (90?) (p. 147).
114. * *Pompei* a. (133?), (105?), 102, 99, 52 (p. 161 sg.).
115. *Rubrii* a. 133, (123?), prima del 42 (p. 176).
116. *P. Satureius* a. 133 (p. 180).
117. * *Marii* a. 119, 87? (p. 128 sg.).
118. *Aufeius* a. 123 (p. 39).
119. *Sp. Thorius* dopo 121 (p. 199).
120. *Peducaeus* a. 113, (55) (p. 155).
121. * *Memmii* a. 111, 90, 66, 54 (p. 130 sg.).
122. * *Annii* a. 110, 57 (p. 21).
123. * *Mamilii* a. 109, (55?) (p. 122).
124. * *Coelii* a. (107?), fra 82-76, prima del 67, 53 (p. 66).
125. *Manlii* a. 107, 69 (p. 124).
126. * *Domitii* a. 103, 59 (p. 76).
127. *L. Equitius* a. 99 (p. 80).
128. *Q. Calidius* a. 98 (p. 47).
129. *M. Duronius* prima del 97 (p. 79).
130. * *C. Norbanus* a. 104 (p. 144).
131. * *P. Sestius* fra 100-80, 57 (p. 188).

132. *Saufeius* verso il 100? verso il 91? (p. 180).
133. *Remmius* verso 91 (p. 174).
134. *Q. Varius* a. 91 (p. 206).
135. * *Plautii* a. 89, (verso 78-77?), 56 (p. 159).
136. * *P. SULPICIUS RUFUS* (già patricio?) a. 88 (p. 194).
137. *M. Vergilius* (p. 208).
138. *P. Magius* a. 87 (p. 122).
139. (*C. Milonius?*) a. 87 (p. 135).
140. * *Lucilii* a. (214?), (86?), 53 (p. 117).
141. * *Herennii* a. 80, 60 (p. 96).
142. *M. Terpolius* a. 77 (p. 198).
143. * *Q. Opimius* a. 75 (p. 150).
144. *Cornelii* dopo l'82 e prima del 76, verso 72, 67, 51, (47?) (p. 67).
145. * *CORNELII* (già patricii) (p. 69, 434 sg.).
146. *L. Quinctius* a. 74 (p. 172 sg.).
147. *Volcacius* a. 145, 72 (p. 389).
148. * *Hostilii* verso 72, (verso 43?), 42 (p. 99).
149. *M. Lollius Palicanus* a. 71 (p. 116).
150. * *Q. Cornificius* a. 69, 43 (p. 69).
151. *Trebellii* a. 67, 47 (p. 202 sg.).
152. *Roscii* a. 67, (55?) (p. 175).
153. *Falcidii* prima del 66, 40 (p. 82).
154. * *Manilii* a. 66, 52 (p. 123).
155. *Papii* a. 65 (p. 154).
156. *Labienus* a. 63 (p. 108).
157. *T. Ampius Balbus* a. 63 (p. 20).
158. * *Fabricii* a. (62?), 57 (p. 81, 387).
159. * *P. Vatinius* a. 59 (p. 206 sg.).
160. *Q. Ancharius* a. 59 (p. 21).
161. *C. Cosconius* a. 59 (p. 70).
162. *C. Alfius* a. 59 (p. 17).

163. *P. Nigidius Figulus* a. 59 (p. 142).
164. *L. Ninnius Quadratus* a. 58 (p. 143).
165. *L. Novius* a. 58 (p. 145).
166. *P. CLODIUS PULCHER* (già patricio) a. 58 (p. 59 sgg.).
167. *Cestilius* a. 57 (p. 56).
168. *M. Cispius* a. 57 (p. 57).
169. *T. Fadius* a. 57 (p. 81).
170. *C. Messius* a. 57 (p. 133).
171. *Q. Numerius* a. 57 (p. 145).
172. *L. Curtius* a. 57 (p. 73).
173. * *L. Caninius Gallus* a. 56 (p. 51).
174. *L. Racilius* a. 56 (p. 174).
175. *Cn. Plancius* a. 56 (p. 158).
176. *Procilius* a. 56 (p. 170).
177. *M. Nonius Sufenas* a. 56 (p. 144).
178. * *C. Ateius Capito* a. 55 (p. 35).
179. (*Fabius* a. 55?) (p. 80).
180. * *L. Aquilius Gallus* a. 55 [1] (p. 33).
181. * *D. Laelius* a. 54 (p. 106).
182. * *T. Munatius Plancus Bursa* a. 52 (p. 140).
183. *C. Sallustius Crispus* a. 52 (p. 179).
184. * *L. Vinicius* a. 51 (p. 212).
185. * *C. Vibius Pansa* a. 51 (p. 210).
186. * (*Hirtius?*) a. 48? (p. 97).
187. * *C. Asinius Pollio* a. 47 (p. 34).
188. *L. Pontius Aquila* a. 45 (p. 166).
189. * *P. Ventidius Bassus* a. 45? (p. 208).
190. *L. Caesetius Flavus* a. 44 (p. 47).
191. *C. Epidius* a. 44 (p. 79).
192. *C. Helvius Cinna* a. 44 (p. 95 sg.).

[1] Un Aquilius nel 210? Cfr. s. p. 386.

193. *Ti. Cannutius* a. 44 (p. 51).
194. * *Nonius Asprenas* a. 44 (p. 143).
195. *D. Carfulenus* a. 44 (p. 52).
196. *L. Decidius Saxa* verso il 43 (p. 73).
197. * *M. Vipsanius Agrippa* a. 43 (p. 212).
198. *Salvius* a. 43 (p. 179).
199. *Insteius* a. 42 (p. 101).
200. *Rufrenus* dopo il 44? (p. 177).
201. *Nonius Balbus* a. 32 (p. 144).
202. *Sex. Pacubius* od *Apudius* a. 27 (p. 152).
203. *C. Thoranius* a. 25 (p. 199).

DI DATA INCERTA.

204. *M. Ampudius* (p. 21).
205. (*Calpurnius?*) (p. 49).
206. *C. Cestius* (p. 56).
207. *Fruticius* (p. 86).
208. *L. Precilius* (p. 169).
209. *Q. Sanquinius* (p. 180).
210. *Trebellenus* (p. 202).

INDICE II.

SERIE CRONOLOGICA DEI TRIBUNI DELLA PLEBE.
ELENCO DEI PLEBISCITI.

Asterischi * sono posti accanto al nome di tribuni ricordati dalla tradizione, ma di dubbia autenticità.
Parentesi curve ( ) includono nomi di persone che si suppone abbiano coperto il tribunato della plebe.

a. 493. *L. Albinius Paterculus* — *L. Sicinius Bellutus*
C. Icilius Ruga — *C. et P. Licinii*
(*L. Iunius Brutus**)

La tradizione sul nome e sul numero dei primi tribuni è incerta (v. Ascon. p. 68 K. S. Liv. II 32. Dionys. VI 89; cfr. s. p. 17, 99, 102, 109). Sulle *leges sacratae* v. *Ricerche* II p. 416 sgg.

L. Iunius Brutus, C. Icilius e P. Licinius sono ricordati dal solo Dionisio.

a. 492. *Sp. Sicinius*

Lex Sicinia sulla podestà tribunicia (Dionys. VII 17).

a. 491. *Decius* — *C. Sicinius II*

Decius accusa Coriolano (Dionys. VII 39).

a. 486. *C. Rabuleius*

Proposte agrarie di Rabuleio (v. s. p. 173).

a. 485. [*Sp. Cassius*] (*P. Mucius*)

Tunc prinum lex agraria promulgata est (Liv. II 41, 2). Il console Sp. Cassio secondo un' altra versione (Val. Max. VI 3, 2; cfr. s. p. 137) sarebbe stato *tribunus plebis.*

a. 484. Agitazione per la *lex agraria.*

a. 483. *C. Maenius*

Cerca impedire le leve militari (v. p. 120).

a. 482. I tribuni chiedono la partecipazione dei plebei all' *ager publicus.*

a. 481. *Sp. Licinius*

Sp. Licinius tenta impedire le leve militari (Liv. II 43).

a. 480. (*M. Flavoleius?*) *Ti. Pontificius**

Lex agraria di Pontificius (v. s. p. 165). Su Flavoleius v. s. p. 221.

a. 476. *Q. Considius** *T. Genucius*

Proposta di *lex agraria;* il console Memenio è accusato (Liv. II 52).

a. 475. *L. Caedicius* *T. Statius **

I due tribuni citano in giudizio i consoli C. Nauzio e P. Valerio per aver male condotto la guerra (Liv. II 52. Su Statius v. s. p. 194).

a. 473. *Cn. Genucius*

Agitazione agraria (Liv. II 54. Dionys. IX 37 sq.).

a. 472. *Publilius Volero*

a. 471. *C. Laetorius* *P. Poblicius Volero II*

Plebiscitum ut plebei magistratus tributis comitiis fierent (v. s. p. 171).

a. 470 (= 466 secondo Diod. XI 68)

M. Duellius *L. Numitorius*
Sp. Icilius *Cn. Siccius*
*L. Mecilius**

Il numero dei tribuni, da due, sono portati a cinque (Liv. II 58. Zon. VII 17). Secondo Diodoro XII 68 se ne creano quattro.

a. 467. I tribuni propongono la *lex agraria* (Liv. III 1. Dionys IX 59).

a. 462. *C. Terentilius Harsa* *Sex. Titius **

Terentilio promulga la proposta *ut quinque viri creentur legibus scribundis* (Liv. III 9, 6).

Titius tenta invano far approvare la *lex agraria* (v. s. p. 202).

a. 461. *A. Verginius* *M. Volscius Fictor*

Processo contro Cesone Quinzio (Liv. III 10 sq. Dionys. X 2 sqq.).

a. 460. *A. Verginius II* *M. Volscius II*

I tribuni impediscono le leve (Liv. III 14. Dionys X 18).

a. 459. *Verginius III*

Lotta con i *patres* per la rielezione degli stessi tribuni (Liv. III 21. Dionys X 20).

a. 458. *A. Verginius IV*

I tribuni lottano di nuovo per la loro rielezione (Liv. III 25. Dionys. X 22).

a. 457. *A. Verginius V*

In quest' anno i tribuni sono portati a dieci. (Liv. III 30. Dionys. X 26 sqq. Cass. Dio fr. 22, 1. Zon. VII 17. Cfr. la mia *Storia critica* II p. 44 n. 2).

a. 456. *L. Icilius*

Lex Icilia de Aventino publicando (v. s. p. 99). Proposta tribunicia di ἰσονομία (Dionys. X 53).

a. 455. *L. Icilius II*

Agitazioni agrarie; impedimento alle leve (Liv. III 31 sqq. Dionys. X 35 sqq).

a. 454. *C. Calvius Cicero** *L. Siccius Dentatus*

Il console Romilio è accusato di aver venduto la *praeda* di guerra a beneficio dell'*aerarium* e di non averla distribuita ai militi (Liv. III 35. Dionys. X 48 sqq.).

a. 453. Anno quieto, senza agitazioni tribunicie (Liv. III 32).

(Verso 452? *M. Duillius*)

(Liv. III 52, 1; 54, 12).

a. 451-450. Decemvirato legislativo. Cessa il tribunato della plebe al pari del consolato.

a. 449. *C. Apronius** *M. Pomponius**
M. Duillius *C. Sicinius*
L. Icilius *M. Titinius**
P. Numitorius *L. Verginius*
*C. Oppius** *Ap. Villius**

Plebiscitum Icilium ne fraudi esset secessio (Liv. III 54).
Plebiscitum Duillium de provocatione (Liv. III 55, 14).
Sulle *leges sacratae* di quest'anno v. *Ricerche* II p. 417 sgg.

a. 448. *SP. TARPEIUS** patricius *L. Trebonius Asper*
*A. ATERNIUS** patricius

Lex Trebonia: ut qui plebem Romanam tribunos plebi rogaret, is usque reo rogaret dum decem tribunos plebi faceret (Liv. III 65, 4).

a. 445. I tribuni della plebe inducono il popolo romano ad aggiudicarsi l'agro appartenente ad Ardea (Liv. III 71. Dionys. XI 52).

a. 445. *C. Canuleius* *C. Furnius**

Rogatio Canuleia de conubio patrum et plebis.

Id. che uno dei due consoli sia eletto fra i plebei.

Creazione successiva di *tribuni militum consulari potestate* (Liv. IV I sqq. Dionys XI 35).

a. 441. *Poetelius II*

Agitazione agraria (Liv. IV 12).

» 439. *Q. Caecilius** *L. MINUCIUS AUGURINUS*
Q. Iunius *undecimus tribunus adlectus*
Sex. Titinius (patricius).

Agitazioni agrarie. Congiura di Spurio Melio. Denunzia di Minucio Augurino (v. s. p. 43, 190; cfr. la mia *Storia critica* II p. 190).

a. 436. *Sp. Maelius*

a. 433. Agitazione tribunicia per ottenere *tribuni militum cons. pot.* in luogo di *consules* (Liv. IV 25).

a. 432. Proposta tribunicia *ne cui album in vestimentum addere petitionis liceret causa* (Liv. IV 25, 13).

a. 431. I tribuni della plebe, d'accordo con il Senato, minacciano di carcere i consoli Iulius Mento e T. Quinctius (Liv. IV 26, 9).

a. 430. Agitazione per l'elezione di *tribuni mil. cons. pot.*

a. 427. Nasce controversia se per dichiarare guerra ai Veienti basti il *senatus consultum.* I tribuni con l'impedire le leve ottengono *ut Quinctius consul de bello ad populum ferret* (Liv. IV 30, 15).

a. 423. *C. Iunius*

I tribuni muovono processo a M. Postumio ed a T. Quinzio *quod ad Veios eorum opera male pugnatum esset* (Liv. IV 40, 4).

» 422. *T. Antistius* *Ti. Spurilius*
M. Asellius *Sex. Tempanius*
L. Hortensius

L. Hortensius accusa il consolare C. Sempronius (v. s. p. 97).

» 420. *A. Antistius* *Sex. Pompilius*
M. Canuleius

I tribuni intentano processo a C. Sempronio *ob ignominiam Volsci belli* ed agitano la questione agraria (Liv. V 4, 44).

a. 418. Il Senato delibera la fondazione della colonia di Labici prevenendo le proposte tribunicie (Liv. IV 47, 6).

a. 416. *Sp. Maecilius IV** *M. Metilius**

I due tribuni propongono la *lex agraria;* ma colleghi guadagnati dai *patres* intercedono (Liv. IV 48).

a. 415. *L. Decius*

Decio tenta, ma invano, la proposta di una colonia a Bolae (Liv. IV 49, 6).

a. 414. *M. Sextius*

M. Sextius avrebbe avuto intenzione di proporre la deduzione della colonia di Bolae (Liv. IV 49, 11).

a. 413. Un *senatus consultum* delibera che i tribuni propongano alla plebe l'inchiesta sulla uccisione del tribuno *mil. cons. pot.* Postumio. La plebe se ne rimette ai consoli (Liv. IV 51).

a. 412. *M. Icilius*

La peste impedisce ad Icilio di recare ad effetto la minaccia di leggi agrarie *pensum nominis familiaeque* (Liv. IV 52).

a. 410. *M. Menenius*

Menenio minaccia la legge agraria e tenta impedire le leve, ma i colleghi intercedono a favore dell'autorità consolare (Liv. IV 53).

a. 409. *Icilii tres*

Grazie all'azione dei tre Icilii, tre fra quattro questori sono nominati fra i plebeii (Liv. IV 54).

a. 408. (Icilii tres II? Cfr. Liv. IV 56, 3). Due fra i patricii *trib. mil. cons. pot.*, contrariamente all'*auctoritas* del Senato, non vogliono nominare il *dictator* e si appellano ai tribuni della plebe. Ma il loro collega Servilius Ahala nomina il dittatore (Liv. IV 56).

a. 406. I tribuni sono contrari al *bellum Veiens* e tentano opporsi alla riscossione del *tributum* (Liv. IV 59 sq.)

a. 453. Continua l'agitazione tribunicia contro la guerra Veiente (Liv. V 2 sq.).

a. 402. I tribuni minacciano di carcere i *trib. mil. cons. pot.* M. Sergio e L. Verginio ove non rispettino l'*auctoritas* del Senato (Liv. V 9).

» 401. *M. Acutius** *M. Metilius**
P. Curiatius *M. Minucius*
*C. Lacerius** *Cn. Trebonius*

Si tenta la cooptazione dei patrici fra i plebei e, non riuscendovisi, con l'aiuto dei *patres* si cooptano Lacerio ed Acuzio vio-

lando la *lex Trebonia* sulla nomina dei tribuni della plebe. Ciò determina la protesta del tribuno Cn. Trebonius (Liv. V 10 sq.).

I tribuni Metilio e Minucio intentano processo contro i *trib. mil. cons. pot.* dell'anno precedente, presentano la *lex agraria*, si oppongono alla esazione dei tributi (Liv. V II).

a. 397. I tribuni si oppongono alle leve militari. Vi si rimedia con milizie di volontari (Liv. V 16).

a. 395. *Q. Pomponius* *A. Verginius*
T. Sicinius

Rogatio Sicinia di trasmigrare a Veii. Agitazione contro Camillo per la *praeda* Veiente (Liv. IV 24 sq. Plut. 7 sq.).

a. 394. *Q. Pomponius II* *A. Verginius II*
T. Sicinius II

a. 393. *T. Sicinius III*

a. 391. *L. Apuleius*

Apuleio chiama in giudizio Camillo per la preda Veientana. Camillo va in esilio (v. s. p. 30).

a. 389. *Cn. Marcius*

Cn. Marcius chiama in giudizio Q. Fabius, che inviato a Chiusi, come *legatus* aveva combattuto contro i Galli violando il diritto delle genti (Liv. VI 1, 6).

a. 388. Agitazioni agrarie (Liv. V 5).

a. 387. *L. Sicinius*

Sicinio propone la distribuzione dell'agro Pomptino (Liv. VI 6).

a. 385. M. Manlio Capitolino si accorda con i *tribuni pl.* nell'interesse della plebe (Liv. VI 11).

a. 384. *M. Menenius* *P. Publilius*

Giudizio contro M. Manlio Capitolino. *Tribuni de saxo Tarpeio deiecerunt* (Liv. VI 19 sqq.).

a. 383. I tribuni della pl. tentano, ma vanamente, impedire la guerra, ma il Senato pone rimedio con la creazione di magistrati per distribuzione dell'agro Pomptino e con la deduzione della colonia di Nepet. *Omnes tribus bellum iusserunt* (Liv. VI 21).

a. 380. I tribuni impediscono le leve militari (Liv. VI 27).

a. 378. I tribuni pl. desistono dall'opporsi alle leve in seguito a promesse rispetto al *tributum*, che non vengono però mantenute dai *patres* (Liv. VI 31 sq.).

a. 376-367. *C. Licinius Stolo* *L. Sextius Lateranus*

In questo anno vengono la prima volta promulgate le *leges Liciniae-Sextiae* approvate poi nel 367. Erano le seguenti:

a) *de aere alieno;*

b) *de modo agrorum;*

c) *utique e plebe alter* (i. e. consul.) *crearetur* (Liv. VI 35-42).

Nel 369 si promulgò poi la *rogatio Licinia-Sextia ut pro duumviris sacris faciendis decemviri creentur, ita ut pars ex plebe, pars ex patribus fiat* (Liv. VI 37 12).

a. 366. Creazione degli edili curuli. *Primo ut alternis annis ex plebe fierent, convenerat, postea promiscuum fuit* (Liv. VII 1).

a. 363. Il dittatore L. Manlio fa acerbamente le leve. I tribuni della plebe gli si oppongono. Manlio abdica (Liv. VII 3, 9).

a. 362. *M. Pomponius*

M. Pomponio chiama in giudizio L. Manlio per aver duramente fatte le leve e per non avere abdicato nel tempo legittimo, infine

per maltrattamento del figlio T. Manlio. Ma questi con minaccie di morte obbliga il tribuno a desistere dall'accusa (Liv. VII 4; cfr. Cic. *de off.* III 112. Val. Max. V 4, 3. App. *Samn.* 1. Sen. *de benef.* III 37, 4. Auct. *de vir. ill.* 28).

a. 358. *C. Poetelius*

Rogatio Poetelia de ambitu (Liv. VII 16).

a. 357. *M. Duillius* *C. Popilius?*
L. Menenius

Rogatio Duillia Menenia de unciario foenere (Liv. VII 16).

In seguito alla legge sulla *vigesima libertatis* rogata a Sutrio *tributim in castris,* i tribuni della plebe *ne quis postea populum sevocaret capite sanxerunt* (Liv. VII 16, 8).

Su C. Popilius v. s. p. 167, 389.

a. 355. I tribuni tentano, invano, abbia luogo l'elezione di due consoli patrici (Liv. VII 17 sq.).

a. 352. I tribuni obbligano i *patres* ad applicare la *lex Licinia-Sextia* rispetto all'elezione consolare (Liv. VII 21).

a. 351. I tribuni della plebe si adoperano perchè C. Marcio Rutilo, primo fra i plebei, sia eletto censore (Liv. VII 22).

a. 347. *Semiunciarium tantum ex unciario foenere factum* (Liv. VII 27. Cfr. Tac. *ann.* VI 22).

Pare si accenni ad un plebiscito.

a. 342. *L. Genucius*

Plebiscita Genucia.

a) *ne quis eundem magistratum intra decem annos caperet, ne duos magistratus uno anno gereret.*

b) *utique liceret ambos plebeios* (i. e. *consules*) *creari.*

Da Livio VII 42 stesso però si ricava che gli annalisti più vetusti non ricordavano codesti plebisciti che paiono falsi.

a. 339. Leggi del dittatore plebeo Q. Publilio *Philo,* con le quali si stabiliva che uno dei censori dovesse essere eletto fra i plebei e che i *plebiscita omnes Quirites tenerent,* infine che l'*auctoritas patrum* venisse espressa prima e non dopo i comizi centuriati. (Liv. VIII 12, 14).

a. 327. *M. Flavius*

Prima approvazione (*actum cum tribunis*) della *prorogatio imperii* a favore di Q. Publilio Philo (Liv. VIII 23).

a. 326. Per iniziativa dei tribuni della plebe i *nexi* vengono liberati, *cautumque in posterum ne necterentur* (Liv. VIII 28. Dionys. XVI 5. Val. Max. VI 1, 9. Suid. s. v. Λαιτόριος).

Verso 326? *Cominius*

(V. s. p. 66).

a. 325. Il patricio M. Fabio richiede l'*auxilium* dei tribuni della plebe per suo figlio Quinto, *magister equitum,* di fronte alla sentenza del dittatore L. Papirius (Liv. VIII 30. Val. Max. II 7, 8. Auct. *d. v. ill.* 31).

a. 323. *M. Flavius*

Rogatio Flavia per punire i Tusculani (v. s. p. 85).

a. 321. (*L. Livius?*) *M. Maelius*
(*Ti. Numicius?*)

I tribuni *M. Maelius* e *Numicius* (Cic. *de off.* III 109. Liv. IX 8, 13) fautori della *sponsio Caudina* sono dediti ai Sanniti.
Sulla data v. s. p. 307.

a. 319. *M. Antistius*

Rogatio Antistia sui Satricani che avevano defezionato (Liv. XXVI 33, 10).

a. 314. I tribuni non intercedono in favore dei *patricii,* che l'avevano appellati a proposito dell'inchiesta del console Maenius (Liv. IX 26, 17). Prima però si parla di *nobiles homines* (IX 26, 11).

a. 312? (*Ovinius*)

Se il *plebiscitum Ovinium* sull'elezione dei senatori (Fest. p. 246 s. v. *paeteriti*) appartenga a questo tempo è incerto (v. s. p. 152).

a. 311. *L. Atilius* *C. Marcius*
M. Decius

Plebiscitum Atilium Marcium de tribunis militum a populo creandis. Plebiscitum Decium de duumviris navalibus creandis (Liv. IX 30).

a. 310. *P. Sempronius*

Sempronio minaccia di carcere il censore Appio Claudio ove non abdichi. Tre tribuni però intercedono (Liv. IX 33 sq.).

a. 308. (*L. Furius*)

L. Furio obbliga il censore Appio Claudio ad abdicare. Ciò era però solo detto in *quibusdam annalibus* (Liv. IX 42).

Prima del 304. *Cn. Flavius*

Sul tribunato di Cn. Flavio e sulla sua attività giuridica v. *Ricerche* I p. 217 sgg.

a. 300. *Q. et Cn. Ogulnii*

Lex Ogulnia de sacerdotibus, per cui metà degli auguri e dei pontefici d'allora in poi furono cooptati fra i plebei (Liv. X 8 sq.).

a. 298. I tribuni favoriscono la rogazione per cui Q. Fabio è eletto console la quarta volta (Liv. X 13).

a. 296. Plebiscito sulla creazione dei triumviri per dedurre le colonie di Sinuessa e di Minturnae (Liv. IX 21, 8).

Plebiscito per prorogare il comando a L. Volumnio (Liv. X 22, 9).

a. 294. Il console Postumio trionfa contro il consenso del Senato e di sette tribuni con l'*auxilium* di tre tribuni (Liv. X 37, 12).

a. 293. *M. Scantius*

Accusa il consolare M. Postumio Megello (v. s. p. 182).

Prima del 290. *M.' Curius Dentatus*

Il tribuno M.' Curio obbliga i *patres* ad esprimere l'*auctoritas* prima e non dopo i comizi, sebbene non fosse ancora approvata la *lex Maenia* (p. 70, 386).

a. 290. I tribuni pl. fanno condannare nei comizi centuriati Postumio Megello (Dionys. *except.* l. XVII-XVIII 5).

a. 286. *C. Aelius*

I Thurini onorano il tribuno C. Aelius, che aveva fatto decretare la guerra in lor aiuto (v. s. p. 13).

Verso il 286 il dittatore Hortensius fa approvare la legge *ut plebiscita universum populum tenerent* (Gaius. 13. *Perioch. Liv.* XI. Plin. *n. h.* XVI 37. Gell. *n. A.* XI 27. *Dig.* I 2, 2; 8).

Sul significato del plebiscito v. s. p. 292.

a. 279? *Maenius*

Sull'incerta data delle leggi *Maeniae* sulla *auctoritas patrum* e sul *dies instauraticius* (v. s. p. 121).

a. 275. Un *adulescens,* a cui i beni erano stati messi all'asta dal console M.' Curio perchè si era rifiutato di dare *nomen*, appella, ma invano, i tribuni della plebe (*Perioch. Liv.* XIV. Val. Max. VI 3, 4).

a. 270. *M. Fulvius Flaccus*

M. Flavius intercedè invano per i Campani *cives* Romani che avevano a tradimento occupato Regio (v. s. p. 81).

a. 249. *Fundanius* *Pullius*

I tribuni accusano di *perduellio* C. Claudius Pulcher vinto a Drepana, poi gli fanno infliggere multa nei comizi (*Schol. Bob.* p. 337 O. v. s. p. 89; 172, 306 n. 3).

Dopo 242? *M. Plaetorius*

Sulla data incerta della *lex Plaetoria* sul *praetor urbanus* v. s. p. 152.

Verso 241? *Genucius*

Tribuno di data incerta (v. s. p. 94).

a. 232. *C. Flaminius*

Lex Flaminia agraria sull'agro Gallico. Sulla data v. s. p. 84.

Prima del 225. (*C. Scantinius Capitolinus*)

Lex Scantinia de stupro? (v. s. p. 181, 38).

a. 218. *Q. Claudius*

Lex Claudia de nave senatorum (Liv. XXI 63).

a. 217. *Q. Baebius* *M. Metilius*
Herennius

Rogatio Metilia de aequando magistri equitum et dicatatoris iure (v. s. p. 134).

Plebiscito: *quoad bellum in Italia esset, ex eis qui consules fuissent, quos quotiens vellet, reficiendi consules populo ius esset* (Liv. XXVII 6, 7).

a. 216. *M. Minucius* *L. Scribonius Libo*

Rogatio Minucia de triumviris mensariis (Liv. XXIII 21, 3).

a. 215. *C. Oppius*

Lex Oppia sumptuaria. Abrogata poi nel 185 (Liv. XXXIV 1, 33).

Lex presentata dai tribuni *ut publice servi ad usum propulsandorum hostium emerentur* (Val. Max. VII 6, 1).

a. 214? (*Lucilius?*)

(V. s. p. 117).

a. 213. *C. Caecilius Metellus*

I tribuni tentano opporsi che Scipione Emiliano, non avendo ancora l'età legittima, sia eletto edile curule (Liv. XXV 2, 6).

a. 212. *Sp. et L. Carvilii* *C. Servilius Casca*

Legge tribunicia concedente la leva di militi aventi età inferiore alla legale di 17 anni (Liv. XXV 5, 8).

a. 211. *C. Sempronius Blaesus*

Rogazione tribunicia sul conferimento dell'*imperium* rispetto all'esercito che era in Spagna (Liv. XXVI 2).

Il tribuno C. Sempronius Blaesus accusa Cn. Fulvio di aver perduto l'esercito in Spagna e lo costringe ad esulare (Liv. XXI 2 sq.).

I tribuni *ex auctoritate senatus ad populum tulerunt ut M. Marcello quo diem Urbem ovans iniret imperium esset* (Liv. XXVI 21, 5).

a. 210. *L. Atilius* *M. Lucretius*
C. et L. Arennii

Plebiscitum Atilium de Campanis (Liv. XXVI 33, 12).

L'africano Muttines, con legge rogata da un tribuno *ex auctoritate patrum ad plebem lata*, è fatto cittadino romano (Liv. XXVII 6).

I tribuni, essendovisi rifiutato il console, in seguito a decreto del Senato, propongono al popolo la creazione di Q. Fulvio a dittatore (Liv. XXVII 6).

I tribuni Arrenii tentano invano opporsi all'elezione dei consoli Q. Fulvio e Q. Fabio. La soluzione della contesa è rimessa al Senato (Liv. XXVII 6).

a. 209. *C. Publicius Bibulus*

Il patricio C. Valerio Flacco, flamine, Diale s'appella ai tribuni che in opposizione al pretore fanno valer il suo diritto di far parte del Senato (Liv. XXXVII 8).

I patrici si oppongono alla nomina a *curio maximus* del plebeo C. Mamilius Atellus. Questi si appella ai tribuni, i quali se ne rimettono al Senato (Liv. XXVII 8).

Il tribuno Bebio propone l'abrogazione dell'*imperium* di Marcello (Liv. XXVII 20 sq.).

a. 205. Accordo di tribuni e del Senato sull'*imperium* di P. Cornelio Scipione (Liv. XXVIII 45, 6).

a. 204. *Cn. Baebius* *C. Claudius Marcellus*
M. Cincius Alimentus

Lex Cincia de donis et de muneribus (Cic. *de sen.* 10; *de orat.* II 71, 286; *ad Att.* I 20, 7; Liv. XXXIV 4, 9; Tac. *ann.* XI 5, XIII 42, XV 20; Paul. *ep. Fest.* p. 143 s. v. *muneralis*).

I due tribuni M. Claudio Marcello e M. Cincio Alimento insieme ad un pretore ed a dieci legati e ad un edile della plebe si recano

a Locri ed in Sicilia per inquirire sulla amministrazione di P. Scipione (Liv. XXIX 20 sqq.).

Bebio chiama in giudizio i censori Livio Salinatore e Claudio Nerone fra loro nemici: *ea res consensu patrum discusa est, ne postea obnoxia populari aurae censura esset* (Liv. XXIX 37, 17; Val. Max. VII 2, 6).

a. 202. Accordo fra Senato, consoli e tribuni per interrogare il *populus quem vellent in Africa bellum gerere. omnes tribus P. Scipionem iusserunt* (Liv. XXX 27, 3).

a. 201. *M.' Acilius Glabrio* *Q. Minucius Thernus*

Dai tribuni Q. Minucio Thermus e M.' Acilio Glabrione *ex auctoritate patrum latum ad populum cuius vellent imperium in Africa esse. omnes quinque et triginta tribus* lo decretano a P. Scipione (Liv. XXX 40, 9).

Per accordo con i consoli, i tribuni interrogano la plebe *cui iuberent in Hispania imperium esse* (Liv. XXX 41, 4).

a. 200. *Q. Baebius* *Ti. Sempronius Longus*

Il trib. pl. Sempronio tenta opporsi all'*ovatio* di L. Cornelio Lentulo (Liv. XXXI 20, 5).

In seguito all'*auctoritas* del Senato, e per accordo con i consoli, i tribuni *ad plebem tulerunt* sul giuramento del pretore L. Valerio Flacco, che, essendo Flamine Dialis, *iurare in leges non poterat* (Liv. XXXI 51, 7 sq. cfr. *Ricerche* I p. 285).

a. 199. *M.' Curius* *M. Porcius Laeca*
M. Fulvius Nobilior

Lex Porcia de provocatione? (v. s. p. 165).

Il tribuno P. Porcius Laeca, non ostante l'*auctoritas* del Senato, impedisce a L. Manlio Acidino di celebrare l'*ovatio* (Liv. XXXII 7, 4).

I tribuni M. Fulvio e M.' Curio tentano, invano, impedire che T. Quinctius Flamininus da semplice questore venga eletto console (Liv. XXXII 7, 8. Plut. *Quinct.* 2).

a. 197-196. *C. Afranius* *C. Licinius Lucullus*
C. Atinius *Q. Marcus Ralla*
Q. Fulvius *L. Oppius Salinator*

Plebiscitum Atinium sulla deduzione di coloni *ad ostia fluminum Volturni, Liternique, una Puteolos, una ad castrum Salerni: his Buxentum adiectum* (cfr. Liv. XXXII 29, 3).

Plebiscitum Licinium de VIIviris epulonum Liv. XXXIII 42).

Contesa fra tribuni Oppio e Fulvio con i consoli sull'assegnazione delle provincie. Se ne rimettono al Senato (Liv. XXXII 28, 3).

I tribuni C. Atinio e C. Afranio ottengono che i consoli riferiscano separatamente sulle loro gesta militari (Liv. XXXIII 22).

Dai tribuni Q. Marcius Ralla e C. Atinius Labeo la plebe è rogata *in Capitolio* se voglia dichiarare guerra a Filippo di Macedonia *omnes quinque et triginta tribus « uti rogas » iusserunt* (Liv. XXXIII 25, 6).

a. 195. *M. et P. Iunii Bruti* *L. Valerius Tappo*
M. Fundanius

Il tribuno Fundanio, a cui vanamente si oppongono i colleghi Iunii, fa abrogare la *lex Oppia sumptuaria* approvata nel 215 (Liv. XXXIV 1).

a. 194. *Q. Aelius Tubero* *M. Sempronius*
(*M. Baebius Tamphilus*)

Plebiscitum Sempronium dietro *auctoritas* del Senato: *ut cum sociis ac nomine Latino creditae pecuniae ius idem quod cum civibus Romanis esset* (Liv. XXXV 7, 2).

Plebiscitum Aelium sulla deduzione di due colonie in *Bruttios* e nel *agrum Thurinum* (Liv. XXXIV 53, 1).

I *milites* delle legioni urbane si appellano ai tribuni pl. per ottenere la *vacatio,* ossia l'esenzione dal servizio militare. Il Senato delibera: *tribunos plebei non placere causa militares cognoscere* cet. (Liv. XXXIV 57, 9).

Verso 193-192. *Plaetorius*

Lex Plaetoria de circumscriptione adulescentium. Se appartenga realmente a quest'anni è però dubbio (v. s. p. 158).

Plebiscito relativo a permuta di provincie (Liv. XXXV 20, 9).

a. 192. *M. et C. Titinii*

I tribuni Titinii dichiarano opporsi al console L. Cornelio, che contro il parere del Senato insisteva per *supplicationes* e per l'onore del trionfo (Liv. XXXV 8, 9).

a. 191. *P. Sempronius Blaesus*

Il tribuno Sempronio Blaesus tenta, ma invano, di far differire il trionfo di P. Cornelio sui Galli Boii (Liv. XXXVI 39 sq.).

I coloni maritimi appellano i tribuni per ottenere la *vacatio.* I tribuni se ne rimettono al Senato (Liv. XXXVI 3, 5).

a. 189. *P. Sempronius Gracchus* *C. Terentius Culleo*
C. Sempronius Rutilus

Plebiscitum Terentium sui figli dei libertini (Plut. *Quinct.* 18).

I tribuni pl. sono appellati nella controversia tra il pontefice Licinio ed il pretore Q. Fabio Pictor, flamine Quirinale, a cui il pontefice vieta di recarsi in Sardegna: *provocatum ad populum est. religio ad postremum vicit* (Liv. XXXVII 51. Cfr. *Ricerche* I p. 285).

I tribuni P. Sempronio Gracco e C. Sempronio Rutilo accusano M.' Acilio Glabrione sull'uso della preda di guerra e lo costringono a desistere dalla candidatura a censore (Liv. XXXVII 35).

a. 188. *C. Valerius Tappo*

Plebiscitum Valerium sulla cittadinanza dei Formiani, Fundani, ed Arpinati. Quattro tribuni intercedono reputando necessaria la preventiva *auctoritas* del Senato; ma vengono edotti: *populi esse non senatus ius, suffragium quibus velit impertire* (Liv. XXXVIII 36, 7).

a. 187. *M. Aburius* — *C. et L. Mummii*
C. Fannius — *C. et Q. Petilii*
C. Minucius Augurinus — *Ti. Sempronius Gracchus*

I tribuni pl. accusano gli Scipioni (Liv. XXXVIII 50 sqq. cfr. XXXIX 4). Sul processo degli Scipioni, dopo il Nissen, il Mommsen, il Niese ed altri, hanno di recente discusso fra noi il Niccolini ed altri. Rimando allo studio di J. Bloch *Observations sur le procès des Scipions* nella *Revue des Études anciennes* (Bordeau 1906).

a. 186. Dietro accordi fra Senato, consoli e tribuni pl. si concedono premi alla libertina Fecenia Hispala rivelatrice dei Bacchanalia. Si premia anche l'amante di lei P. Aebutius (Liv. XXXIX 19).

a. 185. Intervento tribunicio nelle elezioni consolari (Liv. XXXIX 32, 12).

a. 184. *M. Naevius*

Su Naevius ed il processo degli Scipioni v. Liv. XXXIX 52, 56. Val. Max. III 7, 1. Gell. IV 18 3. Auc. *de vir. ill.* 49. Cfr. la memoria di I. Bloch s. c.

Contesa tra tribuni e consoli e fra loro stessi, causata dall'edile curule Q. Fulvio Flacco, il quale avrebbe aspirato a coprire contemporaneamente la pretura (Liv. XXXIX 39, 1).

I censori Catone e Flacco sono attaccati da alcuni tribuni della plebe per eccitamento di T. Quinzio Flaminino dolente della esclusione del fratello dal Senato (Plut. *Quinct.* 17. Cato. *Maior.* 19).

a. 181. *C. Orchius*

Lex Orchia de cenis (v. s. p. 151).

Lo scriba Petilius scopritore dei pretesi libri di Numa con assenso del pretore si rivolge all'*auxilium* dei tribuni della plebe. Questi rimettono la questione al Senato, il quale, alla sua volta, decisa la distruzione dei libri, dà incarico al pretore ed alla maggioranza dei tribuni di fissare il prezzo dei libri da darsi a Petilio (Liv. XL 29).

Prima del 180. *M. Pinarius Rusca*

Sulla *lex Pinaria annalis* v. s. p. 156.

a. 180. *L. Villius Annalis*

Lex Villia Annalis (Liv. XL 44).

a. 177. *Q. Aelius* *C. Papirius Turdus*
Licinius Nerva

Aelius e Papirius si oppongono alla *prorogatio* dell'*imperium* del console A. Manlius. Il collega Q. Aelius intercede (Liv. XLI 6).

Essi controllano pure le operazioni militari dei consoli Iunio e Manlio. Il console Iunio si rifiuta rispondere; i tribuni gli dichiarano: *privatum rationem redditurum earum rerum esse quoniam consul noluisset* (Liv. XLI 7).

a. 172. *M. Lucretius* *M. Marcius Sermo*
M. Marcius Scylla

Plebiscitum Marcium de Liguribus Statiellis (Liv. XLII 21, 4).

I tribuni impongono a M. Popilio Laenas di venire a Roma per essere giudicato sulla sua condotta verso i Liguri (Liv. XLII 22). Su ciò v. il mio volume *Dalle guerre Puniche a Cesare Augusto* p. 508 sgg.

Rogatio Lucretia de agro Campano (Liv. XLII 19).

*

a. 171. *M. Claudius Marcellus* *M. Fulvius Nobilior*

Ventitre centurioni primipilari s'appellano ai tribuni per essere esonerati dal servizio militare. Due tribuni *M. Fulvius Nobilior et M. Claudius Marcellus ad consules rem reiecebant: eorum cognitionem esse debere quibus dilectus quibusque bellum mandatum esse; ceteri cognituros se de quo appellati essent, aiebant, et si iniuria fieret auxilium civibus laturos* (Liv. XLII 32, 8).

a. 170. *Cn. Aufidius* *M.' Iuventius Thalna*

I tribuni Aufidio e Iuvenzio accusano il pretore Lucrezio per aver maltrattato i Chalcidenses dell' Eubea (Liv. XLIII 7).

a. 169. *P. Rutilius* *Q. Voconius Saxa*

Rogatio Rutilia de locatione censorum. Contro i censori si muove processo capitale (Liv. XLIII 16).

Lex Voconia de mulierum legatis et hereditatibus (s. p. 213).

a. 168. *Cn. Tremellius*

Per vendicarsi dall' esclusione del Senato, Tremellio intercede contro la locazione dei censori (Liv. XLV 15, 9).

a. 167. *M. Antonius* *Ti. Sempronius*
M. Pomponius

Antonio e Pomponio tr. pl. intercedono contro il pretore M. Iuventius Thalna che, senza aver consultato il Senato ed i consoli, propone *ad populum* la rogazione se volesse dichiarare guerra ai Rodii (Liv. XLV 21. Cfr. Polyb. XXX 4. Diod. XXXI 5).

Ex auctoritate, senatus i tribuni interrogano la plebe sull'accordare il trionfo ad Emilio Paolo vincitore di Perseo. La *rogatio* è presentata *in Capitolio* dal tribuno Ti. Sempronius. Ottenuto il trionfo, data la *contio* dal tribuno M. Antonius, Emilio Paolo espone le sue gesta (Liv. XLV 35-45. Plut. *P. Aem.* 32 sqq.).

a. 158-154. (*Aelius?*) (*Fufius?*)

Data approssimativa delle leggi *Aelia* e *Fufia* sugli *auspicia* e sull'*obnuntiatio*. Non è però chiaro se siano *leges pretoriae* o *plebiscita* (v. s. p. 87).

a. 151. I tribuni della plebe fanno incarcerare i consoli L. Licinio Lucullo e A. Postumio Albino, che non avevano esonerato dal servizio militare alcuni loro amici (*Perioch. Liv.* XLVIII).

a. 149. *Atinius* *L. Scribonius Libo*
L. Calpurnius Piso Frugi

Prima fra le *leges repetundarum* rogata dal tribuno L. Calpurnio Pisone (v. s. p. 48 sg.).

Rogatio Scribonia contro Servio Sulpicio Galba che aveva maltrattato i Lusitani (v. s. p. 182).

Lex Atinia de tribunis plebis (v. s. p. 38, 325).

a. 148. Non ostante l'opposizione dei *patres*, con il favore della *plebs*, Scipione Emiliano *legibus solutus* è eletto console (*Perioch. Liv.* L. App. *Pun.* 112).

a. 147. In seguito alla *rogatio* di un tribuno, a Scipione Emiliano è assegnata l'Africa (App. *Pun.* 112).

a. 145. *C. Licinius Crassus*

Lex Licinia de sacerdotiis (v. s. p. 110. Cfr. *Ricerche* I p. 322).

a. 143. (*Didius?*)

Se la *lex Didia sumpuaria* sia tribunicia non è chiaro (v. s. p. 75).

a. 141. *C. Fannius* *P. Mucius Scaevola*

Mucio Scevola accusa il pretore Hostilius Tubulo (v. s. p. 138).

a. 140. *Ti. Claudius Asellus*

Claudius Asellus chiama in giudizio Scipione Emiliano (v. s. p. 58).

a. 139. *A. Gabinius*

Lex Gabinia tabellaria, la prima delle quattro (v. s. p. 92).

a. 138. *C. Curiatius* *S.? Licinius*

Per opera di Curiatius e di Licinius i consoli sono tradotti in carcere (v. s. p. 72).

a. 137. *M. Antius Briso* *L. Cassius Longinus*

Lex Cassia tabellaria (v. s. p. 54).

a. 136. *P. Rutilius*

Rutilio impone al consolare Hostilius Mancinus, già *deditus* dai Romani ai Numantini, di uscire dal Senato (v. s. p. 178).

a. 135. Per iniziativa tribunicia si deroga dalla legge annale che avrebbe vietato a P. Scipione Emiliano di essere rieletto console la seconda volta.[1]

a. 133. *Minucius* *Rubrius*
o *Mucius?* *P. Satureius*
o *Mummius?* *Ti. Sempronius Gracchus*
M. Octavius

(V. s. p. 136, 140).

Sulle *leges Semproniae* v. s. p. 320 sgg.

[1] App *Iber.* 84. Cfr. *Perioch. Liv.* LVI. Non si tratta della legge dell'intervallo decennale, perchè il primo consolato di Scipione Emiliano cade nel 147. Anzichè di errore della tradizione antica (come da altri si è talora pensato), si tratta forse di qualche legge particolare, che non abbiamo modo di rintracciare con esattezza nè rispetto al tempo nè al contenuto. A ragioni di assenza e di intervallo si accenna ad es. a proposito del secondo consolato di Mario (a. 104). Plut. *Mar.* 12. Ma non conosciamo tutte le disposizioni particolari di tal natura.

a. 131. *C. Atinius Labeo Macerio* *C. Papirius Carbo*

Leges Papiriae

a) *lex tabellaria*

b) *ut eunden tribunum plebis quotiens vellet* (i. e. *plebs*) *creari liceret* (v. s. p. 153).

a. 126. *M. Iunius Pennus*

Lex Iunia de peregrinis (v. s. p. 104).

a. 123. *M.' Acilius Glabrio* *C. Sempronius Gracchus*
Rubrius

Generalmente si pensa che la *lex repetundarum* (*CIL.* I 198) sia da identificare con quella di Acilio Glabrione tribuno nel 123 o nel 122 (v. s. p. 11).

Sulla *lex Rubria* v. s. p. 176.

Leges Semproniae v. s. p. 327 sgg.

a. 122. *M. Fulvius Flaccus* *C. Sempronius Gracchus II*
M. Livius Drusus

Leges Fulviae? (Plut. *C. Gracch.* 10, 3. App. *b. c.* I 34).

Leges Liviae v. s. p. 114.

Leges Semproniae v. s. p. 327 sgg.

a. 121. *L. Calpurnius Bestia* *L. Minucius Rufus*
C. Licinius Nerva

Lex Calpurnia per richiamare dall'esilio P. Popilio Laenate (v. s. p. 49).

Rogazioni Minucie per abrogare le *leges Semproniae* (Flor. II 3, 4. App. *b. c.* I 24 sq. Oros. V 12, 5).

Dopo 121. *Sp. Thorius*

Lex Thoria relativa ai *vectigalia* sull'*ager publicus*. (Sul contenuto e sulla data v. s. p. 199 sg.).

a. 120. *Q. Decius*

Decius chiama in giudizio L. Opimio, l' oppressore dei Gracchi (v. s. p. 78).

a. 119. *C. Marius*

Lex Maria sui *suffragia* (v. s. p. 129).

a. 113. *Sex. Peducaeus*

Rogatio Peducaea de incestu virginum Vestalium (v. s. p. 155).

a. 111. *C. Baebius* *C. Servilius Glaucia*
C. Memmius

Rogatio Memmia per far venire a Roma Giugurta (Sall. *Iug.* 32).
Lex Memmia de absentibus republicae causa? (v. s. p. 131).
Lex Servilia repetendarum v. s. p. 187.

a. 110. *L. Annius* *L. Licinius Lucullus*

I tribuni tentano, *resistentibus collegis,* di continuare *magistratus.* (Sall. *Iug.* 37).

a. 109. *C. Mamilius Limetanus*

Rogatio Mamilia rispetto a coloro che si erano lasciati corrompere da Giugurta (v. s. p. 123).

Il censore Emilio Scauro è minacciato di carcere da un tribuno ove non abdichi (Plut. *quaest. Rom.* 50).

a. 107. *C. Coelius Caldus* *(T.? C.?) Manlius Mancinus*
L. Licinius Crassus

Lex Coelia tabellaria (v. s. p. 65).
Rogatio Manilia sul comando della guerra Giugurtina (v. s. p. 124).

a. 106. *Q. Mucius Scaevola*

Fu un *tribunatus tacitus* (Cic. *Brut.* 160. Cfr. s. p. 319).

a. 104. *L. Antistius Reginus* *T. Didius*
L. Aurelius Cotta *L. Marcius Philippus*
L. Cassius Longinus *Norbanus*

Leges Cassiae contrarie alle *nobilitas* (v. s. p. 55).

Rogatio Marcia agraria. Fu *antiquata* (v. s. p. 125).

Rogatio Norbana sull'abrogazione dell'*imperium proconsulare* di Q. Servilio Cepione (v. s. p. 22, 41, 55, 76, 144).

a. 103. *L. Appuleius Saturninus I*
Cn. Domitius Ahenobarbus

Leges Appuleiae (v. s. p. 31).

Lex Domitia sull'elezione dei sacerdoti (v. s. p. 76, 386. Cfr. il mio vol. *Dalle guerre puniche* ecc. p. 154 sg.).

a. 102. *A. Pompeius*

a. 100. *L. Appulleius Saturninus II* *M. Porcius Cato*

Leges Appuleiae (v. s. p. 31).

a. 99. *L. Appuleius Saturninus III* *Q. Pompeius Rufus*
C. Appuleius Decianus *L. Porcius Cato*
P. Furius *Sex. Titius*
L. Equitius (= *Pseudogracchus*)

Su Appuleius Decianus v. s. p. 32. Su di lui discuto nel mio vol. *Dalle guerre Puniche* ecc. p. 59.

Su Equitius v. s. p. 80.

Rogatio Porcia Pompeia de reditu Caecilii Metelli Numidici a cui si oppone il tribuno Furius (v. s. p. 90, 162, 168).

Lex Titia agraria. Non fu approvata (v. s. p. 202).

a. 89. *Q. Calidius* *C. Canuleius*

Rogatio Calidia de reditu Cecilii Metelli Numidici (v. s. p. 48).

Il trib. Canuleius accusa P. Furio trib. dell'anno precedente (v. s. p. 52).

Prima del 97. *M. Duronius*

Fa abrogare una *lex sumptuaria* (v. s. p. 79).

Prima del 93. *Cn. Papirius Carbo*

Tribuno incerto (v. s. p. 153).

a. 91. *M. Livius Drusus* — *Saufeius?*
Remmius — *Q. Varius Severus Hybrida*

Sulle *Leges Liviae* v. s. p. 114 sg.

È incerto se spetti a quest'anno la *lex Remmia de calumniatoribus* (v. s. p. 174).

La data del tribunato di Saufeius è incerta (v. s. p. 181).

Sulla *lex Varia de maiestate* v. s. p. 206 e sopratutto nel mio vol. *Dalle guerre Puniche* ecc. p. 91 sgg.

a. 90. *Q. Caecilius Metellus Celer* — *Cn. Pomponius* (?)
L. Memmius — *C. Scribonius Curio*
M. Octavius (?)

La data del tribunato di M. Octavius è incerta (v. s. p. 148, 165).

a. 89. *L. Cassius* — *M. Plautius Silvanus*
Cn. Papirius Carbo

Lex Plautia Papiria sulla cittadinanza dei socii (v. s. p. 153, 159).

a. 88. *P. Antistius* — *P. Sulpicius Rufus* (già patricio?)

Sulle *leges Sulpiciae* v. s. p. 194 sg.

a. 87. *Marius Gratidianus* — *C. Milonius*
P. Magius — *M. Vergilius*

a. 86, 85 od 84? *Sex. Lucilius?* (o *Licinius?*) *P. Popilius Laenas*

(V. s. p. 118).

a. 83. *M. Iunius Brutus*

Lex Iunia de colonia Capuam deducenda (v. s. p. 104).

Nell' 81 la tribunicia *potestas* è *imminuta* da Silla.

a. 80. *C. Herennius*

a. 77. *M. Terpolius*

Contemptissimum nomen. Ascon. p. 81 K. S. (v. s. p. 198).

a. 76. *Cn. Sicinius*

Rogatio Sicinia de potestate tribunicia reddenda (v. s. p. 192).

a. 75. *Caecilius Metellus Creticus* *Q. Caelius Latiniensis*
C. Falcidius (?) *Q. Opimius*

Q. Opimius combatte la *lex Cornelia* (di Silla) sulla *imminuta* potestà tribunicia (v. s. p. 150).

Verso 74. *Cethegus* (già patricio?) *L. Quinctius*

Su Cethegus v. s. p. 219.
Su Quinctius v. s. p. 172 sg.

a. 73. *C. Licinius Macer*

a. 73-72? *Lex Plautia de vi.* Sulla data v. s. p. 377 sgg.

a. 72-71? *C. Antius Restio* — *L. Hostilius*
C. Antonius — *Q. Marcius*
Q. Caecilius — *C. Popilius*
Cn. Cornelius — *M. Valerius*
C. Fundanius — *L. Volcacius*

Intorno a questo collegio v. s. p. 25, 389.

a. 71. *M. Lollius Palicanus*

Verso a. 70 (*CORNELIUS LENTULUS SPINTHER?*) (V. p. 434 sg.).

Nel 70 la potestà tribunicia è del tutto restituita.

a. 69. *Q. Manlius* — *Q. Cornificius*

a. 67. *C. Cornelius* — *P. Servilius Globulus*
A. Gabinius — *L. Trebellius*
L. Roscius Otho

Rogationes Corneliae
a) sugli imprestiti di denaro ai legati forestieri
b) sulla facoltà del popolo di sciogliere dalle leggi
c) *de ambitu*
d) *de edictis perpetuis*
e) *aliae complures leges* (v. s. p. 68).

Leges Gabiniae
a) *de bello piratico*
b) *de provinciis consularibus*
c) *de consulatu C. Calpurnio abrogando* (v. s. p. 92).

Lex Roscia theatralis (v. s. p. 175).

a. 66. *C. Manilius* — *C. Memmius Gemellus*

Leges Maniliae
a) *de imperio Pompeii*
b) *de suffragio libertinorum* (v. s. p. 123).

a. 65. *C. Papius*

Lex Papia de peregrinis (v. s. p. 155).

a. 64. *Q. Mucius Orestinus*

a. 63. *T. Ampius Balbus* *Labienus*
L. Caecilius Rufus *P. Servilius Rullus*

Lex Ampia et Labiena sugli onori da concedere a Pompeio (v. s. p. 108).

Rogatio Labiena per ripristinare la *lex Domitia de sacerdotibus* del 103 già abrogata da Silla (v. s. p. 108).

Lex agraria di Servilio Rullo combattuta da Cicerone (v. s. p. 187).

Rogatio Caecilia a favore di suo fratello P. Cornelio Sulla e di P. Autronio condannati *de ambitu* (Cic. *pro Sulla* 22, 66 sqq. *de leg. agr.* II 8, 10. Cass. Dio XXXVII 25).

a. 62. *Q. Caecilius Metellus Nepos* *Q. Minucius Thermus*
L. Calpurnius Bestia *L. Marcius*
L. Fabricius *M. Porcius Cato*

Rogatio Caecilia per chiamar Pompeio *cum imperio* (Plut. *Cato Minor.* 26. *Cic.* 23).

Sulle sue *turbolentissimae leges* appoggiate da Cesare v. Suet. *Caes.* 16.

Sul tribunato di Catone Minore v. particolarmente Cic. *pro Murena* 81. *Schol. Bob.* p. 302 O. Val. Max. II 8, 1. Vell. II 35, 3. Gell. *n. A.* XIII 12, 6. Plut. *Cato Minor.* 2 sqq. *Cic.* 23. Cass. Dio XXXVII 43.

a. 61. *M. Aufidius Lurco* *Q. Fufius Calenus*
C. Caecilius Cornutus
(= *Pseudocato*)

Lex Aufidia de ambitu (Cic. *ad Att.* I 16, 3).

Lex Fufia de religione a favore di Clodio (Cic. *ad Att.* I 15, 2).

a. 60. *L. Flavius* *C. Herennius*

Lex Flavia agraria. Non fu approvata (v. s. p. 86).

Rogatio Herennia per cui Clodio potè fare la *transitio ad plebem* (v. s. p. 97).

a. 59. *Q. Alfius Flavus* *C. Fannius*
Q. Ancharius *P. Nigidius Figulus*
C. Cosconius *P. Vatinius*
Cn. Domitius Calvinus

Leges Vatiniae:

a) *de imperio Caesaris*

b) *de foederibus*

c) *de reiectione iudicum*

d) *de coloniis deducendis.*

Abbiamo notizia solo della deduzione di Comum (v. s. p. 207).

a. 58. *Aelius Ligus* *L. Ninnius Quadratus*
L. Antistius *L. Novius*
P. CLODIUS PULCHER *Q. Terentius Culleo*
(già patricio = *Fonteius*)

Sulle varie *leges* di Clodio v. s. p. 59 sgg.

Rogatio Ninnia de reditu Ciceronis (v. s. p. 143).

Lex tribunorum pro reditu Ciceroni (Cic. *pro Sestio* 69 sq.; *post red. in Senatu* 4; *ad Att.* III 23).

a. 57. *T. Annius Milo* *Q. Fabricius*
Sex. Atilius Serranus *T. Fadius*
Gavianus *C. Messius*
C. Cestilius *Q. Numerius*
M. Curius *P. Sestius*
M. Cispius

Lex Annia de reditu Ciceronis (*Perioch. Liv.* CIV. Plut. *Cic.* 33. Cass. Dio XXXIX 6).

Fu appoggiata da otto tribuni. V. ad es. Cic. *in Piso.* 35. L'osteggiarono invece Sex. Atilius Serranus e Q. Numerius (v. s. p. 37, 145).

Lex Fabricia de reditu Ciceronis (v. s. p. 81).

Lex Messia de reditu Ciceronis (v. s. ib.).

Rogatio Messia a favore di Pompeio (v. s. ib.).

a. 56.	*C. Antistius Vetus*	*Gn. Plancius*
	L. Caninius Gallus	*Procilius*
	C. Cassius Longinus?	*C. Porcius Cato*
	M. Nonius Sufenas?	*L. Racilius*
	A. Plautius	*P. Rutilius Lupus*

Rogatio Porcia de rege Alexandrino reducendo (Plut. *Pomp.* 49, cfr. s. p. 51).

Rogatio Porcia de imperio P. Cornelio Spintheri abrogando (Cic. *ad Q. fr.* II 3).

Rogationes Porciae contro T. Annio Milone (Cic. *ad Q. fr.* II 3, 4).

Su Cassius Longinus v. s. p. 55.

a. 55.	(*Allienus*)	(*Mamilius*)
	P. Aquilius Gallus	(*Peducaeus*)
	C. Ateius Capito	(*Roscius*)
	(*Fabius*)	*C. Trebonius*

Se la *lex Alliena Fabia Mamilia Peducaea Roscia* sia tribunicia è incerto (v. s. p. 19).

Lex Trebonia de provinciis (v. s. p. 204).

a. 54.	*D. Laelius*	*A. Terentius Varro*
	C. Memmius	*Q. Mucius Scaevola*

a. 53.	(*M. Caelius Vinicianus*)	*C. Lucilius Hirrus Varronianus*
	(*P. Licinius Crassus Iunianus*)	

Il tribunato di Licinio Crasso è incerto (v. s. p. 112). Quello di M. Caelius Vinicianus si basa su Cic. *ad fam.* VIII 4, 3).

a. 52. *M. Caelius Rufus* *Q. Pompeius Rufus*
Q. Manilius Cumanus *C. Sallustius Crispus*
T. Munatius Plancus Bursa

» 51. *C. Caelius* *C. Vibius Pansa*
P. Cornelius *L. Vinicius*

» 50. *Furnius* *C. Scribonius Curio*

Leges Scriboniae (v. s. p. 183).

Plebiscito che accordava facoltà a Cesare di presentarsi al consolato, sebbene assente (ad es. *Perioch. Liv.* CVII. Suet. *Caes.* 26. Caes. *b. c.* I 32. Cic. *ad Att.* VII 3, 4).

a. 49. *M. Antonius* *Q. Cassius Longinus*
Aurelius Cotta *L. Caecilius Metellus*
C. Cassius Longinus *L. Marcius Philippus*

Sulla *Lex Antonia de proscriptorum liberis* v. s. p. 27.

Sul tribunato dei fratelli Antonii per tre anni consecutivi v. s. p. 219.

a. 48. *Antonius*

(V. s. p. 219).

a. 47. *Antonius* *L. Trebellius*
C. Asinius Pollio
P. CORNELIUS DOLABELLA
(patricio, se ne ignora il nome plebeo)

Rogationes Dolabellae.

a) *de novis tabulis*

b) Sui fitti delle abitazioni.

(*Perioch. Liv.* CXIII. Cass. Dio XLII 32).

a. 45. *Pontius Aquila* *P. Ventidius Bassus*

Su Ponzio Aquila v. il mio vol. *Dalle guerre Puniche* ecc. p. 323 sgg.

a. 44. *L. Antonius* *L. Decidius Saxa*
L. Caesetius Flavus *C. Epidius Marullus*
T. Cannutius *C. Helvius Cinna*
L. Cassius Longinus *Nonius Asprenas*
D. Carfulenus *C. Servilius Casca*

Sulla *lex Antonii agraria* v. s. p. 29, 385.

Lex Helvia de potestate tribunicia L. Caesetio et C. Epidio abroganda (v. s. p. 47, 79).

Dopo 44. *Rufrenus*.

Lex Rufrena (*CIL.* I 626).

a. 43. *P. Appuleius* *P. Servilius Casca*
Salvius *P. Titius*
M. Servilius *M. Terentius Varro*
M. Vipsanius Agrippa

Lex Titia de triumviris reipublicae constituendae.

Lex Titia de tribunicia potestate P. Servilio Cascae abroganda (v. s. p. 202).

Prima del 42. *Rubrius*

Lex Rubria (v. s. p. 176).

a. 40. *P. Falcidius*

Lex Falcidia de legatis (v. s. p. 82, 387).

Nel 36 Cesare Ottaviano assume la tribunicia potestà perpetua.

a. 32. *Nonius Balbus*

a. 27. *Sex. Pacubius* (*Apudius*)

Lex Pacubia de mense Sextili (v. s. p. 152).

a. 25. *C. Thoranius*

Nel 23 a. C. Augusto assume annualmente la *tribunicia potestas* che nello stesso tompo è *perpetua*.

DG
209
P32
sev.3

Pais, Ettore
Ricerche sulla storia e sul diritto pubblico di Roma

PLEASE DO NOT REMOVE
CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY